

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIV

BARI, 24 AGOSTO 2023

n. 78



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali
Atti e comunicazione degli Enti Locali
Concorsi - Avvisi

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1179

Attuazione del D.M. 9 marzo 2023, n. 0147385 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo. 53352

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 agosto 2023, n. 316

VAS-2005-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa al progetto definitivo “Intervento di Restauro e Risanamento conservativo dell'ex manifattura tabacchi da destinare al nuovo uso ricettivo - Approvazione progetto con adozione di variante allo strumento urbanistico vigente”

Autorità procedente: Comune di Ostuni (BR)..... 53434

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 agosto 2023, n. 318

D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., L. 241/1990 e s.m.i., L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - ID VIP 3861 Verifica di ottemperanza alla prescrizione ambientale n. 28 contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e VAS n. 3090 del 19.07.2019 allegato al D.M. n. 322 dell'08.11.2019 ai sensi dell'art.28 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. relativi al progetto di rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari e opere connesse proposto da Snam rete Gas S.p.A.- Proponente: Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 - 53439

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 agosto 2023, n. 326

VAS_1819_VAL - Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza, dell'Aggiornamento del Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia - PARERE MOTIVATO ex art. 12 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. 53448

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 agosto 2023, n. 327

IDVIA 740: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR) per il Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo. Proponente: Comune di Peschici (FG). 53458

- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 agosto 2023, n. 85
Misura "Salvaguardia di olivi secolari o monumentali" di cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020 - "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia". APPROVAZIONE DEL MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE E DISCIPLINA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA. 53491
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 agosto 2023, n. 86
Misura "Reimpianto olivi zona infetta" di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020 "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia". DIFFERIMENTO TERMINI CONCESSI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DISCIPLINA DELLA PROROGA MOTIVATA DAL RISPETTO DEL PRINCIPIO 5 DEL BANDO. 53507
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 225
Casa Gest s.r.l. part. IVA (07236680729) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi CON PRESCRIZIONE per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019 con dotazione di 60 pl posti letto ai fini dell'autorizzazione e 20 pl ai fini dell'accREDITAMENTO denominata "CASA ALBERTA" ubicata in CORATO (BA), in via Prenestina, snc. 53515
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 226
Casa Gest s.r.l. part. IVA (07236680729) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi CON PRESCRIZIONE per una Rsa disabili di cui al R.R. n.5/2019 con dotazione di 15 pl posti letto ai fini dell'autorizzazione e 15 pl ai fini dell'accREDITAMENTO denominata "CASA ALBERTA" ubicata in CORATO (BA), in via Prenestina, snc..... 53525
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 227
Gaia srl (P. IVA 07078970725) Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Gaiasrl denominato "Centro Diurno Massimo" CON PRESCRIZIONE con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accREDITAMENTO ubicato in Bari (BA) alla Via Aurelio Carrante, 13..... 53535
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 228
Gaia SRL (Piva 07078970725) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Gaiasrl denominato "Regina Mundi" ubicato in Bari alla Via Luigi Milella 13-19, con dotazione di 30 posti autorizzati e 30 posti accREDITATI. 53548
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 229
Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dal Comune di Galatone nell'arco temporale del 2° bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 15/2020 e ss.mm. ii., presentate dalle società "Althea S.r.l.s." e "Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l." per le branche di AREA MEDICA, CHIRURGICA E OCULISTICA per l'ambito territoriale dell'ASL Lecce. 53559
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 agosto 2023, n. 233
Riclassificazione Istituto Ortofrenico di Bisceglie – Integrazione e conferma dell'autorizzazione all'esercizio

rilasciata con Determinazione n. 92 del 23/03/2022 e rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., CON PRESCRIZIONE, per 9 nuclei da 20 pl di Assistenza Residenziale Riabilitativa di Mantenimento di paziente 2^ tipologia di cui al RR 12 del 2015, n. 6 nuclei da 20 pl di Rsa di mantenimento di disabili gravi di tipo A di cui al RR 5 del 2019, n. 20 posti letto (10 pl di prestazioni estensive per anziani e 10 pl di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza) e 100 pl (n. 4 nuclei da 20 pl di prestazione di mantenimento anziani e n. 1 nucleo da n. 20 pl di prestazione di mantenimento per soggetti affetti da demenza) di cui al RR 4 del 2019 di titolarità della "UNIVERSO SALUTE SRL" denominata "Universo Salute Opera Don Uva" sita nel Comune di Bisceglie alla Via Bovio, n. 80..... 53566

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 agosto 2023, n. 234
 Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi CON PRESCRIZIONE per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Coop. Soc. R.U.A.H. arl (P.IVA 05243340725) denominato "Nella Maione Divella" con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accreditamento ubicato in Bari (BA) alla Via Strada Martinez, 4/6..... 53579

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 agosto 2023, n. 236
 New Apelusion srl (P.Iva 04876530728)_Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della New Apelusion con dotazione di 46 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 46 pl ai fini dell'accreditamento denominata "Villa Apelusion" ubicata in Bari (BA) via Martiri della Resistenza n. 23 53591

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 238
 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SANTA CHIARA" ONLUS - Proroga del parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n.85 del 24.03.2021 ad oggetto "Istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007 denominata "Stella Maris"- Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194. PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019" e successivamente confermato con DD n. 191 del 09/06/2023 per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile..... 53603

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 319
 ID_6527 - PSR 2014/2020 - Misura 4.4.A - "Progetto di ripristino muretti a secco in località Pescorosso-Lame, in agro del Comune di Rignano Garganico (FG)" - Proponente: Ditta SCIACQUA Valentina. Valutazione di Incidenza, livello I - screening. (Fasc_3262). 53609

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 321
 ID_6373. Esecuzione del Piano di caratterizzazione della ex discarica RSU sito in località "Malepasso", al foglio di mappa n. 12 mappale n. 76. Proponente Comune di Santa Cesarea Terme. Valutazione di incidenza ambientale, livello I "fase di screening" (Fasc_3086). 53617

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 322
 ID_6275. Pratica S.U.A.P. n. 44317/2022. PSR Puglia 2014-2020 - M4/SM4.4B "intervento di salvaguardia e recupero conservativo della cisterna interrata, in pietra a secco". Proponente: Ditta TAFUNI Alma - Comune di Altamura (BA). Valutazione di incidenza ambientale, livello I "fase di screening" (fasc_3023). 53625

- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 323
ID 6505- Fasc.3203 - PNRR M2C1I2.2 - Installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura fabbricato esistente nel Comune di Altamura in via della ferula, 46 int. 5 - identificato in catasto fabbricati al foglio 154, particella 644, sub 4- Proponente: Pinto Nicola - Proponente Sig. Pinto Nicola - Valutazione di Incidenza Fase I screening ex art. 5 del DPR 357/97 e smi..... 53632
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 324
ID 6501- Fasc.3272 - PNRR M1C3I2.2 - “ Restauro e risanamento conservativo dell’edificio rurale (ex Varrata) sito in Corato presso la Contrada San Magno Km. 9.7, Corato (BA), individuato in N.C.E.U. al foglio 93 p.IIa 126 sub. 1-2.” - Proponente Loiodice Vincenzo - Valutazione di Incidenza Fase I screening ex art. 5 del DPR 357/97 e smi. 53638
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 325
ID 6406- Fasc.2947 - PNRR M1C3I2.2. - “Progetto di restauro e risanamento conservativo di alcuni ambienti della masseria Colombato e di recupero dell’antico tracciato dell’acqua” - Comune di Massafra - Proponente: Sig. Mappa Vito Antonio - Valutazione di Incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e smi. (Fase I screening) -..... 53645
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 agosto 2023, n. 329
ID_6371_ Piano della Mobilità Ciclistica (PMC) del Comune di Ginosa - Primo stralcio del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) - Istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.12 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e verifica screening VINCA. Autorità Procedente: Comune di Ginosa. Valutazione di Incidenza Ambientale - livello I - fase di screening. 53653
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 agosto 2023, n. 330
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 717 ex art. 27 - bis del TUA per il progetto Misura 8 -Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.4 - Sostegno al delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, sito in agro di VICO DEL GARGANO, Località TORRIONE, Prov. FOGGIA. Proponente: DITTA MATTEO TOTARO. 53661
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 22 agosto 2023, n. 1940/23/U
Avviso pubblico Apulia Film Fund - Approvazione degli esiti della valutazione della Commissione tecnica in relazione alle istanze pervenute dalla numero 60 alla numero 78 53720

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

- COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Estratto decreto 24 luglio 2023, n. 14
Esproprio..... 53725

Appalti-Bandi, Concorsi e Avvisi

Concorsi

- ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA..... 53727

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 72 del 21 agosto 2023

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA

MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"

AZIONE 2 "RECUPERO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE A SERVIZIO DEL TURISMO LENTO"

INTERVENTO 2.1 "Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell'Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza"

Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento. 53736

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 73 del 21 agosto 2023

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA

MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"

AZIONE 2 "RECUPERO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE A SERVIZIO DEL TURISMO LENTO"

INTERVENTO 2.2 "Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche"

Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento. 53739

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine" - Bando pubblico Intervento 4.1 - 8^ scadenza (15/06/2023)

DETERMINA DEL RUP prot.n. 1308/2023 del 14 agosto 2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO. 53742

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine" - Bando pubblico Intervento 5.1 - 2^ scadenza (15/06/2023)

DETERMINA DEL RUP prot.n. 1309/2023 del 14 agosto 2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO. 53745

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine" - Bando pubblico Intervento 3.3 "Servizi ambientali e di manutenzione del territorio e del paesaggio" - 2^ scadenza (15/06/2023)

DETERMINA DEL RUP prot.n. 1310/2023 del 14 agosto 2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO. 53748

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine" - Bando pubblico Intervento 4.2 - 8^ scadenza (15/06/2023)

DETERMINA DEL RUP prot.n. 1311/2023 del 14 agosto 2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO. 53751

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi

della strategia” - PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine” - Bando pubblico Intervento 4.3 - 4a scadenza (15/06/2023)

DETERMINA DEL RUP prot.n. 1312/2023 del 14 agosto 2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO. 53754

Avvisi

COMUNE DI CASARANO

“Piano del Colore e del decoro urbano centro antico” Controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione definitiva. 53757

SOCIETA' DAUNIA WORK 1

Pubblicazione D.D. n. 627 del 9 agosto 2023 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche.

Soggetto proponente: Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma (RM) alla Via Savoia, 82. Lavori di realizzazione di un collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle”, la SE a 150 kV “Camerelle” e la SE RTN a 380/150 kV denominata “Deliceto” e relative opere di collegamento presso le SE. Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con A.D. n. 176 del 24.09.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi del D.Lgs. 387 del 29 dicembre 2003. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR n.327/2001 e s.m., da corrispondere in favore delle ditte concordatarie. 53758

SOCIETA' DAUNIA WORK 1

Pubblicazione D.D. n. 628 del 9 agosto 2023 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche.

Soggetto proponente: Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma (RM) alla Via Savoia, 82. Lavori di realizzazione di un collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle”, la SE a 150 kV “Camerelle” e la SE RTN a 380/150 kV denominata “Deliceto” e relative opere di collegamento presso le SE. Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con A.D. n. 176 del 24.09.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi del D.Lgs. 387 del 29 dicembre 2003. Ordinanza di deposito delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR n.327/2001 e s.m., da corrispondere in favore delle ditte non concordatarie. 53765

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1179

Attuazione del D.M. 9 marzo 2023, n. 0147385 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante "modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni";

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1788 del 5/12/2022 con cui viene approvato il "Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia";

VISTO il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";

Visto il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" (GU Serie Generale n.112 del 15-05-2023);

PRESO ATTO che il Decreto 9 marzo 2023, n. 147385:

a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

b) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;

PRESO ATTO, altresì, che:

- gli obblighi di cui alla precedente lettera a), si applicano:

- ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
- ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027;

- gli obblighi di cui alla precedente lettera b), si applicano:

- ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) e dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
- ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027;

- gli obblighi di cui alle lettere a) e b), non si applicano:

- ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
- b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;

DATO ATTO che i suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale, definiti nell'allegato 2 del decreto 9 marzo 2023, n. 147385, solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati;

DATO ATTO che in base all'articolo 3 del Decreto 9 marzo 2023, n. 147385, ai beneficiari che non rispettano gli obblighi di condizionalità e/o i requisiti minimi pertinenti è applicata una sanzione amministrativa, definita con decreto delegato ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127 e che ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2021/2116, è disposto il trattenimento del 25% degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 9 marzo 2023, n. 147385, le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'articolo 4 e degli Allegati 1 e 2 del decreto. Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni degli Allegati al presente decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'articolo 4 e degli Allegati 1 e 2;

PRESO ATTO di quanto definito all'articolo 6 del Decreto 9 marzo 2023, n. 147385 "Ulteriori disposizioni" che diventa parte integrante del presente atto;

VISTO l'allegato 2 del Decreto 9 marzo 2023, n. 147385, che definisce l'elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali a norma degli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli articoli 28 (paragrafo 3), 29 (paragrafo 2) e 33, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

ACQUISITI i pareri delle Sezioni della Regione Puglia competenti per materia, precisamente del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Servizio Parchi e Tutela della biodiversità (nota prot. n. 9719 del 30/06/2023), della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio (mail del 27/06/2023), della Sezione Risorse Idriche (nota prot. n. 8356 del 12/06/2023), della Sezione Promozione della salute e benessere (nota prot. n. 10706 del 12/07/2023);

DATO ATTO che in data 21/06/2023 è stata trasmessa comunicazione alle Organizzazioni Professionali agricole inerente proposta delle BCAA e dei CGO applicabili a livello regionale in applicazione del DM 9 marzo 2023, n. 147385, e in mancanza di riscontro inteso il relativo parere favorevole;

ACQUISITO il parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha espresso parere di congruità relativamente all'elenco delle BCAA e dei CGO declinati a livello regionale, di cui all'allegato A del presente atto, in applicazione del Decreto 9 marzo 2023, n. 147385 (mail DISR3 del 26/07/2023);

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n. 29 del 03/02/1993 e ss.mm.ii., che definisce le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, avente ad oggetto "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicato sul BURP n. 14 del 26:01:2021 recante approvazione del nuovo Modello organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con DGR n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e i criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0";;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22 che conferisce al dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari";

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2022, n. 302 avente ad oggetto Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;

VISTA la Determinazione n.155_DIR_2022_00121 del 01/06/2022 che conferisce al funzionario dott.ssa Anna Maria Cilardi l'incarico della Posizione Organizzativa "Servizi agroambientali" incardinata presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;

VISTA la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti".

Per quanto in premessa, **si propone** di:

- prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di approvare, in applicazione del D.M. 9 marzo 2023, n. 147385 gli impegni di condizionalità comprendenti i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) fissati a livello regionale, come definiti nell'Allegato A, che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto;
- di approvare l'allegato B "Aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA Coordinamento, per gli adempimenti di propria competenza;

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4 della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare, in applicazione del D.M. 9 marzo 2023, n. 147385 gli impegni di condizionalità comprendenti i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) fissati a livello regionale, come definiti nell'Allegato A "Criteri di gestione obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)" che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto.
2. di approvare l'allegato B "Aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA Coordinamento, per gli adempimenti di propria competenza.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O.
Servizi Agroambientali

Dott.ssa Anna Maria Cilardi

La Dirigente del Servizio
Filieri agricole sostenibili
e multifunzionalità

Dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere
Agroalimentari

Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015 e ss.mm.ii.

Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore Proponente

Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, in applicazione del D.M. 9 marzo 2023, n. 147385 gli impegni di condizionalità comprendenti i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) fissati a livello regionale, come definiti nell'**Allegato A** "Criteri di gestione obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)" che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto;
2. di approvare, in applicazione del D.M. 9 marzo 2023, n. 147385, l'**Allegato B** "Aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità a inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA Coordinamento, per gli adempimenti di propria competenza;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato A

Il Dirigente della Sezione

Firmato Dott. Luigi Trotta _



Luigi Trotta
04.08.2023 10:11:36
GMT+02:00

**“Criteri di gestione obbligatori (CGO) e
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)”**

ZONA 1

Clima e ambiente

I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici

(mitigazione e adattamento)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%.

Il rapporto è calcolato a livello nazionale.

Definizione del rapporto di riferimento

Al fine di stabilire la quota di riferimento per l'anno 2018, si considerano le seguenti superfici:

1. "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
2. "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

Calcolo annuale del rapporto PP/SAT

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115, attraverso le informazioni contenute all'interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell'articolo 3 del DM del 20 marzo 2015 n. 1922.

Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi

Autorizzazione per la conversione ad altri usi

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un'autorizzazione dall'Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idro-geomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell'Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti "Condizioni comuni":

- a. La richiesta dell'autorizzazione è obbligatoria;
- b. È richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
- c. L'autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
 - i. il rapporto annuale calcolato per l'anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
 - ii. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
- d. Coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro "ordinario" con indicazione della superficie di conversione di PP;

e. La richiesta di conversione di un Prato Permanente in altri usi comporta la procedura prevista dall'Organismo di controllo, unitamente alla dichiarazione da parte dell'agricoltore che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), dovrà ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente;

f. L'iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione alla presente Norma.

In caso di violazione rilevata:

1. L'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla Norma con conseguente riduzione degli aiuti;
2. Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
4. Nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
5. L'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

Prati permanenti in zone Natura 2000

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

Superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;

2. Il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al “registro prioritario”, vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel “registro ordinario”, per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell’obbligo di ripristino impartito è considerato un’infrazione di condizionalità per la presente Norma.

Superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l’applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell’anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L’obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarità dell’obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all’appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

BCAA2 – Protezione di zone e torbiere

Ambito di applicazione

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all’interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448

e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

BCAA3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. Nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Interventi regionali

A norma dell'articolo 5 del DM 9 marzo 2023 n. 0147385, a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

Le aziende agricole della Regione Puglia, possono avvalersi delle deroghe previste dal DM 9 marzo 2023 n. 0147385 in quanto la Puglia è dotata di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La normativa regionale di riferimento per le operazioni di bruciatura delle stoppie e per la prevenzione degli incendi boschivi è la seguente:

Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

Legge regionale 19 aprile 2021, n.6 che modifica il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;

Delibera della Giunta Regionale n. 1031 del 19/07/2022 "Approvazione delle Linee guida per l'ottenimento delle certificazioni della Sezione Osservatorio Fitosanitario, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell'operazione di bruciatura delle stoppie e dei residui di vegetazione, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000".

Legge 21 marzo 2023, n. 1 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse" (BURP n. 28 del 24/03/2023).

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 giugno 2023, n. 258 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 21 marzo 2023, n. 1".

Vige, inoltre, l'obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000.

In particolare per le Aree Natura 2000, vigono i seguenti impegni:

- nelle aree Natura 2000 è sempre vietata la bruciatura delle stoppie;
- i proprietari o possessori di terreni agricoli ricadenti nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000 possono procedere alla bruciatura dei residui vegetali in luogo della cippatura/trinciatura in loco, in deroga alle norme vigenti, solo per attuare misure fitosanitarie finalizzate a fronteggiare un'emergenza fitosanitaria dichiarata dall'Osservatorio fitosanitario (Linee guida art. 1);
- I proprietari o possessori di terreni agricoli ricadenti nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000 possono produrre specifica domanda in carta semplice per ottenere l'autorizzazione dalla Sezione Osservatorio fitosanitario seguendo le procedure indicate nelle Linee guida approvate con DGR n. 1031 del 19/07/2022;

II TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

- A. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
- B. Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:
- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - coltura;
 - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipo di fertilizzante e denominazione;
 - il contenuto percentuale in fosforo;
 - la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

Intervento della Regione

In ordine agli obblighi del presente CGO, a livello regionale si applicano le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- L.R. 18/1999 "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee"
- R.R. n. 2/2017 "Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015"
- DGR n. 976/2017 "Indirizzi per l'individuazione e il recupero dei costi della risorsa e dei costi ambientali e di risorsa associati all'uso dell'acqua sul territorio regionale, quale strumento per promuovere un utilizzo sostenibile della risorsa idrica."
- DGR n. 131/2020 "Approvazione delle modalità di informatizzazione dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica: piattaforma online "Procedimenti Derivazioni Idriche" sul portale www.sit.puglia.it."
- D.C.R. n. 154 del 23.05.2023 "Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque (PTA): conclusione procedura di VAS con aggiornamento documenti di Piano alle osservazioni pervenute. Approvazione (deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1521)" (BURP n. 53 del 13/06/2023).

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Recepimento regionale

- DGR n. 1408 del 6/09/2016 "Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione del Programma d'Azione Nitrati di seconda generazione" - (BURP n. 108 del 23-09-2016)
- DGR n. 2273 del 02/12/2019 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Attuazione DGR 2231/2018: Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra la Regione Puglia e il CNR – IRSA. Approvazione della Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola. Modifica della DGR n. 955 del 29/05/2019."
- DGR n. 389 del 19/03/2020 "Rettifica DGR n.2273 del 02.12.2019 - Direttiva 91/676/CEE: Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola. Conseguente modifica della DGR n. 955 del 29.05.2019.
- DGR n. 1332 del 04/08/2021 " Direttiva 91/676/CEE: Integrazione della Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola ex DGR n.2273 del 02.12.2019. Conseguente modifica delle DGR n.389/2020 e n.994/2020."

- D.C.R. n. 154 del 23.05.2023 “Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque (PTA): conclusione procedura di VAS con aggiornamento documenti di Piano alle osservazioni pervenute. Approvazione (deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1521)” (BURP n. 53 del 13/06/2023).

Descrizione degli obblighi

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e da quanto stabilito dal Programma d'azione Nitrati approvato con DGR n. 1408/2016, si evidenziano le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Intervento della Regione

L'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate sul territorio regionale con i relativi fogli di mappa, sono riportate nell' allegato B della DGR n. 1332 del 04/08/2021 e sono disponibili sul sito istituzionale della Regione:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cis/Zone%20Vulnerabili%20da%20Nitrati/Perimetrazione%20e%20Designazione

Gli impegni vigenti applicabili a livello dell'azienda agricola, nelle more dell'approvazione del nuovo Programma d'Azione, restano quelli descritti nell'allegato 1 della DGR n. 1408 del 6/09/2016 (BURP n. 108 del 23.09.2016).

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora

presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:


- a) Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L'eventuale inosservanza del divieto in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

- b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATM) n. 131/2008 e n.260/2010.



Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome stabiliscono con propri provvedimenti quanto segue:

Impegno a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella "fascia di rispetto"

L'impegno a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

Ai fini dell'individuazione dei corsi d'acqua in presenza dei quali si applica l'impegno a), *"Divieti di fertilizzazioni"*, si precisa che per *"corsi d'acqua"* si intende *"l'insieme dei percorsi lineari dei deflussi concentrati delle acque, che costituiscono il reticolo idrografico di un territorio, come definiti nella carta idrogeomorfologica della Regione Puglia del 2009 (Delibera n. 48/2009 del Comitato istituzionale dell'AdB Puglia) e successivi aggiornamenti.*

La Carta è consultabile al seguente link:

<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/idrogeomorfologia/index.html>

e scaricabile sia in formato .pdf che in formato .shp, al seguente link selezionando il foglio di interesse:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/Download/Cartografie

Impegno b) – mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”

L’ampiezza della fascia inerbita, di cui al punto b) della presente norma, varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica, nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”

L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito. 10

In tutti gli altri casi, si applica un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

La Regione Puglia con DGR n. 2844 del 20.12.2010 ha individuato e classificati i corpi idrici superficiali. Con DGR n. 2189 del 22.12.2021, all’esito delle attività di monitoraggio condotte ai sensi del D. M. 260/2010 la Regione Puglia ha approvato la classificazione triennale dei corpi idrici superficiali; i relativi giudizi di qualità ambientale (stato ecologico e stato chimico) sono riportati nella Tabella A dell’Allegato C alla stessa deliberazione (BURP n. 22 del 25 febbraio 2022).

L’informazione relativa all’ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l’effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione.

Ai fini dell’applicazione delle deroghe agli impegni a) e b) riferite ai corsi d’acqua effimeri ed episodici, si precisa che il documento di riferimento per le aziende della Regione Puglia è la “Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia – Primo aggiornamento” approvato con DGR n. 2844/2010. Per tutti i corsi d’acqua non caratterizzati, per l’applicazione della deroga, si farà riferimento ai corsi d’acqua episodici, come individuati dalla Carta Idrogeomorfologica (AdB).

La Carta è consultabile al seguente link:

<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/idrogeomorfologia/index.html>

e scaricabile sia in formato .pdf che in formato .shp, al seguente link selezionando il foglio di interesse:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/Download/Cartografie

La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

III TEMA PRINCIPALE: Suolo

(protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

Le Superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangono almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

- a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

- b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

Deroghe

In relazione all'impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In relazione all'impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Intervento della Regione

In relazione all'impegno a)

Il territorio della Regione Puglia per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria, non presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo. Su tutto il territorio regionale è possibile pertanto far ricorso alla deroga prevista dal DM 9 marzo 2023 n. 0147385.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, la Regione Puglia ha individuato le **aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso (allegato B alla DGR n.)**.

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Nell'allegato B del presente atto sono riportati i comuni, i fogli di mappa e le particelle interessate ai fenomeni di smottamento e soliflusso con la relativa cartografia.

Pertanto, le aziende ricadenti in dette aree, utilizzando la deroga concessa dal DM 9 marzo 2023 n. 0147385, devono attuare uno dei seguenti impegni alternativi:

- realizzazione di fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in

grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione,

- minima lavorazione
- divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. In riferimento a tale arco temporale, il beneficiario sceglie il periodo di 60 giorni consecutivi.

BCAA6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente Norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:

- a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;

3. nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;

5. a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;

6. nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

Le aziende della Regione Puglia possono far ricorso alla deroga 5 concessa dal DM n. 147385 del 9/03/2023, in considerazione che la pratica del maggese rappresenta una tecnica colturale adottata dalle aziende a seminativo della Regione Puglia, a causa del clima caldo arido, come definito dal CREA Cerealicoltura e Colture industriali di Foggia nella relazione scientifica acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari con prot. n. AOO 155/PROT/30/06/2023/0009719 .

Pertanto a livello regionale sono definiti i seguenti impegni:

- per le aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, tenendo conto dell'importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno di detta annata agraria;
- per le aziende ricadenti nelle aree ordinarie sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta agraria.

BCAA7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo culturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, occorre prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura

almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Dato atto che sulla base dell'elaborazione della relazione scientifica elaborata dal CREA Cerealicoltura e Colture industriali di Foggia, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari con prot. n. AOO_155/PROT/30/06/2023/0009719 il clima della Regione Puglia è definito caldo arido per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

IV TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio

(protezione e qualità)

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014)
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 3310 del 23/07/1996 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;

- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01;
- L.R. n. 17 del 14/06/2007, e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale."
- REGOLAMENTO n. 28 del 22/12/2008, (BURP 23 12 2008, n. 200). "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007".
- DGR n. 2258 del 24/11/2009 (BURP n. 205/2009) Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC-ZPA "Stagni e Saline di Punta della Contessa" (IT140003);
- DGR n. 2435 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C./ZPS "Area delle Gravine" (IT 9130007);
- DGR n. 346 del 10 febbraio 2010 "Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" della ZPS "Promontorio del Gargano"
- DGR n. 347 del 10 febbraio 2010 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia"
- DGR n. 2171 del 27/09/2011 (BURP n. 163 del 19/10/2011) "Monte Calvo – Piana di Montenero" Istituzione nuova ZPS.
- DGR n. 319 del 07/03/2017 (BURP n. 37 del 27/03/2017) proposta di individuazione della ZPS "Scoglio dell'Eremita" IT 9120012. Ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
- DGR 21 dicembre 2018 n. 2442 Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
- D.G.R. 25 febbraio 2020, n. 218 Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto.
- D.G.R. 8 aprile 2020, n. 505 Caso Eu Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle ZPS IT9110040 "Tremiti" e IT9150015 "Litorale di Gallipoli e isola di Sant'Andrea".
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.

Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”.

- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: “Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d’atto del "Documento provvisorio di pre-valutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000”, della "Proposta di Condizioni d’obbligo”, del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle “Modalità per la verifica di corrispondenza”.
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”.
- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: “Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d’atto del "Documento provvisorio di pre-valutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000”, della "Proposta di Condizioni d’obbligo”, del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle “Modalità per la verifica di corrispondenza”.

Impegni

All’interno delle ZPS, le aziende sono tenute a rispettare le norme cogenti, vigenti contenute nelle apposite richiamate norme, come di seguito suddivise:

A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le ZPS) di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” relative all’*articolo 5, comma 1, lettere j, k, p, q, r, s e t* e comma 2, lettera b;

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità' competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

B. Misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS di cui al R.R. n. 28 del 22/12/2008, (BURP 23 12 2008, n. 200). “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”, articolo 6;

C. Piani di Gestione delle ZPS di seguito richiamate:

- ZSC/ZPS IT9140003 “Stagni e Saline di Punta della Contessa” (PdG approvato con DGR n. 2258 del 24/11/2009);
- ZSC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine” (PdG approvato con DGR n. 2435 del 15/12/2009);
- ZPS "Promontorio del Gargano" (PdG approvato con DGR n. 346 del 10 febbraio 2010);
- ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" (PdG approvato con DGR n. 347 del 10 febbraio 2010).

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano tutelati nell'ambito della BCAA 8.

Restano fermi il rispetto degli obblighi contenuti nei provvedimenti istitutivi delle aree naturali protette nonché le previsioni delle LG Nazionali in materia di VInCA, così come recepite a livello regionale dalla DGR 1515/2021.

**CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015 “Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170) ed errata corrige al DM 10 luglio 2015 con Decreto Ministero Ambiente 28/12/2018 “Rettifica del decreto 10 luglio 2015, recante: «Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia»”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 “Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/241 della Commissione del 26 gennaio 2023 che adotta il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea" [notificata con il numero C(2023) 583] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36/153 del 7.2.2023)
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.

Recepimento regionale

D.G.R. n. 3310 del 23/07/1996 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.

L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale. Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).

D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;

L.R. n. 17 del 14/06/2007, e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale."

☑ i Piani di gestione dei siti Rete natura 2000 approvati con le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR 1084/2010 (ZSC IT9110002 "Valle Fortore, Lago di Occhito");
- DGR 1083/2010 (ZSC IT9110003 "Monte Cornacchia - Bosco Faeto");
- DGR 346/2010 e DGR 347/2010 (ZSC IT9110005 "Zone umide della Capitanata");
- DGR 346/2010 (ZSC IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche");
- DGR 494/2009 (ZSC IT9110033 "Accadia – Deliceto");
- DGR 1615/2009 (ZSC IT9120002 "Murgia dei Trulli");
- DGR 1/2014 (ZSC IT9120003 "Bosco di Mesola");
- DGR 1742/2009 (ZSC IT9120008 "Bosco Difesa Grande");
- DGR 1/2014 (ZSC IT9120010 "Pozzo Cucù");
- DGR 432/2016 (ZSC IT9130005 "Murgia di Sud – Est");
- DGR 2435/2009 (ZSC/ZPS IT9130007 "Area delle Gravine");
- DGR 2436/2009 (ZSC IT9140002 "Litorale Brindisino");
- DGR 2258/2009 (ZSC/ZPS IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa");
- DGR 1097/2010 (ZSC IT9140005 "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni");
- DGR 2558/2009 (ZSC IT9150008 "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro");
- DGR 1401/2010 rettificata da DGR 1871/2010 (ZSC IT9150003 "Aquatina di Frigole"; ZSC IT9150004 "Torre dell'Orso"; ZSC IT9150010 "Bosco Macchia di Ponente"; ZSC IT9150011 "Alimini"; ZSC IT9150012 "Bosco di Cardigliano"; ZSC IT9150016 "Bosco di Otranto"; ZSC IT9150017 "Bosco Chiuso di Presicce"; ZSC IT9150018 "Bosco Serra dei Cianci"; ZSC IT9150020 "Bosco Pecorara"; ZSC IT9150022 "Palude dei Tamari"; ZSC IT9150023 "Bosco Danieli");
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1109 Designazione di 21 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella Regione Puglia. Intesa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357. (BURP n. 87 del 22/06/2015);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 febbraio 2017, n. 134 Proposta di ampliamento a mare dei Siti di Importanza Comunitaria "Rauccio" codice IT9150006 e "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca" codice IT9150002 (BURP n. 22 del 17-2-2017);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2017, n. 710 Aggiornamento della perimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria "Rauccio" codice IT9150006 e "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca" codice IT9150002 (BURP n. 62 del 30-5-2017);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2291 Designazione di 35 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella Regione Puglia. Intesa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. (BURP n. 19 del 5-2-2018);

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 1355 Designazione di 24 Siti di Importanza Comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia. Intesa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e smi. (BURP n. 114 del 31-8-2018);
- REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
- REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12. Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)".
- DGR 21 dicembre 2018 n. 2442 Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
- D.G.R. 25 febbraio 2020, n. 218 Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto.
- D.G.R. 8 aprile 2020, n. 505 Caso Eu Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle ZPS IT9110040 "Tremiti" e IT9150015 "Litorale di Gallipoli e isola di Sant'Andrea".
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive".
- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: "Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d'atto del "Documento provvisorio di pre-valutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000", della "Proposta di Condizioni d'obbligo", del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle "Modalità per la verifica di corrispondenza".

Impegni

A livello regionale vengono definiti i seguenti impegni:

- Obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000.
- A tutela delle specie faunistiche e vegetali si rammentano i vigenti divieti previsti agli articoli 8 e 9 del citato DPR 8-9-1997 n. 357, aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Ai suddetti impegni si aggiungono:

- per le ZSC dotate dei Piani di gestione, le previsioni dei regolamenti approvati con le citate deliberazioni di Giunta Regionale 494/2009, 1615/2009, 1742/2009, 2258/2009, 2435/2009, 2436/2009, 346/2010, 347/2010, 1083/2010, 1084/2010, 1401/2010 rettificata da 1871/2010, 1/2014, 432/2016;

- per le ZSC non dotate di Piani di gestione, le previsioni del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 recante "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2017, n. 12 recante "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale N.6 del 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)".

Restano fermi il rispetto degli obblighi contenuti nei provvedimenti istitutivi delle aree naturali protette nonché le previsioni delle LG Nazionali in materia di VInCA, così come recepite a livello regionale dalla DGR 1515/2021.

BCAA 8**A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.****B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio****C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

Ambito di applicazione

L'impegno A. della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- a. La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.
- b. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini

dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, e quelli tutelati da legislazione regionale di seguito riportata).

- c. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Intervento della Regione

La normativa regionale di riferimento per l'impegno b. è la seguente:

- Regio Decreto Legge n. 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926;
- "Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 18 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi» e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 "Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della L.R. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione";
- Legge regionale 14 maggio 2001, n. 3, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);
- DGR n. 1968 del 28 dicembre 2005 (BURP n. 46 del 10-03-2010) - "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" e s.m.i.;
- Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
- Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 "Tagli boschivi" e s.m.i.;
- DGR n. 2250 del 26 ottobre 2010, "Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 (compensazione boschiva)
- DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, "Approvazione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia" (PPTR in attuazione del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio").
- Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5. "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923" come integrato e modificato dal R.R 25 gennaio 2018, n.1;
- Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"
- Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
- Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)".
- DGR n. 2442 del 21/12/2018. Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
- Legge regionale n. 14 del 4/06/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE

e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”.

- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: “Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d’atto del "Documento provvisorio di pre-valutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000”, della "Proposta di Condizioni d’obbligo”, del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle “Modalità per la verifica di corrispondenza”.
- Legge 21 marzo 2023, n. 1 “Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse” (BURP n. 28 del 24/03/2023).

Il Piano Paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176, ha fra i suoi obiettivi generali quello di "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici".

Il PPTR riconosce e tutela i "Paesaggi rurali" (quali contesti che presentano una singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi , ovvero che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale) come indicati all’art. 76, comma 4, per i quali si applica la disciplina di tutela prevista dalle relative norme tecniche di attuazione (NTA) ed in particolare gli art. 77, 78 e 83.

Inoltre il PPTR tutela in particolare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario quali ad esempio muretti a secco e terrazzamenti; architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; vegetazione arborea e arbustiva naturale, ulivi secolari, siepi, filari alberati, pascoli e risorgive (artt. 63, 66, 71,72, 73, 83 delle NTA)

Ai fini dell’individuazione degli elementi di cui ai punti A e B, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per **“fascia inerbita”** (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per **“fascia inerbita”** (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

Per **“fossati o canali artificiali”** si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per **“margini dei campi”** si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per **“siepi”** si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per **“filare”** si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per **“terreno lasciato a riposo”** si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per **“alberi isolati”** sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per **“alberi monumentali”** sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per **“sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche”** si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per **“boschetto”** si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per **“stagni”** si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per **“muretti”** si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per **“terrazzamenti”** si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per **“potatura”** degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni B e C).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B).

5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).

ZONA 2

Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) * e articoli 18, 19 e 20

*attuato in particolare da:

- **Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010);
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;
- **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017**, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019** che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi

di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Recepimento

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti*";
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE** che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- **D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Recepimento regionale

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 "Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018";
- DGR n. 1264 del 2022 "Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625" – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all'Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii."

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, (sale di mungitura) immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte, laddove previsto, è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

¹Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc...

²tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura o in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione, preventiva accurata pulizia con salviette a perdere;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime, ceduto ad altre aziende.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

- 2.a. rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 – viene controllato anche per il CGO 8;

- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 8;
- 3.a. ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 6.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 8.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Recepimento regionale

- DGR n. 2194 del 2017 con ss.mm. e ii.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all'Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).
- D.lgs. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

- DPR n. 55 del 28/2/2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”

Recepimento regionale

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
- DGR n. 627 del 30/03/2015, “Piano di Azione Nazionale (PAN)- D.M. 22/01/2014: Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull’impiego. Criteri, indicazioni operative e modulistica”;
- DGR n. 1301 del 10/08/2016 “Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell’abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell’allegato A della DGR n. 267 del 30/03/2015”;

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d’uso previste dalle norme vigenti e indicate nell’etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l’azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all’utilizzo dello stesso. Resta in capo

al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre, si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- **articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;**
 - **articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;**
 - **articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.**
-

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Recepimento Regionale

- DGR n. 627 del 30/03/2015, “Piano di Azione Nazionale (PAN)- D.M. 22/01/2014: Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull’impiego. Criteri, indicazioni operative e modulistica”;
- DGR n. 1301 del 10/08/2016 “Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell’abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell’allegato A della DGR n. 267 del 30/03/2015”;
- DGR n. 1981 del 5/12/2016 “DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica dei requisiti dei docenti delle discipline di carattere agronomico”;
- DGR n. 1355 dell’8/8/2017 “DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica della procedura di valutazione delle competenze dei docenti”;
- DGR n. 2104 del 22/12/2020 “Approvazione delle disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per primo rilascio e rinnovo di abilitazione all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e rinnovo di abilitazione all’attività di consulenza sul loro impiego sostenibile”;
- DDS n. 26 del 28/4/2022 “Annullamento del limite temporale di applicazione della DGR 2104 del 22 dicembre 2020 - Disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per primo rilascio di abilitazione all’attività di consulenza sull’impiego sostenibile di prodotti fitosanitari”;
- DGR n. 257 dell’8/3/2016 “Riorganizzazione del servizio regionale di controllo funzionale e taratura delle macchine in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

a) Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale

utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).

- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a. effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b. effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice:
- c. se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a. conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b. smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

ZONA 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli oviscapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Recepimento regionale

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all’Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)**Articolo 3 e 4**

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Recepimento regionale

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all’Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)**Articolo 4**

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Recepimento regionale

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 "Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018".
- DGR n. 1264 del 2022 "Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625" – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all'Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii."

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

Allegato B

Il Dirigente della Sezione

Firmato Dott. Luigi Trotta _



Luigi Trotta
31.07.2023 16:44:43
GMT+02:00

“Aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso”

Le carte di seguito riportate individuano le aree del territorio regionale pugliese suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso.

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Sono state utilizzate:

- la carta geologica con scala 1:100.000 del Servizio Geologico Nazionale per la individuazione delle aree con substrati argillosi, limosi e sabbiosi incoerenti
- la carta delle pendenze realizzata sulle curve di livello IGM per la individuazione delle aree con pendenze superiori al 10%.

Dalla sovrapposizione delle due carte sono state individuate le aree in cui si verificano contestualmente le condizioni di pendenza superiore al 10% e presenza di uno substrato geologico incoerente. Sulle aree così individuate sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici di verifica.

Le aree individuate quali soggette a fenomeni di soliflusso sono state confrontate con le isoipse della piovosità (Progetto regionale ACLA 2), Dal confronto si è evidenziato che in queste aree, oltre alle condizioni geomorfologiche, si verificano precipitazioni superiori alla media regionale.

Le aree individuate sono state cartografate a livello di foglio di mappa, mediando le situazioni di confine e di omogeneità. Questo si rende necessario per consentire una facile e veloce localizzazione e individuazione dell'azienda conduttrice.

Sono stati, pertanto, individuati gli agri e i relativi fogli di mappa delle aree interessate, riportati nella seguente tabella.

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071001	ACCADIA	32	4381,22	35,67
16071001	ACCADIA	33	3414,27	48,30
16071001	ACCADIA	21	4733,84	92,69
16071001	ACCADIA	31	2036,89	20,69
16071001	ACCADIA	27	5903,49	118,39
16071001	ACCADIA	15	4746,05	126,21
16071001	ACCADIA	9	9615,92	308,69
16071001	ACCADIA	14	4121,86	82,58
16071001	ACCADIA	10	5236,20	117,31
16071001	ACCADIA	5	5021,79	130,23
16071001	ACCADIA	6	5709,36	135,17
16071001	ACCADIA	3	4312,24	86,92
16071001	ACCADIA	4	5965,33	176,98
16071001	ACCADIA	1	4721,67	99,78
16071001	ACCADIA	2	5380,67	116,33
16071001	ACCADIA	28	5650,87	105,69
16071001	ACCADIA	29	2114,30	25,67
16071001	ACCADIA	30	2527,38	28,24
16071001	ACCADIA	25	2609,57	29,05
16071001	ACCADIA	22	5934,12	114,45
16071001	ACCADIA	24	2773,92	39,40
16071001	ACCADIA	26	2671,24	40,62
16071001	ACCADIA	20	1841,37	15,37
16071001	ACCADIA	23	2579,97	29,86
16071001	ACCADIA	17	4170,55	99,18
16071001	ACCADIA	16	4865,54	113,62
16071001	ACCADIA	19	5967,58	121,04
16071001	ACCADIA	18	4088,61	83,79
16071001	ACCADIA	13	5235,64	153,82
16071001	ACCADIA	8	5529,54	135,26
16071001	ACCADIA	11	6231,95	62,79
16071001	ACCADIA	12	4985,85	71,64
16071001	ACCADIA	7	5479,50	122,63
16071002	ALBERONA	32	8224,49	366,04
16071002	ALBERONA	33	5120,76	128,57
16071002	ALBERONA	34	4862,94	121,56
16071002	ALBERONA	38	3395,81	57,18
16071002	ALBERONA	37	4099,50	77,86
16071002	ALBERONA	31	5265,70	128,97
16071002	ALBERONA	27	9084,47	447,88
16071002	ALBERONA	26	4595,66	93,34
16071002	ALBERONA	22	6233,25	142,01
16071002	ALBERONA	9	7113,88	169,86
16071002	ALBERONA	13	4707,76	76,41
16071002	ALBERONA	7	4923,11	110,30
16071002	ALBERONA	8	5101,91	127,44
16071002	ALBERONA	6	9133,38	211,01
16071002	ALBERONA	3	8367,54	228,84
16071002	ALBERONA	2	5402,76	112,02
16071002	ALBERONA	4	7934,45	204,11
16071002	ALBERONA	1	10188,47	464,61
16071002	ALBERONA	36	5151,54	113,13
16071002	ALBERONA	35	5852,60	146,15
16071002	ALBERONA	28	3769,74	75,87
16071002	ALBERONA	30	5487,83	115,93

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071002	ALBERONA	29	4552,42	103,15
16071002	ALBERONA	24	3842,04	65,98
16071002	ALBERONA	23	5336,43	123,61
16071002	ALBERONA	18	4083,68	75,63
16071002	ALBERONA	25	4596,01	102,15
16071002	ALBERONA	14	3804,65	84,61
16071002	ALBERONA	15	4751,78	125,68
16071002	ALBERONA	17	4733,08	96,75
16071002	ALBERONA	39	1351,92	7,91
16071002	ALBERONA	20	2066,65	14,54
16071002	ALBERONA	19	2082,15	25,07
16071002	ALBERONA	16	5010,46	116,92
16071002	ALBERONA	12	4544,48	60,60
16071002	ALBERONA	11	1761,03	15,99
16071002	ALBERONA	5	4981,54	108,10
16071002	ALBERONA	21	5717,73	106,53
16071003	ANZANO DI PUGLIA	17	4850,52	99,58
16071003	ANZANO DI PUGLIA	16	4582,44	101,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	9	5007,54	87,72
16071003	ANZANO DI PUGLIA	12	3283,15	53,30
16071003	ANZANO DI PUGLIA	6	3460,31	43,55
16071003	ANZANO DI PUGLIA	7	4436,41	81,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	2	5091,03	132,52
16071003	ANZANO DI PUGLIA	4	5417,39	126,05
16071003	ANZANO DI PUGLIA	1	3997,30	62,07
16071003	ANZANO DI PUGLIA	10	4918,24	93,56
16071003	ANZANO DI PUGLIA	15	4058,26	65,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	14	1353,03	11,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	8	3250,45	50,20
16071003	ANZANO DI PUGLIA	13	3486,79	31,68
16071003	ANZANO DI PUGLIA	11	1889,75	19,88
16071003	ANZANO DI PUGLIA	5	2989,58	35,77
16071003	ANZANO DI PUGLIA	3	2712,03	31,35
16071005	ASCOLI SATRIANO	21	8142,97	387,32
16071006	BICCARI	49	9706,89	421,82
16071006	BICCARI	54	5433,34	117,83
16071006	BICCARI	53	4197,45	81,43
16071006	BICCARI	55	5303,24	131,80
16071006	BICCARI	50	7394,17	139,41
16071006	BICCARI	56	4950,72	99,70
16071006	BICCARI	40	7443,44	257,41
16071006	BICCARI	28	4837,73	108,76
16071006	BICCARI	48	3928,04	64,15
16071006	BICCARI	39	4044,78	79,79
16071006	BICCARI	38	8452,21	383,75
16071006	BICCARI	27	4547,04	92,77
16071006	BICCARI	26	5595,46	135,45
16071006	BICCARI	25	4773,58	105,51
16071006	BICCARI	19	11308,38	550,34
16071006	BICCARI	15	8052,77	222,72
16071006	BICCARI	18	6826,83	195,64
16071006	BICCARI	9	7602,60	306,07
16071006	BICCARI	14	10108,65	497,00
16071006	BICCARI	1	7666,86	392,51
16071006	BICCARI	8	9228,73	392,08

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071006	BICCARI	2	9447,82	357,94
16071006	BICCARI	3	7806,07	268,72
16071006	BICCARI	6	6714,42	139,67
16071006	BICCARI	51	4903,45	114,05
16071006	BICCARI	43	5187,93	122,97
16071006	BICCARI	46	5623,55	109,59
16071006	BICCARI	42	3951,46	67,21
16071006	BICCARI	52	5598,22	113,60
16071006	BICCARI	47	3564,34	54,73
16071006	BICCARI	44	4544,15	68,59
16071006	BICCARI	45	4492,19	107,99
16071006	BICCARI	30	5045,87	133,66
16071006	BICCARI	34	4411,19	71,97
16071006	BICCARI	35	4023,65	67,86
16071006	BICCARI	29	4724,05	114,45
16071006	BICCARI	33	1480,65	10,34
16071006	BICCARI	37	4106,95	89,71
16071006	BICCARI	36	3302,69	74,44
16071006	BICCARI	41	3440,77	58,90
16071006	BICCARI	23	5627,83	124,61
16071006	BICCARI	32	3838,67	65,53
16071006	BICCARI	22	6126,76	165,63
16071006	BICCARI	24	3327,32	73,28
16071006	BICCARI	20	4475,02	58,13
16071006	BICCARI	21	4760,28	93,30
16071006	BICCARI	17	9771,65	425,66
16071006	BICCARI	16	9728,30	333,24
16071006	BICCARI	12	9016,04	414,47
16071006	BICCARI	11	9006,65	339,53
16071006	BICCARI	10	8125,63	300,40
16071006	BICCARI	13	8260,61	339,24
16071006	BICCARI	4	6836,41	233,81
16071006	BICCARI	31	3976,01	78,34
16071007	BOVINO	55	4506,77	85,37
16071007	BOVINO	51	8701,17	356,16
16071007	BOVINO	54	5646,55	145,78
16071007	BOVINO	52	8832,67	263,97
16071007	BOVINO	47	4093,75	88,01
16071007	BOVINO	39	8377,70	273,89
16071007	BOVINO	31	6735,87	200,49
16071007	BOVINO	40	5170,08	112,57
16071007	BOVINO	22	4533,04	97,01
16071007	BOVINO	21	4561,78	80,84
16071007	BOVINO	23	5616,20	103,17
16071007	BOVINO	30	7156,44	221,55
16071007	BOVINO	6	4658,44	121,20
16071007	BOVINO	12	8524,90	352,30
16071007	BOVINO	1	10739,37	564,81
16071007	BOVINO	53	4167,20	65,66
16071007	BOVINO	49	4862,05	105,53
16071007	BOVINO	50	4043,62	76,15
16071007	BOVINO	48	6904,19	192,39
16071007	BOVINO	46	3820,00	87,79
16071007	BOVINO	44	4500,86	100,23
16071007	BOVINO	43	4246,64	92,15

16071007	BOVINO	45	5285,62	107,20
COD_ISTAT	AGRO	N.	FOGLIO PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071007	BOVINO	42	3995,38	50,90
16071007	BOVINO	41	4329,49	68,19
16071007	BOVINO	38	4717,56	115,31
16071007	BOVINO	35	3049,23	60,38
16071007	BOVINO	32	4246,68	96,71
16071007	BOVINO	34	2295,13	29,70
16071007	BOVINO	33	3339,93	51,87
16071007	BOVINO	36	4042,03	68,98
16071007	BOVINO	37	4008,66	63,94
16071007	BOVINO	24	5189,84	106,20
16071007	BOVINO	25	4924,53	146,80
16071007	BOVINO	27	3823,83	85,35
16071007	BOVINO	29	3962,95	52,07
16071007	BOVINO	28	4867,62	123,52
16071007	BOVINO	20	2456,08	29,70
16071007	BOVINO	15	7978,84	257,01
16071007	BOVINO	26	4074,85	95,19
16071007	BOVINO	19	3845,37	60,32
16071007	BOVINO	18	3018,39	41,76
16071007	BOVINO	16	4332,44	91,52
16071007	BOVINO	17	3999,56	75,04
16071007	BOVINO	5	5165,26	88,58
16071007	BOVINO	8	8748,23	260,92
16071007	BOVINO	7	8720,35	328,69
16071009	CANDELA	34	4027,47	85,89
16071009	CANDELA	33	4240,13	102,64
16071009	CANDELA	35	3855,50	101,09
16071009	CANDELA	29	7499,93	252,16
16071009	CANDELA	24	4971,61	88,64
16071009	CANDELA	21	4499,97	98,52
16071009	CANDELA	15	4014,64	46,00
16071009	CANDELA	12	4344,51	66,49
16071009	CANDELA	7	3981,12	87,35
16071009	CANDELA	31	5069,85	117,56
16071009	CANDELA	30	5072,86	136,71
16071009	CANDELA	26	4475,88	108,45
16071009	CANDELA	25	4390,20	106,72
16071009	CANDELA	27	4830,09	86,05
16071009	CANDELA	23	3930,39	84,78
16071009	CANDELA	46	2066,33	17,84
16071009	CANDELA	20	4665,12	100,65
16071009	CANDELA	13	3585,89	76,21
16071009	CANDELA	9	6143,68	144,06
16071009	CANDELA	8	3725,39	86,09
16071009	CANDELA	17	4539,72	66,16
16071009	CANDELA	14	5195,09	97,85
16071009	CANDELA	19	5840,81	116,65
16071009	CANDELA	16	3925,82	73,38
16071009	CANDELA	28	4105,53	83,16
16071009	CANDELA	22	3805,03	74,56
16071009	CANDELA	32	3778,31	72,91
16072013	CANOSA DI PUGLIA	87	8082,79	333,85
16071011	CARLANTINO	21	5211,43	152,63
16071011	CARLANTINO	26	4444,12	71,54
16071011	CARLANTINO	22	5200,31	109,16

COD_ISTAT		N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071011	CARLANTINO	23	5361,61	124,09
16071011	CARLANTINO	20	5528,36	139,97
16071011	CARLANTINO	25	4659,38	61,82
16071011	CARLANTINO	18	4143,88	72,16
16071011	CARLANTINO	16	5492,38	100,87
16071011	CARLANTINO	10	5198,83	107,87
16071011	CARLANTINO	15	5135,15	112,31
16071011	CARLANTINO	4	7544,30	322,86
16071011	CARLANTINO	8	5329,87	126,12
16071011	CARLANTINO	3	8888,82	302,59
16071011	CARLANTINO	2	6463,73	206,52
16071011	CARLANTINO	1	7605,94	252,43
16071011	CARLANTINO	7	5978,75	101,28
16071011	CARLANTINO	24	5723,59	131,08
16071011	CARLANTINO	27	1460,41	10,59
16071011	CARLANTINO	19	5254,36	106,59
16071011	CARLANTINO	11	5350,26	93,05
16071011	CARLANTINO	13	6059,28	117,59
16071011	CARLANTINO	12	5536,38	145,91
16071011	CARLANTINO	9	6362,72	98,15
16071011	CARLANTINO	17	4855,37	90,77
16071011	CARLANTINO	6	4649,15	99,82
16071011	CARLANTINO	14	5201,52	113,45
16071011	CARLANTINO	5	4855,96	75,89
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	29	4718,80	106,43
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	25	4941,44	101,73
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	21	4172,73	106,52
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	13	4040,60	85,72
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	14	10447,29	402,55
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	8	9705,04	319,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	12	5128,52	100,26
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	7	8558,32	278,70
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	4	10335,23	368,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	3	4359,47	102,77
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	30	4164,13	52,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	1	4509,01	111,11
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	26	5238,81	111,59
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	27	4260,10	64,44
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	24	4016,46	96,16
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	22	7078,12	217,20
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	16	9266,85	371,19
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	23	3797,80	54,90
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	20	6527,29	122,87
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	15	4103,59	67,57
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	18	5355,81	95,41
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	17	4617,24	95,24
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	19	4512,63	74,01
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	11	4445,84	56,81
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	10	8913,01	318,66
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	9	8185,47	314,09
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	6	5352,22	124,02
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	5	8103,20	268,82
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	2	5396,86	123,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	28	3822,64	57,48
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	31	4533,32	52,15
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	33	3626,08	64,97

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	30	3957,52	54,46
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	26	4478,23	85,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	23	4993,59	95,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	21	5625,81	117,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	16	4234,37	79,69
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	11	2742,52	31,51
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	5	4789,44	75,04
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	4429,75	101,89
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	2	11077,79	324,55
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	29	4004,33	62,85
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	24	4662,74	99,17
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	25	5638,35	90,68
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	20	4237,95	86,75
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	19	4783,43	107,76
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	14	3853,95	66,43
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	13	3696,29	59,42
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	6	4508,77	97,08
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	12	3965,60	85,35
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	7	4623,02	97,59
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	4	4815,71	130,00
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	8107,70	282,14
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	27	6158,53	85,06
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	32	4778,92	108,40
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	28	2905,94	42,70
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	22	9858,64	321,95
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	21	4699,67	80,05
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	17	5519,18	98,69
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	16	4914,31	95,91
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	19	4380,60	110,64
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	5	4345,90	84,77
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	12	4332,58	105,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	11	4303,24	60,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	4	5221,38	104,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	3	5401,84	129,20
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1	8420,31	400,51
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	2	8336,13	257,06
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	20	4435,15	98,37
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	18	4227,41	82,79
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	13	5085,11	100,25
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	23	2540,62	23,75
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	14	4041,50	72,49
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	15	2620,37	29,90
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	6	4171,00	74,96
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	7	5192,37	66,23
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	9	4651,57	102,43
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	10	4405,16	71,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	8	4803,92	104,28
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	41	5258,33	108,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	40	5098,60	73,13
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	30	3573,06	27,36
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	31	2955,63	44,37
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	28	4729,13	73,07
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	25	4416,79	81,14
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	18	5073,55	131,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	17	4413,21	111,66
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	15	3200,83	46,35

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	45	2744,16	32,63
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	43	4369,20	92,62
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	42	4470,34	98,34
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	44	4672,47	97,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	36	4493,47	90,50
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	38	4110,22	93,70
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	39	3422,35	63,94
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	37	4588,40	88,39
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	29	4729,26	121,08
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	33	3870,20	87,73
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	34	4233,31	69,25
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	46	1784,92	13,97
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	35	4523,94	70,05
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	21	3556,23	85,93
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	27	4497,08	99,67
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	26	3912,77	56,99
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	20	4379,10	80,26
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	19	4547,99	81,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	32	6422,96	56,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	29	9837,25	390,08
16071018	CELENZA VALFORTORE	30	8323,68	322,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	25	9717,91	409,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	41	4150,30	101,52
16071018	CELENZA VALFORTORE	42	8111,77	203,19
16071018	CELENZA VALFORTORE	39	4307,19	67,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	19	8454,80	339,37
16071018	CELENZA VALFORTORE	18	3338,75	67,42
16071018	CELENZA VALFORTORE	6	9687,31	383,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	7	8304,38	356,40
16071018	CELENZA VALFORTORE	15	3834,50	82,44
16071018	CELENZA VALFORTORE	13	3703,58	59,43
16071018	CELENZA VALFORTORE	12	5044,26	115,92
16071018	CELENZA VALFORTORE	2	9942,73	182,58
16071018	CELENZA VALFORTORE	5	4329,15	106,41
16071018	CELENZA VALFORTORE	1	10962,93	336,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	31	5677,90	106,22
16071018	CELENZA VALFORTORE	32	4099,63	86,88
16071018	CELENZA VALFORTORE	33	10634,56	327,63
16071018	CELENZA VALFORTORE	40	3678,56	74,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	26	4567,75	109,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	34	8904,34	328,04
16071018	CELENZA VALFORTORE	38	8401,89	285,38
16071018	CELENZA VALFORTORE	27	4896,34	67,09
16071018	CELENZA VALFORTORE	28	4797,49	84,74
16071018	CELENZA VALFORTORE	22	3581,10	76,65
16071018	CELENZA VALFORTORE	17	4004,56	91,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	8	5566,09	102,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	9	5189,53	91,95
16071018	CELENZA VALFORTORE	24	5523,34	142,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	37	9586,96	355,16
16071018	CELENZA VALFORTORE	21	3365,58	50,00
16071018	CELENZA VALFORTORE	36	5069,85	147,57
16071018	CELENZA VALFORTORE	16	3361,65	56,98
16071018	CELENZA VALFORTORE	20	4181,58	85,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	35	3548,38	62,81
16071018	CELENZA VALFORTORE	11	4376,58	77,77

16071018	CELENZA VALFORTORE	14	3168,49	53,28
COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071018	CELENZA VALFORTORE	4	3837,99	49,26
16071018	CELENZA VALFORTORE	3	3057,37	54,80
16071018	CELENZA VALFORTORE	10	4837,54	105,49
16071018	CELENZA VALFORTORE	23	3105,03	20,59
16071019	CELLE DI SAN VITO	17	9305,49	329,43
16071019	CELLE DI SAN VITO	16	4512,56	90,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	13	4369,60	118,41
16071019	CELLE DI SAN VITO	12	7719,25	208,74
16071019	CELLE DI SAN VITO	10	3254,60	55,47
16071019	CELLE DI SAN VITO	9	4931,43	92,38
16071019	CELLE DI SAN VITO	11	4044,71	82,84
16071019	CELLE DI SAN VITO	4	4380,70	89,53
16071019	CELLE DI SAN VITO	7	6657,47	96,68
16071019	CELLE DI SAN VITO	5	4869,63	105,04
16071019	CELLE DI SAN VITO	3	4597,00	85,60
16071019	CELLE DI SAN VITO	2	4825,47	91,12
16071019	CELLE DI SAN VITO	1	4177,15	71,95
16071019	CELLE DI SAN VITO	15	5034,38	112,22
16071019	CELLE DI SAN VITO	14	3925,59	74,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	8	4688,93	103,09
16071019	CELLE DI SAN VITO	6	1126,53	4,32
16071022	DELICETO	37	10459,50	392,20
16071022	DELICETO	40	11191,03	462,32
16071022	DELICETO	36	4976,30	93,57
16071022	DELICETO	30	7255,69	260,77
16071022	DELICETO	43	9156,90	417,43
16071022	DELICETO	35	4900,66	121,67
16071022	DELICETO	34	4153,88	52,07
16071022	DELICETO	29	4083,39	87,55
16071022	DELICETO	42	9088,68	314,24
16071022	DELICETO	19	4700,32	75,77
16071022	DELICETO	28	9110,72	389,60
16071022	DELICETO	14	4477,18	110,72
16071022	DELICETO	13	4882,08	100,86
16071022	DELICETO	4	11547,42	539,51
16071022	DELICETO	41	8652,31	374,97
16071022	DELICETO	38	3822,12	57,65
16071022	DELICETO	31	7768,39	218,67
16071022	DELICETO	39	4848,78	106,07
16071022	DELICETO	22	5015,78	100,94
16071022	DELICETO	33	4545,67	96,42
16071022	DELICETO	23	4998,51	87,41
16071022	DELICETO	26	5039,60	99,78
16071022	DELICETO	20	4060,67	97,50
16071022	DELICETO	24	4870,49	65,11
16071022	DELICETO	21	5866,89	78,27
16071022	DELICETO	44	2132,57	21,08
16071022	DELICETO	16	4034,78	90,08
16071022	DELICETO	27	4756,51	115,14
16071022	DELICETO	15	3686,93	62,72
16071022	DELICETO	17	4455,76	110,60
16071022	DELICETO	25	6814,87	182,59
16071022	DELICETO	18	5278,59	116,92
16071022	DELICETO	11	6144,09	161,94
16071022	DELICETO	12	9213,11	303,79

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071022	DELICETO	9	5061,26	78,80
16071022	DELICETO	10	3698,77	74,16
16071022	DELICETO	5	4967,12	98,62
16071022	DELICETO	8	4753,30	117,72
16071023	FAETO	24	4890,79	86,18
16071023	FAETO	27	9773,04	429,81
16071023	FAETO	23	4061,43	49,52
16071023	FAETO	21	5075,28	110,36
16071023	FAETO	16	3289,28	62,17
16071023	FAETO	15	3909,05	63,61
16071023	FAETO	20	3860,88	79,18
16071023	FAETO	14	4705,45	84,07
16071023	FAETO	11	4172,64	99,19
16071023	FAETO	13	3450,84	46,47
16071023	FAETO	10	5348,67	108,94
16071023	FAETO	8	5167,99	125,30
16071023	FAETO	7	5347,61	123,29
16071023	FAETO	6	3774,86	76,18
16071023	FAETO	5	4463,77	54,93
16071023	FAETO	4	4289,81	86,91
16071023	FAETO	3	4321,46	57,96
16071023	FAETO	1	5135,15	99,95
16071023	FAETO	2	4096,21	82,32
16071023	FAETO	26	4833,01	95,96
16071023	FAETO	25	4060,13	98,14
16071023	FAETO	22	4686,56	123,42
16071023	FAETO	17	3816,24	79,44
16071023	FAETO	18	4701,19	67,99
16071023	FAETO	19	4125,98	94,02
16071023	FAETO	12	4592,12	83,36
16071023	FAETO	9	2251,40	16,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	191	5526,85	150,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	190	3916,72	96,39
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	189	4436,36	107,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	192	3040,67	39,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	181	5565,07	158,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	180	4134,38	79,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	173	6061,94	197,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	171	4056,63	87,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	161	4933,28	85,30
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	138	11148,08	449,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	137	11839,56	426,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	109	6750,11	147,28
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	90	8042,35	278,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	108	10940,15	457,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	70	12265,81	646,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	46	12156,47	585,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	69	10161,80	352,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	45	8528,84	315,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	37	7672,72	347,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	38	9186,06	403,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	32	8729,49	326,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	23	8370,10	277,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	184	5348,84	97,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	183	3165,79	41,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	185	4619,13	93,26

16072023	GRAVINA IN PUGLIA	186	4577,02	97,36
COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	182	4286,05	76,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	175	6722,81	157,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	187	3862,19	58,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	176	4000,21	67,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	177	4959,02	129,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	188	3260,91	33,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	179	6934,65	185,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	178	5241,26	103,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	174	5750,42	204,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	172	5146,12	110,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	168	5424,19	96,35
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	165	3405,50	31,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	162	4807,35	132,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	164	5849,87	137,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	163	5450,66	163,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	167	5086,89	108,60
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	156	10877,06	216,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	160	2676,00	38,31
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	166	4609,40	82,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	170	10403,24	504,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	151	5907,14	196,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	148	5112,38	153,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	153	5303,91	152,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	149	4237,12	81,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	154	5155,57	120,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	155	4181,44	98,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	147	5067,73	134,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	150	4936,46	115,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	139	3665,07	84,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	157	8682,04	209,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	145	10099,37	367,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	130	7162,83	211,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	152	5270,33	117,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	141	4463,00	118,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	158	11193,78	468,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	140	5066,49	124,19
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	142	4375,20	80,97
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	143	4730,50	105,68
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	131	4732,82	64,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	135	4454,92	64,36
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	112	5963,17	157,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	114	4567,17	102,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	133	4532,75	89,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	111	15574,58	481,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	132	4624,28	93,05
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	122	5573,17	159,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	144	8432,23	281,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	128	3756,97	74,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	134	6337,41	136,94
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	113	4592,18	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	110	13413,58	569,20
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	127	5688,56	130,69
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	126	5099,69	105,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	123	5984,13	134,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	115	4961,79	119,27

16072023 COD_ISTAT	GRAVINA IN PUGLIA AGRO	125 N. FOGLIO	4888,84 PERIMETRO_	88,81 ETTARI_FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	124	5325,93	124,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	117	5647,78	126,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	116	5690,42	167,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	92	11709,76	406,77
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	94	10059,80	420,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	118	5533,78	102,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	103	5322,34	121,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	98	4339,43	99,90
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	101	4241,65	82,47
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	120	4821,62	82,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	72	11218,02	496,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	93	9010,37	366,54
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	119	5787,18	136,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	97	4848,10	114,18
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	105	5582,47	149,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	91	11160,75	382,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	71	11075,24	488,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	100	4196,55	78,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	99	4323,93	109,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	102	3621,17	54,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	96	5224,83	122,63
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	104	4737,07	79,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	85	6051,01	162,61
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	74	12641,95	414,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	78	5374,44	146,09
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	82	4776,67	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	83	5224,65	116,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	73	11335,88	420,99
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	49	10583,86	336,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	80	6323,73	126,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	84	5666,19	134,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	76	4828,56	81,98
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	75	4577,28	116,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	77	7258,13	230,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	79	4408,12	93,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	81	5173,34	120,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	59	7259,63	209,32
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	55	10695,13	455,00
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	60	4297,73	85,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	53	11723,31	541,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	63	6674,84	197,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	52	11970,53	425,86
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	48	10420,90	534,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	47	7924,93	315,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	61	3132,50	44,02
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	54	10389,69	299,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	50	6345,79	233,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	57	3953,70	99,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	39	14472,20	525,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	56	12468,98	454,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	40	8146,92	323,23
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	51	7238,36	193,17
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	41	8317,48	227,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	42	10841,52	399,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	33	8218,59	343,85

16071028	LUCERA	151	5790,62	115,36
COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071028	LUCERA	150	10201,18	305,65
16071028	LUCERA	110	8811,89	346,38
16071028	LUCERA	89	8744,79	421,46
16071028	LUCERA	14	16685,55	307,25
16071028	LUCERA	111	9408,34	506,75
16072026	MINERVINO MURGE	199	7996,92	300,88
16072026	MINERVINO MURGE	196	7672,49	243,58
16072026	MINERVINO MURGE	200	8103,24	240,89
16072026	MINERVINO MURGE	195	6470,62	196,07
16072026	MINERVINO MURGE	193	4524,81	98,23
16072026	MINERVINO MURGE	185	4501,53	84,19
16072026	MINERVINO MURGE	176	4438,30	102,16
16072026	MINERVINO MURGE	167	4713,07	104,53
16072026	MINERVINO MURGE	159	4889,31	111,26
16072026	MINERVINO MURGE	139	3389,57	47,03
16072026	MINERVINO MURGE	142	5407,94	118,35
16072026	MINERVINO MURGE	138	4811,65	108,33
16072026	MINERVINO MURGE	137	3667,19	76,48
16072026	MINERVINO MURGE	125	4348,69	114,83
16072026	MINERVINO MURGE	110	5720,91	76,91
16072026	MINERVINO MURGE	103	3437,29	49,62
16072026	MINERVINO MURGE	69	4837,99	106,36
16072026	MINERVINO MURGE	70	4611,00	69,49
16072026	MINERVINO MURGE	102	2824,93	31,16
16072026	MINERVINO MURGE	57	6996,21	206,72
16072026	MINERVINO MURGE	197	8605,30	354,48
16072026	MINERVINO MURGE	194	5090,42	103,13
16072026	MINERVINO MURGE	189	10034,74	369,35
16072026	MINERVINO MURGE	187	4932,60	133,07
16072026	MINERVINO MURGE	186	3880,70	89,61
16072026	MINERVINO MURGE	188	4587,95	81,95
16072026	MINERVINO MURGE	183	4455,50	99,70
16072026	MINERVINO MURGE	184	5185,41	103,31
16072026	MINERVINO MURGE	178	3870,40	74,78
16072026	MINERVINO MURGE	182	4051,59	69,37
16072026	MINERVINO MURGE	179	6896,88	127,97
16072026	MINERVINO MURGE	177	4920,32	51,00
16072026	MINERVINO MURGE	169	3808,56	74,32
16072026	MINERVINO MURGE	168	4703,31	80,95
16072026	MINERVINO MURGE	161	4144,53	71,89
16072026	MINERVINO MURGE	162	3752,18	61,36
16072026	MINERVINO MURGE	160	3870,98	84,59
16072026	MINERVINO MURGE	145	4873,24	100,35
16072026	MINERVINO MURGE	143	5190,04	91,87
16072026	MINERVINO MURGE	140	4476,39	100,53
16072026	MINERVINO MURGE	141	5326,28	92,73
16072026	MINERVINO MURGE	146	4215,96	96,37
16072026	MINERVINO MURGE	144	4696,04	80,06
16072026	MINERVINO MURGE	128	4916,58	83,12
16072026	MINERVINO MURGE	131	3175,81	32,36
16072026	MINERVINO MURGE	130	4308,32	94,95
16072026	MINERVINO MURGE	126	3497,04	45,24
16072026	MINERVINO MURGE	112	4262,43	69,57
16072026	MINERVINO MURGE	114	3576,73	48,21

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072026	MINERVINO MURGE	127	5513,14	109,07
16072026	MINERVINO MURGE	111	4965,56	102,91
16072026	MINERVINO MURGE	129	3489,37	61,56
16072026	MINERVINO MURGE	113	4045,69	82,91
16072026	MINERVINO MURGE	106	5260,12	104,41
16072026	MINERVINO MURGE	107	4343,80	67,67
16072026	MINERVINO MURGE	105	5488,73	118,42
16072026	MINERVINO MURGE	76	4790,80	122,94
16072026	MINERVINO MURGE	104	5454,35	98,62
16072026	MINERVINO MURGE	101	3912,27	61,39
16072026	MINERVINO MURGE	71	4563,29	85,01
16072026	MINERVINO MURGE	72	3971,04	85,60
16072026	MINERVINO MURGE	74	5051,58	129,03
16072026	MINERVINO MURGE	73	5810,50	106,03
16072026	MINERVINO MURGE	44	6586,16	184,12
16072026	MINERVINO MURGE	58	8413,31	227,00
16072026	MINERVINO MURGE	43	7594,66	176,13
16072026	MINERVINO MURGE	45	6957,68	243,10
16072026	MINERVINO MURGE	59	5793,86	113,91
16072026	MINERVINO MURGE	42	3027,66	40,17
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	29	5475,69	121,94
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	30	5233,60	154,63
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	28	5370,96	108,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	25	6126,67	129,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	24	6366,19	131,79
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	23	4249,50	109,48
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	17	5311,31	135,41
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	21	8094,38	216,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	16	5166,59	101,60
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	10	4136,59	107,43
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	7	5492,41	130,03
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	9	5198,92	119,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	4	5204,80	147,01
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	6	5717,51	94,15
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	3	4171,52	75,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	1	4772,71	106,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	2	4992,19	88,19
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	27	5591,19	132,64
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	26	5594,45	106,07
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	19	6039,56	140,83
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	20	5953,22	140,71
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	18	5586,73	147,87
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	14	5190,55	117,42
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	15	4535,80	96,40
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	12	5208,66	137,09
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	11	5647,99	132,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	13	2544,45	29,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	8	5768,52	136,50
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	5	4781,77	125,49
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	22	5501,41	122,07
16071034	MOTTA MONTECORVINO	18	5178,93	98,22
16071034	MOTTA MONTECORVINO	19	3549,94	54,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	9	4743,70	79,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	7	4538,15	90,59
16071034	MOTTA MONTECORVINO	2	4724,88	112,64
16071034	MOTTA MONTECORVINO	4	4129,25	89,95

16071034	MOTTA MONTECORVINO	5	4367,57	104,34
COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071034	MOTTA MONTECORVINO	1	8311,53	244,55
16071034	MOTTA MONTECORVINO	15	5136,46	107,15
16071034	MOTTA MONTECORVINO	11	4791,57	97,93
16071034	MOTTA MONTECORVINO	13	4613,15	98,50
16071034	MOTTA MONTECORVINO	14	4255,14	87,87
16071034	MOTTA MONTECORVINO	16	4812,62	120,98
16071034	MOTTA MONTECORVINO	10	4092,30	97,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	12	4075,63	66,71
16071034	MOTTA MONTECORVINO	8	4725,11	115,62
16071034	MOTTA MONTECORVINO	20	1483,39	12,88
16071034	MOTTA MONTECORVINO	3	5410,30	120,58
16071034	MOTTA MONTECORVINO	6	4518,37	84,81
16071034	MOTTA MONTECORVINO	17	5239,93	90,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	67	5086,14	105,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	65	5459,77	77,58
16071035	ORSARA DI PUGLIA	56	4055,84	86,85
16071035	ORSARA DI PUGLIA	66	4887,74	94,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	15	5639,67	85,06
16071035	ORSARA DI PUGLIA	58	4324,31	92,81
16071035	ORSARA DI PUGLIA	63	5084,02	144,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	64	4065,99	64,79
16071035	ORSARA DI PUGLIA	14	5550,30	134,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	4	12285,28	421,54
16071035	ORSARA DI PUGLIA	49	4826,45	107,38
16071035	ORSARA DI PUGLIA	48	4939,14	93,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	5	4604,40	106,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	6	5230,63	140,95
16071035	ORSARA DI PUGLIA	34	4861,19	128,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	42	5470,17	76,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	23	5694,34	151,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	16	5993,47	165,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	2	5324,12	111,64
16071035	ORSARA DI PUGLIA	17	4851,74	109,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	1	5050,79	118,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	18	4644,45	105,43
16071035	ORSARA DI PUGLIA	60	4191,81	78,69
16071035	ORSARA DI PUGLIA	62	4757,93	74,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	61	3477,33	56,70
16071035	ORSARA DI PUGLIA	57	4706,08	94,02
16071035	ORSARA DI PUGLIA	51	5854,30	135,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	52	5346,38	96,24
16071035	ORSARA DI PUGLIA	53	5040,83	123,44
16071035	ORSARA DI PUGLIA	55	5080,02	111,04
16071035	ORSARA DI PUGLIA	59	4379,61	82,72
16071035	ORSARA DI PUGLIA	13	5310,63	133,65
16071035	ORSARA DI PUGLIA	12	4842,10	119,75
16071035	ORSARA DI PUGLIA	54	4921,91	78,48
16071035	ORSARA DI PUGLIA	11	5197,65	139,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	44	5095,12	111,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	45	6099,07	155,36
16071035	ORSARA DI PUGLIA	50	2532,33	33,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	46	5569,56	159,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	10	5417,58	117,16
16071035	ORSARA DI PUGLIA	47	4432,41	110,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	36	5717,10	146,09

COD_ISTAT		N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071035	ORSARA DI PUGLIA	43	6221,93	136,75
16071035	AGRO			
16071035	ORSARA DI PUGLIA	9	5345,36	106,68
16071035	ORSARA DI PUGLIA	8	5077,32	134,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	7	4731,34	117,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	39	5285,92	126,55
16071035	ORSARA DI PUGLIA	41	5707,24	120,03
16071035	ORSARA DI PUGLIA	40	5470,95	131,26
16071035	ORSARA DI PUGLIA	37	5068,50	139,20
16071035	ORSARA DI PUGLIA	35	4397,67	96,56
16071035	ORSARA DI PUGLIA	33	5079,16	95,62
16071035	ORSARA DI PUGLIA	38	4752,93	112,08
16071035	ORSARA DI PUGLIA	30	5090,31	84,32
16071035	ORSARA DI PUGLIA	3	5164,32	119,15
16071035	ORSARA DI PUGLIA	32	4755,34	140,07
16071035	ORSARA DI PUGLIA	31	6306,24	139,46
16071035	ORSARA DI PUGLIA	20	4376,68	97,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	19	5285,88	99,26
16071037	PANNI	38	2649,27	46,78
16071037	PANNI	35	4649,61	119,37
16071037	PANNI	32	4094,98	63,47
16071037	PANNI	37	4119,46	105,05
16071037	PANNI	28	3559,49	74,26
16071037	PANNI	33	5092,21	112,87
16071037	PANNI	27	4278,75	86,00
16071037	PANNI	19	4628,59	91,34
16071037	PANNI	26	4526,58	111,06
16071037	PANNI	11	4851,48	124,90
16071037	PANNI	12	4487,23	74,52
16071037	PANNI	18	5161,56	108,41
16071037	PANNI	6	4866,27	72,02
16071037	PANNI	1	4589,55	78,67
16071037	PANNI	2	6681,24	140,05
16071037	PANNI	3	3951,95	48,02
16071037	PANNI	10	5893,78	126,06
16071037	PANNI	4	4285,66	86,08
16071037	PANNI	5	5253,64	107,19
16071037	PANNI	36	4350,20	82,24
16071037	PANNI	29	3293,24	40,66
16071037	PANNI	30	3753,26	87,55
16071037	PANNI	31	2713,27	30,43
16071037	PANNI	20	4977,36	128,32
16071037	PANNI	21	5364,92	122,07
16071037	PANNI	22	4775,65	110,97
16071037	PANNI	34	3767,95	74,77
16071037	PANNI	25	3798,21	72,38
16071037	PANNI	23	3609,56	69,35
16071037	PANNI	15	3791,99	73,99
16071037	PANNI	14	3364,90	33,37
16071037	PANNI	24	5536,09	99,06
16071037	PANNI	13	4551,93	82,11
16071037	PANNI	16	3509,16	75,96
16071037	PANNI	8	4265,32	85,61
16071037	PANNI	7	4025,18	56,21
16071037	PANNI	17	3607,39	68,01
16071037	PANNI	9	5767,67	104,69
16071039	PIETRAMONTECORVINO	29	10107,88	561,53

16071039	PIETRAMONTECORVINO	33	6958,55	191,94
COD_ISTAT	AGRO	N_FOGGIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071039	PIETRAMONTECORVINO	30	4147,27	104,09
16071039	PIETRAMONTECORVINO	19	4369,96	84,61
16071039	PIETRAMONTECORVINO	31	4365,27	94,68
16071039	PIETRAMONTECORVINO	27	8430,44	317,62
16071039	PIETRAMONTECORVINO	39	8775,41	421,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	25	8505,07	239,74
16071039	PIETRAMONTECORVINO	7	5298,40	56,16
16071039	PIETRAMONTECORVINO	36	9114,24	320,39
16071039	PIETRAMONTECORVINO	13	4748,41	111,91
16071039	PIETRAMONTECORVINO	6	8138,56	292,46
16071039	PIETRAMONTECORVINO	26	13506,54	205,58
16071039	PIETRAMONTECORVINO	28	9135,08	407,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	35	9180,25	323,30
16071039	PIETRAMONTECORVINO	12	5133,28	95,47
16071039	PIETRAMONTECORVINO	10	4719,70	111,40
16071039	PIETRAMONTECORVINO	24	4102,13	76,81
16071039	PIETRAMONTECORVINO	11	4269,13	100,92
16071039	PIETRAMONTECORVINO	2	9973,13	444,33
16071039	PIETRAMONTECORVINO	37	4491,19	80,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	34	11302,47	352,59
16071039	PIETRAMONTECORVINO	3	7929,12	198,10
16071039	PIETRAMONTECORVINO	18	4661,38	116,55
16071039	PIETRAMONTECORVINO	20	3908,11	92,82
16071039	PIETRAMONTECORVINO	21	4871,18	122,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	22	4297,26	114,95
16071039	PIETRAMONTECORVINO	17	4094,26	91,80
16071039	PIETRAMONTECORVINO	32	4631,47	122,21
16071039	PIETRAMONTECORVINO	16	4041,02	78,12
16071039	PIETRAMONTECORVINO	8	8134,93	98,13
16071039	PIETRAMONTECORVINO	15	4576,94	101,05
16071039	PIETRAMONTECORVINO	40	1981,04	18,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	23	4357,76	104,37
16071039	PIETRAMONTECORVINO	14	4451,13	83,11
16071039	PIETRAMONTECORVINO	5	4202,28	92,56
16071039	PIETRAMONTECORVINO	9	4667,62	107,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	4	6830,54	245,78
16071039	PIETRAMONTECORVINO	38	5108,74	73,16
16072034	POGGIORSINI	11	10579,28	340,48
16072034	POGGIORSINI	13	8499,30	146,87
16072034	POGGIORSINI	7	9620,97	428,41
16072034	POGGIORSINI	3	9483,90	417,32
16072034	POGGIORSINI	18	9267,24	247,03
16072034	POGGIORSINI	16	4695,73	101,66
16072034	POGGIORSINI	14	3222,54	61,52
16072034	POGGIORSINI	17	6015,95	109,35
16072034	POGGIORSINI	8	9271,15	314,41
16072034	POGGIORSINI	12	5353,93	86,74
16072034	POGGIORSINI	15	5526,35	133,92
16072034	POGGIORSINI	10	10559,70	352,78
16072034	POGGIORSINI	9	3679,04	66,59
16072034	POGGIORSINI	19	2322,94	33,78
16072034	POGGIORSINI	4	8735,17	349,74
16072034	POGGIORSINI	5	6411,35	202,86
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	35	7948,48	308,25
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	36	8961,00	419,00

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	30	12353,54	423,76
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	28	5588,32	150,19
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	34	10187,64	337,56
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	32	11347,25	566,27
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	27	4638,58	98,89
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	31	9921,55	377,66
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	33	6982,00	249,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	29	11043,57	474,64
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	16	5661,40	121,31
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	23	4472,14	105,90
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	15	8370,50	287,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	9	4891,76	84,08
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	3	8381,72	271,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	8	6118,84	169,62
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	2	10441,30	378,60
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	1	9968,84	405,82
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	25	4509,01	88,44
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	18	4558,06	112,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	26	5111,83	148,65
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	21	4283,99	66,74
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	20	3089,34	47,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	24	2989,60	49,97
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	17	5997,72	107,35
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	19	1182,19	6,92
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	13	5044,84	112,21
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	12	4242,32	83,33
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	22	4818,86	101,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	14	8696,76	372,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	6	4551,98	126,42
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	5	5065,86	133,26
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	10	5330,00	109,01
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	11	4513,05	84,48
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	7	5531,27	117,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	4	4141,14	84,10
16071044	ROSETO VALFORTORE	36	4099,23	67,72
16071044	ROSETO VALFORTORE	32	4439,03	87,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	28	4250,17	89,63
16071044	ROSETO VALFORTORE	33	5505,24	115,41
16071044	ROSETO VALFORTORE	34	4216,42	85,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	27	4608,72	100,39
16071044	ROSETO VALFORTORE	30	10927,25	383,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	23	11469,83	475,89
16071044	ROSETO VALFORTORE	22	3875,86	75,91
16071044	ROSETO VALFORTORE	15	5144,87	150,12
16071044	ROSETO VALFORTORE	7	5205,06	123,36
16071044	ROSETO VALFORTORE	6	4395,72	118,85
16071044	ROSETO VALFORTORE	3	5100,21	104,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	14	4611,64	103,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	2	5715,33	164,45
16071044	ROSETO VALFORTORE	1	5221,74	129,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	5	5542,01	124,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	4	4693,73	119,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	35	4082,26	91,46
16071044	ROSETO VALFORTORE	31	8905,76	420,74
16071044	ROSETO VALFORTORE	29	4589,39	71,17
16071044	ROSETO VALFORTORE	24	6735,19	161,77

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071044	ROSETO VALFORTORE	25	4728,93	106,45
16071044	ROSETO VALFORTORE	17	5167,14	115,69
16071044	ROSETO VALFORTORE	26	4534,26	107,13
16071044	ROSETO VALFORTORE	16	5614,45	122,51
16071044	ROSETO VALFORTORE	18	4714,91	127,97
16071044	ROSETO VALFORTORE	20	4666,56	112,90
16071044	ROSETO VALFORTORE	19	4122,27	82,80
16071044	ROSETO VALFORTORE	9	5120,40	127,48
16071044	ROSETO VALFORTORE	21	4581,85	83,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	8	4889,54	130,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	11	4437,66	88,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	39	1457,75	8,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	12	5097,31	118,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	10	5423,66	122,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	38	830,94	4,38
16071044	ROSETO VALFORTORE	37	1124,84	5,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	13	5116,76	120,96
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	29	8981,65	388,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	23	4116,86	64,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	4	6696,27	197,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	10	5188,51	117,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	7	4609,75	63,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	3	3162,25	48,40
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	2	5674,25	109,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	9	3635,93	75,83
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	6	4672,87	83,55
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	8	4152,15	84,03
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	1	4497,61	77,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	26	3967,30	84,58
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	25	3242,16	63,56
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	28	5341,55	130,06
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	27	5564,21	146,36
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	24	3849,86	63,47
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	21	4473,00	103,08
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	18	5063,15	131,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	22	4355,03	93,41
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	19	4264,52	91,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	20	4917,75	110,16
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	12	2671,53	19,72
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	17	5011,66	108,33
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	16	3750,84	77,80
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	15	4743,08	85,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	11	4539,23	93,70
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	5	4052,49	75,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	78	9763,90	299,36
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	77	3647,76	54,29
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	71	9778,40	294,56
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	76	4725,25	115,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	69	4763,06	120,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	68	8268,04	318,02
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	54	4251,17	93,97
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	62	8834,20	254,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	53	8557,31	325,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	36	3970,48	74,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	35	3614,55	61,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	49	4063,21	68,57

COD_ISTAT	SANT'AGATA DI PUGLIA	N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	18	5231,38	83,84
16071052	AGRO			
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	34	4158,32	81,14
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	21	6198,62	76,13
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	20	3081,24	43,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	19	3421,21	60,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	52	9883,66	461,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	23	4833,58	122,05
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	8	11105,79	531,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	13	8370,45	447,94
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	1	8683,00	201,59
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	14	10511,35	295,71
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	10	8567,74	233,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	11	9051,59	346,87
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	2	4699,44	119,77
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	5	5790,72	114,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	74	4626,23	90,61
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	72	4615,68	107,90
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	73	2591,67	26,70
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	75	4707,78	113,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	66	4149,96	108,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	64	4549,00	110,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	63	5017,56	134,50
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	67	8326,35	238,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	65	3865,98	73,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	57	5619,66	130,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	58	4840,72	109,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	48	7282,31	227,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	59	5233,62	164,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	51	4406,85	111,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	61	4768,99	69,00
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	55	4209,62	88,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	37	3392,06	50,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	46	4360,61	87,67
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	38	4298,94	102,93
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	39	3589,77	62,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	50	4006,91	78,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	56	5173,96	100,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	40	3678,20	80,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	22	6552,48	266,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	41	4772,90	77,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	47	9099,15	318,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	42	5152,87	72,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	33	7512,09	303,20
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	44	3857,01	69,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	43	2042,84	22,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	29	4911,12	116,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	45	4800,61	82,42
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	17	5052,21	117,64
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	28	3729,23	76,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	24	4724,51	122,89
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	26	4527,80	81,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	31	3464,50	57,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	27	2718,41	39,10
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	30	3244,64	55,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	25	4592,33	82,04
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	15	3873,63	63,33


16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	12	10535,58	516,62
COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	9	8289,97	271,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	4	5219,05	137,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	3	4418,73	100,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	7	5220,72	94,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	6	6493,88	120,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	32	3218,97	54,60
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	16	5145,60	93,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	70	8589,40	372,53
16072042	SPINAZZOLA	124	3703,80	67,45
16072042	SPINAZZOLA	116	3041,49	26,89
16072042	SPINAZZOLA	123	3873,91	73,64
16072042	SPINAZZOLA	115	5692,50	112,45
16072042	SPINAZZOLA	114	4905,48	50,44
16072042	SPINAZZOLA	125	4045,39	41,64
16072042	SPINAZZOLA	143	4940,06	98,68
16072042	SPINAZZOLA	109	5531,44	130,02
16072042	SPINAZZOLA	141	4604,84	90,86
16072042	SPINAZZOLA	104	5927,21	143,35
16072042	SPINAZZOLA	101	3358,06	51,16
16072042	SPINAZZOLA	134	5345,20	60,54
16072042	SPINAZZOLA	98	4127,81	93,91
16072042	SPINAZZOLA	96	4201,86	64,77
16072042	SPINAZZOLA	94	5040,89	71,10
16072042	SPINAZZOLA	89	6655,43	199,27
16072042	SPINAZZOLA	88	3512,34	71,27
16072042	SPINAZZOLA	83	4887,25	107,52
16072042	SPINAZZOLA	84	5616,98	165,32
16072042	SPINAZZOLA	82	3685,73	62,46
16072042	SPINAZZOLA	23	4783,82	102,16
16072042	SPINAZZOLA	11	5471,95	124,80
16072042	SPINAZZOLA	13	4800,43	77,99
16072042	SPINAZZOLA	24	3826,18	60,34
16072042	SPINAZZOLA	26	3502,07	70,41
16072042	SPINAZZOLA	12	4152,07	72,07
16072042	SPINAZZOLA	7	5460,57	116,91
16072042	SPINAZZOLA	10	6048,50	120,01
16072042	SPINAZZOLA	5	6023,73	123,15
16072042	SPINAZZOLA	9	5530,20	120,11
16072042	SPINAZZOLA	4	4187,66	83,18
16072042	SPINAZZOLA	6	6221,25	127,93
16072042	SPINAZZOLA	3	5877,82	107,97
16072042	SPINAZZOLA	2	5808,36	101,56
16072042	SPINAZZOLA	1	5297,03	98,96
16072042	SPINAZZOLA	112	4877,85	93,74
16072042	SPINAZZOLA	122	4814,99	128,36
16072042	SPINAZZOLA	129	3513,71	61,34
16072042	SPINAZZOLA	130	5222,15	97,21
16072042	SPINAZZOLA	108	5709,96	137,34
16072042	SPINAZZOLA	121	8359,26	166,29
16072042	SPINAZZOLA	128	3437,70	60,46
16072042	SPINAZZOLA	103	5215,22	118,73
16072042	SPINAZZOLA	142	7473,89	274,57
16072042	SPINAZZOLA	139	4373,93	104,24
16072042	SPINAZZOLA	120	3425,63	50,84
16072042	SPINAZZOLA	133	4035,22	91,36

16072042	SPINAZZOLA	119	4426,98	78,64
COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	140	3870,42	93,74
16072042	SPINAZZOLA	107	5514,52	73,17
16072042	SPINAZZOLA	127	4631,04	80,16
16072042	SPINAZZOLA	111	6273,64	159,53
16072042	SPINAZZOLA	106	6461,61	101,14
16072042	SPINAZZOLA	138	4788,70	63,99
16072042	SPINAZZOLA	100	6746,95	100,86
16072042	SPINAZZOLA	132	4259,72	104,66
16072042	SPINAZZOLA	118	5570,86	126,18
16072042	SPINAZZOLA	81	9554,24	339,86
16072042	SPINAZZOLA	110	4455,27	95,49
16072042	SPINAZZOLA	131	4844,16	91,30
16072042	SPINAZZOLA	99	5920,77	101,91
16072042	SPINAZZOLA	105	7089,63	138,48
16072042	SPINAZZOLA	126	4996,27	112,45
16072042	SPINAZZOLA	78	8580,48	336,93
16072042	SPINAZZOLA	102	6037,14	130,60
16072042	SPINAZZOLA	137	4563,55	66,81
16072042	SPINAZZOLA	117	5128,20	54,06
16072042	SPINAZZOLA	79	10172,84	454,50
16072042	SPINAZZOLA	61	5320,67	106,61
16072042	SPINAZZOLA	135	4097,88	63,31
16072042	SPINAZZOLA	42	5264,05	139,86
16072042	SPINAZZOLA	97	5306,48	83,23
16072042	SPINAZZOLA	60	5696,47	123,08
16072042	SPINAZZOLA	43	5361,59	125,60
16072042	SPINAZZOLA	91	4494,01	108,92
16072042	SPINAZZOLA	93	6942,40	165,07
16072042	SPINAZZOLA	36	4647,66	100,09
16072042	SPINAZZOLA	95	7674,70	124,16
16072042	SPINAZZOLA	92	2481,00	26,22
16072042	SPINAZZOLA	55	5272,08	78,45
16072042	SPINAZZOLA	58	5137,90	127,22
16072042	SPINAZZOLA	90	3385,20	38,08
16072042	SPINAZZOLA	34	5141,97	103,61
16072042	SPINAZZOLA	56	4168,32	58,86
16072042	SPINAZZOLA	53	6405,55	151,68
16072042	SPINAZZOLA	40	5710,21	92,43
16072042	SPINAZZOLA	45	5864,16	148,78
16072042	SPINAZZOLA	86	4738,86	106,20
16072042	SPINAZZOLA	136	11560,18	430,71
16072042	SPINAZZOLA	32	5123,83	160,33
16072042	SPINAZZOLA	49	4137,32	91,79
16072042	SPINAZZOLA	54	6109,61	98,81
16072042	SPINAZZOLA	31	3528,54	66,06
16072042	SPINAZZOLA	41	2284,42	13,96
16072042	SPINAZZOLA	57	4553,06	77,41
16072042	SPINAZZOLA	59	4459,42	104,09
16072042	SPINAZZOLA	46	4881,24	107,02
16072042	SPINAZZOLA	50	4865,28	88,61
16072042	SPINAZZOLA	35	5840,08	141,39
16072042	SPINAZZOLA	145	4491,33	68,95
16072042	SPINAZZOLA	39	4977,00	100,62
16072042	SPINAZZOLA	52	3185,13	36,27
16072042	SPINAZZOLA	33	5316,47	94,43


16072042	SPINAZZOLA	144	2316,73	16,01
COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	17	5059,98	111,36
16072042	SPINAZZOLA	20	5622,45	84,81
16072042	SPINAZZOLA	47	1874,28	20,15
16072042	SPINAZZOLA	51	7384,74	106,24
16072042	SPINAZZOLA	37	4283,43	83,50
16072042	SPINAZZOLA	27	3634,98	43,09
16072042	SPINAZZOLA	48	4996,03	103,77
16072042	SPINAZZOLA	29	3140,26	34,79
16072042	SPINAZZOLA	28	5021,45	74,20
16072042	SPINAZZOLA	25	4037,32	73,98
16072042	SPINAZZOLA	18	5213,70	81,33
16072042	SPINAZZOLA	19	5946,72	119,73
16072042	SPINAZZOLA	14	4590,18	51,20
16072042	SPINAZZOLA	8	5702,73	118,39
16072042	SPINAZZOLA	30	4379,27	65,85
16072042	SPINAZZOLA	15	8136,86	89,33
16072042	SPINAZZOLA	44	5390,09	135,04
16072042	SPINAZZOLA	38	4129,19	57,28
16072042	SPINAZZOLA	16	6017,77	91,29
16072042	SPINAZZOLA	87	2882,29	31,24
16072042	SPINAZZOLA	85	3549,17	70,36
16072042	SPINAZZOLA	21	6219,91	89,37
16072042	SPINAZZOLA	22	6489,61	147,69
16071058	TROIA	8	10366,50	519,85
16071058	TROIA	9	10117,80	368,50
16071058	TROIA	59	10231,05	529,47
16071058	TROIA	5	11821,70	499,91
16071058	TROIA	4	4484,06	110,44
16071058	TROIA	3	8413,33	311,08
16071058	TROIA	2	10251,75	520,27
16071058	TROIA	1	7354,70	279,61
16071058	TROIA	6	11668,96	424,17
16071058	TROIA	55	4209,44	88,65
16071058	TROIA	58	10009,40	181,50
16071058	TROIA	7	10826,34	570,17
16071058	TROIA	57	5065,53	122,26
16071058	TROIA	56	4001,32	85,63
16071058	TROIA	48	3298,10	54,84
16071058	TROIA	51	5702,13	139,52
16071058	TROIA	46	4090,86	75,74
16071058	TROIA	54	4249,20	66,09
16071058	TROIA	49	4828,14	81,95
16071058	TROIA	47	2702,00	26,18
16071058	TROIA	50	4977,89	129,72
16071058	TROIA	41	5357,58	124,48
16071058	TROIA	42	4822,20	69,57
16071058	TROIA	40	3831,97	63,49
16071058	TROIA	44	4798,90	94,40
16071058	TROIA	45	4363,16	70,48
16071058	TROIA	37	4768,95	89,78
16071058	TROIA	39	5363,24	122,71
16071058	TROIA	38	4492,84	114,49
16071058	TROIA	36	4347,75	97,06
16071058	TROIA	43	7018,04	161,60
16071058	TROIA	13	9548,42	403,82

COD_ISTAT		N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071058	TROIA	35	4670,52	105,42
16071058	AGRO			
16071058	TROIA	14	9923,72	372,08
16071058	TROIA	34	5262,55	160,62
16071061	VOLTURARA APPULA	36	4813,71	121,32
16071061	VOLTURARA APPULA	37	3642,32	67,86
16071061	VOLTURARA APPULA	38	4673,73	80,05
16071061	VOLTURARA APPULA	34	8617,85	269,09
16071061	VOLTURARA APPULA	17	4794,58	125,64
16071061	VOLTURARA APPULA	28	8569,16	390,96
16071061	VOLTURARA APPULA	29	10565,02	421,96
16071061	VOLTURARA APPULA	30	4827,36	105,77
16071061	VOLTURARA APPULA	33	8218,71	338,92
16071061	VOLTURARA APPULA	32	3969,97	72,77
16071061	VOLTURARA APPULA	31	4261,72	64,54
16071061	VOLTURARA APPULA	16	4399,37	109,34
16071061	VOLTURARA APPULA	15	4604,23	109,30
16071061	VOLTURARA APPULA	21	5548,64	109,84
16071061	VOLTURARA APPULA	25	3977,61	76,59
16071061	VOLTURARA APPULA	20	4281,53	92,75
16071061	VOLTURARA APPULA	12	4398,34	87,86
16071061	VOLTURARA APPULA	6	4525,90	108,73
16071061	VOLTURARA APPULA	2	3148,26	53,14
16071061	VOLTURARA APPULA	11	3505,76	56,67
16071061	VOLTURARA APPULA	5	5676,62	122,99
16071061	VOLTURARA APPULA	1	9955,63	498,46
16071061	VOLTURARA APPULA	35	4358,90	98,75
16071061	VOLTURARA APPULA	27	3485,14	54,22
16071061	VOLTURARA APPULA	18	8705,24	414,46
16071061	VOLTURARA APPULA	24	5315,84	96,85
16071061	VOLTURARA APPULA	23	3846,11	58,46
16071061	VOLTURARA APPULA	26	4986,24	65,24
16071061	VOLTURARA APPULA	22	3592,45	58,75
16071061	VOLTURARA APPULA	14	3417,03	71,04
16071061	VOLTURARA APPULA	13	3764,47	76,04
16071061	VOLTURARA APPULA	19	5391,75	117,30
16071061	VOLTURARA APPULA	7	4983,22	83,45
16071061	VOLTURARA APPULA	10	4305,58	71,77
16071061	VOLTURARA APPULA	39	1883,01	18,71
16071061	VOLTURARA APPULA	8	7700,38	141,02
16071061	VOLTURARA APPULA	9	4699,30	90,03
16071061	VOLTURARA APPULA	4	4529,95	88,41
16071061	VOLTURARA APPULA	3	4573,53	126,61
16071062	VOLTURINO	38	7787,71	295,42
16071062	VOLTURINO	29	4529,82	98,60
16071062	VOLTURINO	30	5201,98	92,81
16071062	VOLTURINO	37	5298,14	85,30
16071062	VOLTURINO	25	5625,25	156,24
16071062	VOLTURINO	23	4775,74	88,62
16071062	VOLTURINO	24	5367,96	78,06
16071062	VOLTURINO	18	5426,37	115,69
16071062	VOLTURINO	22	4898,15	106,67
16071062	VOLTURINO	17	4562,67	95,23
16071062	VOLTURINO	21	2138,17	25,95
16071062	VOLTURINO	5	4758,11	126,96
16071062	VOLTURINO	2	7103,30	210,19
16071062	VOLTURINO	8	11180,54	563,70


COD_ISTAT		N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071062	VOLTURINO	3	8226,15	290,15
16071062	AGRO	1	3484,00	51,17
16071062	VOLTURINO	31	4449,65	101,14
16071062	VOLTURINO	35	3446,43	48,93
16071062	VOLTURINO	28	5139,08	72,43
16071062	VOLTURINO	34	4630,08	126,45
16071062	VOLTURINO	27	6111,40	97,97
16071062	VOLTURINO	13	3712,54	86,84
16071062	VOLTURINO	36	5343,90	70,81
16071062	VOLTURINO	40	1021,29	5,30
16071062	VOLTURINO	32	5185,77	93,13
16071062	VOLTURINO	33	4965,15	107,45
16071062	VOLTURINO	20	5901,17	86,33
16071062	VOLTURINO	26	6433,99	81,65
16071062	VOLTURINO	39	1046,16	6,65
16071062	VOLTURINO	14	4265,63	68,24
16071062	VOLTURINO	19	4544,31	108,23
16071062	VOLTURINO	12	4417,55	81,56
16071062	VOLTURINO	16	4334,76	103,84
16071062	VOLTURINO	15	5016,31	106,91
16071062	VOLTURINO	7	5303,31	157,94
16071062	VOLTURINO	6	4900,96	143,36
16071062	VOLTURINO	4	8680,27	446,60




AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Bovino, Orsara di Puglia, Troia, Celle di S. Vito, Faeto, Castelluccio Valmaggione, Roseto Valfortore




AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Gravina di Puglia, Poggiorsini



AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Pietra Montecorvino, Cclenza Valfortore, Castelnuevo della Daunia,
Castelvechio di Puglia, Castelnuevo Nonterotaro, Carlantino.



AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Spinazzola, Minervino Murge, Canosa



Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 agosto 2023, n. 316

VAS-2005-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa al progetto definitivo "Intervento di Restauro e Risanamento conservativo dell'ex manifattura tabacchi da destinare al nuovo uso ricettivo - Approvazione progetto con adozione di variante allo strumento urbanistico vigente"

Autorità procedente: Comune di Ostuni (BR).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa

denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone;

Vista la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D con qualifica di Specialista tecnico di policy tra la Regione Puglia e il Dott. Giacomo Sumerano, assegnato al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e con presa in servizio presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, e la pec del 16/03/2023 "Prot.n. 4531/2023 - Disposizione di Servizio Dott. Giacomo Sumerano" nella quale si stabiliva che il funzionario svolgesse funzioni tecnico procedurali inerenti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista l'assegnazione del presente procedimento al Responsabile di Procedimento PO coordinamento VAS funzionaria Rosa Marrone (RDP) che assegna a sua volta per l'attività istruttoria al funzionario Giacomo Sumerano;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati."

PREMESSO CHE:

- Con istanza del 5.5.2023, il Comune di Ostuni – Settore Urbanistica Edilizia Ambiente SUAP - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art. 7, comma 7.2 lettera a punto VIII del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS –redatta e sottoscritta dal progettista dell'opera in questione
 - Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale – Delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 23.03.2023 - Legge Regionale 22/07/1998, n. 20 (Turismo rurale) – Intervento di "Restauro e risanamento conservativo dell'ex manifattura tabacchi" da destinare al nuovo uso ricettivo - Approvazione progetto con adozione di variante allo strumento urbanistico vigente
 - Elaborati di progetto, di seguito riportati:
 - ALLEGATO A - RELAZIONE TECNICA
 - ALLEGATO B - RELAZIONE PAESAGGISTICA
 - Tavola 1 - Inquadramento/stralci planimetrici– planimetria generale stato di fatto e di progetto
 - Tavola 2 - Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni
 - Tavola 3 - Stato di progetto: piante
 - Tavola 4 - Stato di progetto: prospetti e sezioni
 - Tavola 5 - Stato di confronto: piante, prospetti e sezioni
 - Tavola 6 - Stato di progetto: superamento barriere architettoniche, superficie tettoie
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Ostuni – Settore Urbanistica Edilizia Ambiente SUAP - inquadrava il progetto nella fattispecie di cui all'**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale n. 18/2013**, attestando assolti gli adempimenti in materia di VAS;
- a valle di tale adempimento procedurale, nell'ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale

a ciò dedicata, nella data del 05/05/2023, in ottemperanza all'art. 7.4 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al seguente link:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/83cac50e-fb3e-4613-baee-a1f378a497e3/0;

- con nota prot. AOO_089/0008687 del 31/05/2023 avente ad oggetto *“Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo 03/05/2023 - 30/05/2023 che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS”* la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l'avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 31/05/2023.

Tutto quanto sopra premesso,

VISTI

- l'istanza di Permesso di costruire pratica n. 439/2022 acquisita agli atti del SUET del Comune di Ostuni in data 15/07/2022 al Prot. n. 47448 avanzata dalla Società VISTA OSTUNI SOCIETA' BENEFIT SRL avente ad oggetto *“Restauro e risanamento conservativo dell'ex manifattura tabacchi ad Ostuni ai sensi della L.R. 20/98”*;
- la Delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 23.03.2023 - Legge Regionale 22/07/1998, n. 20 (Turismo rurale) – Intervento di *“Restauro e risanamento conservativo dell'ex manifattura tabacchi”* da destinare al nuovo uso ricettivo - Approvazione progetto con adozione di variante allo strumento urbanistico vigente.

RILEVATO, dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul Portale ambientale regionale, che

- il progetto consiste nel restauro e risanamento conservativo dell'ex Manifattura Tabacchi sito in Ostuni, via Giosuè Pinto, in contrada Rosara. L'immobile urbano è censito al Catasto Fabbricati, foglio 90, particelle: 131 e 132, categoria F/2, e composto da un piano interrato dalla superficie di circa mq. 1.087, da un piano terra della superficie di circa mq. 850, da un primo piano di circa mq. 750, da un secondo piano dalla superficie di mq. 230 e da giardini circostanti;
- si intende realizzare una struttura ricettiva che prevede n° 29 camere per n° 58 ospiti, una sala ristorante, impianti per la cottura dei cibi, una SPA, una sala conferenze della superficie di 98 m2 per n° 55 posti;
- da un punto di vista volumetrico, il progetto non prevede incrementi o modifiche della sagoma dell'edificio;
- la realizzazione del progetto richiede una modifica del Piano regolatore generale (P.R.G.) in quanto l'immobile è ubicato in Zona E1 agricola e di riserva per destinarlo all'uso Turistico ricettivo.

VERIFICATO che l'Attestazione relativa all'applicabilità condizioni di esclusione del Piano dalle procedure VAS caricata nel Portale ambientale regionale è stata redatta e sottoscritta dal progettista delle opere a progetto e non dall'Autorità procedente.

Sulla base di quanto sopra esposto, al fine di poter dichiarare la condizione di esclusione cui all'art.7, comma 7.2 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., è stata trasmessa una richiesta di chiarimenti a mezzo PEC al Comune di Ostuni – Settore Urbanistica Edilizia Ambiente SUAP, con nota prot. 9261 del 14/06/2023, con la quale è stata invitata l'autorità procedente a redigere e sottoscrivere l'attestazione, con puntuale

indicazione delle condizioni di esclusione ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Regolamento Regionale 18/2013. In riscontro alla comunicazione di cui sopra, il Comune di Ostuni – Settore Urbanistica Edilizia Ambiente SUAP, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 11/07/2023, acquisita al prot. n. 10760 dell'11/07/2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha provveduto a produrre quanto richiesto.

VERIFICATO pertanto, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione pubblicata sul Portale ambientale regionale e quella integrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale, che l'intervento di che trattasi soddisfa le condizioni di esclusione di cui art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento, in quanto la modifica al piano urbanistico comunale generale non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato, verificato e delle integrazioni pervenute, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per l'intervento in oggetto, demandando al Comune di Ostuni, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa al progetto definitivo "Restauro e risanamento conservativo dell'ex manifattura tabacchi" da destinare al nuovo uso ricettivo, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui **art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il progetto definitivo "Intervento di Restauro e Risanamento conservativo dell'ex manifattura tabacchi da destinare al nuovo uso ricettivo - Approvazione progetto

con adozione di variante allo strumento urbanistico vigente”, all’interno del territorio del Comune di Ostuni;

- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa all’intervento di che trattasi, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all’approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all’autorità procedente – Comune di Ostuni – Settore Urbanistica Edilizia Ambiente SUAP, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023, nonché sul Portale Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

1. sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
2. sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/83cac50e-fb3e-4613-baee-a1f378a497e3/0

- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020;
 - avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Coordinamento V.A.S.

Rosa Marrone

Il Funzionario Istruttore

Giacomo Sumerano

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Antonietta Riccio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 agosto 2023, n. 318
D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., L. 241/1990 e s.m.i., L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - ID VIP 3861 Verifica di ottemperanza alla prescrizione ambientale n. 28 contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e VAS n. 3090 del 19.07.2019 allegato al D.M. n. 322 dell'08.11.2019 ai sensi dell'art.28 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. relativi al progetto di rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari e opere connesse proposto da Snam rete Gas S.p.A.- Proponente: Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 -

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana".

VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale".

VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la "Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale".

VISTA la DD. n.9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il *"Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22."*

VISTA la DD. n. 75 del 10.03.2022 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti".

VISTI ALTRESÌ:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.; e, segnatamente, gli artt. 28 e 29 inerenti al *"Monitoraggio"* ed ai *"Controlli e sanzioni"*;

- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il D.M. n. 308/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”*.
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendati:

- nota prot. ENGCOS/SOR/383/TED del 18.05.2023, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. AOO_089/8365 del 26.05.2023, con la quale il proponente, in relazione alla prescrizione n.28 del parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 ed al documento 03492-GEN-RE-603-0021 trasmesso con propria nota prot. n. ENGCOS/SOR/162/RUB del 17/02/2022, - inviava ulteriore documentazione relativa alla suddetta prescrizione.

In particolare il documento *“RE-VDO-7328_00_VdO_n_28_Puglia “corredato dall’Allegato 1 – Dichiarazione Appaltatore - “descrive le azioni e le misure messe in atto durante la fase di Corso d’Opera – anno 2022, finalizzate al recepimento della prescrizione n. 28 del parere CTVIA n. 3090 del 19.07.2019 contenuto nel decreto di compatibilità ambientale DM n. 322 del 8.11.2019, relativo al progetto “Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar e opere connesse”*.

Nel documento si richiama quindi il contenuto della prescrizione 28 a cui deve seguire la verifica di ottemperanza, di seguito riportato *“Dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario interferite dall’esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui e si dovrà assicurare idonea copertura”*.

EVIDENZIATO CHE:

Il Comitato regionale di v.i.a., ai sensi dell’art. 4, co. 1 del R.R. n. 07/2018, ha esperito l’attività tecnica istruttoria di verifica ex art. 28, co. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nella seduta del 03.08. 2022 si è espresso, in relazione alla condizione ambientale n. 28 riportata nel Decreto Ministeriale di compatibilità ambientale n. 322 dell’08.11.2019, come da parere prot. n. AOO_089/11773 del 04.08.2023, allegato n. 1 alla presente determinazione per farne parte integrante.

VISTI:

- l’attività tecnica istruttoria di verifica ex art. 28, co. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 4, co. 1 del R.R. n. 07/2018 svolta dal Comitato regionale di v.i.a.;
- l’attività amministrativa svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di considerare**, sulla scorta della documentazione fornita dal proponente e delle valutazioni espresse dal Comitato regionale di VIA nel parere prot. n. AOO_089/11773 del 04.08.2023, **ottemperata** la prescrizione n. 28 di cui al Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Decreto Ministeriale di compatibilità ambientale n. 322/2019,

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il seguente allegato: "PARERE COMITATO VIA PROT. N. AOO_089/11773 del 04.08.2023";

- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Snam Rete Gas S.p.A. – Piazza Santa Barbara, 7 – San Donato (Mi).
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 05 pagine, compresa la presente, l'Allegato composto da n. 06 pagine, per un totale di 11 pagine ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- è trasmesso in copia all'Assessora all' Ambiente e Territorio;
- è pubblicato sul BURP. Regione Puglia – prima sezione - in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Segreteria Comitato Regionale di V.I.A.
Carmela Mafrica

Il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni ambientali
Antonietta Riccio



Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE**Parere espresso nella seduta del 03/08/2023 - Verifica ottemperanza documentale**ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018**Verifica di ottemperanza ex art. 28 del d. lgs. 152/2006***art. 28 co. 1 e 3 del d. lgs. 152/2006 e smi*

Procedimento:	ID VIP 3861: Ver. Ott. art. 28 del d.lgs. 152/2006 e smi							
	VInCA:	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<i>Indicare Nome e codice Sito</i>		
	Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo				<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SI
Oggetto:	Procedimento di Verifica di ottemperanza alla prescrizione ambientale n. 28 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e VAS n. 3090 del 19.07.2019 allegato al D.M. n. 322 dell'08.11.2019 ai sensi dell'art.28 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. relativi al progetto di rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari e opere connesse.							
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IIIlett. ag) e r) L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.I)							
Autorità Comp.	Regione Puglia, ex l.r. <i>Indicare riferimento normativo</i>							
Proponente:	SNAM RETE GAS S.P.A.							

Considerazioni preliminari

L'intervento denominato "Rifacimento Metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26")", DP 75 bar e opere connesse" prevede la realizzazione di una condotta che collegherà San Salvo (loc. Montalfano in provincia di Chieti) a Biccari (FG) ed avrà una lunghezza pari a circa 87,875 km (Fig. 1.1). Questa nuova linea andrà a sostituire l'esistente "Metanodotto San Salvo – Biccari DN 500 (20")", MOP 64 bar, che sarà dismesso.

Il metanodotto esistente S.Salvo-Biccari DN 500 (20")", attualmente inserito nella Rete Nazionale Gasdotti, ha una lunghezza complessiva di 83,9 km, ed attraversa le regioni Abruzzo, Molise e Puglia e garantisce (a nord) il collegamento con i metanodotti della Rete Nazionale presenti nell'area dello stoccaggio di San Salvo e con il nuovo metanodotto Massafra-Biccari (a sud) di recente realizzazione.

Il rifacimento si rende necessario in quanto l'attuale tracciato interessa tratti fortemente urbanizzati e geologicamente complessi, attraversando aree interessate da importanti manifestazioni di instabilità dei terreni. L'impiego delle tecniche realizzative permetterà infatti di superare aree geologicamente instabili



contribuendo alla salvaguardia della sicurezza del trasporto permettendo l'armonizzazione delle pressioni di esercizio e dei diametri dei metanodotti presenti nell'area.

Il nuovo metanodotto, sostituirà totalmente l'esistente per una lunghezza complessiva di circa 87 km, e contribuirà in modo sostanziale ad accrescere la flessibilità nell'esercizio del sistema di trasporto di gas naturale tra le direttrici Sud-Nord in quanto interesserà anche opere connesse legate ad allacciamenti e derivazioni ad esso collegati.

La nuova linea in progetto e la condotta in rimozione ricadono, come detto, nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia, interessando le province di Chieti, Campobasso e Foggia. Le due linee principali, in progetto e rimozione, attraversano tale territorio, procedendo in senso gas, lungo una direttrice Nord-Ovest /Sud-Est.

L'intervento prevede anche la realizzazione di una serie di allacciamenti, di diametro e lunghezze variabili, accompagnate anche in questo caso dalla rimozione in corrispondenza delle condotte di nuova costruzione. Il metanodotto principale in progetto misura circa 87,875 km (dis. n. PG-TP-101, Allegato 17) ed interessa:

per 4,780 km (5,4 %) la regione Abruzzo, provincia di Chieti;


per 53,717 km (61,1 %) la regione Molise, provincia di Campobasso;

per 29,378 km (33,4 %) la regione Puglia, provincia di Foggia.

Il tracciato è riportato nell'immagine seguente.



Inquadramento opera in progetto



Inquadramento opera in progetto su ortofoto

Nell'espressione del parere iniziale ai fini del prosieguo delle valutazioni ambientali del MATTM per l'intervento proposto, era stato rappresentato che quanto proposto costituisce un'opera di fondamentale e strategica importanza per il territorio. L'intervento prevede di interessare il tratto esistente per prevederne il parziale rifacimento. Tale intervento, reso necessario per le criticità dell'area, stante la presenza di fenomeni di instabilità diffusi, si svolge lungo il tracciato esistente con delle variazioni correlate appunto alle condizioni idro-geo-morfologiche dei territori interessati, caratterizzati da rilevanti presenze di beni paesaggistici ed ulteriori contesti, dovuti alla ricchezza e al pregio delle strutture territoriali individuate dal PPTR (struttura idrogeomorfologica, ecosistemica-ambientale e antropica e storico-culturale).

È evidente che le azioni di progetto interferiscono con il territorio in quanto il tratto di intervento interessa una fascia larga fino a 24 m posizionata a cavallo della linea della condotta esistente e di progetto. Inevitabilmente quindi, sia le operazioni di realizzazione che quelle di smontaggio e rimozione dell'impianto di rete esistente (incluse le opere civili), andavano previste opportune soluzioni progettuali ed attenzioni anche nella fase esecutiva. Tali soluzioni andranno attuate prestando particolare attenzione a risolvere le criticità poste in risalto nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3090 del 19/07/2019 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 322 emesso in data 08/11/2019.

Riguardo al profilo procedurale si osserva sono stati numerosi i momenti di valutazione in seno al Comitato VIA, atteso la complessità dell'intervento e delle verifiche di ottemperanza da valutare.

Al fine di consentire l'esame da parte del Comitato sulla verifica di ottemperanza la Società trasmette ora il documento "RE-VDO-7328_00_VdO_n_28_Puglia" comprendente l'Allegato 1 – *Dichiarazione Appaltatore* ponendo in risalto che il documento di cui sopra "descrive le azioni e le misure messe in atto durante la fase di Corso d'Opera – anno 2022, finalizzate al recepimento della prescrizione n. 28 del parere CTVIA n. 3090 del



19.07.2019 contenuto nel decreto di compatibilità ambientale DM n. 322 del 8.11.2019, relativo al progetto "Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26)", DP 75 bar e opere connesse".

Nel documento si richiama quindi il contenuto della prescrizione 28 a cui deve seguire la verifica di ottemperanza.

Prescrizioni da ottemperare

Prescrizione n.28 del parere CTVIA n. 3090 del 19.07.2019 allegato al Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019

Dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui e si dovrà assicurare idonea copertura.

SNAM Rete Gas SpA, ha quindi trasmesso con propria nota Prot. ENG COS/SOR/383/TED del 18/05/2023 - in relazione alla prescrizione n.28 del parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 ed al documento 03492-GEN-RE-603-0021 trasmesso con propria nota prot. n. ENG COS/SOR/162/RUB del 17/02/2022 - la documentazione relativa alla suddetta prescrizione.

Il Proponente dichiara che:

"Nel corso dell'anno 2022 sono stati portati a completamento i lavori di costruzione della condotta principale rappresentata dal "metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26)", DP 75 bar", e sono stati parzialmente ultimati i lavori di ripristino delle opere fondiarie interferite il cui completamento è previsto nel 2023. I lavori di costruzione delle opere connesse e i relativi ripristini delle opere fondiarie saranno ultimati nel corso del 2023. Al termine delle fasi di lavoro, l'Appaltatore, sotto stretta sorveglianza della D.L., ha provveduto al ripristino di tutte le opere di miglioramento fondiario interferite dall'esecuzione dei lavori.

È stata pertanto assicurata idonea copertura degli impianti di irrigazione interrati ed è stata eseguita la riprofilatura dei fossi di drenaggio e canali irrigui al fine di riportare la morfologia dei corpi idrici allo stato originario.

Pertanto, il Comitato ritiene la documentazione trasmessa:

Adeguata ai fini della Verifica di Ottemperanza della prescrizione n.28.



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si dà atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna "CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso" della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Dott. Sandro Muscillo	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
3	Difesa del suolo Dott. Fabrizio Panariello	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Pietro Calabrese	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Biagio Ravalli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
6	Urbanistica	Assente
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna	Assente



8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	ASSET Ing. Ada Cristina Ranieri	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	Assente
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	Assente
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	Assente
	Esperto in Scienze naturali Dott. Michele Bux	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Infrastrutture Ing. Antonio Paolo Carlucci	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 agosto 2023, n. 326

VAS_1819_VAL - Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza, dell'Aggiornamento del Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia - PARERE MOTIVATO ex art. 12 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L.7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla Parte II, relativamente alla Valutazione d'Impatto Ambientale di progetti ed alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018;

VISTA la D.G.R. n.1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la Determinazione n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.176 del 28 maggio 2020, recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. n.1575 del 30.09.2021, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22." con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021 sino alla nomina del Dirigente titolare;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 190 del 30.5.2022 e n. 220 del 22.6.2022 rispettivamente di conferimento

dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipologia a) denominato "Coordinamento VAS" dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica alla dott.ssa Rosa Marrone e di presa d'atto della decorrenza del medesimo incarico a far data 31.5.2022 nella qualifica di Responsabile di Procedimento dei Procedimenti VAS di competenza regionale.

VISTA la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D con qualifica di Specialista tecnico di policy tra la Regione Puglia e l'ing. Daniela Frisullo, assegnata al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e con presa in servizio presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, giusta nota prot. n. 7655 del 11/05/2023 con decorrenza dalla data del 01/04/2023;

VISTA l'assegnazione del presente procedimento al Responsabile di Procedimento PO Coordinamento VAS avv. Rosa Marrone che a sua volta ha assegnato l'attività istruttoria al funzionario ing. Daniela Frisullo e all'esperto PNRR tecnico ing. Wanda Arena.

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione n. 1731 del 28 ottobre 2021 sono state approvate sei Strategie Generali di Intervento del PA 2021 – 2030, individuate e definite in coerenza con gli atti della programmazione nazionale ed europea in materia di infrastrutture e in particolare con i contenuti del nuovo ciclo di programmazione europea 2021 – 2027. Ciascuna Strategia, è costituita da un Indirizzo strategico, così come approvato con DGR n. 551 del 06.04 2021, e dai relativi Indirizzi operativi:

1. Connettere la Puglia alla rete europea e nazionale per accrescere lo sviluppo economico della regione.
2. Promuovere una mobilità orientata alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente e del territorio.
3. Migliorare la coesione sociale promuovendo la competitività del sistema economico produttivo e turistico, a partire dalle aree più svantaggiate.
4. Accrescere la sicurezza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.
5. Sostenere la connettività regionale alle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).
6. Migliorare la governance degli investimenti infrastrutturali.

- Con nota prot. AOO_148-PROT-29-10-2021-0002790 la Sezione regionale "Infrastrutture per la mobilità", in qualità di autorità procedente, ha avviato la fase di consultazione preliminare dei SCMA ai sensi dell'art.9, commi 2-3 della L.R. 44/2012 ss.mm.ii. in relazione all'aggiornamento del Piano Attuativo 2021 del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia rendendo disponibile su supporto informatico
 - il rapporto preliminare di orientamento
 - la Determinazione Dirigenziale n. 149/2021 di avvio del procedimento di Vas e di adozione del documento preliminare del Piano Attuativo 2021 del Piano Regionale dei Trasporti e del rapporto preliminare di orientamento
 - il documento preliminare del Piano Attuativo.

In riscontro alla suddetta nota, la scrivente Sezione con nota prot. 17507 del 01/12/2021 ha fornito alcune indicazioni su come condurre l'attività di valutazione da contenere nel Rapporto Ambientale della presente proposta di aggiornamento.

Al termine della fase di consultazione preliminare, i contributi pervenuti e le modalità di recepimento sono state integrate nel Rapporto Ambientale.

- Con Deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 23.05.2022 è stata adottata la proposta di Piano Attuativo 2021-2030 del PRT comprensiva degli allegati
- Allegato A - Relazione generale;

- Allegato B - - Tavola 1 - I tre livelli del Piano; - Tavola 2 - Trasporto Collettivo e Intermodalità Merci;- Tavola 3 - Trasporto su strada;- Tavola 4 - Sistema di Trasporto marittimo e aereo;- Tavola 5 - Mobilità ciclistica;
 - Allegato C - Database interventi;
 - Allegato D - Banca Dati da Fonte;
 - Allegato E - Rapporto Ambientale, comprensivo di Valutazione di incidenza ambientale e Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
- Con nota prot. AOO_148/PROT/09/06/2022/0001732, acquisita in data 13.7.2022 al n. 8792 di protocollo della scrivente sezione, l'Autorità Procedente ha presentato istanza di avvio della consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/2012 nell'ambito della procedura di VAS, pubblicando l'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 09.06.2022 e rendendo disponibile la documentazione per la consultazione in formato digitale all'indirizzo web della Regione Puglia fornito.

La scrivente Sezione, in qualità di Autorità competente, con nota prot. n. 9052 del 22.7.2022 , notificata mezzo PEC all'autorità procedente, agli SCMA e agli Enti territoriali interessati, ha dato avvio alla procedura di VAS, pubblicando la documentazione sul Portale ambientale regionale e comunicando i tempi e le modalità di trasmissione dei contributi.

- con nota AOO_148/PROT/05/06/2023/0001768, ricevuta a mezzo PEC in data 06/06/2023 e acquisita al prot. n. 9313 del 14/06/2023 della scrivente Sezione, l'Autorità procedente ha trasmesso un resoconto delle osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica con le relative controdeduzioni, precisando che le modifiche verranno apportate agli elaborati di Piano e al Rapporto Ambientale a valle del parere motivato, allegando, altresì, i contributi pervenuti. Inoltre ha richiesto di procedere alla determinazione relativa all'espressione del parere motivato.
- Con nota pervenuta a mezzo PEC il 4.8.2023 e in pari data acquisita al prot. n. 11908, il Servizio VINCA ha espresso il parere di competenza in merito alla Valutazione di Incidenza, quale contributo endo procedimentale delle procedura Vas, ai sensi dell'art. 17 LR 44/2012 . Si riporta di seguito uno stralcio del parere che nella versione integrale è disponibile nella scheda istruttoria pubblica sul Portale Ambientale.

‘Con riferimento al procedimento di cui all’oggetto, la presente nota è da intendersi come contributo endo-procedimentale al parere di VAS e, a tal fine si rappresenta quanto segue.

Il piano regionale dei trasporti (PRT) costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione. Esso è normato dalla legge regionale n.18 del 31 ottobre 2002, “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, così come modificata dalla L.R. 32/2007.

Sulla scorta di tali indicazioni, la legge regionale n.16 del 23 giugno 2008 approva il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della Regione Puglia di cui la stessa legge costituisce l’elaborato unico.

Tale Piano è inteso quale “documento programmatico generale” della Regione ed è rivolto a realizzare, sul proprio territorio, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico, in armonia con gli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti e della logistica (PGTL).

Il Piano regionale dei trasporti si attua attraverso

- **il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti** che per legge ha durata quinquennale e di cui con Delibera della Giunta Regionale n.551 del 2021 sono state approvate le linee di indirizzo per l'avvio della redazione del nuovo piano 2021-2030
- **il Piano Triennale dei Servizi (PTS);** ad oggi rimane in vigore il PTS 2015-2019, approvato con DGR n. 598 del 26.04.2016

• **Piano Regionale delle Merci e della Logistica** adottato con D.G.R. n. 177 del 17 febbraio 2021, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica ed alla Valutazione d'Incidenza Ambientale

A partire dal quadro di riferimento europeo, nazionale e regionale, dalle risultanze del Piano di Monitoraggio del PA del precedente quinquennio, nonché dal confronto con i soggetti attuatori degli interventi regionali, la Delibera della Giunta Regionale del 6 Aprile 2021 n. 551 ha definito le Linee di indirizzo per la costruzione dello scenario progettuale del Piano Attuativo per i prossimi anni.

- Connettere la Puglia alla rete europea e nazionale per accrescere lo sviluppo economico della regione;
- Promuovere una mobilità orientata alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente e del territorio;
- Migliorare la coesione sociale promuovendo la competitività del sistema economico produttivo e turistico, a partire dalle aree più svantaggiate;
- Accrescere la sicurezza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto;
- Sostenere la connettività regionale alle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione);
- Migliorare la governance degli investimenti infrastrutturali.

Al cap. 7.3 del R.A. (pag. 134) sono stati individuati dei criteri di sostenibilità ambientale da applicare alle varie componenti ambientali interessate dagli interventi previsti nel PA21-30. In particolare per quanto riguarda Rete Natura 2000, e più in generale la biodiversità sono da prendere in considerazione i seguenti criteri così descritti da contestualizzare in base al tipo di intervento:

	Codice	Criterio ambientale generale
BIODIVERSITA'	EN01	Premialità per interventi che prevedano l'inserimento di aree verdi, anche attrezzate, anche per la mitigazione dell'impatto visivo delle strutture edilizie e delle infrastrutture
	EN02	Premialità per infrastrutture che presentino, oltre a misure di mitigazione e compensazione degli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere, ulteriori misure atte a riqualificare paesaggisticamente le aree interessate (a titolo esemplificativo, formazione di spazi a vegetazione arborea ed arbustiva, per spessori variabili, in forma discontinua ed irregolare lungo i tracciati, al fine di dissolvere l'effetto di linearità prodotto dall'infrastruttura sul paesaggio e di costituire funzione di corridoio ecologico per gli habitat presenti)

Il PA21-30 inoltre mostra la volontà di integrare obiettivi di conservazione e "avvio della ripresa" per la biodiversità soprattutto adottando l'obiettivo di "Promuovere una mobilità orientata alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente e del territorio", declinato nelle strategie "disseminazione dei principi della mobilità sostenibile già attuato dalla Regione Puglia attraverso la redazione di Linee Guida regionali" e "Progressiva decarbonizzazione del sistema della mobilità e del trasporto delle merci": si programma infatti uno sviluppo del "sistema mobilità" armonico, sinergico e integrato con le risorse ambientali e paesaggistiche, e si concorre, riducendo l'inquinamento, ad arrestare la perdita di biodiversità.

Al Cap. 4 dello Studio di Incidenza Ambientale, si riportano da pag. 23 a pag. 25 in Tab. 4 (Interventi del Piano per modalità di trasporto) che individua le azioni del Piano, suddivise per tipologia di trasporto.

Le azioni previste in attuazione delle Strategie del Piano insistono sul territorio regionale della Puglia, e sebbene siano principalmente rivolte al comparto della mobilità, e interessino principalmente le aree più densamente

insediate ed antropizzate, o gli assi infrastrutturali esistenti, possono comunque avere interazioni con i siti Natura 2000 presenti, con particolare riferimento a previsioni di tipo infrastrutturale.

Gli interventi di Piano che potrebbero incidere sulla Rete Natura 2000 infatti possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

Tipologie progettuali stradali:

- *Adeguamenti della sezione stradale*
- *Interventi di adeguamento/completamento infrastrutture stradali (possono comprendere nuovi tratti stradali)*

Tipologie progettuali ferroviarie

- *Interventi di upgrade tecnologico*
- *Interventi di rinnovo della trazione elettrica*
- *Interventi di realizzazione di nuove stazioni ferroviarie, terminal e opere annesse*
- *Interventi immateriali*
- *Materiale rotabile*

Tipologie progettuali Aeroportuali

- *Interventi impiantistici e servizi*

Dalle immagini e dalle tabelle riportate nello Studio di Incidenza Ambientale agli atti di questo Servizio si evince che 14 Siti Natura 2000 (di cui 10 ZSC, 2 ZSC-ZPS e 2 ZPS) sono interessati direttamente dall'attuazione del Piano in quanto alcuni interventi vi ricadono all'interno (in un caso sul margine).

Considerando un intorno discreto delle aree tutelate, pari ad una fascia di 1 km, 20 Siti Natura 2000 (di cui 13 ZSC, 4 ZPS e 3 ZSC-ZPS) sono interessati indirettamente dall'attuazione perché ricadono in prossimità del sito Rete Natura 2000.

Gli interventi di Piano che interferiscono direttamente con i Siti Natura sono 13: di essi, 7 sono infrastrutture stradali (di cui 3 comprendono nuove realizzazioni mentre 4 consistono in adeguamenti/razionalizzazioni/messa in sicurezza di viabilità esistenti), mentre 6 sono ferroviari; di questi ultimi 4 riguardano interventi "immateriali" quali la Realizzazione di linee di BRT con l'utilizzo di infrastrutture esistenti.

Gli interventi di Piano che coinvolgono indirettamente la Rete Natura 2000 (all'interno di un buffer di riferimento di 1km) risultano 21: di essi, 11 sono infrastrutture stradali (di cui 4 comprendono nuove realizzazioni mentre 7 consistono in adeguamenti/razionalizzazioni/messa in sicurezza di viabilità esistenti), e 10 sono ferroviari; anche di questi ultimi 6 riguardano interventi "immateriali" quali la realizzazione di linee di BRT con l'utilizzo di infrastrutture esistenti.

Gli interventi aeroportuali non sviluppano interferenze con i Siti né con le aree adiacenti (buffer 1km).

Tenendo conto che il Piano Regionale dei Trasporti e il suo Piano Attuativo aggiornato al 2021-2030 è un programma strategico di interventi che risulteranno definibili a livello di dettaglio e di ubicazione solo in fase attuativa, che il suo raggio di azione ricopre tutto il territorio regionale e che i siti Natura 2000 differiscono tra loro per tipologia di habitat e di specie, non è possibile valutare in maniera specifica le potenziali incidenze, salvo ipotizzare alcuni generali elementi di disturbo.

In questa fase le criticità ipotizzabili sono da imputare all'eventuale consumo di suolo, alla perdita di biodiversità in tutti i suoi aspetti, alla frammentazione degli habitat e delle relative connessioni ecologiche, al consumo delle risorse naturali, alla desertificazione e ai cambiamenti climatici.

Nella fase attuativa del Piano pertanto, dovrà essere applicato quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Valutazione di Incidenza Ambientale.

In fase attuativa, dunque, tutte le attività e gli interventi strutturali che interesseranno la Rete Natura 2000

dovranno essere assoggettate alle procedure di Valutazione d'Incidenza Ambientale i cui contenuti dovranno essere conformi all'Allegato alla Delibera di Giunta Regionale della Puglia n.1515 del 27/09/2021.

Dall'analisi della documentazione agli atti del Servizio scrivente, emerge la coerenza generale del Piano Generale dei Trasporti e del suo Piano Attuativo aggiornato con gli obiettivi e le misure di conservazione della Rete Natura 2000 della Regione Puglia e, pertanto, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm. ii. e della DGR 304/2006 e ss.m.ii., e rimandando alla predisposizione degli studi di Incidenza Ambientale per le singole azioni e i singoli interventi previsti dal piano stesso, si esprime parere favorevole per il Piano di cui all'oggetto, ai fini della sola valutazione d'incidenza, prescrivendo che:

- tutti gli interventi e le azioni materiali di dettaglio previste dal Piano, ricadenti in aree limitrofe e/o che comunque, anche se esterni, si ritengano potenzialmente impattanti con gli obiettivi di conservazione e la coerenza della Rete Natura 2000, siano sottoposte a Valutazione di Incidenza Ambientale;
- vengano rispettate le misure di conservazione e le norme tecniche di attuazione relative alle ZSC dotate di Piano di Gestione sito-specifico, nonché delle misure di conservazione contenute nei R.R. 28/2008, 6/2016 e 12/2017.'

Tutto quanto sopra premesso, dato atto che nell'ambito della presente procedura VAS

l'Autorità Procedente è la Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera f) della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

l'Autorità Competente VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali, afferente al Dipartimento regionale "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Visto il prosieguo delle procedure amministrative per la definizione degli adempimenti di cui all'art. 12 della LR n.44/2012 ss.mm..

Esaminati i contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale durante la fase di consultazione pubblica, le relative controdeduzioni e il Rapporto Ambientale, è stata redatta la scheda istruttoria "Parere motivato Vas - Scheda istruttoria", i cui contenuti prescrittivi sono riportati integralmente nel presente provvedimento. La scheda istruttoria, corredata di tutte le informazioni relative al procedimento amministrativo, è resa disponibile sul Portale Ambientale.

Espletate le procedure di rito sopra esposte ed esaminata la documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici acquisiti agli atti di ufficio, compresi i contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso del procedimento, si ritiene di poter concludere la fase valutativa e l'attività tecnico- istruttoria propedeutica all'espressione del parere motivato con le prescrizioni da recepire nel Rapporto Ambientale e negli atti oggetto della procedura di Vas in relazione all'Aggiornamento del Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia VAS_1819_VAL, reso in conformità alle disposizioni normative di cui alla L.R. 44/2012, al TUA Parte II, Titolo II e allegato VI.

Il prosieguo procedurale dovrà avvenire:

- Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., "la VAS costituisce per i Piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, "il Rapporto Ambientale (...) costituisce parte integrante del Piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione",
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, "L'Autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del Piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del Piano o programma",
- Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, "L'Autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all'approvazione del Piano o programma,

li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione".

- Ai sensi dell'art.17 del TUA e dell'art.14 della L.R. n. 44/2012 ss.mm.ii., "La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate, con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria; sono inoltre rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:
 - a. *il parere motivato espresso dall'autorità competente;*
 - b. *una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;*
 - c. *le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18".*

Si precisa, infine, che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla VAS dell'Aggiornamento del Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia, pertanto non esime l'autorità procedente dall'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati in materia ambientale.

Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell'Aggiornamento del Piano Attuativo 2021- 2030 del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia VAS_1819_VAL.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal previgente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dare evidenza che** sul portale ambientale regionale è disponibile la Scheda istruttoria dell'Aggiornamento del Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia VAS_1819_VAL, parte integrante e sostanziale del presente atto link https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/7d3023ea-8927-46e7-8e3e-d59c566657e2/0;
- **di esprimere** ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., il parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica relativo all'Aggiornamento del Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale

dei Trasporti della Regione Puglia e al relativo Rapporto Ambientale, alla condizione che si ottemperi alle prescrizioni/richieste di integrazioni seguenti:

- A. Integrare il paragrafo 4.1 con la sintesi degli esiti della fase di consultazione pubblica, le relative controdeduzioni e la descrizione delle modalità di recepimento delle osservazioni accolte; aggiornare, altresì, la documentazione di Piano e il RA con quanto richiesto nelle osservazioni dei SCMA, ritenute accoglibili o parzialmente accoglibili, e in particolare da ARPA Puglia, ritenendo accoglibili tutte le osservazioni in virtù di quanto illustrato nella scheda istruttoria;
- B. Integrare il capitolo 4 del RA con un paragrafo dedicato alla definizione delle azioni e degli interventi in esso previsti, dando evidenza delle modifiche che costituiscono la proposta di aggiornamento, in termini di nuove azioni/interventi;
- C. Integrare/aggiornare la verifica di coerenza interna, sia in forma matriciale che descrittiva, valutando la coerenza tra le azioni/interventi di piano previsti e gli indirizzi strategici operativi, ed esplicitando come siano state risolte le situazioni di potenziale incoerenza evidenziate nel paragrafo 6.1 del RA;
- D. Aggiornare l'elenco dei Piani/Programmi a livello nazionale di cui al paragrafo 6.2.2 del RA, integrando e analizzando la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), così come l'elenco dei Piani/Programmi a livello regionale citati al paragrafo 6.2.3 de RA, integrando e analizzando il Piano di Gestione dei SIC e delle Aree Protette;
- E. Aggiornare/Integrare la verifica di coerenza esterna, in funzione delle nuove azioni/interventi previsti nell'Aggiornamento del Piano Attuativo, verificando se e in che modo le stesse possano presentare situazioni di incoerenza con gli strumenti sovraordinati a livello europeo e nazionale ed esplicitando le raccomandazioni già presenti ai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 del RA ovvero, lì dove non fosse possibile per via della scala di analisi, assumerle come linee d'indirizzo nella documentazione di Piano. In merito alla verifica di coerenza esterna con i Piani/Programmi su scala regionale, è opportuno mettere a sistema le azioni/interventi previsti nell'Aggiornamento di Piano, con tali strumenti (anche attraverso l'ausilio di schede grafico/tabellari di contestualizzazione territoriale), al fine di verificare la presenza di sistemi di tutela/vincoli/emergenze, di tipo ambientali/paesaggistico e antropico/culturali, e potenziali interferenze da cui ne consegue la necessità di ulteriori valutazioni ambientali, ovvero di pareri da parte degli enti preposti, nelle successive fasi di progettazione degli interventi stessi;
- F. Approfondire l'analisi del contesto ambientale delle aree interessate dai nuovi interventi previsti dall'Aggiornamento di Piano, con particolare riferimento alle componenti ambientali suolo, paesaggio e biodiversità; integrare, altresì, con le stesse modalità, l'analisi delle altre componenti/tematiche ambientali, a cui si fa riferimento nelle successive fasi di analisi del RA, come ad esempio la tematica rifiuti. Si invita a fare uso di indicatori di contesto che consentano di misurare lo stato dell'ambiente, verificandone la coerenza con gli indicatori già definiti (o da definire) nelle successive fasi di analisi degli impatti, delle misure di mitigazione e del sistema monitoraggio, al fine di definire uno scenario di riferimento quanto più coerente possibile e rendere le predette analisi più efficaci;
- G. Esplicitare la verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi di sostenibilità ambientali (paragrafo 6.2.4) e le nuove azioni/interventi definiti nell'Aggiornamento del Piano Attuativo, dando evidenza di come il Piano possa contribuire al perseguimento degli stessi e argomentando le modalità di gestione delle interferenze già evidenziate, almeno sotto forma di raccomandazioni o linee guida d'indirizzo, da seguire ed approfondire nelle successive fasi di progettazione;
- H. Rivedere l'elenco degli interventi presenti nella matrice di valutazione dei potenziali impatti, al paragrafo 7.2 del RA, facendo riferimento solo a quelli che per la prima volta compaiono nell'Aggiornamento del Piano Attuativo, definiti nella documentazione di Piano, e approfondire l'analisi in relazione a tutte le componenti ambientali (sia in fase di cantiere che di esercizio) definite e descritte secondo quanto prescritto alla precedente lettera F, e associare ad essi opportuni indicatori di contributo, garantendo che questi ultimi siano coerenti a quelli relativi al contesto ambientale di riferimento. Si evidenzia che il RA deve contenere l'identificazione, la descrizione e la stima qualitativa e ove possibile quantitativa degli effetti ambientali significativi dell'Aggiornamento di Piano, utilizzando metodiche chiare e

riproducibili, indicando per ciascuno di essi le relative caratteristiche, ossia se sono diretti o indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei;

- I. Approfondire le misure di mitigazione degli effetti individuati per la componente “suolo” e integrare i “criteri ambientali” suggeriti nel RA, sotto forma di raccomandazioni e linee guida, da integrare nella documentazione di Piano, utili per le successive fasi progettuali e gestionali degli interventi;
- J. Integrare la motivazione della scelta dello scenario di Piano per chiarire se, oltre ad esso, siano individuabili ulteriori ipotesi di scenari alternativi, ad esempio con diverse configurazioni di tipo temporale, localizzativo e tipologico, al fine di dare evidenza di come la scelta fatta sia la più coerente con gli Obiettivi di Protezione Ambientale e agli obiettivi di piano stesso e con un minor impatto ambientale, rispetto agli altri scenari possibili. In tal caso, per ciascuno scenario alternativo individuato, deve essere indicata l’allocazione delle risorse finanziarie, la tipologia di azione/intervento e la loro localizzazione, nonché le modalità di attuazione e gestione. Sarebbe opportuno inserire un’analisi (matriciale o SWOT) degli effetti delle azioni attuate dagli scenari alternativi, sulle componenti ambientali;
- K. Rivedere il piano di monitoraggio, in linea con quanto prescritto ai precedenti punti F ed H, prestando particolare attenzione alle componenti ambientali paesaggio, suolo e biodiversità. Nel merito, al fine di verificare l’efficace raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità elencati nella Tab. 5.1 del RA, integrare nella tabella 8.1.1 del RA l’indicatore “consumo del suolo” per la componente suolo, approfondire con le competenti sezioni regionali l’opportunità di prevedere l’indicatore “superficie agricola sottratta dagli interventi” per le componenti biodiversità e paesaggio e l’indicatore “frammentazione del paesaggio” per la componente paesaggio, dando evidenza dell’avvenuta condivisione con gli enti di competenza. Per tutti gli indicatori di monitoraggio prescelto (di contributo e di processo), inoltre, indicare il target di riferimento e verificare per il piano di monitoraggio siano coerenti con gli indicatori di contesto, al fine di consentire il monitoraggio degli impatti e delle misure di mitigazione e, dunque, di verificare l’efficacia delle azioni dell’Aggiornamento del Piano Attuativo in coerenza con i criteri di sostenibilità. Indicare nel RA le risorse e le responsabilità per l’attuazione del Piano di Monitoraggio, la modalità e la cadenza temporale dei report di monitoraggio, le responsabilità e le tempistiche di aggiornamento dei dati, nonché le eventuali e necessarie azioni da intraprendere (cd. misure correttive/meccanismi di riorientamento) nel caso si verificassero scostamenti rispetto ai target prefissati;
- L. Aggiornare la Sintesi Non Tecnica sulla base del nuovo documento RA, e integrandola, altresì, con un capitolo dedicato al sistema di monitoraggio dell’Aggiornamento di Piano;
- M. Recepire negli elaborati dell’Aggiornamento di Piano, le prescrizioni della Valutazione d’Incidenza, come riportate nella sezione J della parte 4 della scheda istruttoria;
 - **di precisare** altresì, in relazione che l’autorità procedente, ai sensi dell’art. 18 co. 2bis D. Lgs 152/2006 dovrà dare evidenza degli esiti o sviluppi dei piani di monitoraggio, trasmettendo all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’Allegato VI alla parte seconda. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 dovrà dare adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente;
 - **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all’Autorità procedente, ai sensi della L.R. 44/2012, art. 2, comma 1, lettera f).;
 - **di demandare** all’autorità procedente l’assolvimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 13-14-15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, secondo quanto riportato in narrativa.

Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- è pubblicato all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è trasmesso all'ufficio all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Coordinamento V.A.S.

Rosa Marrone

Il Funzionario Istruttore

Daniela Frisullo

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca

Vincenzo Lasorella

P.O. Valutazione Incidenza Ambientali nel Settore del Patrimonio Forestale

Giovanni Zaccaria

Il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni ambientali

Antonietta Riccio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 agosto 2023, n. 327

IDVIA 740: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR) per il Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo. Proponente: Comune di Peschici (FG).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

LA DIRIGENTE *ad interim* della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0"*.

VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.";

VISTA la DGR del 26/04/2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 4.03.2022, n. 9 di conferimento dell'incarico di dirigente *ad interim* del Servizio VIA-VInCA all'arch. Vincenzo Lasorella;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la "Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: "Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 10.03.2022,

n. 75 avente ad oggetto *“Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”*;

VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di provvedere all'adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;

VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

PRESO ATTO della Determinazione del dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 404 del 22/11/2022 con la quale è stata rilasciata la compatibilità ambientale;

PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28/11/2022 e trasmessa con nota prot. AOO_089/14793 del 29/11/2022;

VISTE le scansioni procedurali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi tenutasi in data 28/11/2022 si è determinata favorevolmente specificando che *il Provvedimento di PAUR sarà rilasciato a valle dell'acquisizione del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica in Deroga e del parere dell'Ente Parco Nazionale del Gargano;*

PRESO ATTO che con nota prot. 12401 del 07/12/2022 il proponente Comune di Peschici ha sollecitato l'Ente Parco Nazionale del Gargano a esprimere parere sul progetto, revisionato anche in ottemperanza alle indicazioni del suddetto Ente e trasmesso con nota prot. 2609 del 15/03/2022;

PRESO ATTO del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95., rilasciato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 06/02/2023 e trasmesso con nota prot. 1232 del 09/02/2023 (prot. uff. AOO_089/2041 del 09/02/2023);

PRESO ATTO che con nota prot. 4356 del 14/03/2023 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha nuovamente sollecitato l'Ente Parco Nazionale del Gargano a esprimere parere sull'intervento;

CONSIDERATO che, nonostante sia stato sempre coinvolto e abbia ricevuto tutta la corrispondenza relativa al procedimento sin dal suo avvio (11/04/2022), e nonostante i solleciti da parte del Comune di Peschici e della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'Ente Parco Nazionale del Gargano non ha ad oggi espresso parere. Ciò stante, atteso il notevole lasso di tempo già concesso all'Ente Parco Nazionale del Gargano, si ritiene di non poter più attendere oltre, anche in considerazione della tipologia di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e pertanto quanto mai indifferibili e urgenti .

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali e disponibile sul Nuovo Sportello Ambientale della Regione Puglia al seguente link: <https://pugliacon.regione.puglia.it/>

Richiamate le disposizioni di cui all'art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:

“...(omissis)... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.”

DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dalla Funzionaria arch. Lidia Alifano, trasferita ad altro servizio con Determinazione dirigenziale n. 96 del 11.08.2023 e che lo stesso, con disposizione dirigenziale (mail del 07.08.2023), è stato assegnato alla sottoscritta dott.ssa Fabiana Luparelli.

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l'art.2 della L.241/1990, **sussistano** i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dal **Comune di Peschici**

**Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
- **di rilasciare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, il provvedimento autorizzatorio unico regionale per il *Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo*, proposto dal Comune di Peschici, di cui al procedimento IDVIA 740, come da Determinazione motivata della conferenza di Servizi assunta in data 28/11/2022.
- **che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co. 9 del TUA**, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella *Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi*, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
- **che il presente provvedimento comprende esclusivamente i seguenti titoli abilitativi, come compendati ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi e integrati successivamente alla chiusura della stessa:**

Ente	Assenso/Autorizzazione	
REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali (Servizio VIA-VINCA)	VIA comprensiva di V.I.	DD n. 404 del 22/11/2022
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Autorizzazione Paesaggistica	Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 06/02/2023 (ALLEGATO 2)
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG		
REGIONE PUGLIA SEZIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI DELLA REGIONE PUGLIA - SEZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA		
AUTORITÀ BACINO DISTRETTUALE	Parere di compatibilità al PAI	Nota prot. 30057 del 07/11/2022

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO		
ANAS SPA		
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA		
ENEL ENERGIA SPA		
TIM SPA		
2i RETE GAS		Richieste integrazioni con Nota prot. 52956 del 27/04/2022 (riscontrate dal proponente con nota prot 5608 del 06/06/2022)
Provincia di Foggia		
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano		Richieste integrazioni con Nota prot. 2142 del 14/04/2022 (riscontrate dal proponente con nota prot 5670 del 08/06/2022)
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica		
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche		Nota prot. 4383 del 12/05/2022
REGIONE PUGLIA Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Territoriale FG		Nota prot. 6405 del 16/05/2022
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia		
ARPA PUGLIA		Nota prot. 43645 del 10/06/2022
ASL Foggia		
Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico		
Regione Puglia Servizio Urbanistica	Attestazione demaniale di usi civici	prot. AOO_079/11420 del 18/10/2022

Pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

• **di precisare che il presente provvedimento:**

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte

dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;

di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

Allegato 1: *Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 28/11/2023;*

Allegato 2: Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 06/02/2023;

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Supporto alla Integrazione Ambientale nelle Procedure di Incentivazione delle Imprese
Fabiana Luparelli

Il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni ambientali
Antonietta Riccio

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

28/11/2022

Procedimento:	IDVIA 740: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo.
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o) L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. – Elenco B, Punto B2. bb)
Autorità Comp.	VIA: Regione Puglia
Proponente:	Comune di Peschici (FG)

Il giorno **28 novembre 2022** ore 11:20 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente convocata - ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15 della L.R. 11/2001 e smi - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali AOO_089/14411 del 22/11/2022, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

Considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, nonché i contenuti delle disposizioni dei DPCM del 09/03/2020 e del 25/03/2020, la conferenza dei servizi si è svolta in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione allegata alla nota di convocazione.

Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente *ad interim* della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il responsabile del procedimento della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, arch. Lidia Alifano.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti dando atto che sono presenti per il proponente Comune di Peschici:

- Ing. Giuseppe Caputo, progettista Studio AC3.

Il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza:

- richiamando, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 14 - ter (Conferenza simultanea) e art. 14 - quater (Decisione della Conferenza di Servizi) della L. 241/1990 e smi. L'odierna seduta di Conferenza di Servizi costituisce la prima seduta di CdS decisoria di cui al co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006: il termine di **novanta giorni** per la chiusura della CdS di cui al medesimo co.7. è il **02/11/2022**.
- richiamando quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, di seguito è riportato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe:

Ente	Assenso/Autorizzazione
REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali (Servizio VIA-VINCA)	VIA comprensiva di V.I.

Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Autorizzazione Paesaggistica
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG	
REGIONE PUGLIA SEZIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI DELLA REGIONE PUGLIA - SEZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	
AUTORITÀ BACINO DISTRETTUALE	
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO	
ANAS SPA	
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
ENEL ENERGIA SPA	
TIM SPA	
2i RETE GAS	
Provincia di Foggia	
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica	
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	
REGIONE PUGLIA Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Territoriale FG	
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia	
ARPA PUGLIA	
ASL Foggia	
Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico	
Regione Puglia Servizio Urbanistica	

- ripercorrendo le principali scansioni procedurali - come di seguito compendiate:

A. Principali Scansioni Procedimentali

1. con pec del 15/03/2022 (prot. uff. AOO_089/3598 del 17/03/2022) il Comune di Peschici (FG) ha trasmesso alla scrivente Sezione istanza di avvio del procedimento di PAUR per il progetto in oggetto;
2. con nota prot. AOO_089/4763 del 11/04/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal proponente;
3. con nota prot. 2142 del 14/04/2022 (prot. uff. AOO_089/5430 del 22/04/2022) il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha richiesto integrazioni;
4. con nota prot. 52956 del 27/04/2022 (prot. uff. AOO_089/5689 del 02/05/2022) 2i Rete Gas ha richiesto integrazioni;
5. con nota prot. 4828 del 03/05/2022 (prot. uff. AOO_089/5878 del 03/05/2022) il MIBACT-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio FG ha richiesto integrazioni;
6. con nota prot. 5397 del 10/05/2022 (prot. uff. AOO_089/7295 del 10/06/2022) la Sezione Urbanistica regionale ha invitato *a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. AOO 079/10152 del 25.08.2021*, riguardo la richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98;
7. con nota prot. 4383 del 12/05/2022 (prot. uff. AOO_089/7596 del 13/06/2022) la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso parere di compatibilità al PTA;
8. con nota prot. AOO_089/6405 del 16/05/2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli esiti della fase di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni;
9. con nota prot. 6405 del 16/05/2022 (prot. uff. AOO_089/7447 del 08/06/2022) la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia ha trasmesso parere per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico prot. 19854 del 08/04/2022;
10. con nota prot 5608 del 06/06/2022 (prot. uff. AOO_089/7296 del 06/06/2022) il proponente ha richiesto alla Società 2i Rete Gas il preventivo per lo spostamento delle infrastrutture interferite;
11. con nota prot 5609 del 06/06/2022 (prot. uff. AOO_089/7450 del 08/06/2022) il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
12. con nota prot 5669 del 08/06/2022 (prot. uff. AOO_089/7452 del 08/06/2022) il proponente ha riscontrato la nota del MIBACT- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio in merito all'affidamento dell'incarico a un archeologo di I fascia per la redazione della documentazione richiesta;
13. con nota prot 5670 del 08/06/2022 (prot. uff. AOO_089/7451 del 08/06/2022) il proponente ha riscontrato la nota del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.
14. con nota prot. 43645 del 10/06/2022 (prot. uff. AOO_089/7596 del 13/06/2022) ARPA Puglia ha trasmesso parere favorevole all'intervento;
15. nella seduta del 14/06/2022 il Comitato VIA ha esaminato il progetto e ha ritenuto di chiedere documentazione integrativa con parere prot. AOO_089/7766 del 14/06/2022;
16. con nota prot. AOO_089/7813 del 15/06/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla fase di pubblicazione, anticipando i contributi e le richieste di integrazioni già pervenute.
17. con nota prot. 6056 del 16/06/2022 (prot. uff. AOO_089/8151 del 24/06/2022) il proponente ha trasmesso documentazione integrativa per il MIBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
18. con nota prot. 7264 del 14/07/2022 (prot. uff. AOO_089/8913 del 19/07/2022) il proponente ha trasmesso documentazione integrativa per il Comitato Reg.le VIA;

19. con nota prot. 21108 del 02/08/2022 (prot. uff. AOO_089/9986 del 10/08/2022) l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha richiesto documentazione integrativa;
20. con nota prot. AOO_089/9707 del 04/08/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse e ha convocato seduta di **Conferenza di Servizi Decisoria** ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi per il giorno 16/09/2022;
21. nella seduta del 06/09/2022 il Comitato Regionale per la VIA, esaminate le integrazioni presentate dal proponente, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (prot. n. AOO_089/11210 del 06/09/2022);
22. il giorno 16/09/2022 si è tenuta la prima seduta di CdS decisoria, all’interno della quale si è fatto il punto dello stato delle autorizzazioni da acquisire con il PAUR. Il Verbale della CdS e i relativi pareri allegati sono stati trasmessi con nota prot. AOO_089/11589 del 19/09/2022;
23. con nota prot. 9840 del 29/09/2022 (prot. uff. AOO_089/12208 del 30/09/2022) il proponente ha trasmesso documentazione integrativa per l’Autorità di Bacino e ha dichiarato che le prescrizioni contenute nel parere del Comitato VIA sono ottemperabili;
24. con nota prot. 9841 del 29/09/2022 (prot. uff. AOO_089/12207 del 30/09/2022) il proponente ha richiesto al Servizio Urbanistica l’attestazione di usi civici, allegando la documentazione richiesta;
25. con nota prot. 10136 del 04/10/2022 (prot. uff. AOO_089/12694 del 13/10/2022) il proponente ha trasmesso l’elaborato progettuale integrativo “A01bis - Analisi soluzioni alternative”;
26. con nota prot. 10136 del 04/10/2022 (prot. uff. AOO_089/13780 del 07/11/2022) il proponente ha trasmesso l’attestazione Usi Civici rilasciata dalla Regione Puglia – Sezione Urbanistica;
27. con nota prot. AOO_089/14411 del 22/11/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato l’ultima seduta di Conferenza di Servizi Decisoria ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi per la data odierna.

B. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri

Il Responsabile del procedimento comunica che entro l’ora di convocazione della seduta sono pervenuti i seguenti contributi, allegati al presente verbale a farne parte integrante:

1. Nota prot. 30057 del 07/11/2022 (prot. uff. AOO_089/13775 del 07/11/2022) dell’**Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale**;
2. Nota prot. 8838 del 21/10/2022 (prot. uff. AOO_089/13360 del 26/10/2022) della **Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**.

Si passa ad esaminare l’aggiornamento dei contributi pervenuti a far data dall’avvio della fase di pubblicazione, di cui di seguito è riportato un compendio con relativo stralcio, rimandando integralmente ai contenuti di ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art.27 co.7 del D. lgs. 152/2006 e smi risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.

1. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE e VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Con **Determinazione Dirigenziale n. 404 del 22/11/2022** è stato adottato il provvedimento di VIA subordinato al rispetto delle condizioni ambientali in esso contenute e riportate nell’Allegato 1 alla stessa Determina, di seguito richiamate:

n.	Determinazione Dirigenziale n. 404 del 22/11/2022
1	siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti negli elaborati progettuali: A.01 “Relazione Generale”, A.03.1 “Studio Impatto Ambientale”, A.03.3 “Valutazione di Incidenza Ambientale”, A.04 “Relazione Paesaggistica”, A.17 “Piano Utilizzo Terre e Rocce da Scavo”, dei corrispondenti elaborati in rev. 1 – LUG: 2022, dell’elaborato integrativo A.20 “Piano di Monitoraggio Ambientale”.

2	sia prodotto nelle successive fasi progettuali un piano di cantierizzazione dettagliato con indicazione precisa (tempi e modalità) delle attività di mitigazione degli impatti acustici, sull'atmosfera, sulle acque, sulla flora e la fauna esistente e sulla viabilità;
3	A lavori ultimati, sia ripristinato lo stato dei luoghi e il naturale profilo del terreno evitando trasformazioni che comportino aumento delle superfici impermeabili.
4	L'esecuzione degli scavi, la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali rimossi nell'ambito dei lavori devono essere eseguiti con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'innescio di fenomeni di instabilità o alterazione dei luoghi di origine.
5	Per quanto attiene la componente paesaggio non essendo stata dimostrata la compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, e non potendo escludere potenziali criticità in riferimento ad alcune componenti paesaggistiche, nel merito si rinvia agli approfondimenti dell'ufficio competente in sede di autorizzazione paesaggistica.

2. Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Con nota prot. 8838 del 21/10/2022 la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso Relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento – Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, con la quale propone di rilasciare, *con le prescrizioni di seguito riportate, il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza (ai fini del quale la presente nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere) per il "Progetto di sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo", in quanto lo stesso, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 46 e 82 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 1 delle stesse.*

n.	Nota prot. 8838 del 21/10/2022
1	anche in fase di cantiere l'intervento non comporti la trasformazione e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva;
2	sia realizzata a valle della SS89, almeno in destra idraulica, una fascia di naturalità, utilizzando specie arbustive autoctone, da insediare sotto forma di filari.

Il progettista prende atto delle prescrizioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dichiara che saranno ottemperate nelle fasi successive.

3. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG

Con nota prot. 4828 del 03/05/2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG ha richiesto integrazioni.

Il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot 5669 del 08/06/2022 e nota prot. 6056 del 16/06/2022.

Sentito per le vie brevi il rappresentante della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, comunica che è stato espresso un parere endo-procedimentale favorevole da parte della Soprintendenza BAT-FG con nota prot. 11988 del 3/11/2022, *confermando le prescrizioni proposte da codesto Servizio di cui alla nota prot. n. 8838 del 21/10/2022.*

Dal punto di vista della tutela archeologica tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa. Si ribadisce che le prescritte attività di assistenza archeologica dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate e dovranno essere curate da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente contestualmente alla data di inizio lavori.

Si ribadisce infine che, qualora durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del DLgs 42/2004, la

ditta è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

Il parere viene messo agli atti della presente seduta.

Il progettista prende atto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza, valutando l'effettiva entità della spesa da inserire nel quadro economico del progetto esecutivo.

4. REGIONE PUGLIA SEZIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI DELLA REGIONE PUGLIA - SEZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

5. AUTORITÀ BACINO DISTRETTUALE

Con nota prot 5609 del 06/06/2022 il Comune proponente ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro al parere prot. 2605 del 01/02/2022 espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Peschici per il giorno 30/01/2022.

Con nota prot. 21108 del 02/08/2022 l'Autorità di Bacino Distrettuale ha richiesto ulteriore documentazione integrativa al fine di fornire il parere di competenza richiesto.

Con nota prot. 30057 del 07/11/2022 l'AdB ha espresso **parere di compatibilità al PAI** per gli interventi in oggetto indicati, con le seguenti prescrizioni:

n.	nota prot. 30057 del 07/11/2022
1	lo studio idrologico ed idraulico dovrà essere integrato da un allegato riportante tutte le sezioni idrauliche (quaderno delle sezioni), con particolare riferimento a quelle interessate dagli attraversamenti; ciò al fine di poter verificare il franco di sicurezza. Infine dovranno essere prodotte in forma tabellare i risultati della modellazione idraulica in termini di tiranti e velocità in funzione della scabrezza adottata;
2	lo studio idrologico ed idraulico dovrà essere integrato da un allegato che dovrà testimoniare come la scelta dei materiali di rivestimento del canale e la relativa posa in opera, sia adeguatamente relazionata alla velocità e alle azioni tangenziali che le correnti di piena trasferiscono;
3	il piano manutentivo delle opere dovrà contenere tutte le attività legate al mantenimento della funzionalità idraulica delle opere nel tempo, dovrà comunque prevedere ispezioni ed eventuali interventi a seguito di ogni evento di pioggia;
4	dovranno essere trasferiti gli shape files georeferenziati relativi alle aree allagabili nella configurazione postoperam, adeguatamente elaborati attraverso un'attenta analisi di post-processing.

Il progettista afferma che nella configurazione post operam la portata duecentennale è interamente contenuta nel canale oggetto di intervento, pertanto non vi sono aree allagabili al di fuori del canale stesso.

Per quanto riguarda le altre prescrizioni, come richiesto dall'ADB, l'ottemperanza delle stesse sarà demandata al RUP dell'intervento nella successiva fase progettuale.

6. ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

7. ANAS SPA

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

8. ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

9. ENEL ENERGIA SPA

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

10. TIM SPA

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

11. 2i RETE GAS

Con nota prot. 52956 del 27/04/2022 la società ha riscontrato che le opere previste costituiscono interferenza con le proprie infrastrutture e ha richiesto documentazione integrativa. Il proponente ha riscontrato la richiesta con nota prot 5608 del 06/06/2022.

12. Provincia di Foggia

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

13. Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

Con nota prot. 2142 del 14/04/2022 il Consorzio di Bonifica ha richiesto integrazioni, trasmesse dal proponente con nota prot. 5670 del 08/06/2022.

14. Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

15. Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche

Con nota prot. 4383 del 12/05/2022 la Sezione Risorse Idriche ha rilasciato nulla osta con le seguenti prescrizioni:

n.	<i>nota prot. 4383 del 12/05/2022</i>
1	nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
2	nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016;
3	in merito alle interferenze con infrastrutture gestite da AQP, si acquisisca il preventivo parere del gestore sulle soluzioni tecniche individuate per la risoluzione.

16. REGIONE PUGLIA Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Territoriale FG

Con nota prot. 6405 del 16/05/2022 la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali ha trasmesso il parere per movimenti di terra in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, con le seguenti prescrizioni:

n.	<i>Nota prot. 6405 del 16/05/2022</i>
1	limitare gli scavi e il consumo di suolo;
2	Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;
3	Rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
4	Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi, rispettando il principio dell'invarianza idraulica e idrologica dell'area di intervento;
5	Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
6	Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";

7	Che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
8	Che le superfici di stretta pertinenza dell'intervento saranno sistemate con materiale derivante dagli scavi con il ripristino della naturale permeabilità del suolo e al fine di ridurre al minimo il consumo del suolo e l'impatto sull'equilibrio idrogeologico del sito interessato;
9	Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.

17. Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

18. ARPA PUGLIA

Con nota prot. 43645 del 10/06/2022 ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere, con il quale *per quanto di competenza esclusivamente in relazione ai possibili aspetti emissivi, non si rilevano particolari criticità.*

Pertanto, dal punto di vista strettamente delle competenze emmissive, nulla osta all'intervento proposto in oggetto con la prescrizione che siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

19. ASL Foggia

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

20. Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

21. Regione Puglia Servizio Urbanistica

Con nota prot. 5397 del 10/05/2022 il Servizio Usi Civici ha evidenziato la necessità di richiedere l'Attestazione di vincolo demaniale di uso civico allegando la documentazione indicata nella nota prot. 10152 del 25/08/2021.

Con nota prot. 11235 del 04/11/2022 il Comune di Peschici ha trasmesso l'attestazione relativa al vincolo demaniale di uso civico dei terreni interessati dall'intervento, rilasciata dal Servizio Usi Civici della Regione Puglia prot. AOO_079/11420 del 18/10/2022.

Determinazioni della Conferenza di Servizi

La Conferenza di Servizi, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.4 della L. 241/1990 ed all'art. 27-bis TUA, informa che il verbale della seduta odierna costituisce determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

Conclusivamente, la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l'iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate e registrando il silenzio degli enti che seguono: REGIONE PUGLIA SEZIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI DELLA REGIONE PUGLIA - SEZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO, ANAS SPA, ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, ENEL ENERGIA SPA, TIM SPA, Provincia di Foggia, Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica, Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato

per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ASL Foggia, Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento non hanno fatto pervenire alcun contributo, **ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.**

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'ente che ha indicato la prescrizione.

Le autorizzazioni acquisite nell'ambito del PAUR in oggetto ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento sono le sotto-elencate:

Ente	Assenso/Autorizzazione	
REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali (Servizio VIA-VINCA)	VIA comprensiva di V.I.	DD n. 404 del 22/11/2022
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Autorizzazione Paesaggistica	Nota prot. 8838 del 21/10/2022
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG		nota prot. 11988 del 3/11/2022
REGIONE PUGLIA SEZIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI DELLA REGIONE PUGLIA - SEZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA		
AUTORITÀ BACINO DISTRETTUALE	Parere di compatibilità al PAI	Nota prot. 30057 del 07/11/2022
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO		
ANAS SPA		
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA		
ENEL ENERGIA SPA		
TIM SPA		
2i RETE GAS		Richieste integrazioni con Nota prot. 52956 del 27/04/2022 (riscontrate dal proponente con nota prot 5608 del 06/06/2022)
Provincia di Foggia		
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano		Richieste integrazioni con Nota prot. 2142 del 14/04/2022 (riscontrate dal proponente con nota prot 5670 del 08/06/2022)

Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica		
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche		Nota prot. 4383 del 12/05/2022
REGIONE PUGLIA Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Territoriale FG		Nota prot. 6405 del 16/05/2022
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia		
ARPA PUGLIA		Nota prot. 43645 del 10/06/2022
ASL Foggia		
Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico		
Regione Puglia Servizio Urbanistica	Attestazione demaniale di usi civili	prot. AOO_079/11420 del 18/10/2022

Il Provvedimento di PAUR sarà rilasciato a valle dell'acquisizione del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica in Deroga e del parere dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Lidia Alifano



R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **62** del 06/02/2023 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AST/DEL/2023/00001

OGGETTO: Progetto di sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

L'anno 2023 addì 06 del mese di Febbraio, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
V.Presidente Raffaele Piemontese	Presidente Michele Emiliano
Assessore Rosa Barone	
Assessore Alessandro Delli Noci	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Gianfranco Lopane	
Assessore Anna G. Maraschio	
Assessore Anna Maurodinoia	
Assessore Rocco Palese	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: AST/DEL/2023/00001

OGGETTO: Progetto di sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, con delega al Paesaggio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Visto:

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e, in particolare, l'art. 146;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;
- l'art. 90 delle NTA del PPTR "Autorizzazione paesaggistica", il quale prevede che gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure verificando la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR ed alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice;
- l'art. 95 delle NTA del PPTR "Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità";

Premesso che:

- con nota prot. n. AOO_089_4763 del 11.04.2022 la Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali ha avviato il procedimento di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), per il "Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo", comunicando l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiedendo la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata; con successiva nota prot. n. AOO_089_7813 del 15.06.2022 ha avviato la fase di pubblicazione ex art. 27 bis c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n. AOO_089_11589 del 19.09.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 10136 del 04.10.2022 il Comune di Peschici ha trasmesso un elaborato progettuale finalizzato a dimostrare l'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga;
- con nota prot. n. AOO_145_8838 del 21.10.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha proposto di rilasciare, con prescrizioni, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza, per il "Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo"; tale nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- con nota prot. n. 11988-P del 03.11.2022 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha espresso parere paesaggistico favorevole "confermando le prescrizioni proposte da codesto Servizio" e impartendo prescrizioni relative alla tutela archeologica;
- con nota prot. n. AOO_089_14411 del 22.11.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato l'ultima seduta di Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- con nota prot. n. AOO_089_14793 del 29.11.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la Determinazione Motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria.

Considerato che:

- la proposta progettuale consiste nella sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena, tramite l'adeguamento della sezione del canale;
- gli interventi previsti, comportando trasformazione profonda dei suoli in "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici", nonché escavazioni ed estrazioni di materiali in "Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative" risultano in contrasto con le prescrizioni e misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 46 e 82 delle NTA del PPTR;

Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*.

Preso atto:

- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A);
- del parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, espresso con nota prot. n. 11988-P del 03.11.2022, e parte integrante e sostanziale dell'Allegato A.

Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR, fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Richiamato l'art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: *"L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato"*.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 11988-P del 03.11.2022, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, per il *"Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo"*, di cui all'oggetto, composto dagli elaborati elencati, con la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5, nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A).

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento

dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e del DPGR 263/2021, propone alla Giunta:

1. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il *“Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo”*, di cui all'oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 11988-P del 03.11.2022, l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO 145 8838 del 21.10.2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:

- anche in fase di cantiere l'intervento non comporti la trasformazione e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva;
- sia realizzata a valle della SS89, almeno in destra idraulica, una fascia di naturalità, utilizzando specie arbustive autoctone, da insediare sotto forma di filari.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 11988-P del 03.11.2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:

- *“per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa. Si ribadisce che le prescritte attività di assistenza archeologica dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate e dovranno essere curate da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente contestualmente alla data di inizio lavori. Si ribadisce infine che, qualora durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del DLgs 42/2004, la ditta è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.”*

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Comune di Peschici;
 - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia del Ministero della Cultura;
 - alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.


I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco NATUZZI)



natuzzi
francesco
17.01.2023
11:19:09
GMT+00:00


Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente *ad interim* del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Arch. Vincenzo LASORELLA)



Vincenzo
Lasorella
17.01.2023
16:29:16
GMT+01:00


Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)



Paolo Francesco Garofoli
27.01.2023 15:20:06
GMT+01:00

Il Presidente della Giunta:
(Dott. Michele EMILIANO)



MICHELE
EMILIANO
01.02.2023
09:45:56
UTC

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la relazione del Presidente della Giunta, con delega al Paesaggio.
2. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il "Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo", di cui all'oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 11988-P del 03.11.2022, l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO 145 8838 del 21.10.2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:

- anche in fase di cantiere l'intervento non comporti la trasformazione e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva;
- sia realizzata a valle della SS89, almeno in destra idraulica, una fascia di naturalità, utilizzando specie arbustive autoctone, da insediare sotto forma di filari.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 11988-P del 03.11.2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:

- *"per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa. Si ribadisce che le prescritte attività di assistenza archeologica dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate e dovranno essere curate da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente contestualmente alla data di inizio lavori. Si ribadisce infine che, qualora durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del DLgs 42/2004, la ditta è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza."*

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Comune di Peschici;
 - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia del Ministero della Cultura;
 - alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



ALLEGATO A

Codice CIFRA: AST/DEL/2023/00001

**Progetto di sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito
in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR,
in deroga ex art. 95.**

PARERE TECNICO

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Con nota prot. n. AOO_089_4763 del 11.04.2022 la Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali ha avviato il procedimento di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), per il "Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo", comunicando l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiedendo la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata; con successiva nota prot. n. AOO_089_7813 del 15.06.2022 ha avviato la fase di pubblicazione ex art. 27 bis c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con nota prot. n. AOO_089_11589 del 19.09.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.

La documentazione presente al link indicato dalla suddetta nota è costituita dagli elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:

- A.00_Elenco elaborati.pdf - 305db04af105918080add772c90bc23c
- A.01_Relazione generale.pdf - 3897de507a90adeb3c6e053f7ed434a7
- A.02_Relazione idraulica e studio di compatibilità idrologico_idraulica.pdf - 48755fa974cf1a5b081380734cae62c2
- A.03.1_Studio di Impatto Ambientalecompressed.pdf - dc8982989ccf8d0b3ddeb3c90e248e3e
- A.03.2_Sintesi non Tecnica dello SI Acompressed.pdf - 071d9a3c7ff9d9438df0aba2c355442d
- A.03.3_Valutazione di Incidenza Ambientale.pdf - bc54aedf628c7e1fdbeadc2c3ef8ae97
- A.04_Relazione paesaggistica.pdf - 3f52da10011bc613c65118371e0674df
- A.05_Relazione geologica.pdf - c655d683c953dc5b2539c8a57714ecea
- A.06_Relazione geologica per vincolo idrogeologico.pdf - e9c513a3940493720fa0d199a3c19c0f
- A.07_Relazione geotecnica dell'intervento.pdf - 92c47a877ba7374a466a42d644d6680f
- A.08_Relazione dei calcoli strutturali di base dell'intervento.pdf - 7bb480a431e2e5ce4b91bf6b254c15b7
- A.09_Relazione sui materiali.pdf - ad2eb527499694dc5441dade480bc313
- A.10_Documento di affidabilità del softwarecompressed.pdf - 04750337bcf60b94988510455abf5c4f



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

- A.11_Elenco e analisi prezzi unitari.pdf - abc4a3ef34c21212e33e747140ea7cd9
 A.12_Computo metrico estimativo.pdf - f960cfd6dac40fd4f05680bab053884
 A.13_Quadro economico di progetto.pdf - f7e4bd4822157f8fe2e669cd91a6bf51
 A.14_Aggiornamento delle prime indicazioni della sicurezza e coordinamento.pdf
 501995faff41a6a6c33ccdc86391c5c
 A.15_Relazione del piano particellare d'esproprio.pdf - 370c830c42ab6f9a805a7692efd457ff
 A.16_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf - 01a71b0ec86126619e9f2507657e36da
 A.17_Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo.pdf - 687d75f8561636a9a70787faf9431ff5
 A.18_Relazione di risoluzione delle interferenze.pdf - 63f7f82ef075fc572d5a4aedef0f3a6b
 A.19_Documentazione Fotografica.pdf - 05d5aa434bc247655b7520c9ef5997a3
 B.01_Corografia generale.pdf - a7cd06b45362ffcc781e30f046d2ad51
 B.02_Planimetria bacino idrografico.pdf - c977559cc8f57c08f8c0e1ab1cac4087
 B.03_Planimetria con rilievo Piano Altimetrico.pdf - 04081ddd5690a1abe14bbdda43ecb485
 B.04_Inquadramento sul PRG.pdf - 60d284ac1991cf97b4b0508b249d6659
 B.05_Planimetria di progetto.pdf - 3ba97577671a102af730e4e13b47b8c9
 B.06_Profilo longitudinali stato di fatto e di progetto.pdf - 8ae91e4311d488292e16991b42fe87cd
 B.07_Sezioni trasversali stato di fatto e di progetto.pdf - ccadcbe6b351138b0229506cd32bc7de
 B.08_Architettonici attraversamento S.S. Garganica 89 e Sezione Tipo Canale.pdf
 85f35467cf256d3ce39d32c7d4cd964f
 B.09_Esecutivi strutturali attraversamento SS Garganica 89 e sezioni tipo canale.pdf
 c8c3eff6489dc4b9be5a425345f9382f
 B.10_Carta Geologica.pdf - 6b82bcfd0f2f40e3caa1d117a29228b
 B.11_Planimetria Piano Particellare d'Esproprio.pdf - 18f2db42dc1fcd18a06b2bb487284d85
 Planimetria e particolare di connessione tra opera esistente e opera di progetto.pdf
 dac650417a0e6dd18df18155a5ca64df
 Relazione indicazioni ipotesi idrauliche.pdf - 5363e5503aed224a5c87bae4e3931d14
 A.03.3_Valutazione di Incidenza Ambientale.pdf - 9a68b189f7ddd695a684a72aec2676f0
 A.04_Relazione paesaggistica.pdf - 282caf87d25d16271666c62a9d80d1a6
 A.20_Piano di monitoraggio ambientale.pdf - e99725e6b87b705abd0c3960659ace4e
 A.20.1_Carta dei siti bibliografici su IGM.pdf.p7m - 1ab69af751348d2855d1543389a034b3
 A.20.2_Carta delle UT su ortofoto.pdf.p7m - c30f40db759e4c0915b3d450faafad0fb
 A.20.3_Carta della visibilità su ortofoto.pdf.p7m - bf86efa6e98a6a42d9f189e051f8749a
 A.20.4_Carta del rischio archeologico su ortofoto.pdf.p7m - 30eabd0b1caf535e9d14fb2afa5b309e
 A.20_Relazione Archeologica.pdf.p7m - f68490b3c3d213f049855859c785f862

Sono, inoltre, presenti gli shapefile secondo il sistema di coordinate WGS84 degli interventi proposti.

Con nota prot. n. 10136 del 04.10.2022 il Comune di Peschici ha trasmesso un elaborato progettuale finalizzato a dimostrare l'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga.

Con nota prot. n. AOO_145_8838 del 21.10.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha proposto di rilasciare, con prescrizioni, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza, per il "Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo”; tale nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Con nota prot. n. 11988-P del 03.11.2022 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha espresso parere paesaggistico favorevole *“confermando le prescrizioni proposte da codesto Servizio”* e impartendo prescrizioni relative alla tutela archeologica.

Con nota prot. n. AOO_089_14411 del 22.11.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato l’ultima seduta di Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi dell’art. 27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Con nota prot. n. AOO_089_14793 del 29.11.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la Determinazione Motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L’intervento oggetto di Autorizzazione Paesaggistica **in deroga** consiste nella sistemazione idraulica dell’immissario del Canale Calena, tramite l’adeguamento della sezione del canale; in particolare, il progetto prevede l’approfondimento della sezione nella prima parte, laddove gli spazi risultano confinati in sinistra idraulica dalla presenza della sede stradale e in destra idraulica dalla presenza delle recinzioni delle proprietà private, e l’allargamento della stessa nella parte terminale.

Il canale, rivestito in calcestruzzo come gran parte di quello esistente, avrà altezza pari a 3,50 m e larghezza pari a 2,10 m per una lunghezza di 575,00 m mentre e altezza pari a 1,50 m e larghezza pari a 3,60 m per una lunghezza di 219,00 m.

TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato.

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici:* l’intervento interferisce per circa 150 ml con **“Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”**, e precisamente con **“Valle del Cedrone”**, disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04):* gli interventi interferiscono per circa 550 ml con **“Aree soggette a vincolo idrogeologico”**, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 43 e dalle direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR;

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici:* gli interventi ricadono quasi totalmente all’interno di **“Parchi e riserve”**, ed in particolare nel **“Parco Nazionale del Gargano”**, disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle prescrizioni di cui all’art. 71 delle NTA del PPTR; inoltre, gli



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

interventi interferiscono per circa 65 m con **“Boschi”**, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle prescrizioni di cui all’art. 62 delle NTA del PPTR;

- **Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04)**: gli interventi interessano **“Aree di rispetto dei boschi”**, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR; inoltre, il tracciato lambisce **“Siti di rilevanza naturalistica”**, ed in particolare la **“ZSC Manacore del Gargano”**, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 73 delle NTA del PPTR;

Struttura antropica e storico - culturale

- **Beni paesaggistici**: gli interventi interessano per circa 300 ml **“Zone gravate da usi civici”**, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 77 e dalle direttive di cui all’art. 78 delle NTA del PPTR; inoltre, gli interventi ricadono interamente in **“Aree di notevole Interesse pubblico”**, e più precisamente:
 - Decreto di vincolo paesaggistico del 15.11.1971, **PAE0029**, **“Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del Comune di Peschici”**. La motivazione del vincolo risiede nel fatto che **“la zona ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili, visibile dal mare e dalle strade, che si estende in armonico profilo ed articola una pittoresca sequenza di scogliere, cale, elementi architettonici ed urbani”**;
 - Decreto di vincolo paesaggistico del 01.08.1985, **PAE0099**, **“Integrazione delle Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa tra Rodi Garganico e Vieste”**; L’area di notevole interesse pubblico è disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che gli elaborati della serie 6.4 del PPTR riportano, nella relativa Scheda di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi degli artt. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d’uso del vincolo paesaggistico;
- **Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04)**: gli interventi interessano **“Aree di rispetto delle componenti culturali ed insediative”**, ed in particolare l’area di rispetto di **“Avanzi dell’ ex Badia e Chiesa di S. Maria di Calena”**, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse.

L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 46 e 82 delle NTA del PPTR, in quanto inammissibili:

- **Art. 46 co. 2 lett. a6)** – *trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;*
- **Art. 82 co. 2 lett. a6)** – *escavazioni ed estrazioni di materiali.*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

In generale gli interventi di manutenzione che interessano le aste idrografiche devono essere orientati a garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali. Inoltre, tali interventi devono conseguire il miglioramento della qualità ambientale del territorio e aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, salvaguardando e migliorando la funzionalità ecologica, evitando trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica REB.

Con riferimento alla possibilità di ricorrere per il caso in oggetto a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, le NTA del PPTR prevedono che: *“Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”*

Con riferimento all'**esistenza di alternative localizzative e/o progettuali** il proponente afferma che *“Nella valutazione delle cause di impatto, così come nella quantificazione degli impatti, sono state considerate due sole alternative:*

- 1. Ipotesi di Realizzazione dell'intervento;*
- 2. Ipotesi di Assenza di intervento”*

[...]

“Come si può verificare dalla tabella allegata, l'impatto complessivo sulle componenti ambientali nell'ipotesi di realizzazione dell'intervento risulta positivo e la quantificazione ha portato al valore numerico +32.

Tale risultato viene interpretato affermando che dalla realizzazione delle opere di progetto ne consegue un impatto ambientale sicuramente positivo e ciò è legato alla natura stessa dell'intervento, che si pone con lo scopo principale di migliorare la funzionalità idraulica dell'immissario del canale Calena e garantire uno standard di sicurezza adeguato alla funzione che assolvono le aree adiacenti.

Gli impatti sul paesaggio e sulle componenti naturalistiche saranno irrilevanti o addirittura annullati dalle opportune misure di mitigazione. Quelli sulla fauna saranno relativi alla sola fase di realizzazione e si annulleranno con la fine dei lavori. I restanti impatti negativi non sono tali da non compromettere la positività complessiva ed il miglioramento ambientale che deriva dalla realizzazione delle opere.

L'ipotesi di assenza di intervento comporta l'annullarsi di tutti gli impatti positivi. La quantificazione avrebbe dunque portato nella matrice degli impatti a valore numerico negativo, pertanto la realizzazione degli interventi risulta sicuramente vantaggiosa rispetto alla non realizzazione.”

Con nota prot. n. 10136 del 04.10.2022 il Comune di Peschici ha ulteriormente analizzato le alternative localizzative e/o progettuali, concludendo con l'impossibilità di prevedere una efficace soluzione differente da quella prospettata. In particolare, ha affermato:

“Nell'elaborato progettuale A.02_Relazione idraulica e studio di compatibilità è stata effettuata una modellazione di questo stato di fatto che ha evidenziato come, in diversi punti, la sezione del canale

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

risulta essere insufficiente al transito della portata duecentennale e tutti gli attraversamenti risultano non verificati. Questa prima conclusione esclude l'opzione zero, ossia l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento di sistemazione dell'impiuvio. Nell'approccio successivo alla scelta della soluzione progettuale si è dovuto tenere conto di alcuni vincoli rappresentati dalle opere esistenti, e in particolare della quota di immissione nel Calena, non modificabile. Ciò ha significato non poter prevedere un maggiore approfondimento della quota di scorrimento della nuova opera che, nella parte a monte della SS89, ha ulteriori vincoli rappresentati da un lato dalla strada comunale Sbattecalvizzo e dall'altro lato dalle recinzioni delle abitazioni private. In queste condizioni, come risulta dall'elaborato A.02, l'unica soluzione per contenere la portata duecentennale e rimanere all'interno dello spazio disponibile è risultata quella di realizzare per tutta la lunghezza una cunetta rettangolare in c.a., delle dimensioni illustrate nelle tavole di progetto, con una quota di scorrimento compatibile con l'immissione nel Calena. Attraversata la SS89 non vi sono più i vincoli della strada comunale e delle strutture private ma rimane il vincolo della quota di immissione nel Calena oltre al fatto che il canale in terra esistente, che si sviluppa in asse con il manufatto di immissione nel Calena, corre in sinistra idraulica limitrofo ad una recinzione in rete metallica sorretta da cordolo in c.a. a delimitazione di un terreno agricolo. In alcuni punti la parete del canale in terra ha ceduto mettendo in evidenza alcune tubazioni che scaricano acqua nel canale (Cfr. Fig. 9 e Fig. 10).

Anche la destra idraulica ha un vincolo rappresentato da una linea elettrica sorretta da pali in legno (Cfr. Fig. 8 e Fig. 9). In questa zona sarebbe stato possibile utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica ipotizzando materiali diversi dal c.a. ma con scabrezze maggiori.

Questo, alla luce anche del vincolo della quota di scorrimento, avrebbe comportato un aumento della sezione con la conseguenza di una significativa sottrazione di suolo oltre alla impossibilità di collegarsi direttamente con il manufatto di immissione esistente (Cfr. Fig. 7) come è stato possibile prevedere con la sezione rettangolare in c.a. prevista progettualmente (Cfr. Fig. 11).

Inoltre, stante la presenza della recinzione lungo la sinistra idraulica, l'allargamento potrebbe avvenire solo in destra idraulica. In questo modo il nuovo canale non si svilupperebbe più in asse con l'attraversamento esistente e si dovrebbe anche risolvere l'interferenza con la rete elettrica. Idraulicamente la soluzione potrebbe essere quella di un restringimento della sezione del canale nella parte finale con parete inclinata a unire quella della nuova opera con il manufatto esistente. Questa soluzione potrebbe causare un innalzamento del tirante idrico e un mancato rispetto del franco nell'attraversamento. Un'altra soluzione è quella di demolire e ricostruire il manufatto esistente intervenendo anche sulle sponde del Calena. In questo caso si deve considerare anche l'interruzione del transito lungo la viabilità comunale. In definitiva, dall'analisi delle alternative progettuali in precedenza prospettate, emerge che quella ipotizzata è l'unica che consente di contenere le portate duecentennali con interventi non invasivi."

Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente sull'analisi delle alternative localizzative e/o progettuali.

Con riferimento alla **compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37** si rappresenta quanto segue.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Gargano" ed interessa la figura territoriale "La costa del Gargano".

L'ambito del Gargano è rappresentato prevalentemente dalla dominante geomorfologica costituita dall'altopiano calcareo e dai suoi orli terrazzati.

La costa alta garganica è connotata da un reticolo idrografico caratterizzato da lunghi periodi di magra intervallati a brevi ma intensi eventi di piena. Il sistema insediativo è fortemente strutturato da questa complessa geomorfologia costiera.

Il PPTR riconosce tra le invarianti strutturali della Figura territoriale il sistema idrogeomorfologico della costa alta costituito dal reticolo centripeto di vallecole e gole fluvio-carsiche (dette "valloni") terminanti sulla costa in piccole piane alluvionali e intervallate da una serie continua di punte o promontori dalle ripe frastagliate e scoscese. Tale sistema, oltre a rappresentare una rete di connessione idrologica ed ecologica tra le foreste dell'entroterra e la costa, assume un alto valore paesaggistico per la singolarità e spettacolarità delle sue forme.

- A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche:

Il proponente afferma che *"In particolare gli obiettivi prevedono di "garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali". Nell'ambito di tale obiettivo la scheda d'Ambito prevede il seguente indirizzo: "riqualificare gli assetti idraulici dei valloni garganici al fine di garantire lo smaltimento delle piene in condizioni di sicurezza per le popolazioni e le infrastrutture" che è proprio l'obiettivo dell'intervento di sistemazione idraulica in questione."*

- A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali:

Il proponente afferma che *"In coerenza con l'obiettivo di "Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale Regionale" l'intervento in questione mediante gli approfondimenti previsti nello SIA e nel PMA consentirà il rispetto della direttiva prevista ovvero:*

- *approfondiscono il livello di conoscenza delle componenti e della funzionalità degli ecosistemi;*
- *definiscono specificazioni progettuali e normative al fine dell'implementazione della Rete ecologica Regionale per la tutela della biodiversità;*
- *prevedono, promuovono e incentivano la realizzazione del progetto territoriale della Rete ecologica polivalente approfondendola alla scala locale."*

- A3 Struttura e componenti antropico e storico-culturali:

Il proponente afferma che *"Tra gli obiettivi delle "Componenti dei paesaggi rurali" A.3.1 la scheda d'ambito riporta "Elevare il gradiente ecologico degli ecosistemi" tale condizione sarà raggiunta mediante la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica."*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Tra gli obiettivi delle "Componenti dei paesaggi urbani" A.3.2 la scheda d'ambito riporta "Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata". Tale condizione sarà raggiunta mediante la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica."

[...]

"In coerenza con l'obiettivo indicato nella Scheda d'Ambito:

- Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia*
- Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale.*

Gli interventi di progetto consentiranno di raggiungere gli indirizzi e le direttive della scheda d'ambito con particolare riferimento alla salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei percorsi, strade e ferrovie che presentano le condizioni per percepire visuali identificative dell'ambito."

Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente in relazione alla compatibilità dell'intervento con la struttura e le componenti Idro-geo-morfologiche, ecosistemiche e ambientali e antropiche e storico – culturali.

L'intervento è direttamente finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico e, pertanto, finalizzato al mantenimento di una delle invarianti strutturali della figura territoriale attraversata. Al fine di migliorare la qualità ambientale del territorio, aumentare la connettività del sistema ambientale regionale e assicurare per le aste idrografiche interessate il ruolo di corridoio ecologico multifunzionale sia realizzata a valle della SS89, almeno in destra idraulica, una fascia di naturalità, utilizzando specie arbustive autoctone, da insediare sotto forma di filari. Inoltre, anche in fase di cantiere l'intervento non comporti la trasformazione e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva.

In relazione alle componenti antropico e storico-culturali, l'intervento si ritiene compatibile in quanto non pregiudica la conservazione e la valorizzazione del sito storico culturale limitrofo ma anzi contribuisce alla protezione idrogeologica dei luoghi. Inoltre, non compromette i grandi scenari e gli orizzonti persistenti caratterizzanti l'ambito.

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 11988-P del 03.11.2022, allegata, questa Sezione ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio con prescrizioni del provvedimento di **Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95** per il "Progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo", di cui all'oggetto, in quanto lo stesso, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 46 e 82 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 1.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO 145 8838 del 21.10.2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:

- anche in fase di cantiere l'intervento non comporti la trasformazione e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva;
- sia realizzata a valle della SS89, almeno in destra idraulica, una fascia di naturalità, utilizzando specie arbustive autoctone, da insediare sotto forma di filari.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 11988-P del 03.11.2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:

- *"per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa. Si ribadisce che le prescritte attività di assistenza archeologica dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate e dovranno essere curate da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente contestualmente alla data di inizio lavori.
Si ribadisce infine che, qualora durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del DLgs 42/2004, la ditta è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza."*

**IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Ing. Francesco NATUZZI)**



**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
(Arch. Vincenzo LASORELLA)**

MIC|MIC_SABAP-FG|03/11/2022|0011988-P

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA*Foggia*Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.itE.p.c.
Al Comune di Peschici (FG)Alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale
c/o Segretariato Regionale MIBAC Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it*Prot. n.**Class* 34.43.04/3.74.3Rif. nota n. 8838 del 21/10/2022
(ns/prot. n. 11596 del 24/10/2022)**Oggetto: Carpino (FG) - ID VIA 740 – ID VIA 740 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo.**

Proponente: Comune di Peschici (FG)

Trasmissione relazione tecnica illustrativa e proposta di autorizzazione paesaggistica in deroga (ex art. 95 co.1 delle NTA del PPTR).

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS.42/2004

VISTA la nota di codesto Servizio Tutela e valorizzazione de paesaggio, prot. n. 9468 del 16/12/2028838 del 21/10/2022 0 (Ns. prot. n. 11596 del 24/10/2022) con la quale è stata trasmessa la Relazione Tecnica illustrativa e proposta di accoglimento della domanda in merito alle alternative progettuali dei lavori in oggetto valutate dal proponente ai fini dell'applicazione dell'istituto della deroga previsto dall'art. 95 delle NTA del PPTR;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto prevede la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico del Canale Calena con l'adeguamento della sezione del canale con rivestimento in calcestruzzo, come gran parte di quello esistente, e avrà altezza pari a 3,50 m e larghezza pari a 2,10 m per una lunghezza di 575,00 m mentre e altezza pari a 1,50 m e larghezza pari a 3,60 m per una lunghezza di 219,00 m.;

VISTA la Parte Terza "Beni paesaggistici" del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR) come strumento di copianificazione territoriale MiBACT e Regione Puglia;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Codice dell'Ambiente);

CONSIDERATO che l'area di intervento è interessata dalla presenza dei seguenti vincoli del PPTR:

- 6.1.2 Componenti idrologiche: BP Territori Contermini ai laghi, Fiumi (Valle del Cedrone) - UCP aree soggette a vincolo idrogeologico;
- 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: BP Parchi e riserve: Parco Nazionale del Gargano; UCP aree SIC;
- 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali: UCP Aree umide, Formazioni arbustive;

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA
Via A. Valentini Alvarez, n.8 – 71121 Foggia - Tel. 0881/723341PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.itPEO: sabap-fg@cultura.gov.it

- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: UCP Siti rilevanza naturalistica;
- 6.3.1 Componenti culturali insediative: BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico PAE 0029 e PAE0099;
- 6.3.2 - Componenti dei valori percettivi: UCP – Aree di rispetto delle componenti culturali insediative (Ex Badia di S.Maria di Calena);

CONSIDERATO i contrasti del progetto in oggetto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 46 e 82 delle NTA del PPTR, per cui si è resa necessaria la dimostrazione dei presupposti della deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR;

CONSIDERATO che codesto Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio, nella Relazione Tecnica Illustrativa, di cui alla citata nota prot. n. 8838 del 21/10/2022 “ ... propone di rilasciare, con le prescrizioni di seguito riportate, il provvedimento di **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, **in deroga** ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA ... in quanto lo stesso, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 46 e 82 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 1 delle stesse ...”

Questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia **parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica** dell'intervento in esame confermando le prescrizioni proposte da codesto Servizio di cui alla nota prot. n. 8838 del 21/10/2022 di seguito riportate:

- anche in fase di cantiere l'intervento non comporti la trasformazione e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva;
- sia realizzata a valle della SS89, almeno in destra idraulica, una fascia di naturalità, utilizzando specie arbustive autoctone, da insediare sotto forma di filari.

Dal punto di vista della tutela archeologica tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa. Si ribadisce che le prescritte attività di assistenza archeologica dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate e dovranno essere curate da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente contestualmente alla data di inizio lavori.

Si ribadisce infine che, qualora durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del DLgs 42/2004, la ditta è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

LA SOPRINTENDENTE

Arch. Anita Guarnieri

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Domenico Fornaro



Firmato digitalmente
da

ANITA GUARNIERI

CN = GUARNIERI ANITA
O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma:
31/10/2022 09:12:34

IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO
Dott.ssa Donatella Pian



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 agosto 2023, n. 85

Misura "Salvaguardia di olivi secolari o monumentali" di cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020 - "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia". APPROVAZIONE DEL MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE E DISCIPLINA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 30/05/2022, con la quale è stata attribuita alla Sezione Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale l'attuazione delle misure previste dal Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 03 luglio 2023 recante "DGR n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati."

VISTI, altresì

- il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, così come successivamente modificato ed integrato;
- il Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 con cui è stato approvato il "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 932 del 18/06/2020;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16/09/2020, pubblicato nella G.U. n. 289 del 20/11/2020, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi per la Misura di cui all'art. 8 del D.I. n. 2484/2020 "Salvaguardia di olivi secolari o monumentali";
- la Deliberazione n. 1813 del 30 novembre 2020 (BURP n. 166 del 11/12/2020), con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi previsti per l'art. 8 dal suddetto decreto interministeriale;

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n. 624 del 22/12/2020 (B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021) è stato approvato l'"Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura "Salvaguardia olivi secolari o monumentali" di cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia", successivamente modificato ed integrato con determinazioni n. 1 del 12/01/2021 (B.U.R.P. n. 7 del 14/01/2021), n. 37 del 29/01/2021 (B.U.R.P. n. 18

- del 04/02/2021) e n. 143 del 16/03/2021 (B.U.R.P. n. 40 del 18/03/2021);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 301 del 01/07/2021 (B.U.R.P. n. 88 del 08/07/2021) sono state approvate le graduatorie delle domande di aiuto individuali e collettive di cui agli Allegati A, e B del medesimo provvedimento dirigenziale con la contestuale ammissione di tutte le domande di aiuto alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, tenuto conto della dotazione finanziaria disponibile;
 - con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 9/8/2021 (BURP n. 116 del 6/9/2021), è stato affidato ad ARIF l'incarico di espletare l'attività istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sulle misure del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;

CONSIDERATO che:

- il paragrafo 15 dell'Avviso pubblico prevede espressamente che l'erogazione del sostegno pubblico possa avvenire mediante l'anticipazione e il saldo e che, pertanto, possono essere presentate le domande di pagamento dell'anticipazione e la domanda di pagamento del saldo finale;
- Il paragrafo 15.1 dell'Avviso pubblico, rubricato "DDP dell'Anticipo" prevede espressamente: *"E' possibile presentare una domanda di anticipazione esclusivamente nella misura del 50% dell'aiuto concesso. La DdP dell'anticipo deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussoria bancaria o polizza assicurativa) pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art. 1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/1982, pubblicato sul sito internet www.isvap.it. La fideiussione sarà svincolata dalla Regione Puglia, decorso un anno dal collaudo finale dell'intervento."*
- la Determinazione Dirigenziale di concessione degli aiuti n. 31/2023 ha rinviato l'indicazione delle modalità di presentazione della domanda di anticipazione all'adozione di un successivo provvedimento dirigenziale ed ha precisato che la garanzia fideiussoria, pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto, sia trasmessa in originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 8 del D.I. n. 2484/2020. Nel caso in cui la polizza sia firmata digitalmente questa deve essere trasmessa via pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: innestixylella.regione@pec.rupar.puglia.it;

RITENUTO pertanto necessario, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, regolamentare la richiesta della domanda di anticipazione a valere sull'art. 8 "Salvaguardia di olivi secolari o monumentali", e approvare la domanda di anticipazione e il "Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la richiesta dell'anticipazione dell'aiuto", di cui all'Allegato "A" e all'Allegato "B" al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI**di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di approvare il modello di domanda di anticipazione di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di stabilire che le domande di Anticipazione siano presentate dai beneficiari attraverso il portale EIP disponibile all'indirizzo www.pma.regione.puglia.it, seguendo le istruzioni operative disponibili sul medesimo portale;
- di stabilire che il rapporto di garanzia tra la Regione Puglia e l'Ente garante/Fideiussore sia disciplinato ai patti e alle condizioni contenuti nel "Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la richiesta dell'anticipazione dell'aiuto a valere sulla Misura ex art. 8 del D.I. n. 2484/2020 – "Salvaguardia di olivi secolari o monumentali", di cui all'Allegato "B" e disponibile in fase di compilazione della DdP dell'anticipo sul portale www.pma.regione.puglia.it;
- di approvare il "Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la richiesta dell'anticipazione dell'aiuto a valere sulla Misura ex art. 8 del D.I. n. 2484/2020 – "Salvaguardia di olivi secolari o monumentali" di cui all'Allegato "B", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di stabilire che la garanzia fideiussoria sia allegata alla domanda di anticipazione secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo portale e sia trasmessa in originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 8 del D.I. n. 2484/2020 – Lungomare Nazario Sauro, Palazzo Agricoltura, Bari, unitamente alla copia dei documenti di identità dei firmatari in corso di validità, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della stessa domanda di anticipazione. Nel caso in cui la polizza sia firmata digitalmente sia dal garante che dal contraente, questa deve essere trasmessa via pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: innestixylella.regione@pec.rupar.puglia.it;
- di stabilire che il beneficiario sia tenuto ad ottemperare a quant'altro previsto nell'avviso pubblico approvato con DDS n. 624 del 22/12/2020 (B.U.R.P. n. 2 straord. del 7/01/2021) e ss.mm.ii. e nel provvedimento di concessione del contributo;
- il presente provvedimento:
 - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
 - sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2 e Sistema Puglia;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile di raccordo delle Misure del Piano di rigenerazione olivicola della Puglia
Roberta Corsano

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino

ALLEGATO "A"

MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

DM n. 2484 del 06/03/2020 - Misura SALVAGUARDIA DI OLIVI SECOLARI O MONUMENTALI - DOMANDA DI PAGAMENTO	
FRONTESPIZIO	Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata Precompilato
TIPOLOGIA DI DOMANDA	
QUADRO A DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E COORDINATE PER IL PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione. Compilare il riquadro pertinente
QUADRO B FORMA GIURIDICA	Indicazione della tipologia del beneficiario Compilare il riquadro pertinente
QUADRO C RICHIESTA DI PAGAMENTO	Riporta l'indicazione del contributo richiesto Compilare il riquadro pertinente
QUADRO D IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente Precompilato
QUADRO E DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente Barrare le dichiarazioni e previste
QUADRO F SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA	Firma della domanda Compilare il riquadro pertinente

REGIONE PUGLIA	Salvaguardia di olivi secolari o monumentali L. 21 maggio 2019, n. 44, art. 8-quater DI n. 2484 del 06/03/2020												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </div>													Domanda di pagamento
FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA													
<input type="checkbox"/> DOMANDA INIZIALE DOMANDA DI AIUTO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO N. DOMANDA DI ADESIONE DI RIFERIMENTO N. DOMANDA DI AIUTO COLLETTIVA DI RIFERIMENTO N. 													
TIPOLOGIA DELLA DOMANDA													
<input type="checkbox"/> ANTICIPO													
TIPOLOGIA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO													
<input type="checkbox"/> INDIVIDUALE <input type="checkbox"/> COLLETTIVO													

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA**SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA****RICHIEDENTE**

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

Barrare se ditta individuale

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

giorni mese anno

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (solo per le ditte individuali se diversa da nome e cognome)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC)

CELLULARE

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREFISSO NUMERO

COD. ISTA COMUNE

PROV.

C.A.P.

Prov. Comune

RAPPRESENTANTE LEGALE/ TUTORE/ EREDECODICE
FISCALE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

giorni mese anno

SEZ. II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO - (indicare solo se diverse da quelle già indicate con la domanda di sostegno)

N.B. L'accredito delle somme avverrà esclusivamente su c/c bancario o conto Banco Posta. Il conto deve essere intestato al richiedente - il codice IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte di Regione Puglia si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali)

IBAN - COORDINATE DI PAGAMENTO - riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro

ISTITUTO

AGENZIA

COMUNE

PROV

C.A.P.

3

QUADRO B - FORMA GIURIDICA	
Tipologia beneficiario	
Forma giuridica	

QUADRO C - Sezione I - RICHIESTA DI PAGAMENTO	
<input type="text" value="50"/> % di contributo richiedibile nella domanda di anticipo come definito dalla Regione	
DOMANDA DI SOSTEGNO	
DATI DELLA CONCESSIONE	
CONTRIBUTO CONCESSO (€)	PERCENTUALE DI SOSTEGNO CALCOLATA
	<u>50</u>
DOMANDA DI PAGAMENTO RICHIESTA DI PAGAMENTO	CONTRIBUTO RICHIESTO

QUADRO D - IMPEGNI CRITERI E OBBLIGHI							
Sezione II - Tipologia intervento - Impegni, criteri di ammissibilità e altri obblighi							
<p>MISURA</p> <p>"SALVAGUARDIA DI OLIVI SECOLARI O MONUMENTALI" ex art. 8 del D.L. n. 2484/2020</p>							
Impegni							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione dell'impegno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSENTIRE CONTROLLI ED ISPEZIONI DA PARTE DEI FUNZIONARI REGIONALI O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI</td> </tr> <tr> <td>OSSERVARE I TERMINI PREVISTI DAI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DAGLI ATTI AD ESSI CONSEGUENTI</td> </tr> <tr> <td>OSSERVARE LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DA EVENTUALI ATTI CORRELATI ANCHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA VIGENTE E DEI VINCOLI DI ALTRA NATURA EVENTUALMENTE ESISTENTI</td> </tr> <tr> <td>MANTENERE LA DESTINAZIONE D'USO DEGLI INTERVENTI PER UN PERIODO MINIMO DI 5 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI EROGAZIONE DEL SALDO</td> </tr> <tr> <td>ESSERE IN POSSESSO DI IDONEA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO/ CONIUGE DEL TERRENO AD ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CUI AL PRESENTE AVVISO</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione dell'impegno	CONSENTIRE CONTROLLI ED ISPEZIONI DA PARTE DEI FUNZIONARI REGIONALI O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	OSSERVARE I TERMINI PREVISTI DAI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DAGLI ATTI AD ESSI CONSEGUENTI	OSSERVARE LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DA EVENTUALI ATTI CORRELATI ANCHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA VIGENTE E DEI VINCOLI DI ALTRA NATURA EVENTUALMENTE ESISTENTI	MANTENERE LA DESTINAZIONE D'USO DEGLI INTERVENTI PER UN PERIODO MINIMO DI 5 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI EROGAZIONE DEL SALDO	ESSERE IN POSSESSO DI IDONEA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO/ CONIUGE DEL TERRENO AD ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CUI AL PRESENTE AVVISO
Descrizione dell'impegno							
CONSENTIRE CONTROLLI ED ISPEZIONI DA PARTE DEI FUNZIONARI REGIONALI O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI							
OSSERVARE I TERMINI PREVISTI DAI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DAGLI ATTI AD ESSI CONSEGUENTI							
OSSERVARE LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DA EVENTUALI ATTI CORRELATI ANCHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA VIGENTE E DEI VINCOLI DI ALTRA NATURA EVENTUALMENTE ESISTENTI							
MANTENERE LA DESTINAZIONE D'USO DEGLI INTERVENTI PER UN PERIODO MINIMO DI 5 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI EROGAZIONE DEL SALDO							
ESSERE IN POSSESSO DI IDONEA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO/ CONIUGE DEL TERRENO AD ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CUI AL PRESENTE AVVISO							
Criteri di ammissibilità							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione criterio di ammissibilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESSERE AGRICOLTORE ATTIVO</td> </tr> <tr> <td>RISPETTO DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DDP DI ANTICIPO</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione criterio di ammissibilità	ESSERE AGRICOLTORE ATTIVO	RISPETTO DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DDP DI ANTICIPO			
Descrizione criterio di ammissibilità							
ESSERE AGRICOLTORE ATTIVO							
RISPETTO DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DDP DI ANTICIPO							
Altri obblighi							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione obbligo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISPETTARE LE NORMA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.N. 81/2008 E S.M.I.</td> </tr> <tr> <td>RISPETTARE LA L.R. N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" OVE PERTINENTE</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione obbligo	RISPETTARE LE NORMA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.N. 81/2008 E S.M.I.	RISPETTARE LA L.R. N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" OVE PERTINENTE			
Descrizione obbligo							
RISPETTARE LE NORMA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.N. 81/2008 E S.M.I.							
RISPETTARE LA L.R. N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" OVE PERTINENTE							

QUADRO E - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto _____

Consapevole della responsabilità penale rinveniente da false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00

dichiara:

che il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti amministrativi e tecnici probanti di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene

di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, definiti ai sensi della normativa in vigore, e riportati nell'avviso pubblico

che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste

che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda, il contributo richiesto, cumulato con eventuali altri aiuti percepiti o indennizzi assicurativi privati, non superi il 100% del valore del bene indennizzato

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159

di essere agricoltore attivo

di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità di provvedere all'erogazione del pagamento

di essere a conoscenza che, in caso di affermazioni fraudolente, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente

di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972

di essere esonerato dall'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA

di non essere iscritto all'INPS

di non essere impresa in difficoltà

Autorizza:

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità dell'avviso pubblico; la comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.

Si impegna inoltre:

a consentire, agli organi incaricati dei controlli, l'accesso in azienda e alla documentazione in ogni momento e senza restrizioni

a restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale contributo, ovvero sanzioni amministrative così come previsto dalla normativa in vigore

a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda

E' consapevole:

che verranno effettuati i controlli e dedotti gli importi necessari per escludere la sovracompensazione secondo la normativa in vigore

che il pagamento del contributo può avvenire esclusivamente mediante accredito su conti correnti bancari o postali e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso che tali coordinate siano errate, il pagamento non potrà essere erogato

che, ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di conseguire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte dell'interessato

QUADRO F - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

LUOGO E DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE

LI _____ II _____

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottoscrittante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e eper gli effetti del DPR n. 445/2000

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento _____ Data scadenza _____

IN FEDE

Firma del beneficiario o del rappresentante legale _____

Il presente allegato si compone di n. 7 pagine

Il Dirigente di Sezione

Dott. Salvatore Infantino

ALLEGATO B – FAC SIMILE

Carta intestata della Banca/Assicurazione

POLIZZA FIDEIUSSORIA/FIDEIUSSIONE BANCARIA PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE DELL'AIUTO A VALERE SULLA MISURA EX ART. 8 DEL D.I. n. 2484/2020 – "SALVAGUARDIA DI OLIVI SECOLARI O MONUMENTALI".

Frontespizio (da compilare a cura dell'Ente garante)

Garanzia/polizza fideiussoria	Numero
Inizio di validità garanzia	Data decorrenza validità
Tipologia del Contratto	polizza/garanzia fideiussoria finalizzata all'erogazione di anticipi nell'ambito dei contributi previsti dal "Piano straordinario di rigenerazione olivicola per la Puglia" ai sensi del D.I. n. 2484/2020
Fideiussore /Ente garante (Compagnia assicurativa o Banca)	Denominazione _____ Partita Iva _____
	Sede Legale in _____ cap. _____ via _____ n. civ. _____
	Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in _____ _____ cap. _____ via _____ n. civ. _____ Tel _____ Fax _____ e-mail _____ PEC _____ Registro Imprese di _____ N° REA _____
	Sede Filiale/Agenzia: in _____ cap. _____ via _____ n. civ. _____ Tel _____ Fax _____ e-mail _____ PEC _____
	Rappresentante Legale/ Agente Procuratore speciale (autorizzato alla firma della presente garanzia): Sig. _____ C.F. _____ Luogo e data di nascita _____
	Per la banca: Codice ABI _____ Codice CAB _____ Per la Compagnia assicuratrice: deve essere iscritta all'Albo istituito presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abilitate al Ramo Cauzioni.

Ente Garantito	Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale Lungomare Nazario Sauro, 44-47 Bari
Prestazione garantita	<p>Importo anticipo richiesto € _____; (in lettere) _____</p> <p>Importo Garantito € _____, (in lettere) _____ pari al 110 % dell'ammontare dell'anticipo richiesto</p> <p>Data ultimazione lavori (termine per la conclusione delle attività da parte del contraente indicato nel provvedimento regionale di comunicazione di ammissibilità agli aiuti) _____</p> <p>Scadenza ultima della garanzia _____ (dalla emissione e fino alla data di ultimazione dei lavori più cinque rinnovi taciti annuali)</p>

PREMESSO

a) che il soggetto di seguito identificato (da ora in poi denominato **Contraente**)

<p>Cognome (o ragione sociale) _____</p> <p>Nome _____</p> <p>CUAA _____</p> <p>Partita IVA _____</p> <p>Data di nascita _____</p> <p>Comune di nascita _____ Provincia _____</p> <p>Residenza o sede legale:</p> <p>Indirizzo: _____ N. civico: _____</p> <p>Comune: _____ PEC _____</p> <p>Provincia: _____ CAP _____</p> <p>Registro imprese di _____ Numero R.I. _____</p> <p>Rappresentante legale:</p> <p>Cognome _____</p>

Nome _____		
CUAA _____		
Tipo di rappresentanza (Amm.re Unico, Amm.re Delegato Presidente, Procuratore ecc):		
Data di nascita _____		
Comune di nascita _____	Provincia _____	
Indirizzo _____		N. civico _____
Comune _____	Provincia _____	CAP _____

ha presentato alla **Regione Puglia** (di seguito denominata **Ente garantito**) la domanda di aiuto individuale/adesione n. _____ a valere sulla Misura ex art. 8 del D.I. n. 2484/2020, "Salvaguardia di olivi secolari o monumentali", ai sensi dell'Avviso Pubblico, approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse naturali e forestali n. 624 del 22/12/2020 (BURP n. 2 del 7/01/2021) e ss.mm.ii.;

b) che con Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario n. _____ del _____ l'Ente garantito ha concesso a favore del Contraente un contributo complessivo di € _____, ai sensi dell'Avviso pubblico sopra citato;

c) che l'avviso pubblico in questione prevede la possibilità di ottenere l'erogazione di un'anticipazione nella misura del 50% del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto, a garanzia del corretto utilizzo delle somme erogate e dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che il Contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

d) che il Contraente intende richiedere all'Ente garantito un'anticipazione del contributo per l'importo di € _____ pari al 50% del contributo concesso;

e) che, qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione, l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'Ente garantito, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17 dell'avviso pubblico, deve dichiarare la decadenza con revoca totale o parziale del contributo e procedere all'immediato incameramento delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all'atto dell'accertamento della causa che lo determina;

f) che la presente garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dei lavori più 5 rinnovi taciti annuali e quindi fino alla scadenza ultima del _____;

g) che, con la presente garanzia, sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra l'Ente garante/fideiussore e l'Ente garantito, nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata; sono quindi esclusi i rapporti tra Ente garante/fideiussore e Contraente che, se presenti, si danno per non opponibili all'Ente garantito;

e) che l'Ente garante ha preso visione dell'Avviso pubblico, approvato con DDS n. 624 del 22/12/2020 e ss.mm.ii. nonché della DDS di concessione del contributo a favore del Contraente.

CIO' PREMESSO

Il fideiussore/Ente garante, identificato nel frontespizio, che costituisce parte integrante della presente garanzia, in persona del legale rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale, come identificato nel frontespizio medesimo

DICHIARA

- di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia - Ente garantito, parimenti identificato nel precitato frontespizio;
- per l'effetto, di essere tenuto, in solido con il Contraente, all'adempimento dell'obbligazione di restituzione:
 - ✓ delle somme erogate a titolo di anticipazione, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti, in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo non dovuto a quella di rimborso e, in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell'aiuto a quella di rimborso;
 - ✓ di imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente garantito in dipendenza del recupero
fino a concorrenza della somma massima di Euro _____, così come indicata nel frontespizio;
 - ✓ di eventuali interessi maturati e dovuti per effetto del ritardato pagamento delle somme richieste, per causa imputabile al fidejussore,
- di accettare, incondizionatamente, la regolamentazione del rapporto di garanzia alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI**1. Disciplina generale**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente garanzia è disciplinata dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti e, per quanto non espressamente disciplinato, dalla normativa nazionale.

Le comunicazioni dell'Ente garantito, dirette al fideiussore, saranno effettuate all'indirizzo PEC della Direzione Generale della società che ha emesso la presente polizza.

2. Durata della garanzia.

La presente garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dei lavori oltre cinque rinnovi taciti annuali e quindi fino alla scadenza ultima del _____.

Decorso il suddetto termine la garanzia cessa automaticamente fermo restando la validità della stessa per tutte le procedure di recupero avviate nel periodo di vigenza.

Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente garantito può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia, dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente .

3. Garanzia prestata.

Il Fidejussore garantisce il pagamento, a favore dell'Ente garantito, delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito con la presente garanzia, eventualmente maggiorato di interessi legali dovuti per il ritardato pagamento, anche in conseguenza delle fattispecie indicate nel successivo punto 6).

4. Richiesta di pagamento al contraente.

Nell'ipotesi di revoca totale o parziale del contributo concesso, l'Ente garantito, con l'adozione del provvedimento di revoca, concede al Contraente un termine di giorni trenta per l'adempimento spontaneo.

Detto provvedimento deve essere notificato anche al Fideiussore, al fine di renderlo edotto dell'avvio del procedimento di recupero.

In caso di mancato adempimento spontaneo da parte del Contraente entro il precitato termine di 30

giorni, l'Ente garantito potrà escutere la garanzia, anche parzialmente, facendo richiesta del pagamento al Fideiussore e, contestualmente, inizieranno a decorrere gli interessi sulla somma richiesta, calcolati al tasso legale.

5. Richiesta di pagamento al Fideiussore (escussione garanzia).

Il pagamento dell'importo richiesto dall'Ente garantito, a seguito dell'escussione della garanzia, sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di detta richiesta, senza possibilità per il Fideiussore di opporre alcuna eccezione ed anche nell'eventualità in cui il Contraente, o altri soggetti comunque interessati, si oppongano al recupero delle somme erogate.

Il pagamento sarà effettuato con le modalità di cui al precedente capoverso anche nel caso in cui il Contraente sia stato sottoposto a procedure concorsuali o a procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, posto in liquidazione, oppure abbia omesso di pagare premi, spese, commissioni ed interessi o si sia rifiutato di prestare eventuali controgaranzie.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

6. Integrazione importo garantito.

Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si impegnano ad integrare l'importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell'effettivo incameramento, da aggiornarsi con scadenza annuale.

7. Inefficacia di clausole limitative della garanzia

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'Ente garantito.

Eventuali altre condizioni di fideiussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo all'Ente garantito o comunque incompatibili con quelle previste nel presente atto sono nulle e/o inefficaci e, pertanto, si intendono per non apposte.

8. Foro competente.

In caso di controversie fra Regione Puglia e Fideiussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Bari.

Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto	
Data _____ Luogo _____	
Timbro e Firma Rappresentante Legale Fideiussore	Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali della Garanzia", in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, riportati nella presente garanzia	
Timbro e Firma Rappresentante Legale Fideiussore	Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale

NOTE: L'Ente garante dopo aver completato le parti di competenza (numero, data, dati societari e dati del rappresentante firmatario, ecc.) appone il proprio timbro, indicando cognome e nome del rappresentante firmatario. Con tale firma, che deve essere apposta per esteso e in modo leggibile, si accettano senza eccezioni tutte le condizioni previste dalla presente garanzia.

Il presente allegato è composto
da n. 6 pagine
Il Dirigente di Sezione
Dott. Salvatore Infantino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 agosto 2023, n. 86

Misura "Reimpianto olivi zona infetta" di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020 "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia". DIFFERIMENTO TERMINI CONCESSI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DISCIPLINA DELLA PROROGA MOTIVATA DAL RISPETTO DEL PRINCIPIO 5 DEL BANDO.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 30/05/2022, con la quale è stata attribuita alla Sezione Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale l'attuazione delle misure previste dal Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 03 luglio 2023 recante "DGR n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati."

VISTI altresì:

- il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, così come successivamente modificato ed integrato;
- il Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 con cui è stato approvato il "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 932 del 18/06/2020;
- il D.M. n. 203829 del 6 maggio 2022 con cui il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha approvato la rimodulazione delle risorse finanziarie del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia";

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii., è stato approvato l'"Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura "Reimpianto olivi zona infetta" di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia";
- con la nota n. 12610 del 26/11/2020 il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale ha comunicato ad ARIF la necessità di avvalersi dell'assistenza tecnica della medesima Agenzia regionale per l'espletamento delle verifiche istruttorie di cui al paragrafo 14 del predetto Avviso Pubblico esplicitando, contestualmente, i reciproci impegni e le modalità operative della suddetta attività;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 86 del 17/02/2021 (B.U.R.P. n. 30 del 25/02/2021) e ss.mm.ii. sono state approvate le graduatorie delle domande di aiuto individuali e collettive;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 09/08/2021 (BURP n. 116 del 06/09/2021) è stato affidato ad ARIF l'incarico di espletare l'attività istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sulle misure del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 380 del 01/06/2022 (BURP n. 64 del 09/06/2022) sono stati approvati il modello di domanda di anticipazione e la disciplina della garanzia fideiussoria;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 44 del 05/05/2023 sono state stabilite le modalità di presentazione della richiesta del saldo finale e disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici e, contestualmente, è stato stabilito che i beneficiari che si sono impegnati nella Domanda di Sostegno ad utilizzare materiale vivaistico "certificato" per il riconoscimento del requisito "virus esente" possono avanzare una richiesta di proroga, della durata massima di 18 mesi, qualora non possano rispettare i tempi già concessi loro per la conclusione degli interventi. Con la medesima determinazione è stato stabilito che l'istanza di proroga deve essere presentata secondo le modalità che verranno precisate con un successivo provvedimento dirigenziale.

CONSIDERATO

- che nell'attuazione della Misura di cui all'art. 6 in seguito alla scadenza del contratto di assistenza, si è verificata una interruzione dell'operatività del portale EIP ed è, pertanto, necessario differire il termine di ultimazione dei lavori;
- che la determinazione dirigenziale n. 44 del 05/05/2023 ha rinviato l'indicazione delle modalità per la presentazione della richiesta di proroga stabilita per i beneficiari che si sono impegnati nella Domanda di Sostegno ad utilizzare materiale vivaistico "certificato", per il riconoscimento del requisito "virus esente", all'adozione di un successivo provvedimento dirigenziale;

RITENUTO pertanto necessario

- differire i termini concessi per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 6 (sei) mesi a tutti i beneficiari che abbiano già ricevuto un atto di concessione degli aiuti alla data di adozione della presente determinazione;
- regolamentare la richiesta di proroga stabilita con determinazione dirigenziale n. 44 del 05/05/2023 per i beneficiari che si sono impegnati nella Domanda di Sostegno ad utilizzare materiale vivaistico "certificato" per il riconoscimento del requisito "virus esente" con quanto previsto dall'allegato "A" al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di differire i termini concessi per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 6 (sei) mesi a tutti i beneficiari che abbiano già ricevuto un atto di concessione degli aiuti alla data di adozione della presente determinazione;
- di stabilire che detto differimento ha effetto anche per la presentazione di istanza di variante;
- di stabilire che detto differimento, fissato con la presente determinazione, sana tutti i ritardi delle singole fasi subprocedimentali;
- di disciplinare la proroga motivata dal rispetto dell'impegno di cui al principio 5 dell'Avviso pubblico e le modalità di presentazione delle relative istanze con quanto previsto dall' Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, si rimanda alle disposizioni dell'Avviso e degli atti di concessione, nonché alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di regime di aiuti.
- di dichiarare che il presente provvedimento:
 - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
 - sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2 e Sistema Puglia;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile di raccordo delle Misure del Piano di rigenerazione olivicola della Puglia
Roberta Corsano

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino

Il presente Allegato "A" è composto da n. 5 facciate

ALLEGATO "A"

"Reimpianto di olivi in zona infetta"
di cui all'art. 6 - D.l. 2484 del 06/03/2020

Disciplina della proroga
motivata dal rispetto dell'impegno di cui al principio 5 dell'Avviso pubblico
e modalità di presentazione delle relative istanze

INDICE

INDICE	1
PREMESSA	2
1. TIPOLOGIA DELLA PROROGA AMMESSA	2
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PROROGA	2
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	2
4. GESTIONE DELLA RICHIESTA DI PROROGA	3
5. RIDUZIONI, REVOCHE E RECUPERI	3
6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	3
7. DISPOSIZIONI FINALI	4

PREMESSA

In seguito a quanto riportato nel provvedimento del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 44 del 05/05/2023 a valere sulla Misura "Reimpianto olivi in zona infetta" di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia", il presente allegato intende specificare le procedure e le modalità di presentazione della Istanza di Proroga motivata dal rispetto dell'impegno di cui al principio 5 dell'Avviso pubblico.

1. TIPOLOGIA DELLA PROROGA AMMESSA

I beneficiari che si sono impegnati nella Domanda di Sostegno ad utilizzare materiale vivaistico "certificato" per la realizzazione dei nuovi impianti e per il riconoscimento del requisito "virus esente", con la conseguente attribuzione di punti 2 in graduatoria relativamente al principio 5 del bando, possono avanzare una sola richiesta di proroga della durata massima di 18 mesi, qualora non siano in grado di rispettare i tempi già concessi loro per la conclusione degli interventi in quanto risulta essere difficile reperire sul mercato piante di olivo di categoria "certificato".

Questa istanza dovrà essere corredata da contratti di fornitura di una quantità di piante di categoria "certificato" pari almeno a quelle oggetto di espianto ed ammesse a beneficio. La consegna di queste piante di categoria "certificato" deve essere prevista dal suddetto contratto entro 18 mesi dal termine precedentemente concesso per la conclusione degli interventi.

Potrà essere concessa una sola proroga motivata dall'impegno di cui al principio 5 del bando.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PROROGA

L'istanza di proroga motivata dal rispetto dell'impegno di cui al principio 5 del bando, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del tempo concesso per la conclusione dei lavori e degli eventuali ulteriori termini precedentemente concessi d'ufficio.

Le istanze possono essere presentate esclusivamente dai beneficiari che hanno già ricevuto un decreto di concessione e che hanno assunto, in Domanda di Sostegno, l'impegno ad utilizzare per i nuovi impianti piante di olivo di categoria "certificato" per il riconoscimento del requisito **virus esente** di cui al principio 5 del bando e per l'attribuzione dei relativi due punti.

Questa istanza deve essere prodotta dagli utenti accreditati utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità disponibile sul portale EIP all'indirizzo www.pma.regione.puglia.it, che sarà operativa per i beneficiari che hanno assunto l'impegno di cui al principio 5.

Istanze di proroga motivate dal rispetto dell'impegno di cui al principio 5 del bando pervenute secondo modalità e termini diversi da quelli sopra descritti, saranno dichiarate inammissibili.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

All'istanza di proroga motivata dal rispetto dell'impegno di cui al principio 5 del bando, deve essere allegato un contratto di fornitura sottoscritto dal richiedente e da un Operatore Professionale iscritto al R.U.O.P. con cui l'O.P. si impegna a fornire al committente ed il committente ad accettare, entro 18 mesi, piante di olivo di cultivar riconosciute resistenti a Xylella

fastidiosa di categoria "certificato". Il suddetto contratto deve essere firmato digitalmente da entrambi i contraenti.

L'istanza di proroga si riterrà inviata quando, completa dell'allegato richiesto, verrà trasmessa telematicamente attraverso il portale EIP. Il sistema informatico provvederà a produrre una ricevuta dell'invio.

4. GESTIONE DELLA RICHIESTA DI PROROGA

In seguito alla compilazione ed all'invio dell'istanza di proroga effettuata sul portale EIP all'indirizzo www.pma.regione.puglia.it, si procederà alla verifica della regolarità delle modalità e dei termini seguiti per la presentazione dell'istanza e dalla verifica della conformità della documentazione allegata. A chiusura dell'istruttoria, il beneficiario riceverà una comunicazione sull'esito dell'istanza di proroga CONCESSA/NON CONCESSA a mezzo di notifica PEC.

La verifica dell'impegno di cui al principio 5 del bando verrà effettuata in sede di istruttoria della Domanda di Pagamento del Saldo.

5. RIDUZIONI, REVOCHE E RECUPERI

Qualora, a seguito dell'istruttoria della Domanda di Saldo ovvero a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovesse risultare che i beneficiari che hanno usufruito della proroga motivata dal rispetto dell'impegno di cui al principio 5 del bando non hanno utilizzato per i nuovi impianti piante di categoria "certificato", si procederà alla decurtazione di 2 punti ed al ricollocamento in graduatoria. Qualora il beneficiario, per effetto del suddetto ricollocamento in graduatoria, non dovesse risultare più in posizione utile a ricevere l'aiuto, si procederà alla revoca della concessione e si avvieranno le procedure per il recupero delle somme eventualmente erogate.

Anche nel caso in cui il numero di piante di categoria "certificato" reimpiantate sia inferiore al numero di piante estirpate ammesse a beneficio, si procederà alla decurtazione di 2 punti ed al ricollocamento in graduatoria e, anche in questo caso, qualora il beneficiario non dovesse risultare più in posizione utile a ricevere l'aiuto, si procederà alla revoca della concessione e si avvieranno le procedure per il recupero delle somme eventualmente erogate.

Nel caso in cui si sia impiantato un numero di piante di olivo maggiore di quelle ammesse a beneficio, questo non genererà alcun diritto di incremento del premio concesso.

In caso mancato rispetto dell'ulteriore termine di conclusione dei lavori stabilito con la proroga concessa, sarà applicato quanto previsto dalla DGR n. 1801/2020.

6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore quelle previste all'art. 2 del Reg. UE 1306/2013 e dal Reg. 2021/2116/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

7.DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda a quanto stabilito dall'Avviso pubblico, dagli atti di concessione e dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 225
Casa Gest s.r.l. part. IVA (07236680729) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi CON PRESCRIZIONE per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019 con dotazione di 60 pl posti letto ai fini dell'autorizzazione e 20 pl ai fini dell'accREDITAMENTO denominata "CASA ALBERTA" ubicata in CORATO (BA), in via Prenestina, snC.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”

- all'articolo 29, comma 9, che:

“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità

operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le RSSA ex ART 66 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza"; e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7- bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento";

-art 10 comma 3 e comma 5 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:

3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati; e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 67/2017 (omissis)

5. La restante quota di posti letto disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle

procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

QRRR. ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata;

QRRR. ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già contrattualizzata.

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

-all'art. 12.3 (Norme transitorie per le rssa ex art. 66 r.r. 4/2007 e smi autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le aa.ss.ll) che,

"1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n. 5/2019 - R.R. n.5/2019- art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4-Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento[1]APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al

comma 3 dell'art. 9 R.R.n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;

- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: l'atto ricognitivo dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3,4 e 6 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge entro la percentuale pari al 5% dei posti letto disponibili. Tali posti saranno assegnati nel rispetto dei criteri e principi dettati nella DGR n. 2037/2013; le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì in merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

2.1) PER LE COMUNITA' SOCIORABILITATIVE EX ART. 57

- *art. 36 - requisiti comuni alle strutture*
- *art. 57 - requisiti strutturali*

3) R.R. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- *5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA*
- *5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA*

4) R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- *7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA*
- *7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA*
- *7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili- nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità*
- *7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale-le mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare (omissis)"*

Con Provvedimento Unico Autorizzativo n. 09 del 16/05/2014 emesso dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Corato, la struttura denominata "Casa Alberta", ubicata in Corato (BA) in via Prenestina snc, gestita dalla società Casa Gest srl, veniva autorizzata al funzionamento come residenza sociosanitaria assistenziale (ex. art.66 R.R. 4/2007) per una ricettività massima di 60 anziani.

In data 29 gennaio 2020, in ottemperanza alla previsioni di cui all'art 12.2 del RR 5/2019 e alla DGR 2154 del 2019, il legale rappresentante della Casa Gest srl sottoscriveva, per accettazione, il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- a) conversione di n. 60 posti di Rsa soggetti non autosufficienti mantenimento anziani ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- b) conversione di n. 3 posti di Rsa soggetti non autosufficienti mantenimento anziani ai fini dell'accreditamento.

Con pec del 30/01/2020 la Casa Gest srl, facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese ed in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, presentava istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento allegando la documentazione prevista dalla procedura.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *“Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”* la Regione assegnava alla Casa Gest srl 60 pl ai fini della conferma dell'autorizzazione e 3 pl ai fini dell'accreditamento.

Nella predetta deliberazione si stabiliva altresì che *“2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento.”*

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto *“DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni”* la Regione ampliava alla Casa Gest srl l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020. I posti letto ai fini dell'accreditamento diventano dunque 19, composti da 14 posti letto RSA Non Autosufficienti Mantenimento di tipo A e 5 posti letto RSA Non Autosufficienti Mantenimento di tipo B.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla Casa Gest srl ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta nota prot. di incarico AOO183 n° 3950 del 09/03/2021).

Con Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 ad oggetto *“Attuazione dell'art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini e dell'accreditamento”* la Regione dava attuazione all'art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell'accreditamento dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.

Con la predetta DGR 1729 del 2021 si stabiliva altresì di *“assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa”*.

Con pec del 19/11/2021, la Società Casa Gest s.r.l., con sede legale in Corato (BA) alla via Prenestina snc, accettava gli ulteriori posti in accreditamento assegnati con Determinazione della Giunta Regionale n. 1729 del 28/10/2021 (pubblicata in B.u.r.p. n.139 del 10/11/2021)

Con nota prot. AOO_183_0000736 del 19/01/2022, la Regione Puglia, ad integrazione della nota d'incarico per la verifica dei requisiti (prot. AOO_183_3650 del 09/03/2021) relativa alla RSA non autosufficiente di titolarità della Casa Gest srl, comunicava l'aggiornamento del numero dei posti ai fini dell'accreditamento come segue: 20 pl a fini dell'accreditamento.

Con pec del 27/12/2022 acquisita al protocollo al AOO_183_16225 del 29/12/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inviava nota prot. 160435/22 del 27/12/2022 con allegata la scheda delle operazioni di verifica nella quale comunicava che a seguito di verifica ispettiva finalizzata alla verifica dei requisiti generali minimi e specifici per l'autorizzazione all'esercizio previsti dai RR 4/2019 per la *“RSA Non Autosufficienti denominata “Casa Alberta”, sita nel comune di Corato (BA) in via Prenestina snc, gestita da Casa Gest srl, con sede legale in Via Prenestina in Corato, P. IVA 07236680729. In seguito agli accertamenti eseguiti in fase di sopralluogo, effettuato in data 21/09/2021, alla valutazione documentale e alla successiva valutazione*

della integrazione documentale pervenuta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L. R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i, verificata la sussistenza dei requisiti minimi e specifici di cui al Regolamento Regionale 21 Gennaio 2019, n.4 per la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per soggetti non autosufficienti denominata "Casa Alberta", sita nel comune di Corato (BA) in via Prenestina snc."

Con nota prot. n. AOO_183-8530_2023 del 06/06/2023 la Sezione proponente richiedeva al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari di reinviare l'elenco nominativo del personale, poiché nel primo invio risultava parziale, e la dichiarazione di accettazione dell'incarico parte del Responsabile Sanitario nonché la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità.

Con pec del 14/06/2023 acquisita a questo protocollo al n. AOO_183-10237_2023 del 13/07/2023, il dipartimento di Prevenzione della ASL Bari procedeva a inviare quanto richiesto con nota prot. n. 79177/2023 del 14/06/2023.

Dall'analisi istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa è emersa la carenza della figura infermieristica destinata a ricoprire il turno notturno.

Il RR 4 del 2019 all'articolo art 7.3 stabilisce infatti:

"7.3 - L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura. Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo".

Pertanto le RSA, fermo restando la figura aggiuntiva di n. 1 infermiere di notte nella struttura possono optare per avere, quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi, in riferimento ad ogni nucleo da n. 20 pl ulteriore rispetto al primo, in alternativa o n. 1 infermiere (38 ore sett) o n. 1,1 OSS (42 ore sett).

Quanto alla struttura di che trattasi la stessa dovrà, pertanto, **integrare l'organico con un infermiere per ulteriori 31,5 ore settimanali.**

Con pec del 20/04/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce inviava nota prot. n. 61502/2023 del 20/04/2023 avente ad oggetto "RSA non autosufficienti den. "Casa Alberta" – Corato – Via Prenestina n. 5/7 Gestore: soc. "Casa Gest srl" RSA non autosufficienti (RR n.4/2019) – ricettività di 60 posti autorizzati all'esercizio e 20 posti accreditabili. Verifica dei requisiti ai fini dell'accreditamento (art. 24 L.R. n. 9/2017 e s.m.i). Trasmissione esito" comunicando che: "Preso atto che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari ha rilasciato, con nota di prot. 160439 del 27/12/2022, parere favorevole per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio. Si attesta che la verifica dei requisiti della fase di Plan ai fini dell'accreditamento si è conclusa con esito favorevole nei confronti della struttura di seguito indicata:

RSA den. "Casa Alberta": sede di Corato – Via Prenestina n. 5/7.

Ente titolare e gestore: soc "Casa Gest srl" con sede legale in Corato – via Prenestina n. 5/7.

Tip. Struttura: RSA di mantenimento anziani tipo A "Ospiti non autosufficienti": Ricettività: per n. 60 p.l. autorizzati all'esercizio e n. 20 p.l. accreditabili.

Resp. Sanitario: dott. Giannaccaro Diego, nato a (.....) il 30/07/1957, iscritto all'Ordine dei Medici della Prov. Di BAT al n. 712, con Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita il 29/10/2009 presso l'Università di Bari."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.

lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Società Casa Gest s.r.l. P. IVA (07236680729)

Legale rappresentante: Michele D'Introno

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Via Prenestina snc , Corato (BA)

Sede operativa: Via Prenestina snc , Corato (BA)

Denominazione: "Casa Alberta"

N. posti autorizzati: 60 pl di cui n. 55 p.l. di Rsa di mantenimento di tipo A e 5 p.l. di Rsa mantenimento demenze tipo B;

N. posti accreditati: 20 pl di cui n. 15 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e 5 p.l. di Rsa mantenimento demenze tipo B;

Responsabile sanitario, dott. Giannaccaro Diego, nato a (...) il 30/07/1957 laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna in data (...) e specializzato in Urologia presso l'Università degli Studi di Bari il (...) e in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Bari in data (...) iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Barletta-Andria-Trani al n. 712 dal (...).

Con la PRESCRIZIONE:

per il legale rappresentante della Casa Gest srl , entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, a pena di inefficacia del medesimo, adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 4 del 2019 integrando le seguenti carenze:

- Copertura del turno notturno di incrementare di 31,5 ore settimanali dell'infermiere
- Trasmetta tutta la documentazione relativa al Responsabile Sanitario attestante: i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause

di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 copia del contratto di lavoro del Responsabile Sanitario.

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione, entro i successivi 30 giorni, alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

e con le precisazioni che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Casa Gest srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della società Casa Gest srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento

dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”*.

- Di notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante della Società Casa Gest s.r.l. (casagest@pec.it)
- Al Direttore generale della ASL BARI
(direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL BARI
(servsocioasbari.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI
(dipartimentodiprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE
(sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di

Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 226
Casa Gest s.r.l. part. IVA (07236680729) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi CON PRESCRIZIONE per una Rsa disabili di cui al R.R. n.5/2019 con dotazione di 15 pl posti letto ai fini dell'autorizzazione e 15 pl ai fini dell'accREDITAMENTO denominata "CASA ALBERTA" ubicata in CORATO (BA), in via Prenestina, snc.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”

- all'articolo 29, comma 9, che:

“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità

operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i le RSSA per diversamente abili ex articoli 57 e 58 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
a) *i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;*

b) *i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;*

c) *i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

d) *i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

e) *i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio"*

- all'art 10 comma 3 (Fabbisogno per l'accreditamento)

3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA disabili di cui al comma 2 rientrano:

a) *i posti letto di RSA pubbliche e private per disabili già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

b) *i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

c) *i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

d) *i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

e) *i posti letto di RSA disabili pubblici e di RSSA disabili pubblici previsti in atti di programmazione regionale;*

f) *i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

- all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

"a) *La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto*

ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA disabili ex R.R. 3/2005 di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

- 1) dei posti letto di RSA disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;
- 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

- all'art.12.2 (Norme transitorie per le rsa ex r.r. 3/2005, per le comunità socioriabilitativa ex art. 57 r.r. n. 4/2007 e s.m.i. e per le rssa ex art. 58 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzate con le aa.ss.)) che:

"1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono riconvertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il piano di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno dei termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017".

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n. 5/2019 -R.R. n.5/2019- art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4-Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento[1]APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R.n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: l'atto ricognitivo dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3,4 e 6 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge entro la percentuale pari al 5% dei posti letto disponibili. Tali posti saranno assegnati nel rispetto dei criteri e principi dettati nella DGR n. 2037/2013; le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì in merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

2.1) PER LE COMUNITA' SOCIORABILITATIVE EX ART. 57

- *art. 36 - requisiti comuni alle strutture*
- *art. 57 - requisiti strutturali*

3) R.R.5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- *5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA*
- *5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA*

4) R.R.5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- *7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA*
- *7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA*
- *7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili- nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità*
- *7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale-le mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare (omissis)"*

Con il Provvedimento Unico Autorizzativo del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Corato n° 11 del 16/05/2014 si rilasciava provvedimento unico autorizzativo avente ad oggetto il funzionamento della struttura "Residenza Socio-Sanitaria per diversamente abili" ex art. 58 RR 04/07 denominata "Casa Alberta", allocata negli ambienti allocati al piano 0, ala destra del fabbricato sito alla via Prenestina snc, gestita dalla società "Casa Gest srl" con capienza massima di n. 15 utenti.

In ottemperanza alla previsioni di cui all'art 12.2 del RR5/2019 e alla DGR 2154 del 2019, il 27 Gennaio 2020 il legale rappresentante della Casa Gest Srl, titolare della "Casa Alberta" autorizzata al funzionamento per n. 15 posti letto, sottoscriveva il piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento per 2 posti letto di Rsa disabili.

Con pec del 31 Gennaio 2020, la Casa Gest srl facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese ed in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, presentava istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5

del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” la Regione confermava i 15 pl di cui all’autorizzazione all’esercizio e assegnava n. 15 pl per l’accreditamento (n. 2 p.l. oggetto di preintesa e n. 13 p.l. ulteriori).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che “2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento.”

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto “DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni” la Regione confermava alla RSA “Casa Alberta” l’assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell’approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentata dalla Casa Gest srl ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta nota prot. di incarico AOO183 n° 4091 del 09/03/2021).

Con nota prot. 160435 del 27/12/2022 e acquisita al protocollo al n. AOO183 n° 16226 il 29/12/2022, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari comunicava che: “In seguito agli accertamenti eseguiti in fase di sopralluogo, effettuato in data 21/09/2022 alla valutazione documentale e alla successiva valutazione della integrazione documentale pervenuta, si esprime parere favorevole”.

Con nota prot. n. AOO_183-8530_2023 del 06/06/2023 la scrivente richiedeva al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari di reinviare l’elenco nominativo del personale poiché nel primo invio, risultava parziale e la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del Responsabile Sanitario nonché la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità.

Con pec del 14/06/2023 acquisita a questo protocollo al n. AOO_183-10237_2023 del 13/07/2023, il dipartimento di prevenzione di Bari procedeva a inviare quanto richiesto.

Dall’analisi effettuata sulla documentazione trasmessa dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari emerge una carenza che non è stata rilevata dal Dipartimento incaricato.

In particolare quanto alla figura dell’infermiere professionale, è emersa la carenza della figura infermieristica destinata a ricoprire il turno notturno.

Il RR 5 del 2019 all’articolo 7.3 stabilisce infatti:

“7.3 - L’infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura. Il costo dell’infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all’infermiere viene convertito in maggiori ore di

prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo”.

Pertanto le RSA, fermo restando la figura aggiuntiva di n. 1 infermiere di notte nella struttura possono optare per avere, quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi, in riferimento ad ogni nucleo da n. 20 pl ulteriore rispetto al primo, in alternativa o n. 1 infermiere (38 ore sett) o n. 1,1 OSS (42 ore sett).

Quanto alla struttura di che trattasi la stessa dovrà, pertanto, integrare l'organico con un infermiere per ulteriori 33 ore settimanali al fine di garantire il turno notturno.

Con pec del 20/04/2023 acquisita al protocollo AOO183 n° 6577 del 27/04/2023, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce inviava nota prot. n. 61458 del 20/04/2023 con cui trasmetteva che, preso atto della nota rilasciata da ASL Bari in relazione alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e acquisita la documentazione probante finalizzata al riscontro “griglie di autovalutazione, fase di Plan”, “esito favorevole nei confronti della struttura di seguito indicata: RSA den. “Casa Alberta”: sede di Corato (BA) – Via Prenestina, n. 5/7. Ente titolare e gestore soc. “Casa Gest srl” con sede legale in Corato – Via Prenestina 5/7. Tip. Struttura: RSA di tipo A “ospiti disabili”. Ricettività: per n. 15 p.l. autorizzati all'esercizio: n. 15 p.l. da accreditare. Responsabile Sanitario: dott. Diego Giannaccaro, nato a (...) il (...), iscritto all'Ordine dei Medici della prov. Di BAT al n. 712, con specializzazione in Urologia conseguita il 23/11/1989 presso l'Università di Bari e specializzazione in Chirurgia Generale conseguita il 29/10/2009 presso l'Università di Bari.”

Con Circolare prot. n. AOO 183-9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva:

*“Precisioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle “prescrizioni di obbligo” stabilendo che “Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. “prescrizioni di obblighi” nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se “queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso”. Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti **solo qualora la prescrizione attenga a profili “marginali”.***

A titolo esemplificativo:

- 1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;*
- 2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).*

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

*“di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;
di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accREDITAMENTO istituzionale)”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett.c) e dell'art.8 co 3 e l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Casa Gest srl – P. IVA 07236680729

Legale Rappresentante: Michele D'Introno

Attività: Rsa disabili di cui al RR 5 del 2019

Sede legale: Via Prenestina, snc – Corato (BA)

Sede operativa: Via Prenestina, snc –Corato (BA)

Denominazione: "Casa Alberta"

N. posti autorizzati: 15 posti letto di Rsa disabili di mantenimento di tipo A

N. posti accreditati: 15 posti letto di Rsa disabili di mantenimento di tipo A

Responsabile sanitario, dott. Giannaccaro Diego, nato a (...) il 30/07/1957 laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna in data (...) e specializzato in Urologia presso l'Università degli Studi di Bari il (...) e in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Bari in data (...) iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Barletta-Andria-Trani al n. 712 dal (...).

Con la **PRESCRIZIONE:**

1. per il legale rappresentante della Casa Gest srl, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, a pena di inefficacia del medesimo, di integrare le seguenti carenze organizzative:
 - Infermiere professionale: carente di 33 ore/settimanali in possesso di attestato BLSD, che

garantisca il turno di notte;

2. di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione, entro i successivi 30 giorni, alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
3. di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Casa Gest srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della società Casa Gest srl tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*.

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Casa Gest srl (casagest@pec.it);
- Al Direttore generale della ASL Bari (direzione.generale@asl.bari.it)
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari (servsocioasbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

- *sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;*
- *sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;*
- *sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);*
- *il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in originale;*
- *viene redatto in forma integrale.*

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 227
Gaia srl (P. IVA 07078970725) Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Gaiasrl denominato "Centro Diurno Massimo" CON PRESCRIZIONE con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accREDITAMENTO ubicato in Bari (BA) alla Via Aurelio Carrante, 13.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie

di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”

- all'articolo 29, comma 9, che:

“Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

-all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio) che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all’esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all’esercizio;

c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate

al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.”

-art 10 commi 6 e 7 (Fabbisogno per l’accreditamento), che:

“6. Nell’ambito del fabbisogno di Centro diurno disabili di cui al comma 1 rientrano:

a) i posti di Centro diurno socioeducativo e riabilitativo ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti contrattualizzati e tenuto conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati;

b) i posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui alla preintesa approvata con DGR n. 330/2018.

7. La restante quota di posti disponibili di Centro diurno su base provinciale, e non oggetto del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti disponibili di Centro diurno per disabili riveniente dalla ricognizione di cui all’art. 12.1 lettera b), è assegnata all’esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. Gli stessi saranno distribuiti, nel limite massimo di un nucleo da n. 30 posti, ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente, e sono assegnati ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite di un nucleo da n. 30 posti, con il seguente ordine di preferenza:

1. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;
2. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata."

-all'art 12.1 lett B (Disposizioni Transitorie), che:

"b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

-all'art.12.5 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le aa.ss.lla.) che:

"1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui al comma 6 dell'art. 10 devono convertire i posti nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di conversione.

4. L'istanza dovrà contenere in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a)

L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data e le relative quote di compartecipazione.

9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di riconversione di cui al presente articolo 12.5, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4- Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento- APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento:

"PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- il termine previsto dall'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
- con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;
- il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accreditamento,

ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

2. R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

art. 36 - requisiti comuni alle strutture

art. 60 - requisiti strutturali

3. R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI

6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili

4. R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili;

5. R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento: L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.

.....

3. *Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge."*

Con Determinazione Dirigenziale n. 2011/200/00116 del 24/03/2011 veniva autorizzata al funzionamento dal Responsabile del Servizio Ripartizione Solidarietà del comune di Bari (BA) il Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (ex art. 60 Reg. R. n.4/2007) denominato "Massimo" con capacità ricettiva di 30 utenti disabili, di titolarità di Gaia srl avente sede legale e amministrativa in C.so Alcide De Gasperi, 378/A nel Comune di Bari (BA).

Con successiva Determinazione n. 419 del 13/05/2011 del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia la predetta struttura veniva iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi destinati ai disabili.

In ottemperanza alla previsioni di cui all'art 12.2 del RR5/2019 e alla DGR 2154 del 2019, il 24 Gennaio 2020 il legale rappresentante della Gaia Srl, titolare del "Centro Diurno Massimo" autorizzata al funzionamento per n. 30 utenti, sottoscriveva il piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento per 30 utenti ai fini dell'autorizzazione e 28 utenti ai fini dell'accreditamento.

Con pec del 30/01/2020 la Gaia srl presentava, in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento allegando la documentazione prevista dalla procedura.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione assegnava in via provvisoria Gaia srl 30 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e 30 posti ai fini dell'accreditamento (n. 28 posti oggetto di preintesa e n. 2 posti ulteriori).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "*2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento*".

Con successiva DGR 1409 del 12 agosto 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava al "Centro Diurno Massimo" l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava alla Gaia srl l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla Gaia srl ai sensi delle DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce tramite nota di incarico prot. n. AOO 183_ 4155 del 10/03/2021.

Con pec del 14/07/2022, acquisita al protocollo Regione Puglia al n. AOO 183 n. 9163 del 14/07/2022, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inviava nota prot. 91752/2022 del 14/07/2022, con allegata la scheda delle operazioni di verifica. In detta nota, il dipartimento comunicava alcune carenze dei requisiti strutturali, nella fattispecie, indicava che

- "*nella valutazione della superficie totale asseverata dal tecnico incaricato, pari a 260 mq, è stato annoverato come "zona di socializzazione", di superficie pari a 51 mq, benchè privo di aria e luce naturali, il disimpegno. In considerazione di quanto sopra, la superficie utile destinata alle attività diventa pari a 208 mq, inferiori ai 250 mq previsti dal R.R. 4/2007 per 30 utenti*";
- "*la struttura è dotata di n. 3 servizi igienici per gli utenti di cui solo n. 2 dotati di massima accessibilità*";
- inoltre dalla verifica degli esiti emerge che l'area dedicata alla zona riposo non è arredata con almeno n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze, ma solo con sedie.

Con pec del 01/08/2022, acquisita al protocollo n. AOO 183_10385 del 25/08/2022 il resp. Legale della Gaia srl, il dott. Ivano Attanasi, inviava una nota alla Sezione proponente e al Dipartimento di Prevenzione della ASL

Bari con oggetto: *“Procedura di conferma autorizzativa Centro Diurno Educativo Riabilitativo per disabili r.r. n. 5/2019 “Massimo” – Gaia srl”*, nella quale contestava l’esito della verifica della ASL Bari e controdeduceva ai due principali rilievi posti in essere dalla ASL come di seguito :

- per i Centri diurni di cui all’art. 60 del R.R. n. 4/2007 è applicabile la deroga contemplata dal R.R. n. 5/2019 per quanto riguarda il possesso dei requisiti strutturali della previgente normativa; in ragione di ciò nel computo della superficie minima di mq 250 devono considerarsi anche “le zone ad uso collettivo” e quindi anche il disimpegno di 51 mq;
- nonostante l’utenza del centro preveda il 10-15% di ospiti con deficit motorio grave, la struttura è disponibile ad effettuare dei lavori di edilizia per permettere la massima accessibilità dei 3 bagni necessari ai 30 utenti, come da R.R. n. 4/2007.

Con pec del 11/04/2023, acquisita al protocollo al n. AOO 183_5828 del 12/04/2023, il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce, incaricato delle verifiche di accreditamento, esprimeva *“Si attesta che la verifica dei requisiti della fase di Plan ai fini dell’accreditamento per n. 20 posti si è conclusa con esito favorevole nei confronti della struttura (...)”*.

Dall’analisi effettuata sulla documentazione trasmessa dai Dipartimenti emergevano delle violazioni dell’art. 6.2 del RR 5/2019, in quanto il personale è garantito in termini numerici, considerando anche le disponibilità ad accettare l’incarico da parte del Fisioterapista e della Logopedista, mentre il rapporto lavorativo a tempo determinato risulta superiore al 30% rispetto al totale del personale a tempo indeterminato. Inoltre alcuni contratti a tempo determinato risultano scaduti alla data odierna.

Tenuto conto che

In relazione alle carenze strutturali, il R.R. n. 5/2019 al comma 5 dell’art. 12.5 *“NORME TRANSITORIE PER I CENTRI DIURNI EX ART. 60 R.R. 4/2007 e smi CONTRATTUALIZZATI CON LE AA.SS.LL.”* prevede:

“5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi, qualora all’atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b)”.

In relazione al rapporto di assunzioni di lavoratori a tempo determinato, con DGR n. 2152/2019 la Regione stabiliva:

“Richiamo alla normativa regionale

L’art. 14 “Norma di rinvio” del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, al comma 1 stabilisce che: “1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i., alla L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per la sezione A “Requisiti generali”, ed alla normativa nazionale vigente in materia.” Essendo venuta meno la disposizione relativa all’obbligo del rapporto lavorativo di tipo subordinato, è esplicito il rinvio ai requisiti generali, ivi compresi i requisiti organizzativi, di cui alla Sezione A del R.R. n. 3/2005, che sul punto è stato oggetto di modifica e sostituzione con la sezione A del R.R. n. 3/2010.

Il R.R. n. 3/2010 alla Sezione A.01.03 “Gestione risorse umane” nulla aggiunge rispetto al novellato testo regolamentare in merito ai requisiti organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio.

In riferimento ai requisiti organizzativi generali relativi all’accreditamento, a cui si fa espresso rinvio, la medesima sezione A.01.03 prevede: “In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito:

- *in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali*

consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario del personale);

- *per posizione funzionale;*
- *per qualifica;*
- *per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;*
- *nel rispetto del principio di congruità, in relazione al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle normative regionali.”*

Richiamo alla normativa nazionale

Il personale previsto negli artt. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 e 7.4 del R.R. n. 4/2019 ed il personale previsto negli artt. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4 del R.R. n. 5/2019, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia ai fini del rilascio dell'accreditamento, dovrà essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del Codice Civile e dei CCNL del settore sociosanitario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alle tipologie contrattuali ammesse:

- *il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 1)*
- *i rapporti di collaborazione devono avere obbligatoriamente la forma scritta e devono prevedere espressamente il debito orario ed il luogo di lavoro. Le collaborazioni (contratto di lavoro autonomo) sono consentite soltanto se prestate nell'esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Gli Albi professionali delle professioni sanitarie, a seguito dell'emanazione della legge n. 3/2018, sono quelli istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP). I rapporti di collaborazione non sono previsti per la figura dell'Operatore Socio Sanitario in quanto per tale figura professionale non è previsto l'albo professionale (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 2)*
- *Ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 (forma scritta; durata non superiore a dodici mesi; durata superiore ai dodici mesi e comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018)*
- *Il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato è quello previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., salvo diversa disposizione dei contratti collettivi. Si precisa che l'importo della retribuzione, a prescindere dal CCNL a cui il soggetto gestore della struttura fa riferimento e dalla tipologia contrattuale utilizzata nei confronti del personale in organico nella struttura (rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione....), non può essere inferiore a quello stabilito in sede di determinazione delle tariffe regionali.”*

Con circolare n. AOO 183_9207 del 18/07/2022 la Regione al punto 6 dettava “*Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle “prescrizioni di obbligo” stabilendo che “Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative.*

Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. “prescrizioni di obblighi” nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa

che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti **solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali"**.

A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;

di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Gaia srl (P. IVA 07078970725)

Legale Rappresentante: Ivano Attanasi

Attività: CENTRO DIURNO DISABILI RR 5/2019

Sede operativa: Via A. Carrante, 15 - Bari (BA)

Denominazione : Centro Diurno Massimo

N. posti autorizzati: n. 30

N. posti accreditati: n. 30

CCNL: ****

Responsabile sanitario: Dott.ssa Regina Foresta, nata a (...) il 20/02/1955, laureata in Medicina e Chirurgia in data 20/04/1984 e con specializzazione in Neurologia conseguita in data 24/11/1988, iscritta all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari dal 19/09/1984 al n. 7444.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Gaia srl, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari:

- riduca il numero dei contratti a tempo determinato a meno del 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., salvo diversa previsione contenuta nel CCNL applicato;
- invii al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari copia dei contratti aggiornati che ad oggi risultano scaduti;
- provveda a sanare la carenza delle figure professionali mediante assunzione, secondo norma di legge, di n. 1 fisioterapista per 24 ore settimanali e n. 1 logopedista per 12 ore settimanali

Con l'ulteriore **PRESCRIZIONE** che, come da art. 12.5 comma 5 del R.R. n. 5/2019, il legale rappresentante adegui il Centro diurno disabili ai requisiti minimi e specifici strutturali previsti dal R.R. n. 5/2019 entro e non oltre 3 anni a far data dalla verifica ispettiva della ASL Bari, avvenuta in data 27/04/2022, secondo le prescrizioni contenute nel verbale di sopralluogo di cui al verbale prot. 91752/2022, comunicando all'esito dei lavori e comunque non oltre il predetto termine la conclusione degli stessi al fine di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ad effettuare nuovo sopralluogo

Con la precisazione:

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento della prescrizione relativa alle carenze organizzative di cui innanzi entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento;

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Gaia srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Gaia srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun*

nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.

- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

Il presente provvedimento sarà notificato:

- Al legale rappresentante della Gaia srl (centrodiurnomassimo@pec.it);
- Al Direttore generale della ASL Bari (direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari (servsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013;

- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 228
Gaia SRL (Piva 07078970725) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Gaiasrl denominato "Regina Mundi" ubicato in Bari alla Via Luigi Milella 13-19, con dotazione di 30 posti autorizzati e 30 posti accreditati.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”

- all'articolo 29, comma 9, che:

“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità

operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;

c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza");

e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;

h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento";

-art 10 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:

"6. Nell'ambito del fabbisogno di CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI di cui al comma 1 rientrano:

a) i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- d) i posti di RSA diurno Alzheimer pubblici e i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici previsti in atti di programmazione regionale;
- e) i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento che saranno oggetto di riconversione nei nuclei di Centro diurno previsti dal presente regolamento, ai sensi del successivo art.12

7. La restante quota di posti disponibili di Centro diurno su base provinciale, e non oggetto del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti disponibili di Centro diurno per soggetti non autosufficienti riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera b), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

- a. il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% sarà distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 30 posti ai Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite di un nucleo da n. 30 posti, ai Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

1. Centro diurno ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;
2. Centro diurno ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata."

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

"b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

- 1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10;
- 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1."

-all'art.12.6 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 ter r.r. 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le aa.ss.lla.) che:

"1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici.
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

- In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento:

"PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accreditamento, ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 ter interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2 I Centri diurni ex art. 60 ter che partecipano alle preintese per i posti oggetto di accordo contrattuale (come da tabella MM) ai soli fini della partecipazione all'assegnazione di ulteriori posti in accreditamento possono presentare istanza congiunta di conferma di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2. (omissis) Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020. Le istanze devono essere inoltrate alla pec (...)dal legale rappresentante della struttura che richiederà alla Regione la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nel limite dei posti già oggetto dell'atto di autorizzazione al funzionamento e, congiuntamente, l'accreditamento istituzionale per max 1 modulo da n. 30 p.l., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato AUT – ACC - 2 con*

allegata la documentazione ivi prevista. La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale verifica l'effettivo il possesso dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale n. 4/2019, e avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) verifica il possesso degli ulteriori requisiti di qualità ai fini dell'accreditamento. Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di Prevenzione/OTA inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dell'attività socio-sanitaria."

- In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019.

2.R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 ter - requisiti strutturali

3. R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- *6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti*

4. R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- *7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti*

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE" Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento: L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";*
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";*
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).*

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata (...)

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca- decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge"

Con Determinazione n. 8803 del 27/07/2016 del Direttore della Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari veniva autorizzata al funzionamento il Centro diurno per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (art. 60-ter R.R. 4/2007) denominato "Regina Mundi" con sede operativa in Via Luigi Milella 13/21B – Bari (BA) con una ricettività di 30 utenti.

La predetta struttura veniva iscritta con DD n. 869 del 08/09/2016 nel Registro Regionale delle strutture autorizzate e dei servizi autorizzati delle attività socio- assistenziali destinate ai disabili del centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (art. 60 TER Reg. R. n.4/2007).

Con pec del 28/01/2020 la Gaia srl presentava, in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *“Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”* la Regione assegnava al Centro Diurno Regina Mundi 30 posti ai fini della conferma dell’autorizzazione e 30 posti ai fini dell’accREDITAMENTO.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che:

“2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accREDITAMENTO presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accREDITAMENTO.”

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto *“DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni”* la Regione confermava al Centro Diurno Regina Mundi l’assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell’approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accREDITAMENTO presentata dalla Società Cooperativa Regina della Pace ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta nota prot. di incarico n. AOO 183_ 3995 del 09/03/2021).

Con nota prot. n. 82650 del 23/06/2022 ricevuta tramite pec del 23/06/2022 acquisita al protocollo della sezione al n. AOO183 n°8443 del 27/06/2022, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari incaricato delle verifiche per la conferma del titolo autorizzativo esprimeva: *“**parere favorevole** al rilascio della conferma dell’autorizzazione all’esercizio per Centro diurno per soggetti non autosufficienti R.R. n. 4/2019 per n. 30 posti denominato “Regina Mundi”, sito in Bari alla Via Milella n. 13- 15-17-19, che possiede i requisiti strutturali generali, i requisiti strutturali e organizzativi minimi e specifici per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R. n. 4/2019 (...). Il Responsabile sanitario della struttura è la Dott.ssa Foresta Regina, nata a (...) il (...), laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli di Bari il 20.04.1984, Specialista in Neurologia, iscritta all’Albo dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari dal 19.09.84, al numero di matricola 7444.”*

Unitamente al predetto parere il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inoltrava l’ALLEGATO 2, contenente le informazioni sulle operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Dalla documentazione trasmessa dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari, in particolare dalla Tabella 1 – modulo A, emergono le seguenti criticità:

- In merito all’infermiera è prevista una dichiarazione di impegno, inserita nel contratto, per l’adeguamento orario settimanale da 12h a 18h. Inoltre per un operatore indicato con la qualifica di OSS è prevista una dichiarazione di impegno all’assunzione con la mansione di OSS con contratto UNEBA a 36 ore sett.

Si fa presente che le mere dichiarazioni di impegno non sono considerate valide ai fini della conferma del titolo autorizzativo posto che la struttura è in esercizio e per la conservazione del titolo è obbligata ad avere e

mantenere tutti i requisiti previsti dal RR 4 del 2019. Per tale ragione tutto il personale previsto dal predetto Regolamento deve essere regolarmente assunto nel rispetto delle previsioni suddette;

- La presenza di un operatore indicato con la qualifica di OSS con titolo di studio in Diploma Liceo Linguistico e contratto scaduto;
- Un educatore professionale autocertifica di aver svolto attività nel ruolo di educatore professionale per un periodo superiore a 12 mesi alla data del 01.01.2018. A tal proposito è necessario fornire documentazione probante.

Ad oggi, il quadro normativo che si è delineato prevede le seguenti possibilità:

1. Educatore professionale sanitario con laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione e relativa iscrizione all'albo di cui al DM del 13 marzo 2018;
2. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. ma che siano iscritti all'elenco speciale istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (legge 145/2018, art. 1 comma 537);
3. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. che alla data del 01.01.2018 abbiano un contratto di lavoro con la struttura sociosanitaria oggetto di verifica e che a quella data abbiano svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi;
4. Educatori professionali socio-pedagogici nel limite di *massimo un terzo*, calcolato sul numero di educatori professionali (unità a tempo pieno oppure debito orario settimanale) previsti nelle tabelle dei requisiti organizzativi dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, con arrotondamento del valore ottenuto in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5;
5. Per le strutture già autorizzate ai sensi del RR 4 del 2007, educatore socio- pedagogico in alternativa all'educatore socio-sanitario.

Dalla documentazione inviata si evince che il CCNL applicato al personale assunto da Gaia srl è il CCNL UNEBA. Con pec del 26/04/2023 acquisita al Protocollo di questa Sezione al n AOO 183 n° 6574 del 27/04/2023 il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce trasmetteva prot. n. 63839 del 26/04/2023 con cui in riferimento alle verifiche effettuate sui requisiti di accreditamento, comunicava il seguente giudizio finale: *“si attesta che la verifica dei requisiti della fase Plan ai fini dell'accREDITamento si è conclusa con **esito favorevole** nei confronti della struttura di seguito indicata: CD den. “REGINA MUNDI”: sede di Bari – Via Luigi Milella, n.13/21; Ente titolare e gestore: soc. “GAIA SRL” con sede legale in Bari – Via Corso Alcide De Gasperi, n.378/A; Ricettività: per n. 30 p.l. autorizzati all'esercizio e n. 30 p.l. da accreditare”.*

Con circolare n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione al punto 6 dettava:

“Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle “prescrizioni di obbligo” stabilendo che “Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accREDITamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. “prescrizioni di obblighi” nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se “queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso”. Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili “marginali”. A titolo esemplificativo: 1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi; 2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare). In ogni caso, nell'ipotesi sub 2

l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive: "di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia; di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Gaia SRL (Piva 07078970725)

Rappresentante Legale: Ivano Attanasi

Attività: Centro diurno non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Corso Alcide De Gasperi n. 378/A – Bari (BA)

Sede operativa: Via Luigi Milella n. 13/21 – Bari (BA)

Denominazione: Centro diurno "Regina Mundi"

N. posti autorizzati: 30

N. posti accreditati: 30

CCNL: UNEBA

Responsabile sanitario: *Dott.ssa Foresta Regina, nata a (...) il 20/02/1955, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli di Bari il 20.04.1984, Specialista in Neurologia, iscritta all'Albo dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari dal 19.09.84, al numero di matricola 7444.*

Con la **PRESCRIZIONE** per il legale rappresentante della Gaia srl, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, pena l'inefficacia del medesimo, fornisca la seguente documentazione che garantisca il rispetto dello standard minimo organizzativo previsto dal RR 4 del 2019:

- documentazione probante il possesso dei titoli professionali da parte degli educatori professionali e degli OSS presenti in struttura;
- copia dei contratti aggiornati:
 1. dell'infermiere (dal quale si deve evincere l'adeguamento dell'orario settimanale a 18 ore)
 2. dell'OSS per il quale era stata sottoscritta una dichiarazione di impegno;
 3. dell'OSS per il quale risulta scaduto il contratto a tempo determinato.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento;

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Gaia SRL è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Gaia SRL è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della

permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Gaia SRL centrodiurnomassimo@pec.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Ba dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore Generale della ASL Ba direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Ba servsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- il presente atto, composto da n.18 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 229
Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dal Comune di Galatone nell'arco temporale del 2° bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 15/2020 e ss.mm. ii., presentate dalle società "Althea S.r.l.s." e "Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l." per le branche di AREA MEDICA, CHIRURGICA E OCULISTICA per l'ambito territoriale dell'ASL Lecce.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento *ad interim* dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*, del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.
L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*.
La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*), comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:*

1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale”;

- all’art. 7 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”), comma 3 che “3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.”;
- all’art. 8 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”), comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e ss.mm.ii. (“Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”) prevede:

- all’art. 4 (“Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile”), comma 9 che “Negli studi medici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell’area chirurgica per cui sono state autorizzate all’esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell’Offerta.”;
- all’art. 14 (“Fabbisogno”), comma 2 che “Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:
 - a. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di oculistica;
 - b. una struttura ogni 100.000 abitanti (o frazione superiore a 50.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;
 - c. una struttura ogni 250.000 abitanti (o frazione superiore a 125.000 abitanti) che eroga prestazioni

- per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;*
- d. *una struttura ogni 300.000 (o frazione superiore a 150.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.”;*
- all'art. 15 (“*Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità*”) che “1. *Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.*

La L.R. n. 20 del 13/07/2023 (“*Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d'attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria*”), in vigore dall'01/08/2023, all'art. 6 (“*Rideterminazione fabbisogni sanitari*”) comma 1 prevede che “*Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 14 del regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15 (Attuazione della l.r. n. 9/2017 e s.m.i. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche), è così modificato:*

la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“a) una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;”;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;”;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“c) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;”;

d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“d) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.”;

e al comma 3 che “*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di parere di compatibilità pervenute dai Comuni in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è ancora stato espresso il relativo parere.*”.

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante “*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)*” stabilisce, inter

alia, che:

“Considerato che:

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture; (omissis)

Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, (...).”.

Nell’arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013, corrispondente al **secondo bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 (i.e., il bimestre decorrente dall’08/11/2020 al 07/01/2021), a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l’autorizzazione alla realizzazione di “*strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica*” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. sono pervenute, per l’ambito territoriale dell’ASL LECCE, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per una o più branche dell’AREA MEDICA e CHIRURGICA, per la branca di OCULISTICA e per quella di CHIRURGIA PLASTICA dal Comune di Galatone (LE):

- i. con nota prot. 30120 del 29/12/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “**Althea S.r.l.s.**”, P. IVA 05050700755, con sede operativa in Galatone (LE) alla via Lecce n. 8;
- ii. con nota prot. n. 351 del 07/01/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “**Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l.**”, P. IVA 03938840752, con sede operativa in Galatone (LE) alla via Aldo Moro n. 48.

Per quanto sopra, considerato che:

il R.R. n. 15/2020 così come modificato, in ultimo, dalla L.R. n. 20/2023, stabilisce all’art. 14 (“Fabbisogno”) comma 2 che il fabbisogno “(omissis) *deve ritenersi corrispondente a:*

- a. *una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
- b. *una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A, escluso la chirurgia plastica”*
- c. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A;*
- d. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.”;*

la popolazione dell’ambito territoriale dell’ASL di Lecce aggiornata al 1° gennaio 2023 è pari a n. 770.078 abitanti (fonte ISTAT), per cui il fabbisogno vigente è di:

- n. 19 (diciannove) strutture per la branca di OCULISTICA;
- n. 15 (quindici) strutture per una o più branche di AREA CHIRURGICA;
- n. 10 (dieci) strutture per una o più branche di AREA MEDICA;
- n. 10 (dieci) strutture per la branca di CHIRURGIA PLASTICA;

rispettivamente, con atto dirigenziale n. 156 del 24/05/2023 e n. 222 dell’01/08/2023, la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale e con riferimento all’arco temporale del primo bimestre (decorrente

dall'08/09/2020 al 07/11/2020), ha già rilasciato parere favorevole in relazione alle richieste di verifica di compatibilità pervenute dai Comuni a seguito d'istanza di autorizzazione alla realizzazione pervenute da:

- n. 9 (nove) strutture per la branca di OCULISTICA (con D.D. n. 156/2023);
- n. 9 (nove) strutture per una o più branche dell'AREA CHIRURGICA (con D.D. n. 222/2023);
- n. 8 (otto) strutture per una o più branche dell'AREA MEDICA (con D.D. n. 222/2023);
- n. 9 (nove) strutture per la branca di CHIRURGIA PLASTICA (con D.D. n. 222/2023);

pertanto il fabbisogno residuo non soddisfatto nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce è pari a:

- n. 10 (dieci) strutture per la branca di OCULISTICA;
- n. 6 (sei) strutture per una o più branche dell'AREA CHIRURGICA;
- n. 2 (due) strutture per una o più branche dell'AREA MEDICA;
- n. 1 (una) struttura per la branca di CHIRURGIA PLASTICA;

limitatamente alla branca di CHIRURGIA PLASTICA, il cui fabbisogno regolamentare residuo (n. 1 struttura) per l'ambito territoriale dell'ASL Lecce risulta inferiore al numero di istanze pervenute nel secondo bimestre (n. 2), si procederà alla valutazione comparativa delle medesime, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., dell'articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 2037/2013;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii. nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce con riferimento all'arco temporale del secondo bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. **per una o più branche dell'AREA CHIRURGICA e dell'AREA MEDICA, e per la branca di OCULISTICA** alle richieste trasmesse dal Comune di Galatone (LE):

- i. a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Althea S.r.l.s."**, con sede operativa in Galatone (LE) alla via Lecce n. 8;
- ii. a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l."**, con sede operativa in Galatone (LE) alla via Aldo Moro n. 48;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- le predette società sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale specificando in dettaglio le branche di area chirurgica e medica.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm. ii. nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce con riferimento all'arco temporale del secondo bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. **per una o più branche dell'AREA CHIRURGICA e dell'AREA MEDICA, e per la branca di OCULISTICA** alle richieste trasmesse dal Comune di Galatone (LE):

- i. a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Althea S.r.l.s.**", con sede operativa in Galatone (LE) alla via Lecce n. 8;
- ii. a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l.**", con sede operativa in Galatone (LE) alla via Aldo Moro n. 48;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- le predette società sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale specificando in dettaglio le branche di area chirurgica e medica.

Di notificare il presente provvedimento:

- ai legali rappresentanti delle società “Althea S.r.l.s.” e “Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l.”;
- al Direttore Generale dell’ASL LECCE;
- al Sindaco del Comune di Galatone.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Angelo Donato Attolico

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -

Dipendenze Patologiche - ASD

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità Elena

Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 agosto 2023, n. 233

Riclassificazione Istituto Ortofrenico di Bisceglie – Integrazione e conferma dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Determinazione n. 92 del 23/03/2022 e rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., CON PRESCRIZIONE, per 9 nuclei da 20 pl di Assistenza Residenziale Riabilitativa di Mantenimento di paziente 2^ tipologia di cui al RR 12 del 2015, n. 6 nuclei da 20 pl di Rsa di mantenimento di disabili gravi di tipo A di cui al RR 5 del 2019, n. 20 posti letto (10 pl di prestazioni estensive per anziani e 10 pl di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza) e 100 pl (n. 4 nuclei da 20 pl di prestazione di mantenimento anziani e n. 1 nucleo da n. 20 pl di prestazione di mantenimento per soggetti affetti da demenza) di cui al RR 4 del 2019 di titolarità della "UNIVERSO SALUTE SRL" denominata "Universo Salute Opera Don Uva" sita nel Comune di Bisceglie alla Via Bovio, n. 80.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

In attuazione dell'art 3, comma 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724, modificata dalla Legge 23 dicembre 1996 e dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, con Deliberazione n.380/1999 il Consiglio Regionale pugliese ha approvato la riconversione degli ex ospedali psichiatrici "*Casa Divina Provvidenza*" di Bisceglie e Foggia autorizzando in ogni ospedale psichiatrico un numero di strutture dell'area sanitaria e sociosanitaria che a quella data a livello regionale presentavano spazi e necessità di potenziamento.

Con successiva Deliberazione n. 1870 del 2002 la Giunta Regionale ha dato seguito al processo di riconversione degli ex ospedali psichiatrici di Bisceglie e Foggia facenti capo all'Ente Ecclesiastico Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza.

Le strutture sanitarie facenti capo al predetto Ente, autorizzate e convenzionate alla data del 31/12/1993, hanno dapprima beneficiato dello status di soggetto transitoriamente /provvisoriamente accreditato (ai sensi

dell'art 6 della L. n. 724/1994 e della LR 10/2007 art 36) per poi accedere all'accreditamento istituzionale a seguito della LR 4/2010 (art 12 commi 2 e 3).

Con DD n. 212 del 22/09/2017 si disponeva, ai sensi dell'art 9, comma 2 e dell'art 24, comma 5 della LR 9 del 2017, a seguito di cessione dei rami d'azienda della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza il trasferimento in capo alla "Universo Salute srl" di Foggia della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti istituzionali della attività afferenti alla "Casa della Divina Provvidenza" sita in Bisceglie Foggia, e per i posti letto non ancora attivati a quella data e previsti in atti di programmazione regionale si disponeva l'autorizzabilità ed accreditabilità in capo alla cessionaria.

In particolare con la predetta Determinazione n. 212 del 22/09/2017 la Regione riconosceva i seguenti posti letto/posti/prestazioni afferenti alla "Casa della divina provvidenza" con sede in Bisceglie:

- Presidio di Riabilitazione funzionale ex art 26 L 833/78, con riabilitazione intensiva post acuzie ed estensiva (70 pl), Regime ambulatoriale (10 prest/die) e prestazioni domiciliari (75 prest/die);
- Rsa geriatrica (90 pl attivi + 30 pl da attivare)
- Rsa disabili (120 pl da attivare);
- Istituto Ortofrenico con 407 pl ad esaurimento alla data del 29/02/2016 e n. 86 pl ad esaurimento alla data del 29/02/2016 all'area disabili e area disabili geriatrici;

Il RR 16 aprile 2015, n. 12 ad oggetto "Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici" all'art 123 "Determinazione del fabbisogno" come modificato dall'art 13, punto 13.5 del RR n. 22/2019, ha stabilito che rientrano nel fabbisogno i posti letto occupati da pazienti ricoverati nell'ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie e di Foggia con la seguente precisazione:

"Il numero dei posti letto occupati da pazienti ricoverati nell'ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie e di Foggia alla data di promulgazione del presente regolamento saranno riconvertiti in nuclei di assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo ad esaurimento, con esclusione dei posti letto occupati da pazienti eleggibili ad altro setting assistenziale di tipo sociosanitario".

Il Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti." all'art 9 "Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio" comma 3 lett d) e all'art 10 "Fabbisogno per l'accreditamento" comma 3 lett i) ha stabilito che rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento "i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza".

Inoltre con il citato art 10, comma 4 del RR 4 del 2019 si è stabilito che:

"I posti di RSA di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 si riconvertono in:

- n. 40 posti letto di RSA estensiva:
- n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni estensive per anziani;
- n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza

per ciascuna delle due sedi di Foggia e Bisceglie;

- n. 200 posti letto di RSA di mantenimento:
- n. 8 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di mantenimento per anziani;
- n. 2 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di mantenimento per soggetti affetti da demenza;

per ciascuna delle due sedi di Foggia e Bisceglie”

Nel processo di riorganizzazione dell’offerta sanitaria e sociosanitaria del Gruppo Universo Salute srl - sedi di Foggia e Bisceglie - è emersa la necessità di procedere a riclassificare i pazienti degli Istituti ortofrenici in ragione del loro status di salute ed eventualmente avviarli ad diversi setting assistenziali previsti da specifici regolamenti regionali.

A tal fine con Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità n. 18 del 05/11/2018 si costituiva il Collegio Medico che a seguito delle valutazioni effettuate sui pazienti ospitati nell’Istituto Ortofrenico emetteva verbale e la relativa relazione tecnica da cui emergevano i seguenti esiti finali relativi ai 394 pazienti degenti presso la sede di Bisceglie:

- 186 pz Nucleo di Assistenza Residenziale di Mantenimento Riabilitativo tipo 2 (RR 12/2015);
- 135 Rsa per disabili pluriminorati psicosensoriali in condizioni di gravità;
- 41 pz Rsa ad elevato impegno sanitario tipologia R1 (RR 6 del 2019);
- 11 pz di Rsa estensiva di tipo B (RR 4 del 2019);
- 8 pz di Rsa estensiva di tipo A (Rr 4 del 2019);
- 8 pz di Rsa di Mantenimento di tipo A (ex Rr 4 del 2019);
- 5 pz di cui 2 da rivalutare per pericolosità sociale di Strutture di riabilitazione psichiatrica.

Successivamente a tale attività la Regione, al fine di procedere ad individuare e formalmente istituire i setting assistenziali idonei ad ospitare i predetti pazienti, ha avviato una attività programmatica che ha impattato sui Regolamenti Regionali esistenti, ed ovvero: RR 16 aprile 2015 n. 12, RR 21 gennaio 2019 n. 4, RR 21 gennaio 2019, n. 5, RR 21 gennaio 2019 n. 6.

Con DGR 275 del 02/03/2020 ad oggetto *“Classificazione pazienti degli Istituti Ortofrenici di Foggia e Bisceglie – Approvazione schema di regolamento regionale “Modifiche al RR n. 12/2015 e smi al RR n. 4/2019, al RR n. 5/2019 ed al RR n. 6/2019”* la Giunta Regionale deliberava di *“-dichiarare chiuso il percorso di riclassificazione dei pazienti ospitati negli istituti Ortofrenici di Foggia e Bisceglie;*

-di approvare lo Schema di Regolamento Regionale “Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 aprile 2015, n. 12, al Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.4, al Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 ed al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 6”.

Il RR 7 settembre 2020, n. 16 ad oggetto *“Modifica al RR n. 12/2015 e s.m.i., al RR n. 4/2019 ed al RR n. 6/2019”* (pubblicato sul BURP n. 128 suppl. del 10/09/2020) concludeva il percorso di riclassificazione dei pazienti ospitati negli ex Istituti Ortofrenici di Foggia e di Bisceglie a titolarità del Gruppo Universo Salute, prevedendo con particolare riferimento alla sede di Bisceglie la riconversione dei posti letto occupati nei seguenti setting assistenziali:

RR N 12/2015 RELATIVO AI PRESIDI DI RIABILITAZIONE (EX ART 26)

SEDE DI BISCEGLIE

-N.180 PL pari a 9 nuclei da 20 pl ciascuno di Nucleo di assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo – 2° tipologia;

RR N 4/2019 RELATIVO ALLE RSA NON AUTOSUFFICIENTI

SEDE DI BISCEGLIE

-N.20 PL di Rsa estensiva suddivisi in:

- N. 10 pl di prestazioni estensive per anziani;
- N. 10 pl di prestazioni di estensive per soggetti affetti da demenza;

-N. 100 PL di Rsa di mantenimento:

- N. 4 nuclei da 20 pl di prestazioni di mantenimento per anziani;
 - N.1 nuclei da 20 pl di prestazioni di mantenimento per soggetti affetti da demenza

RR N 5/2019 RELATIVO ALLE RSA DISABILI

SEDE DI BISCEGLIE

-N. 120 PL, pari a n. 6 nuclei da 20 pl ciascuno, di Rsa di mantenimento per disabili gravi – tipo A

Con pec del 15 maggio 2020 il legale rappresentante della Universo Salute srl Opera Don Uva, con sede legale i Foggia alla Via Lucera 110 (PIVA 04052520717) chiedeva la conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale secondo la nuova configurazione e riclassificazione dei posti letto prevista con la DGR 275 del 02/03/2020.

All'istanza veniva allegata la relazione relativa al Piano di adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici ex DGR 275 del 02/03/2000 *"Classificazione pazienti degli Istituti Ortofrenici di Foggia e Bisceglie."*

Nella predetta relazione il legale rappresentante della Universo Salute srl esponeva che in riferimento ad alcuni setting assistenziali (nello specifico RR 12/2015 edificio 2 80 pl ed edificio 3 100 pl, RR 4 del 2019 edificio 2 10 pl, e RR 5 del 2019 edificio 2 10pl ed edificio Iolanda 30 pl), non si possiedono i requisiti strutturali e tecnologici e presentava un piano di adeguamento ai predetti requisiti da realizzare entro il termine massimo di anni 3 per i requisiti strutturali e di mesi 6 per i requisiti tecnologici.

In sintesi, i termini di adeguamento dichiarati erano i seguenti:

Facendo seguito all'istanza presentata la Regione con nota prot. n. AOO 183 17520 del 02/12/2020 tenuto conto che

- la LR 9/2017 art 29 comma 5 bis, come introdotto dall'art 59 della LR 67/2018 prevede che *"Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal Reg. reg. 11 aprile 2017, n. 10 Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione dell'istanza congiunta di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti."*
- I RR n. 12 /2015, RR. n. 4/2019, RR. n. 5/2019 prevedono la possibilità di adeguarsi ai nuovi requisiti in base alle seguenti scadenze:

- a. Entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici,
- b. Entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici mediante comunicazione del piano di adeguamento, fermo restando che le attività di verifica possono essere attivate alla scadenza dei predetti termini;

incaricava i Dipartimenti di prevenzione delle Asl Bt e Fg, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 (autorizzazione) e degli artt.20, 24 e 25 (accreditamento) L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede di Bisceglie degli ex Istituti Ortofrenici del Gruppo Universo Salute per la verifica dei requisiti organizzativi e tecnologici previsti dal R.R. n. 4/2019 – RR 5/2019 e RR 12/2015.

Con pec del 16/11/2021, a firma del Dott. Riccardo Matera, Direttore del "Servizio Igiene e Sanità Pubblica" acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 15042 del 17/11/2021 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt inoltrava nota prot.n. 77570/21 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto "Giudizio Finale – Riclassificazione Istituto Ortofrenico di Bisceglie – Autorizzazione all'esercizio – Verifica del possesso dei requisiti organizzativi e tecnologici previsti dal RR 4/2019, RR 5/2019 e RR 12/2015 per gli Edibici ubicati all'interno del complesso Don Uva – Casa Divina Provvidenza, sito alla Via Bovio 76- Bisceglie – Conferimento incarico Regione Puglia Assessorato alla Salute – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Socio- sanitaria Prot. 17520 del 02/12/2020" con cui comunicava l'esito della verifica.

Con la predetta nota il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat a conclusione del procedimento, valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti, all'esito del sopralluogo effettuato in data 10/11/2021 esprimeva giudizio favorevole per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio limitatamente ai requisiti organizzativi e tecnologici.

Con Determinazione n. 92 del 23/03/2022 ad oggetto "Riclassificazione Istituto Ortofrenico di Bisceglie - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., per 9 nuclei da 20 pl di Assistenza Residenziale Riabilitativa di Mantenimento di paziente 2^ tipologia di cui al RR 12 del 2015, n. 6 nuclei da 20 pl di Rsa di mantenimento di disabili gravi di tipo A di cui al RR 5 del 2019, n. 20 posti letto (10 pl di prestazioni estensive per anziani e 10 pl di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza) e 100 pl (n. 4 nuclei da 20 pl di prestazione di mantenimento anziani e n. 1 nucleo da n. 20 pl di prestazione di mantenimento per soggetti affetti da demenza) di cui al RR 4 del 2019 di titolarità della "UNIVERSO SALUTE SRL" denominata "Universo Salute Opera Don Uva" sita nel Comune di Bisceglie alla Via Bovio, n. 80" la Regione rilasciava alla Universo Salute srl, per la struttura avente sede operativa in Bisceglie alla Via Bovio n. 80, denominata "Opera Don Uva Universo Salute" l'autorizzazione all'esercizio per i diversi setting assistenziali ivi presenti.

Successivamente, con pec del 18/05/2022 acquisita al nostro protocollo al n. AOO 183 7422 del 25/05/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia inoltrava nota prot. n. 52432 del 18/05/2022 ad oggetto "Parere per il rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art 24 della LR 09/05/2017 n. 9 e smi per le strutture presenti nell'Ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie "Don Uva" del Gruppo Universo Salute" con cui all'esito dei sopralluoghi effettuati e dell'acquisizione degli griglie di autovalutazione della fase Plan e Do esprimeva parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1066 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 99 del 8-9-2022) avente ad oggetto "R.R. 7 settembre 2020, n. 16 - Riclassificazione Istituti ortofrenici di Foggia e Bisceglie - Approvazione tariffa di riferimento regionale per degenza nel modulo di assistenza di mantenimento riabilitativo - tipologia di paziente 2 di cui al R.R. n. 12/2015 - Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione tra l'altro stabiliva:

"di approvare lo standard organizzativo di n. 120 posti letto di RSA per disabili pluriminorati psicosensoriali in condizioni di gravità ex R.R. n. 5/2019, così come riportati nella seguente tabella 1:

TABELLA- 1	
REQUISITI ORGANIZZATIVI PER RSA DISABILI PLURIMINORATI PSICOSENSORIALI IN CONDIZIONI DI GRAVITÀ DA N. 120 P.L.	
TIPOLOGIA	N.UNITA' DI PERSONALE
RESPONSABILE SANITARIO	2
MEDICO	3
INFERMIERI COORDINATORI	2
INFERMIERE	24

OSS	122
FISIOTERAPISTA	6
PSICOLOGO	5
ASSISTENTE SOCIALE	2
EDUCATORI PROFESSIONALI	6

Con nota prot. AOO 183 12834 del 10/10/2022 la Regione, facendo seguito alla pubblicazione sul BURP della Delibera di Giunta Regionale n. 1066 del 25/07/2022 (BURP n. 99 del 8-9-2022) avente ad oggetto *“R.R. 7 settembre 2020, n. 16 - Riclassificazione Istituti ortofrenici di Foggia e Bisceglie - Approvazione tariffa di riferimento regionale per degenza nel modulo di assistenza di mantenimento riabilitativo - tipologia di paziente 2 di cui al R.R. n. 12/2015 - Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”* incaricava nuovamente i Dipartimenti di Prevenzione ASL BT e ASL FG della verifica dello standard organizzativo della Rsa disabili pluriminorati psicosensoriali in condizioni di gravità rapportando il predetto standard al numero di utenti in carico nelle sedi di Foggia e Bisceglie al momento della verifica.

Con pec del 05/01/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 523 del 11/01/2023 la Universo Salute Opera Don Uva trasmetteva al Dipartimento di Prevenzione incaricato delle verifiche l'elenco del personale della Rsa per pluriminorati della sede di Bisceglie riportante data 27/10/2022.

Nelle more di tale accertamento la Universo Salute sede veniva interessata da gravi vicende in cui erano implicati 49 operatori della sede di Foggia.

Con nota prot. n. AOO 1848 del 27/01/2023 la Regione facendo seguito ai gravi accadimenti che hanno interessato l'Istituto Ortofrenico di titolarità della Universo Salute Srl sita nel Comune di Foggia alla Via Lucera n. 110 chiedeva per quanto attiene alla sede di Bisceglie *“al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia e al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat, ognuno per l'ambito di propria competenza, di verificare lo standard organizzativo di tutti i setting assistenziali presenti nella sede di Foggia e nella sede di Bisceglie al fine di verificare che il personale assunto in sostituzione non sia stato “sottratto” alle altre strutture/setting di titolarità della Universo Salute srl”*.

Successivamente a tale nota il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat inoltrava in data 31 gennaio 2023 nota acquisita al protocollo di questo ente al n. AOO 183 2544 del 31/01/2023 con cui riscontrava la nota regionale prot. n. 12834 del 10/10/2022 comunicando che *“in data 12/10/2022 si richiedeva al legale rappresentante copia della seguente documentazione: 1 . Nr dei pazienti in carico al momento nella sede di Bisceglie, per il setting assistenziale Rsa disabili pluriminorati psicosensoriali in condizioni di gravità” 2. Elenco del personale medico, non medico, ausiliario ed amministrativo in servizio presso la struttura come da fac simile allegato – modello A – distinto per attività ruolo funzione, in riferimento al setting assistenziale “Rsa disabili pluriminorati in condizioni di gravità rapportando lo standard a quello previsto dalla DGR 1066 del 25/07/2022 ed al numero degli utenti in carico nella sede al momento” 3. Copia atto di nomina del Responsabile sanitario ai sensi dell'art 12 LR 9 del 2017 con relativa lettera di accettazione incarico con dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e copia del titolo abilitante con eventuali specializzazioni ove richieste , in riferimento al setting assistenziale “Rsa disabili pluriminorati psicosensoriali in condizioni di gravità”. Successivamente a mezzo pec è stato trasmesso quanto richiesto e, in particolare, si evidenzia che il legale rappresentante ha dichiarato che il numero dei pazienti attualmente in carico e pertanto dei posti letto in carico è 135. Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento; Valutata la documentazione trasmessa dal legale rappresentante della struttura in data 27/10/2022, 05/01/2023, 24/01/2023 ed acquisita agli atti di questo Ufficio; Valutato lo standard di personale rapportato ai n. 135 pl attualmente in carico, con esito favorevole si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per quanto di competenza e limitatamente ai requisiti organizzativi, per la conferma del titolo autorizzativo.”*

Unitamente al predetto esito il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat inoltrava l'elenco del personale relativo alla Rsa disabili Pluriminorati (135 pl) avente data 24/01/2023 e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dai Responsabili Sanitari per Rsa disabili pluriminorati psicosensoriali per la sede di Bisceglie.

Con pec del 31/01/2023 acquisita la protocollo al n. AOO 183 2545 del 31/01/2023 il Dipartimento di prevenzione della Asl Bat riscontrava la nota regionale prot. n. AOO 183 1848 del 27/01/2023 inviando la nota prot. 8380 del 31/01/2023 con cui chiedeva al legale rappresentante della Universo salute di trasmettere la documentazione ivi indicata.

Con pec del 08/02/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat inoltrava per conoscenza alla Regione la nota prot. n.11063 del 08/02/2023 con cui sollecitava l'invio della documentazione da parte della struttura.

Con pec del 16/02/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 3629 del 17/02/2023 la Universo Salute Opera don Uva riscontrava la nota del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat prot. n. 8380 inoltrando dichiarazione del legale rappresentante in merito al numero dei pazienti presenti nei setting assistenziali oggetto di riconversione e pari a *"Presidio di Riabilitazione: n 157 pz residui; Rsa disabili per pluriminorati 87 pz residui; Rsa ad alta intensità R1 n. 21 pz Residui; Rsa per non autosufficienti Mantenimento di tipo B) demenze n. 6 pz residui; Rsa per non autosufficienti Mantenimento di tipo A: 11 pz residui"*; *dichiarazione dei responsabili sanitari in merito al possesso del titolo di studio; Elenco del personale diviso per setting assistenziale.*

Con nota Prot. AOO_183/PROT/03/03/2023/0004108 ad integrazione di quanto già disposto con la propria nota Prot. AOO 183 12834 del 10/10/2022 questa Sezione comunicava che *"a seguito della pubblicazione della Deliberazione 1066 del 25/07/2022 (sul Burp n. 99 del 08/09/2022) è stato affidato incarico ai Dipartimenti di Prevenzione ASL BT e ASL FG di verificare nuovamente lo standard organizzativo relativo alla Rsa disabili pluriminorati psicosensoriali in condizioni di gravità riportando il predetto standard al numero di utenti in carico nelle sedi di Foggia e Bisceglie al momento della verifica, come tra l'altro prevede espressamente la citata delibera. Tanto considerato, si precisa che, in pendenza di tale verifica e dell'eventuale rilascio dei provvedimenti definitivi di autorizzazione ed accreditamento, ovvero di riconversione nei nuovi setting assistenziali, non trovano applicazione le tariffe per i setting assistenziali oggetto di riconversione degli ex Istituti Ortofrenici di Bisceglie e Foggia previste dalla DGR 1066 del 25/07/2022. Inoltre, sempre per ulteriore precisazione, non trovano applicazione le citate tariffe perché l'iter di accreditamento non si è ancora concluso, non trovano nemmeno applicazione le tariffe di mantenimento riabilitativo - tipologia paziente 2 e di RSA disabili pluriminorati psicosensoriali gravi di cui alle successive DGR 1293/2022 e DGR 1490/2022"*.

Con nota prot. n. 28132 del 04/04/2023 ad oggetto: *"Universo salute sede di Foggia_ adozione dei provvedimenti e delle misure conseguenti all'esecuzione delle misure cautelari e restrittive a carico dei dipendenti della Universo Salute s.r.l. e alla loro conseguente sospensione – incarico regione puglia prot. nr. 1848 del 27.01.2023 – riscontro"* Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat comunicava che *"in data 22/02/2023 il legale rappresentante della Universo Salute inviava a mezzo pec la nota prot. n. 2640/2023 con cui precisava che "la riclassificazione dei pazienti dell'Ex istituto Ortofrenico da parte della Commissione Regionale ne aveva identificati n.41 cui attribuire i setting assistenziale di Rsa ad alta intensità R1 e che alla data del 31 gennaio us, detti pazienti, in seguito a dimissioni o decessi sono residui in nr 21. Si precisa che come da incarico prot. 17520 del 02/12/2020 la Regione Puglia ha affidato a questo Servizio la verifica dei requisiti per la riconversione dei pazienti afferenti al reparto ortofrenico di Bisceglie. Nel predetto incarico non sono individuati per la struttura di Bisceglie, posti letto ovvero pazienti residui attinenti al setting assistenziale cui al RR 6/2019 relativo alle Rsa R1. Il legale rappresentante della struttura de quo ha dichiarato che alla data del 31/01/2023 il numero residuo dei pazienti ancora presenti nei setting assistenziali oggetto di riconversione dell'ex istituto Ortofrenico di Bisceglie, così come da riclassificazione del Collegio Medico con Determinazione n. 18 del 05/11/2018 del Dipartimento Promozione della Salute è il seguente: Presidio di Riabilitazione: n 157 pz residui; Rsa disabili per pluriminorati 87 pz residui; Rsa ad alta intensità R1 n. 21 pz Residui; Rsa per non autosufficienti Mantenimento di tipo B) demenze n. 6 pz residui; Rsa per non autosufficienti Mantenimento di tipo A: 11 pz residui"*; *dichiarazione dei responsabili sanitari in merito al possesso del titolo di studio; Elenco del personale diviso per setting assistenziale. Tale numero di pazienti residui dichiarati dal legale rappresentante è da sommarsi agli attuali posti letto, non oggetto di riconversione autorizzati ed accreditati nella struttura sita in Bisceglie e già Contrattualizzati.(Determina Dirigenziale nr 212 del 22.09.2017). Il legale rappresentante della Universo Salute srl ha trasmesso le autocertificazioni, sottoscritte in data 16/02/2023 con cui ha dichiarato il personale elencato in dotazione organica ad ogni reparto/servizio."*

Con la predetta nota il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat comunicava altresì che dalla disamina degli elenchi del personale trasmessi emergevano delle carenze rispetto agli standard di personale previsti dalla normativa di riferimento per ogni setting assistenziale.

Con nota del 17/04/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 6010 del 18/04/2023 la Universo salute srl in riscontro alla nota prot. 28132 del 04/04/2023 comunicava che *“in riferimento alle evidenze riportate nelle tabelle prodotte dal dipartimento di Prevenzione della Asl Bt trattanti l'organizzazione dei singoli setting assistenziali, si espongono le seguenti precisazioni, utilizzando all'uopo il medesimo metodo e schema di lavoro del citato Dipartimento asl nonché le medesime fonti documentali, sulla base delle ore da erogare, in rapporto alle ore erogate dalle figure professionali in dotazione ai setting presenti nella sede di Bisceglie. Orbene, alla luce dell'attività svolta e dei dati emersi, cheriportano le differenze orarie in eccesso o in difetto rilevate per ciascuna figura professionale nell'ambito dei singoli setting assistenziali, si evidenzia alle SSSL che nella gestione di una organizzazione di oltre 552 pp.ll., per la sola sede di Bisceglie il deficit rilevato riguarda, tra gli altri poco significativi (dal punto di vista numerici e non qualitativo) n. 9 unità di fisioterapisti. Ex adverso risultano ore erogate in eccesso, nelle figure professionali OSS (per n. 55 unità), Infermieri (per n. 5 unità) educatori Professionali (per n. 5 unità). Tale organizzazione è stata optata dagli specialisti medici aziendali per fornire un'offerta di salute maggiormente rispondente a quelli che sono gli effettivi bisogni assistenziali in ragione della peculiarità dei pazienti dell'ex Istituto Ortofrenico ancora oggi in carico alla scrivente. (omissis) Preso atto delle differenze in difetto ed in eccesso sopra esposte, l'Azienda si impegna sin da subito con atti di organizzazione interna condivisi con il dipartimento e le OOSS ad armonizzare i profili professionali ed assistenziali secondo quanto indicato nel documento de quo, integrando all'uopo le ore di carenza, considerata l'intercambiabilità tra le figure professionali riabilitative.”*

Con nota prot. n. AOO 183 3460 del 03/05/2023 facendo seguito alle controdeduzioni della Universo salute srl del 17/04/2023 lo scrivente Dipartimento chiedeva al Dipartimento di prevenzione della Asl Bat di verificare quanto dedotto dalla struttura nel rispetto degli standard organizzativi previsti dai vari Regolamenti regionali di riferimento e di trasmettere la relativa relazione alla Sezione.

Con nota prot. 6594/2023 del 17/05/2023 la Universo Salute srl comunicava di aver provveduto all'assunzione di 9 terapisti della riabilitazione precisando che *“all'esito della verifica eseguita dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bat d'intesa con il Dipartimento di prevenzione della Asl Foggia, avvenuta mediante scambio ed incrocio degli elenchi delle rispettive strutture del Don Uva delle sede di Bisceglie e della sede di Foggia è stato riscontrato che : 1. Non vi è duplicazione di personale ovvero sottrazione di personale, né tra la sede di Bisceglie e quella di Foggia né tra i vari reparti ed aree sociosanitarie in seno alle sedi anzidette, in quanto il personale impiegato è in servizio esclusivo per ciascuna sede; 2. Presso la sede di Bisceglie, parallelamente alla carenza di n. 9 Fisioterapisti di cui sopra risultano in servizio 70 Operatori Socio sanitari ulteriori rispetto agli standard indicati, così come constatato del verbale di verifica succitato; 3. L'organizzazione complessivamente considerata è intenzionalmente preposta al fine di fornire un'offerta di salute ed assistenziali maggiormente rispondente agli effettivi bisogni sociosanitari ed assistenziali dei pazienti attualmente in carico.”*

Con pec del 19/05/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 7806 del 19/05/2023 il Dipartimento di prevenzione della Asl Bat chiedeva alla Universo salute srl il numero dei pazienti assistiti dalla Universo salute srl nella sede di Bisceglie e l'elenco del personale distinto per ruolo per ogni setting assistenziale.

Con pec del 15/06/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 9017 del 16/06/2023 la Universo salute in riscontro alla nota del Dipartimento di Prevenzione di cui sopra inoltrava gli elenchi del personale relativi alla sede di Bisceglie.

Con nota prot. n. 47906 del 16/06/2023 il Dipartimento di prevenzione della Asl Bat con riferimento a quanto richiesto con nota Regionale prot. n. 3460 del 03/05/2023 comunicava che *“in data 05/06/2023 e successivamente il 15/06/2023 il legale rappresentante della Universo Salute srl inviava a mezzo pec la documentazione richiesta con la precitata nota. Il legale rappresentante della struttura de quo ha dichiarato che alla data del 31 maggio 2023 il numero residuo dei pazienti ancora presenti nei setting assistenziali oggetto di riconversione dell'Ex istituto ortofrenico di Bisceglie, così come riclassificati dal Collegio medico con Determinazione n. 18 del 05/11/2018 del Dipartimento promozione della salute è il seguente:*

1) Presidio di riabilitazione di mantenimento di mantenimento: n. 155 pz residui;

- 2) Rsa disabili pluriminorati n. 85 pz residui;
- 3) Rsa ad alta intensità - R1 n. 21 pz residui;
- 4) Rsa per non autosufficienti mantenimento di tipo B demenza: n. 6 pz residui;
- 5) Rsa per non autosufficienti Mantenimenti Tipo A, n. 8 pz residui.

Tale numero di pazienti residui, dichiarati dal legale rappresentante è da sommarsi agli attuali posti letto, non oggetto della riconversione prevista dalla Determinazione del Dirigente Sezione strategie e governo dell'Offerta 23/03/2022 n. 92, autorizzati ed accreditati nella sede di Bisceglie e già contrattualizzati. Il legale rappresentante della Universo Salute srl ha trasmesso, inoltre, le autocertificazioni, sottoscritte in data 15/06/2023 con cui ha dichiarato che il personale elencato è assegnato alla sede di Bisceglie. Pertanto si è proceduto ad effettuare un riscontro degli elenchi del personale, forniti a mezzo delle suddette autocertificazioni, e gli standard di personale previsti dalla normativa di riferimento per ogni setting assistenziale così come dichiarato dal legale rappresentante. (omissis) Infine si comunica che come è possibile evincere da quanto riportato in alcuni reparti/servizi è **presente personale medico con età superiore ai 70 anni**. Pertanto, dalla documentazione trasmessa dalla Universo salute srl e dalle tabelle riepilogative riportate per ogni setting assistenziale, è possibile desumere che il legale rappresentante **ha armonizzato i profili professionali assistenziale, come aveva dichiarato nella nota del 14/04/2023 e quindi risulta garantito il personale per ogni reparto/servizio.**"

In sintesi dall'analisi delle tabelle allegate nel parere di cui sopra si è riscontrato che il personale presente garantisce l'assistenza per i pazienti che residuano dal percorso di riconversione presenti nella sede di Bisceglie tuttavia da una valutazione istruttoria effettuata riportando il personale in carico alla Universo Salute srl con quello complessivamente previsto dai vari Regolamenti Regionali disciplinanti i vari setting assistenziali previsti nella sede di Bisceglie in relazione al numero dei posti letto autorizzati emergono le seguenti carenze organizzative: Responsabile sanitario della Rsa non autosufficienti di cui al RR 4 del 2019 per – 4,6 ore/sett., Responsabile sanitario RR 5 del 2019 per 35 pl - 10,6 ore ore/sett.; Psicologo 2,2 ore/sett; Infermiere 9,6 ore/sett; Assistente sociale 12,2 ore/sett.; Fisioterapista 165 ore/sett.

Con specifico riferimento alla Rsa ex RR 6/2019 – R1 si rileva:

- A contrario di quanto richiesto nell'istanza presentata dalla Universo Salute srl, il setting risulta presente sia nella sede di Foggia che in quella di Bisceglie per un totale (in quest'ultima sede) di 21 pazienti su 40. E' necessario, pertanto, prima del rilascio dell'atto finale chiarire in via definitiva il numero dei pazienti presenti nelle due sedi di Bisceglie e di Foggia. Quanto ai posti letto di Rsa ad alta intensità R1 con RR 16 del 2020 si stabiliva infatti che "All'art. 7 "DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO" del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 6 dopo la tabella aggiungere il seguente elenco puntato: "40 posti letto, pari a n. 2 nuclei da n. 20 p.l., per ospitare i pazienti ricoverati negli Istituti Ortofrenici presso "Casa della Divina Provvidenza" nelle sedi di Foggia e/o Bisceglie, riclassificati in pazienti da ospitare in RSA R1".
- Nell'esito trasmesso dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat non vengono indicati né il nome né i titoli accademici del responsabile dello specifico setting, contenuti entrambi obbligatori per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 10 della LR 9 del 2017. Ai fini del rilascio dell'atto dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento è necessario pertanto indicare il nome del responsabile sanitario e verificare che il monte ore previsto dal RR 6 del 2019 sia rispettato. La Regione infatti non può arbitrariamente individuare il Responsabile sanitario tra quelli genericamente indicati nelle tabelle allegate

Oltre alle predette carenze dall'istruttoria effettuata emerge altresì un numero complessivo di ore prestate superiore a quello previsto da normativa per le figure dell'Educatore professionale, dell'Oss e del Medico Specialista pari rispettivamente a 108,5, 686,06, 52,3.

Tanto considerato:

- Richiamata la nota del 18/05/2022 acquisita al nostro protocollo al n. AOO 183 7422 del 25/05/2022 con cui il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia, in riscontro all'incarico AOO 183 17520 del 02/12/2020 inoltrava nota prot. n. 52432 del 18/05/2022 ad oggetto *"Parere per il rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art 24 della LR 09/05/2017 n. 9 e smi per le strutture presenti nell'Ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie "Don Uva" del Gruppo Universo Salute"* con cui all'esito dei sopralluoghi effettuati e dell'acquisizione delle griglie di autovalutazione della fase Plan e Do esprimeva parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per i seguenti posti letto: RR 12 del 2015 : 9 nuclei da 20 pl ciascuno di nucleo assistenziale residenziale di mantenimento riabilitativo 2° tipologia; n. 20 pl di Rsa estensiva suddivisi in 10 pl estensiva per anziani; 10 pl estensiva per demenze; 100 pl di Rsa di mantenimento di Tipo A; RR 5/2019 120 pl di Rsa disabili;
- Rilevato che a seguito della nota prot. n. AOO 183 12834 del 10/10/2022 la Regione, facendo seguito alla pubblicazione sul BURP della Delibera di Giunta Regionale n. 1066 del 25/07/2022 (BURP n. 99 del 8-9-2022), rimetteva in discussione la sola verifica dei requisiti organizzativi relativi alla Rsa disabili pluriminorati psicosensoriali in condizioni di gravità chiedendo nuova verifica rapportata al numero di utenti in carico nelle sedi di Foggia e Bisceglie al momento della verifica;
- Considerato che tale verifica si è conclusa con la nota prot. del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat n. 47906 del 16/06/2023 nella quale in estrema sintesi veniva comunicato che risulta garantito il personale per ogni reparto/servizio e che, **in alcuni reparti/servizi è presente personale medico con età superiore ai 70 anni**;
- All'esito del predetto giudizio la Regione provvedeva ad effettuare un riscontro tra tutti gli elenchi del personale forniti dalla Asl Bat appurando che permangono in termini complessivi delle carenze di personale che necessitano di integrazione/sanatoria;

Con circolare n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione al punto 6 dettava *"Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative.*

Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. *"prescrizioni di obblighi"* nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se *"queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso"*. Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili *"marginali"*. A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

*"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;
di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".*

Tanto premesso,

in attuazione della DGR n. 275 del 02/03/2020 e del RR 7 settembre 2020, n.16, e ai successivi provvedimenti di riclassificazione dell'istituto Ortofrenico di Bisceglie, ai sensi dell'art. 24 della LR n.9/2017 nonché dei RR 4/2019, 5/2019 e 12/2015 e RR 6 del 2019 e ssmmii, nonché della DGR 1066 del 25/07/2022

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. Prendere atto che alla data della presente determina sono presenti n. 85 pz. residui di Rsa disabili pluriminorati ex DGR n. 1066/2022 e che pertanto i restanti 35 s'intendono di Rsa disabili con lo specifico standard organizzativo previsto dal RR 5 del 2019;
- II. Per l'effetto modificare la DD 92 del 23/03/2023 rilasciando l'autorizzazione all'esercizio per 120 pl di la Rsa disabili così distinti: 85 pl di Rsa disabili pluriminorati di cui alla DGR n. 1066/2022 e 35 pl di Rsa disabili di cui al RR 5 del 2019;
- III. Confermare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la DD 92 del 23/03/2022 per il numero dei posti letto ivi indicati che per tutto quanto non espressamente integrato o modificato nei precedenti punti;
- IV. Di rilasciare a Universo Salute srl, con legale rappresentante il Dott. Paolo Giulio Angelo Maria Telesforo, per la struttura avente sede operativa in Bisceglie alla Via Bovio n. 80, denominata "*Opera Don Uva Universo Salute*" l'accreditamento per
 - n. 180 pl pari a n. 9 nuclei da 20 pl ciascuno di nucleo di assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo – 2° tipologia (RR 12/2015);
 - n. 120 pl di Rsa non autosufficienti di cui al RR 4 del 2019 così suddivisi: n.20 pl di Rsa estensiva (di cui n. 10 pl di prestazioni estensive per anziani n. 10 pl di prestazioni di estensive per soggetti affetti da demenza); n. 100 pl di Rsa di mantenimento (di cui n. 4 nuclei da 20 pl di prestazioni di mantenimento per anziani n.1 nucleo da 20 pl di prestazioni di mantenimento per soggetti affetti da demenza);

- n. 120 pl di Rsa disabili gravi di tipo A di cui al RR 5 del 2019 di cui 85 pz residui di Rsa disabili pluriminorati ex DGR n. 1066/2022;

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Universo salute srl, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt,

1. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto integri le seguenti carenze: Responsabile sanitario della Rsa non autosufficienti di cui al RR 4 del 2019 per 4,6 ore/sett., Responsabile sanitario RR 5 del 2019 per 35 pl 10,6 ore/sett.; Psicologo 2,2 ore/sett.; Infermiere 9,6 ore/sett.; Assistente sociale 12,2 ore/sett.; Fisioterapista 165 ore/sett;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat della verifica dell'adempimento della prescrizione di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia **che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;**
 - Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale in relazione ai setting oggetto del presente provvedimento, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

E CON L'ULTERIORE PRESCRIZIONE che entro e non oltre 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento sostituisca, ai sensi del RR 3 del 2010 Sez A 01.03, tutto il personale medico che ha superato i 70 anni di età, **pena revoca dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 09/2017 e s.m.i.;**

Con l'ulteriore precisazione che:

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
 - ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.
- notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante della Universo Salute srl presso la sede legale in Foggia alla Via Lucera n. 110;
 - Al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat
 - Al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia;
 - Al Direttore Generale della ASL BT;

- Al Direttore Generale della ASL Foggia;

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di
Fragilità - Assistenza Socio-sanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 agosto 2023, n. 234
Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi CON PRESCRIZIONE per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Coop. Soc. R.U.A.H. arl (P.IVA 05243340725) denominato "Nella Maione Divella" con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accREDITAMENTO ubicato in Bari (BA) alla Via Strada Martinez, 4/6.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che:

“Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i le RSSA per diversamente abili ex articoli 57 e 58 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

- all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio) che:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all’esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;*
- b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all’esercizio;*
- c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio”.*

- all’art 10 comma 6 (Fabbisogno per l’accreditamento)

“6. Nell’ambito del fabbisogno di Centro diurno disabili di cui al comma 1 rientrano:

- a) i posti di Centro diurno socioeducativo e riabilitativo ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti contrattualizzati e tenuto conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati;*
- b) i posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui alla preintesa approvata con DGR n. 330/2018. 7. La restante quota di posti disponibili di Centro diurno su base provinciale, e non oggetto del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti disponibili di Centro diurno per disabili riveniente dalla ricognizione di cui all’art. 12.1 lettera b), è assegnata all’esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:*
 - a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di*

posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. Gli stessi saranno distribuiti, nel limite massimo di un nucleo da n. 30 posti, ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente, e sono assegnati ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite di un nucleo da n. 30 posti, con il seguente ordine di preferenza:

1. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;
2. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata.”

- all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA disabili ex R.R. 3/2005 di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

- 1) dei posti letto di RSA disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;
- 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

- all'art.12.2 (Norme transitorie per le rsa ex r.r. 3/2005, per le comunità socioriabilitativa ex art. 57 r.r. n. 4/2007 e s.m.i. e per le rssa ex art. 58 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzate con le aa.ss.lli) che:

“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono riconvertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il piano di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei

termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno ditali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017".

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n. 5/2019 -R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4-Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento **APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5.**" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R.n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: l'atto ricognitivo dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3,4 e 6 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge entro la percentuale pari al 5% dei posti letto disponibili. Tali posti saranno assegnati nel rispetto dei criteri e principi dettati nella DGR n. 2037/2013; le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione

all'esercizio e di accreditamento:

" PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accreditamento,*

ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

2. R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

art. 36 - requisiti comuni alle strutture

art. 60 - requisiti strutturali

3. R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI

6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili

4. R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili;

5. R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento: L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.

.....

1. *Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge*

regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge."

Con Determinazione n. 2011/200/144 del 07/04/2011 veniva autorizzata al funzionamento dal Dirigente del Settore Ripartizione Solidarietà Sociale del comune di Bari (BA) il Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (ex art. 60 Reg. R. n.4/2007) denominato "Nella Maione Divella" con capacità ricettiva di 30 utenti, di titolarità della Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata avente sede legale e amministrativa in Via Dante n. 93, Comune di Triggiano (BA).

Con successivo Atto Dirigenziale, registrato nel Registro Determinazioni al n. 0471 del 19/05/2011, il dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia procedeva a iscrivere la struttura denominata "Nella Maione Divella" con sede in Bari alla via Strada Martinez, 4, nel Registro delle strutture e dei servizi destinati ai disabili.

Successivamente, con Determinazione 2015/263/01001 del 20/10/2015, veniva convalidata l'autorizzazione al funzionamento da parte del dirigente del Settore Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive del comune di Bari.

In data 24/01/2020 il legale rappresentante della Cooperativa Sociale RUAH arl sottoscriveva ai sensi dell'art 12.2 del RR 4 /2019 il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- conversione di n. 30 posti di Centro Diurno disabili ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- conversione di n. 30 posti di Centro Diurno disabili ai fini dell'accreditamento così come da tasso di occupazione pubblicato con la DGR n. 2154/2019.

Con pec del 31/01/2020 la Cooperativa Sociale RUAH arl presentava, in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento allegando la documentazione prevista dalla procedura.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione assegnava in via provvisoria al Centro Diurno Disabili "Nella Maione Divella", 30 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e 30 posti ai fini dell'accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento".

Con successiva DGR 1409 del 12 agosto 2020 ad oggetto "*DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni*" la Regione confermava al Centro diurno "Nella Maione Divella" l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla Cooperativa Sociale RUAH arl ai sensi

delle DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta nota di incarico prot. n. AOO 183_ 4156 del 10/03/2021).

Con pec del 15/06/2022, acquisita al protocollo Regione Puglia al n. AOO 183 n. 8093 del 16/06/2022, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inviava nota prot. 78193/22, con allegata la scheda delle operazioni di verifica, comunicando che: *“si esprime **parere favorevole** al rilascio della conferma dell’autorizzazione all’esercizio per il Centro Diurno Disabili R.R. n.5/2019 per n. 30 posti denominato “Nella Maione Divella”, sito in Bari alla strada Martinez n. 4-6, Si precisa che per la valutazione del personale, come da circolare Regione Puglia prot.AOO_005/Prot/20/06/2021/004565, si è tenuto conto della dichiarazione d’impegno all’incremento orario settimanale del fisioterapista e del logopedista ai fini dell’adeguamento allo standard previsto dal R.R. n. 5/2019.”*

Con pec del 11/04/2023, acquisita al protocollo al n. AOO_183 al n. 5826 del 12/04/2023, il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce, incaricato delle verifiche di accreditamento, esprimeva: *“Si attesta che la verifica dei requisiti della fase di Plan ai fini dell’accreditamento si è conclusa con esito favorevole nei confronti della struttura di seguito indicata: Centro Diurno Disabili den. “Nella Maione Divella” – Bari: sede di Bari – Strada Martinez 4/6; Ente titolare e gestore: soc. “Coop. Soc. RUAH “ arl con sede legale in Bari – Strada Martinez 4/6; Tip. Struttura: Centro Diurno Disabili; Ricettività per n. 30 posti da accreditare”.*

Dall’analisi effettuata sulla documentazione trasmessa dai Dipartimenti emergevano delle carenze che di seguito vengono riportate.

Dalla documentazione inviata dall’ASL Bari si rileva:

- carenza oraria della figura del Fisioterapista/Logopedista per un totale di 22 h/settimanali;
- il numero di rapporti lavorativi a tempo determinato risulta superiore al 20% rispetto al totale del personale in organico a tempo indeterminato;
- i contratti a tempo determinato, alla data odierna risultano scaduti.

Dalla documentazione inviata dall’ASL Lecce si rileva:

- la variazione del resp. Sanitario che dal dott. Cagnetta Vito, nato a (...), il 19/09/1956, risulta essere il dott. Leoncini Giuseppe, nato a (...), il 13/11/1958

Quanto al rapporto di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato la normativa regionale all’art 14 comma 1 del RR 5 del 2019 stabilisce che: *“1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i., alla L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per la sezione A “Requisiti generali”, ed alla normativa nazionale vigente in materia.”*

La Sezione A del R.R. n. 3/2005, che sul punto è stato oggetto di modifica e sostituzione con la sezione A del R.R. n. 3/2010 (Sezione A.01.03) prevede espressamente: *“In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario del personale); per posizione funzionale; per qualifica; per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario; nel rispetto del principio di congruità, in relazione al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle normative regionali.”*

Inoltre, il personale previsto negli artt. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4 del R.R. n. 5/2019, sia ai fini del rilascio dell’autorizzazione

all'esercizio, dovrà essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del Codice Civile e dei CCNL del settore socio-sanitario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alle tipologie contrattuali ammesse:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 1)
- i rapporti di collaborazione devono avere obbligatoriamente la forma scritta e devono prevedere espressamente il debito orario ed il luogo di lavoro. Le collaborazioni (contratto di lavoro autonomo) sono consentite soltanto se prestate nell'esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Gli Albi professionali delle professioni sanitarie, a seguito dell'emanazione della legge n. 3/2018, sono quelli istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP). I rapporti di collaborazione non sono previsti per la figura dell'Operatore Socio Sanitario in quanto per tale figura professionale non è previsto l'albo professionale (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 2)
- Ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 (forma scritta; durata non superiore a dodici mesi; durata superiore ai dodici mesi e comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018)
- Il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato è quello previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., salvo diversa disposizione dei contratti collettivi

Con circolare n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione al punto 6 dettava "Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative.

Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti **solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali"**.

A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

“di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell’adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia; di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l’accreditamento istituzionale)”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

rilasciare, **la conferma dell’autorizzazione all’esercizio** ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8 co 3 e **l’accreditamento** ai sensi dell’art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Coop. Sociale RUAH SCRL (P. IVA 05243340725)

Legale Rappresentante: Sig, Schiavone Luca

Attività: CENTRO DIURNO DISABILI RR 5 del 2019

Sede operativa: Strada Martinez, 4/6 - Bari (BA)

Denominazione : Nella Maione Divella

N. posti autorizzati: n. 30

N. posti accreditati: n. 30

CCNL: ****;

Responsabile sanitario: **Dott. Leoncini Giuseppe**, nato a (...) il13/11/1958, laureato in Medicina e Chirurgia in data 27/07/1984 e con specializzazione in Fisioterapia conseguita in data 10/06/1991, iscritto all’albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari dal 30/10/1984 al n. 7487.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Coop. Soc. RUAH arl, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l’inefficacia del medesimo, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari:

- Incrementi le ore settimanali della figura professionale Fisioterapista/Logopedista per 22 h/settimanali
- riduca il numero dei contratti a tempo determinato al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., ovvero al 30 % previsto dal CCNL applicato;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

E Con la precisazione che:

Il Legale rappresentante della Coop. Soc. RUAH arl, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della presente, invii alla Regione la comunicazione da parte del Responsabile Sanitario resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018 attestante: i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 copia del contratto di lavoro del Responsabile Sanitario.

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. In caso di ulteriore sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Coop. Soc. RUAH arl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Coop. Soc. RUAH arl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio

decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Coop. Soc. RUAH arl (coop-ruah@pec.it);
- Al Direttore generale della ASL Bari (direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della Bari (servsocioasbari.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 agosto 2023, n. 236
New Apelusion srl (P.Iva 04876530728)_Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della New Apelusion con dotazione di 46 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 46 pl ai fini dell'accREDITAMENTO denominata "Villa Apelusion" ubicata in Bari (BA) via Martiri della Resistenza n. 23

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”

all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

(OMISSIS)

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”

- all'articolo 29, comma 9, che:

“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), prevede che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;

c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”;

e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;

h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”;

- all'art. 10 (Fabbisogno per l'accreditamento):

- comma 1 determina il fabbisogno di posti letto anziani/demenze ai fini dell'accreditamento e stabilisce anche quali siano le strutture ed i relativi posti letto che rientrano nel predetto fabbisogno;

- comma 3 stabilisce che:

“3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano:

a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento

e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati;

e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale;

f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 67/2017";

- al comma 5 prevede che:

"La restante quota di posti letto disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente.

La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

1. RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata;
2. RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già contrattualizzata.

Nella distribuzione dei posti in riferimento al primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013 e s.m.i., il limite di un nucleo da n. 20 p.l. e l'ordine di preferenza innanzi stabiliti alla lettera b) non opera per le strutture già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ubicate nei Comuni capoluoghi di Provincia con la seguente precisazione:

- *Fino a n. 3 strutture, la quota di posti disponibili è assegnata nel limite di n. 3 nuclei da n. 20 p.l.;*
- *Da n. 4 strutture in poi, la quota di posti disponibili è assegnata nel limite di n. 2 nuclei da n. 20 p.l."*

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

- all'art. 12.2 (NORME TRANSITORIE PER LE RSA EX R.R. 3/2005 E PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e smi CONTRATTUALIZZATE CON LE AA.SS.LL.) che:

"

1. *Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.*
2. *A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le*

Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. *A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.*
4. *L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.*
5. *Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:*
 - a. *entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
 - b. *entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. *Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.*
7. *La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.*
8. *Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.*
9. *Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili."*

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al

comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;

- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione, in merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, stabiliva altresì:

"PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento*

ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2.

(omissis)

Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento: *"Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:*

- 1) *R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019*
- 2) *PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO*
 - *art. 36 - requisiti comuni alle strutture*
 - *art. 66 - requisiti strutturali*
- 3) *R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA*
 - *5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA*
 - *5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA*
- 4) *R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO*
 - *7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA*
 - *7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA*
 - *7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane*
 - *7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza*

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE.

Il RR 16 del 2019 all'art. 2, commi 2, 4 e 5 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis)

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca- decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge".

Con Determinazione n. 2219 del 28/02/2014 del Direttore della Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari veniva autorizzata al funzionamento, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n.19/06 e degli artt. 36 e 66 del R.R. n. 4/07 e s.m.i. , la Rssa per anziani denominata "Villa Apelusion" per l'accoglienza di n. 46 utenti sita in Bari – Torre a mare, Via Martiri della Resistenza n.23.

La predetta Struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani con Determinazione Regionale del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità della Regione Puglia n. 230 del 26/03/2010. Con successiva Determinazione Regionale n. 356 del 06/05/2014, per la stessa struttura, veniva aggiornata l'iscrizione nel Registro delle strutture riconoscendo una capacità ricettiva pari a 46 ospiti.

In data 29/01/2020 il legale rappresentante della New Apelusion srl sottoscriveva ai sensi dell'art 12.2 del RR 4 /2019 il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO:

- conversione di n. 46 posti letto di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio così distinti: 46 pl di mantenimento Anziani;
- conversione di n. 26 posti letto di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini dell'accREDITAMENTO così distinti: 26 pl di mantenimento Anziani.

Con pec del 31/01/2020 la New Apelusion srl in ottemperanza alle revisioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma dell'atto autorizzativo e di accREDITAMENTO.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accREDITABILI – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava alla Villa Apelusion 46 posti letto concedibili ai fini della conferma dell'autorizzazione, 46 posti letto concedibili ai fini dell'accREDITAMENTO (26

come da preintesa e 20 pl ulteriori di cui 15 di Rsa di mantenimento di tipo A e 5 di Rsa di mantenimento di tipo B).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che “2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento.”

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto “DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni” la Regione confermava alla Villa Apelson l’assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell’approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentata dalla New Apelson srl ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta nota prot. di incarico n. AOO 183_3925 del 08/03/2021).

Con pec del 28/02/2023 acquisita al protocollo al n AOO 183 4011 del 01/03/2023 il **Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari** inviava nota prot. 29195/2023, con allegata la scheda delle operazioni di verifica, esprimendo: “**parere favorevole** al rilascio della conferma dell’autorizzazione all’esercizio per RSA non autosufficienti R.R. n. 4/2019 per n. 46 Posti denominata “New Apelson”, sita in Bari alla via Martiri della Resistenza n.23, inoltre il Dipartimento comunicava che: “il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Scarangella Antonio, nato a (...) il (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Bari il 16/04/1983, Specializzazione in Fisioterapia conseguita presso l’Università degli Studi di Bari il 21/06/1983, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n.7021 dal 08.06.1983”.

Unitamente al predetto parere il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inoltrava la scheda delle operazioni di verifica dei requisiti di autorizzazione da cui rilevava che: “Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLS/D durante il turno notturno all’interno della struttura. L’infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura.”

Oltre a quanto riscontrato dal Dipartimento di Prevenzione incaricato, dall’istruttoria in essere sono emerse delle carenze organizzative per il personale infermieristico durante il turno notturno. Nella fattispecie, per la struttura di che trattasi, la stessa dovrà integrare la carenza di 1,1 ore/settimanali di unità infermieristica destinata a coprire il turno notturno.

Infatti, il RR 4 del 2019 agli articoli art 5.3 e 7.3 stabilisce che:

“5.3 - Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLS/D durante il turno notturno all’interno della struttura. A tal riguardo si rimanda a quanto esplicitato sul punto nel paragrafo 7.3.3”;

“7.3 - L’infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura. Il costo dell’infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all’infermiere viene convertito in maggiori ore di

prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo”.

Pertanto le RSA, fermo restando la figura aggiuntiva di n. 1 infermiere di notte nella struttura possono optare per avere, quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi, in riferimento ad ogni nucleo da n. 20 pl ulteriore rispetto al primo, in alternativa o n. 1 infermiere (38 ore sett) o n. 1,1 OSS (42 ore sett).

Con pec del 15/05/2023 acquisita al protocollo al n AOO 183 7743 del 18/05/2023 il **Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce** incaricato della verifica dei requisiti di accreditamento con nota n° 73597 del 15/05/2023 comunicava: *“si attesta che la verifica dei requisiti della fase Plan ai fini dell’accreditamento si è conclusa con esito favorevole nei confronti della struttura di seguito indicata: Rsa den. “Villa Apelusion” sede di Bari – Via Martiri delle Resistenza, n.23 Ricettività: per n. 41 pl tipo A anziani e 5 pl tipo B demenze autorizzati all’esercizio e da accreditare. Responsabile sanitario: Dott. SCARANGELLA Antonio, nato a (...) il (...), iscritto all’Ordine della provincia di Bari al n. 7021, Medico Specialista in fisioterapia.”*

Considerato, altresì, che:

- L’art 12 comma 8 stabilisce infatti che “8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospécialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali”;
- In riferimento alla predetta comunicazione si rappresenta che il Medico a cui è stata affidata la Responsabilità della struttura non ha i requisiti previsti dall’art 12 comma 8 avendo superato i 70 anni di età.
- con nota Circolare prot. AOO_183/3078 del 06/02/2023 sono stati forniti chiarimenti sull’interpretazione della normativa regionale relativa ai limiti di età del responsabile sanitario ex art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., stabilendo che “che i titolari delle strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate che avessero interpretato diversamente la normativa regionale e che, nelle more dei chiarimenti forniti con la presente nota-circolare, si fossero dotate e/o avessero mantenuto un responsabile sanitario che non rispetti i suddetti limiti di età, sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di legge entro il 30/04/2023”
- al fine di garantire una più approfondita analisi sul tema, è stato trasmesso all’Ufficio competente del Ministero della Salute un quesito afferente l’applicazione della disposizione di cui al vigente art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla cornice normativa nazionale ed alla possibilità di estendere o meno la deroga sul limite di età del responsabile sanitario, altresì, alle strutture private operanti in regime di accreditamento con il S.S.R.;
- nelle more del riscontro del Ministero al quesito di cui sopra, con Circolare n. 4397 del 09/03/2023 si è stabilito che il termine del 30/04/2023 stabilito per adeguarsi alle prescrizioni di legge (di cui alla prefata nota Circolare prot. AOO_183/3078 del 06/02/2023) è prorogato al 30/09/2023 e che “a. nel caso che il Ministero confermi che la deroga in tema di limiti di età del responsabile sanitario può essere riferita esclusivamente alle strutture non accreditate, le strutture accreditate nelle quali il responsabile sanitario superi il limite di età massimo previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN sono tenute ad adeguarsi, procedendo alla sostituzione del Responsabile Sanitario, entro il predetto termine del 30/09/2023; b. i provvedimenti regionali di accreditamento non ancora adottati dalla scrivente Sezione, relativi a strutture per le quali si rilevi il possesso degli altri requisiti di accreditamento ma il responsabile sanitario supera il suddetto limite di età, saranno adottati con la precisazione che, nel caso che il Ministero confermi che la deroga in tema di limiti di età del responsabile sanitario può essere riferita esclusivamente alle strutture non accreditate, la struttura destinataria del provvedimento di accreditamento dovrà adeguarsi, procedendo alla sostituzione del Responsabile Sanitario, entro il predetto termine del 30/09/2023 o nel diverso termine eventualmente stabilito nel provvedimento medesimo.”

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: New Apelusion srl (P.Iva 04876530728)

Rappresentante legale: FOGLIA Gianmaria

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale e operativa: via Martiri della Resistenza n. 23 - Bari

Denominazione: "Villa Apelusion"

N. posti autorizzati: n. 46 pl di cui: 41 pl di Rsa di mantenimento anziani e 5 di Rsa di mantenimento demenze;

N. posti accreditati: n. 46 pl di cui: 41 pl di Rsa di mantenimento anziani e 5 di Rsa di mantenimento demenze;

CCNL: Uneba

Responsabile sanitario: Dott. Scarangella Antonio, nato a il 29/03/1953, laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Bari il 16/04/1983, Specializzazione in Fisioterapia conseguita presso l'Università degli Studi di Bari il 21/06/1983, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n.7021 dal 08.06.1983.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della New Apelusion srl, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, a pena di inefficacia dell'atto:

1. entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 4 del 2019 garantendo la copertura del turno notturno con almeno 1 infermiere in possesso di BLS-D e integrando la carenza di 1,1 ore settimanali di unità infermieristica destinata a coprire il turno notturno, invii alla Regione copia dei contratti aggiornati del personale con qualifica OSS;
2. entro e non oltre il 30/09/2023, fatte salve diverse indicazioni che fornirà il Ministero di cui sarà data opportuna pubblicità, individuare un altro Medico a cui affidare la Responsabilità sanitaria inviando alla Regione documentazione attestante i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 nonché (ove prevista) la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n.145/2018.

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con l'ulteriore precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della: New Apelusion srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante New Apelusion srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni*

eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante". di notificare il presente provvedimento:

- di notificare il presente provvedimento

Al legale rappresentante della New Apelusion srl

newapelusion@pec.it

al Direttore Generale della ASL Ba

direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it

al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Ba

servsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Al Dipartimento di prevenzione della Asl Ba

dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Al Dipartimento di prevenzione della Asl Le dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.17 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di

Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 238
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SANTA CHIARA" ONLUS - Proroga del parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n.85 del 24.03.2021 ad oggetto "Istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007 denominata "Stella Maris"- Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194. PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019" e successivamente confermato con DD n. 191 del 09/06/2023 per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 24/03/2021, in esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019, lo scrivente Servizio ha espresso "*parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale sulla richiesta dal Comune di Manfredonia di cui alla nota pec prot. 43170 dell'01/12/2017 in relazione all'istanza della Società cooperativa sociale "Santa Chiara" onlus di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, denominata "Stella Maris", con la **prescrizione** che il legale rappresentante della suddetta società cooperativa provveda a trasmettere al comune di Manfredonia ed a questa Sezione, entro e non oltre giorni trenta dalla comunicazione del presente atto, gli elaborati progettuali e la relazione tecnica adeguati ed in conformità*

ai requisiti strutturali di cui all'articolo 5 R.R. n. 4/2019, accompagnati da dichiarazione dello stesso legale rappresentante ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 di possesso di tali ultimi requisiti, pena l'immediata inefficacia del presente atto; e con l'ulteriore precisazione che:

- i. la società cooperativa è obbligata a realizzare, a mantenere la struttura secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e relazione tecnica di cui alla prescrizione che precede ed in ogni caso a svolgere l'attività, in conformità quanto previsto dall'articolo 5 del R.R. n. 4/2019;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Manfredonia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – utilizzando il modello di domanda AUT-8 singola, allegato alla DGR 2153/2019;
- iii. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di mantenimento per n. 38 posti di cui n. 16 p.l. Alzheimer, si rinvia all'art. 7, punti 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- iv. l'eventuale accreditamento istituzionale della struttura in oggetto potrà essere richiesto all'esito delle procedure di cui al comma 7, paragrafo 4, dell'articolo 10 del R.R. n. 4/2019, il quale dispone che: "Al termine delle procedure di cui sopra, qualora residuassero posti letto disponibili, al fine di garantire la maggiore prossimità tra il luogo di cura e quello di residenza, tali posti letto saranno distribuiti anche nei DSS vicini. Per il raggiungimento dell'obiettivo, la distribuzione dei posti, dopo il primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013 e s.m.i., terrà conto della programmazione effettuata dal Direttore Generale della competente ASL sulla base del fabbisogno aziendale, e sarà oggetto di approvazione da parte della giunta regionale. Le successive istanze di assegnazione dei posti, rese ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., saranno ammissibili a partire dalla data di pubblicazione sul BURP del predetto provvedimento";
- v. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art. 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni."

Con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 05/07/2021, il Dirigente del Settore I – Risorse Umane Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia rilasciava, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L.R. n.9 del 02/05/2017, in favore della Società Cooperativa Sociale Santa Chiara, l'autorizzazione alla realizzazione di n. 38 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per soggetti non autosufficienti RR 4/2019, di cui n. 16 p.l. Alzheimer, per trasformazione parziale della RSAA ex art. 67RR n.4/2007, denominata "Stella Maris", sita in Manfredonia, loc. Siponto, via Stella Maris n°1.

Con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 09/06/2023, questa Sezione ha determinato "di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, il parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n.85 del 24.03.2021 in merito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007 denominata "Stella Maris"- Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato,

Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194. *Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019*”, per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile”; e “di precisare, altresì, che il parere di compatibilità di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma del precedente parere di cui alla Determina Dirigenziale n.85 del 24.03.2021, ha validità biennale a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Manfredonia di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 753 del 05/07/2021; pertanto, il termine di scadenza del parere di compatibilità coincide con la data del 05/07/2023”.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

- comma 4. **“Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;**
- comma 5. **“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;**
- comma 6. **“Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”**

Considerato che con pec del 26/06/2023, acquisita al prot. n. AOO183/0009489 del 27/06/2023 di questo Ente, la società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” Onlus in persona del suo legale rappresentante ha trasmesso allo scrivente Servizio nota del 26/06/2023 con cui comunicava che *“premesso che - in base all'art 7, co.6, l.r. n.9/2017, “Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori”, - come da allegata certificazione del direttore dei lavori, i lavori di adeguamento sono stati rallentati, per un verso, dall'esecuzione dei lavori, i lavori di adeguamento sono stati rallentati, per un verso, dall'esecuzione dei lavori per un lungo periodo nel corso dell'epidemia da Covid 19 e delle relative misure di prevenzione, dalla scarsa reperibilità dei materiali e di manodopera edili (dovuta dapprima al “rimbalzo” post Covid della domanda di lavori edili e al c.d. super bonus e poi alla guerra in Ucraina) e, per altro verso, dal ritardo con cui il Comando dei Vigili del Fuoco ha esaminato la pratica anti-incendio e poi imposto la prescrizione di realizzare un nuovo ascensore esterno, il cui reperimento è stato altresì molto difficoltoso ed è ad oggi in corso di installazione;*

chiede

alla Regione Puglia di prorogare di 120 giorni ex art. 7, co.6, l.r. n.9/2017 il parere di compatibilità rilasciato con d.d. n. 85 del 24 marzo 2021, in virtù di quanto sopra rappresentato e della relativa certificazione del Direttore dei lavori.

Al contempo, si precisa che l'autorizzazione alla realizzazione, sebbene riporti la data del 05 luglio 2021, è stata trasmessa dal Comune di Manfredonia il 19 luglio 2021. Di conseguenza il termine biennale non può che decorrere alla data di trasmissione dell'autorizzazione alla scrivente Cooperativa e pertanto il termine da prorogare è quello del 19 luglio 2023."

Su tale ultimo punto, relativo alla data di decorrenza del termine biennale di validità del parere di compatibilità, si evidenzia che la LR n. 9/2017 all'art. 7 comma 4 precisa con estrema chiarezza che parere favorevole di compatibilità *"ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione"*.

Considerato che allegata alla predetta richiesta, vi è una nota del 26/06/2023 sottoscritta dall'Arch. Giuseppe Manfredi, in qualità di direttore dei lavori, nella quale certifica che *"non è possibile ad oggi completare i lavori in oggetto entro il termine prescritto, per le seguenti ragioni:*

- la scarsa reperibilità dei materiali e della manodopera necessari ai lavori ha notevolmente rallentato l'esecuzione dei medesimi, a causa del rimbalzo della domanda di lavori edilizi post Covid 19, dovuta anche alla previsione dei c.d. superbonus (che ha contribuito notevolmente alla scarsa reperibilità di materiali e maestranze);*
- la scarsa reperibilità dei materiali successivamente dovuta alla guerra in Ucraina, specie per quanto riguarda l'acciaio;*
- il rallentamento nell'esecuzione dei lavori nel corso del 2021 e di buona parte del 2022, dovuto alle misure di contenimento del contagio da Covid-19;*
- a fronte della prima istanza di parere ex art. 3 D.P.R. n. 151/2021 e di buona parte del 2022, il relativo procedimento si è concluso favorevolmente solo con nota del 30 marzo 2023, prot. n. 4212, del Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia;*
- il parere favorevole è stato rilasciato solo dopo che nel progetto è stata prevista la realizzazione di un altro ascensore monta-lettighe, oltre quelli già presenti in struttura, da realizzare ex novo ed all'esterno del fabbricato;*
- il reperimento dell'ascensore è stato rilasciato dalle già riportate difficoltà nel reperire materiali (specie l'acciaio). Si precisa che al momento l'ascensore è in corso di installazione."*

Alla predetta certificazione del Direttore dei lavori è stata allegata:

- la ricevuta di trasmissione della DD n. 753 del 05/07/2021 da parte de Comune di Manfredonia relativa al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007 denominata "Stella Maris";
- la nota prot. n. 29577 del 16/07/2021 sottoscritta dal Dirigente del Comune di Manfredonia – 1° Settore – 2° Servizio _ Attività produttive relativa alla trasmissione della DD n. 753/2021;
- DD n. 753 del 05/07/2021 ad oggetto *"Società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus – Autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 P.L. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia Siponto, via Stella Maris n.1, per parziale trasformazione di RSSA ex art. 67, r.r. n. 4/2007 denominata "Stella Maris";*

Posto quanto sopra rappresentato,

si propone di concedere alla società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus, ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 85 del 24/03/2021, per ulteriori 120 giorni, con scadenza del termine previsto il 1 novembre 2023 (calcolato dalla data di scadenza del termine biennale del parere di compatibilità a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione – 4 luglio 2023 – con l'aggiunta di 120 gg), termine entro il quale il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 P.L. di cui n. 16 Alzheimer,

denominata "Stella Maris", per parziale trasformazione di RSSA ex art. 67 di cui al R.R. n. 4/2007 da realizzarsi in Manfredonia, in via Stella Maris n.1, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di concedere alla società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus, ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 85 del 24/03/2021, per ulteriori 120 giorni, con scadenza del termine previsto il 1 novembre 2023 (calcolato dalla data di scadenza del termine biennale del parere di compatibilità a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione – 4 luglio 2023 – con l'aggiunta di 120 gg), termine entro il quale il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 P.L. di cui n. 16 Alzheimer, denominata "Stella Maris", per parziale trasformazione di RSSA ex art. 67 di cui al R.R. n. 4/2007 da realizzarsi in Manfredonia, in via Stella Maris n.1, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 319

ID_6527 - PSR 2014/2020 - Misura 4.4.A - "Progetto di ripristino muretti a secco in località Pescorosso-Lame, in agro del Comune di Rignano Garganico (FG)" - Proponente: Ditta SCIACQUA Valentina. Valutazione di Incidenza, livello I - screening. (Fasc_3262).

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.R. 26/2022;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30-09-2021 avente oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente *ad interim* della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) "Coordinamento VINCA";

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.";

VISTA la Determina n. 7 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:" Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio

2021 n. 22;

VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto la *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”* con cui l’arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio VIA VINCA;

VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ssmmii;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, *«Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;*
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 *“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui i SIC *“Bosco Jancuglia – Monte Castello”* e *“Valloni e Steppe Pedegarganiche”* sono stati designati Zona speciale di conservazione (ZSC);
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: *“Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”*;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*;
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*

PREMESSO che:

- con istanza acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/6204 del 14-04-2023, la Ditta Sciacqua Valentina richiedeva l'avvio del procedimento di *screening* ex art. 5 del DPR 357/97 e smi, in merito al progetto emarginato in epigrafe, allegando relativa documentazione tecnico-amministrativa;
- con nota pec acclarata al prot. di questa Sezione al n. 089/7069 del 02-05-2023, il Parco Nazionale del Gargano, in riscontro all'istanza inviata dalla proponente e acquisita al proprio prot. n. 2132 del 11/04/2023, trasmetteva il "sentito" ai fini della valutazione d'incidenza per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con nota pec inviata il 03-08-2023 ed acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 089/11904 del 04-08-2023, la ditta proponente inviava attestazione dell'integrazione degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26/2022.

DATO ATTO che la Ditta Sciacqua Valentina ha presentato domanda di finanziamento a valere sulla M4/SM4.4 A, come si evince dalla documentazione agli atti, e pertanto, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della L.R. n. 26/2022, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening".

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Secondo quanto riportato nell'elaborato "3_RELAZIONE TECNICA-COMPUTO-DOC FOTO_SCIACQUA", l'intervento è volto al ripristino dei muretti a secco presenti nell'azienda agricola condotta dalla proponente, versanti in cattivo stato di conservazione, a tratti completamente demoliti a causa dei fenomeni erosivi degli agenti atmosferici.

Nello specifico, si provvederà al ripristino dei muretti a secco di recinzione, al recupero di alcune opere di sistemazione collinare mediante muri di terrazzamento e al recupero di alcuni muretti con funzione di sostegno e/o consolidamento che fungono da confine rispetto ai terreni limitrofi di altra proprietà, per i quali è stato dato il consenso al ripristino. Gli interventi interesseranno, infine, alcuni vecchi muretti di terrazzamento posti lungo un versante su cui vegetano alberi di ulivo e che, in alcuni casi, formano le "lunette" di sostegno degli ulivi secolari.

Le dimensioni dei muretti, a sezione trapezoidale, sono pressoché costanti ed assimilabili a 4 principali tipologie:

- muretto di tipologia A, caratterizzato da dimensioni medie pari a 1,80 m di altezza e larghezza media pari a 0,90 m. Tale tipologia di costruzione è predominante e si sviluppa per 873,15 mc;
- muretto di tipologia B, con dimensioni medie pari a 1,80 m di altezza e larghezza media pari a 1,05 m, si sviluppa per 173,88 mc e caratterizza i muri di contenimento;
- muretto di tipologia C, con dimensioni medie pari a 1,50 m di altezza e larghezza media pari a 1,125 m, si sviluppa per 248,18 mc;
- muretto di tipologia D, che caratterizza il muro di sostegno della pista, con dimensioni medie pari a 1,40 m di altezza e larghezza media pari a 0,95 m che si sviluppa per 192,85 mc.

Le operazioni per la ricostituzione dei muretti prevedono:

- il recupero, per quanto possibile, del materiale lapideo dal materiale di crollo avendo cura di scartare gli elementi degradati che non danno garanzie di resistenza. Se gli elementi di recupero non saranno sufficienti, si ricorrerà a nuovo materiale della stessa natura di quello presente o ad esso assimilabile;
- decespugliamento e pulizia dalle erbe e dagli arbusti infestanti che si sono sviluppati nelle prossimità del muro a secco;
- rimozione e suddivisione del materiale crollato in tre gruppi, pietre di grossa pezzatura, pietre di piccola pezzatura e terra;
- pulitura della superficie di distacco dal materiale instabile (terra, pietre);
- realizzazione della fondazione che può essere costituito da roccia o da terra;

- disposizione delle pietre:
 - nella fondazione andranno disposte le pietre di maggiore dimensione che dovranno essere posizionate di punta cercando di riempire il più possibile lo spazio di fondazione;
 - per la realizzazione dei singoli strati del muro (o corsi) si procederà alla disposizione degli elementi del paramento esterno utilizzando le pietre di maggiore dimensione che con lo sviluppo del muro tenderanno a ridursi, cercando di utilizzare elementi di simile pezzatura nello stesso corso. Gli elementi andranno disposti in modo da sfalsare i giunti verticali che si formano tra una pietra e l'altra nei diversi corsi;
 - nell'ultimo corso del muro, nel paramento esterno, nel limite del possibile, saranno impiegati elementi di grosse dimensioni in modo tale da tenere ben fissi i lembi superiori delle pareti esterne del muretto, in modo da garantire maggiore stabilità.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

I muretti a secco, oggetto di ripristino, sono ubicati nel comune di Rignano Garganico, in un'area allibrata catastalmente al FM 14, p.lla 45 e al FM 23 p.lle 8, 17, 237 (ex 16) della provincia di Foggia, in zona classificata montana svantaggiata.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza delle aree di intervento si rileva la presenza di:

6.1.1 Componenti geomorfologiche

UCP – Versanti

6.1.2 Componenti idrologiche

UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 Componenti botanico – vegetazionali

BP – Boschi

UCP – Prati e pascoli naturali

UCP – Aree di rispetto dei boschi

6.2.2. Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

BP – Parchi e riserve

UCP – Siti di rilevanza naturalistica

Ambito di paesaggio: *Gargano*

Figura territoriale: *L'altopiano di Manfredonia*

L'area su cui sono ubicati i muretti a secco da ripristinare è localizzata nelle seguenti Aree RN2000:

- ZPS "*Promontorio del Gargano*", cod. IT9110039 (per tutte le tipologie di muretto), dove la ZPS rinvia alle tipologie ambientali "*Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee*", "*Ambienti Steppici*" e "*Ambienti Misti Mediterranei*"
- ZSC "*Bosco Jancuglia – Monte Castello*", cod. IT911027 (tutte le tipologie di muretto)
- ZSC "*Valloni e Steppe Pedegarganiche*" IT9110008 (tipologia di muretto C e D)

Inoltre, parte dell'area d'intervento ricade all'interno del Parco Nazionale del Gargano.

Dalla lettura congiunta del formulario standard relativo alla predetta ZSC/ZPS, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che l'area di intervento non intercetta alcun habitat di valore conservazionistico.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella DGR n. 2442/2018, la zona in

cui ricade l'area d'intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie vegetali: *Ruscus aculeatus* L., *Stipa austroitalica* Martinovský; la seguente specie di invertebrati terrestri: *Saga pedo*; le seguenti specie di anfibi: *Bufo balearicus*, *Bufo bufo*, *Pelophylax lessonae/esculentus* complex, *Triturus carnifex*; le seguenti specie di rettili: *Elaphe quatuorlineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Zamenis longissimus*; le seguenti specie di mammiferi: *Canis lupus*, *Felis silvestris*, *Hypsugo savii*, *Lepus corsicanus*, *Miniopterus schreibersii*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Tadarida teniotis*; le seguenti specie di uccelli: *Alauda arvensis*, *Anthus campestri*, *Burhinus oedicephalus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Falco biarmicus*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Melanocorypha calandra*, *Saxicola torquata*, *Oenanthe hispanica*, *Passer italiae*, *Passer montanus*.

Si richiamano le seguenti misure di conservazione previste per la ZSC in argomento, così come riportate dal R.R. n. 6 del 2016:

- *divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, terrazzamenti, muretti a secco, specchie, cisterne (votani), siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente Gestore. Per la manutenzione e il ripristino delle strutture in pietra a secco obbligo di fare riferimento alle "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia". Per i muretti a secco valgono le indicazioni tecniche di cui alla DGR 1554/2010 di seguito riportate: nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco devono essere garantite le loro capacità di drenaggio; in caso di ripristino totale di muri crollati, gli stessi dovranno avere la tipologia e le dimensioni originarie. Il materiale di riempimento degli spazi liberi del muro dovrà essere costituito esclusivamente da pietrame di ridotte dimensioni. Le operazioni di ripristino dei muri a secco dovranno essere condotte senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali. La vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso non deve essere eliminata. Le specie arboree potranno esclusivamente essere spalcate per consentire i lavori di ripristino del muro. Quelle arbustive e sarmentose (es: biancospino *Crataegus* sp. pl., caprifoglio *Lonicera* sp. pl, prugnolo *Prunus spinosa*), presenti sui lati, potranno solo essere contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore a 3 centimetri, lasciando almeno 3-5 polloni per pianta. Gli alberelli di perastro (*Pyrus amygdaliformis*) e mandorlo di Webb (*Prunus webbii*) devono essere salvaguardati e soltanto moderatamente potati se interferiscono con i lavori. Ogni 30 m dovranno essere realizzati cunicoli a livello del terreno per permettere il passaggio dei piccoli animali. Tali passaggi, da assimilarsi a quelli per il passaggio dell'acqua, dovranno avere dimensione minima di circa 30 x 30 cm. In alternativa potranno essere creati ogni 100 m varchi che interrompono la continuità della barriera pietrosa. Il materiale per il ripristino dei muri a secco non dovrà provenire dalle antiche specchie o dai cumuli sui quali si è affermata vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. Potrà essere utilizzato il materiale proveniente dai crolli o presente in modo disperso in luoghi limitrofi al sito dell'intervento, emerso a seguito di ordinarie lavorazioni del terreno;*
- *divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi.*

Si richiamano altresì le seguenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del R.R. n. 28 del 2008:

- *in tutte le ZPS è fatto divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;*
- *eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione della ZPS;*

e le misure di gestione previste per le ZPS caratterizzate dalla presenza di Ambienti Forestali delle Montagne

Mediterranee, Ambienti Steppici e Ambienti misti mediterranei, in particolare:

- *manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra.*

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2733/2023 del 02-05-2023, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n. AOO_089/7069 del 02-05-2023, il Parco Nazionale del Gargano esprimeva parere favorevole ai fini della valutazione di Incidenza, ex art. 5, c. 7, del DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex LR 11/2001, per i lavori di ripristino dei muretti a secco ubicati nell'azienda della proponente, a condizione che:

- *“durante i lavori siano salvaguardate, ove presenti, le piante arboree site sui confini degli appezzamenti a ridosso dei muretti;*
- *gli scavi per la posa in opera della fondazione dei muretti siano eseguiti evitando di alterare la morfologia dei luoghi;*
- *sia prevista l'apposizione delle chiavi (chiusure) aventi dimensioni utili a prevenire dopo la realizzazione dei muretti i danni causabili dagli agenti meteorologici (forti piogge) e dagli animali al pascolo (soprattutto capre);*
- *sia ripristinato dopo i lavori lo stato dei luoghi con particolare riferimento ai sentieri e alle piccole piste che si formano a seguito del transito e degli spostamenti ripetuti degli operai.”.*

EVIDENZIATO che:

- i muretti a secco, caratterizzanti il paesaggio pugliese, svolgono importanti funzioni ecologiche e paesaggistiche, tanto da essere stati riconosciuti patrimonio immateriale dell'Unesco;
- il ripristino dei muretti a secco rientra tra le misure di conservazione e di gestione attiva previste dal R.R. 6/2016 e dal R.R. 28/2008 nonché tra gli investimenti materiali finalizzati al recupero di strutture in pietra a secco locale con specifica funzione di habitat di specie di interesse comunitario, anche in attuazione di quanto previsto nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia per la “Rete Ecologica”.

CONSIDERATO che si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dall'Ente di gestione del Parco Nazionale del Gargano nel suddetto parere, secondo cui *“i lavori proposti non sono suscettibili di incidere negativamente su nessuno degli habitat e sulla fauna oggetto di salvaguardia da parte del Sito di Importanza Comunitaria (SIC), della Zona di Protezione Speciale (ZPS) e della Zona IBA”.*

Esaminati gli atti ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che l'intervento in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione delle ZSC “Bosco Jancuglia – Monte Castello” (IT9110027) e “Valloni e Steppe Pedegarganiche” (IT9110008) e della ZPS “Promontorio del Gargano” (IT9110039) non determini incidenza significativa ovvero non pregiudichi il mantenimento dell'integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE
A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di **NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per l'intervento presentato dalla Ditta Sciacqua Valentina, in agro di Rignano Garganico (FG), nell'ambito del PSR 2014-2020 – M4/SM 4.4.A, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e **fatte salve le condizioni espresse dal Parco Nazionale del Gargano di cui alla nota prot. n. n. 2733/2023 del 02-05-2023.**

Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 e ss mm ii;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021.

Di **NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente, che ha **l'obbligo di comunicare la data di inizio delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti.**

Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Parco Nazionale del Gargano, al responsabile della SM 4.4 A del PSR 2014-2020 e, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Raggruppamento CC Parchi - Reparto PN Gargano) e al Comune di Rignano Garganico.

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023 e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 11 (*undici*) pagine, compresa la presente.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;

- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Serena Felling

P.O. Coordinamento VINCA
Roberta Serini

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca
Vincenzo Lasorella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 321

ID_6373. Esecuzione del Piano di caratterizzazione della ex discarica RSU sito in località "Malepasso", al foglio di mappa n. 12 mappale n. 76. Proponente Comune di Santa Cesarea Terme. Valutazione di incidenza ambientale, livello I "fase di screening" (Fasc_3086).

Il Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA,

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "*Autorizzazioni Ambientali*" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "*Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*" con cui è stata attribuita all'ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) "*Coordinamento VINCA*";

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22*";

VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto il "*Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22*" con cui l'arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente a.i della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*";

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm.ii. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018) e ssmmii;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il R.R. n. 28/2008 *“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”*
- RR n. 6/2016 così come modificato e integrato dal RR n. 12/2017 (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 *“Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC *“Costa Otranto- Santa Maria di Leuca”* è stato designato ZSC;
- la Legge regionale n. 30 del 25/10/2006 (BURP Puglia n. 143 del 3/11/2006) Istituzione del Parco naturale regionale ‘Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase’
- la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”*;
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*;
- l’art. 52 c. 1 della L.R. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.R. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: *“Al fine di accelerare la spesa, sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT “ articolo 6, paragrafi 3 e 4”* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*

PREMESSO che:

- a. con note pec acclarate il 07-02-2023 aventi protocollo di questa Sezione n. AOO_089/1756 e AOO_089/1757, il Comune proponente trasmetteva istanza con relativa documentazione volta all’espressione del parere di Valutazione di Incidenza (fase di *Screening*) ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e ai sensi della D.G.R. n. 1362 del 24/07/2018 in merito al progetto in oggetto. Specificatamente veniva fornito quanto segue:

- lettera di trasmissione-alla regione.pdf
- ALL. 0 - ELENCO ELABORATI.pdf.p7m
- ALL. 1 - RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m
- ALL. 2 - RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA.pdf.p7m
- ALL. 3 - ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI.pdf.p7m

- ALL. 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m
 - ALL. 5 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI.pdf.p7m
 - ALL. 6 - RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.pdf.p7m
 - ALL. 7 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA.pdf.p7m
 - ALL. 8 - CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m
 - ALL. 9 - QUADRO ECONOMICO.pdf.p7m
 - ALL. 10 – REPORTS INDAGINI ESEGUITE.pdf.p7m
 - TAV. 1 - Inquadramento Urbanistico.pdf
 - shape file
- b. con nota pec prot. RP n. AOO_089/9953 del 27-06-2023, questo Servizio richiedeva l'espressione del parere di competenza (cd "sentito") ai fini della valutazione d'incidenza ex art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i. ed ex L.R. 11/2001 all' Ente di gestione del Parco Naturale Regionale "Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase", nonché integrazione documentale circa il format proponente così come integrato dalla DGR 1515/2021 (BURP n.131 del 18/11/2021) e pagamento degli oneri istruttori ex allegato E alla LR 26/2022 ;
- c. con nota pec acclarata il 04-07-2023 avente protocollo di questa Sezione n. AOO_089/10170, il proponente trasmetteva integrazione documentale così come richiesto, allegando a corredo i seguenti files:
- 2023 07 03 Invio documentazione.pdf
 - DGR_VInCA_1515-2021_format-proponente_signed.pdf
 - MYPAY_AVVISO_80017210727_0000000005061122.pdf
 - MYPAY_RT_80017210727_0000000005061122.pdf
- d. con nota pec acclarata il 17-07-2023 avente protocollo di questa Sezione n. AOO_089/10712, l'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale "Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase", trasmetteva il proprio parere di competenza (cd "sentito") ai sensi della DGR 1515/2021, reso anche come nulla osta ai sensi dell'art.9 della LR 30/2006.

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione in atti (All.1 -Relazione Generale.pdf), il Comune di Santa Cesarea Terme è stato ammesso al finanziamento per l'esecuzione del piano di caratterizzazione per l'importo di € 220.000 (Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 202 del 8/8/2017) a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse 6- Azione 6.2 – Interventi per la bonifica di aree inquinate, e che, e pertanto, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della L.R. n. 26/2022, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening".

DATO ATTO altresì che la presente istruttoria è stata condotta con il supporto dell'Esperto **dott. Agr. Giovanni Battista Guerra** assegnato a questo Servizio a seguito dell'incarico professionale di collaborazione conferito con Atto Dirigenziale n. 81 del 06/03/2023, avente ad oggetto "Investimento 2.2.: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR: assistenza tecnica per il supporto alla gestione delle procedure complesse. CUP B91B21005330006. DGR n. 2079 del 13 dicembre 2021 e determinazioni conseguenti. - Impegno di spesa e.f. 2023 e accertamento di entrata ed impegno di spesa e.f. 2024. Rinnovo contatti Esperti."

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il Comune di Santa Cesare Terme deve procedere alla caratterizzazione della ex discarica R.S.U. sita in località "Malepasso", destinata ad accogliere i rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta domiciliare comunale. L'area è stata oggetto di attività di escavazione in quanto, trattandosi di una dolina, nel corso degli anni è stata interessata dall'asportazione dei terreni colluviali in essa presenti. Il metodo utilizzato per operare lo smaltimento di rifiuti nell'area era quello di riempire con i rifiuti le varie zone di estrazione, fino al raggiungimento dell'originario piano campagna. A completamento delle attività è stato collocato un modesto

orizzonte di terreno vegetale a copertura dei rifiuti tombati.

Sulla base delle criticità riscontrate e delle indagini preliminari effettuate, si è evidenziata la necessità di avviare, per l'intera area, le procedure previste dalla normativa vigente in tema di siti potenzialmente contaminati, e le necessarie attività di caratterizzazione per valutare la presenza di eventuali contaminazioni della matrice suolo e acque (sotterranee) ed analisi di rischio sito specifica al fine di valutare lo stato di rischio dell'area.

Nel format proponente "DGR_VInCA_1515-2021-proponente_signed.pdf" è riportato che il Piano di caratterizzazione è stato approvato in CdS con Det. Dir. Reg. n. 163 del 29/06/2021.

LAVORI DA ESEGUIRE. Secondo quanto descritto nella relazione agli atti (All.1 - Relazione generale.pdf), il piano delle indagini prevede di effettuare le seguenti attività al fine di indagare la matrice sottosuolo e le acque sotterranee:

1. Esecuzione di n. 5 sondaggi geognostici a carotaggio continuo fino al raggiungimento del primo metro nel locale deposito colluviale o nell'orizzonte calcareo fino alla profondità media di 10 m;
2. Prelievo di n.2 campioni di bianco (uno per ogni piezometro) andando a formare, in fase di trivellazione di ciascun piezometro, solo campioni di materiale sciolto;
3. Realizzazione di n 2 piezometri in falda profonda a tubo aperto della profondità di 115 m ed esecuzione di prove di permeabilità a varie profondità in fase di esecuzione;
4. Prelievo di campioni di acque di falda profonda dai nuovi piezometri e di terreno in fase di esecuzione dei sondaggi nel primo metro di terreno in posto al di sotto della coltre di rifiuti su cui eseguire le determinazioni chimico-fisiche di laboratorio andando a ricercare i set analitici completi previsti nelle Tab. 1 colonna A e Tab. 2 dell'All. 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006 ad esclusione dell'amianto;
5. Prelievo ed analisi di n. 4 campioni di top soil in aree libere dalla presenza di rifiuti (profondità prelievo 0-0.1 m) su cui eseguire le determinazioni chimicofisiche di laboratorio andando a ricercare i set analitici completi previsti nelle Tab. 1 colonna A con inclusione dell'amianto;
6. Prelievo di n. 5 campioni di rifiuto presenti al fine di valutarne la pericolosità e il grado di attività in fase di trivellazione dei sondaggi;
7. Esecuzione di prospezioni geoelettriche del tipo dipolo-dipolo a maglia incrociata;
8. Cementazione dei fori dei sondaggi geognostici a completamento delle operazioni di prelievo e non più utilizzabili e dell'intercapedine dei piezometri.

In considerazione della vetustà dei depositi non è previsto il prelievo dei gas interstiziali in foro.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' A FARSI – CRONOPROGRAMMA

Nelle relazioni agli atti, in particolare "All.1-Relazione generale.pdf e All. 5-disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf" le singole attività di caratterizzazione sono dettagliatamente descritte.

Nel format proponente "DGR_VInCA_1515-2021-proponente_signed.pdf" viene riportato che saranno utilizzati i seguenti mezzi meccanici: trivella e compressore, oltre camion con gru, tomografo elettrico, piezometri da foro.

Sempre nel format proponente "DGR_VInCA_1515-2021-proponente_signed.pdf" viene riportato il seguente cronoprogramma:

1. Esecuzione di n° 5 sondaggi geognostici a carotaggio continuo. Prelievo di n° 4 campioni di top soil nelle aree non interessate dall'interramento dei rifiuti. Realizzazione di 2 piezometri in falda profonda fino alla profondità di 115 m. Esecuzione di n° 2 prove di permeabilità in foro. Tempo previsto 15 giorni;
2. Il prelievo dei campioni di rifiuti. Tempo di esecuzione 8 giorni;
3. Esecuzione di n° 9 profili geoelettrici tecnica dipolo-dipolo. Tempo previsto 8 giorni;
4. Esecuzione di analisi di laboratorio sui campioni prelevati. Tempo di esecuzione 30 giorni;
5. Elaborazione dei risultati analitici e sviluppo di un modello concettuale del sito. Tempo previsto 10 giorni.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

L'area di intervento è allibrata catastalmente al FM 12 P.IIa 76, ed ha una superficie complessiva pari a 5.450 mq, di cui una porzione di circa 4.000 mq è occupata dalla discarica.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dell'area d'intervento si rileva la presenza dei seguenti beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP):

6.1.1 – Componenti Geomorfologiche

- U.C.P. – Doline

6.1.2 - Componenti Idrogeologiche

- U.C.P. – aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 – Componenti Botanico vegetazionali

- U.C.P. – prati e pascoli naturali (prossimità con l'area d'intervento)

6.2.2 – Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

- BP parchi e riserve (Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica: ZSC Costa Otranto-Santa Maria di Leuca – SITO IT9150002;

6.3.1 – Componenti Culturali e Insediative

- BP – aree di notevole interesse pubblico

Di seguito si richiamano gli atti approvativi degli Obiettivi e Misure di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 interessato dal progetto:

- ZSC IT9150002 "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca": RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08

Dalla ricognizione dei file vettoriali forniti agli atti, abbinata alla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, le aree d'intervento non interessano Habitat della Rete Natura. La discarica oggetto di caratterizzazione è tuttavia collocata all'interno di un contesto caratterizzato dalla presenza di pascoli, individuati quali Habitat 6220 di interesse comunitario (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- Brachypodietea).

Nel seguito si riportano le misure di conservazione individuate per il Sito in argomento che si ritengono pertinenti rispetto agli interventi *de quibus*, così come riportati dal R.R. n. 28 del 2008:

- Art. 5 lettera K): divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art.9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- Art. 5 lettera r): divieto di eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione della ZPS;
- Art. 5 lettera t): divieto di effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall'ente gestore della ZPS

- Art. 5 lettera x): divieto di taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d'interesse comunitario.

Si richiama inoltre la seguente pertinente misura di conservazione obbligatoria in tutte le ZSC ai sensi dell'art. 2-bis del R.R. n. 28 del 2008 che rinvia espressamente a quanto previsto dall'art.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2007.

- Eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica;

PRESO ATTO che con nota acclarata al protocollo di questa Sezione n. AOO_089/10712 del 17-07-2023, l'Ente di gestione del PNR Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase rendeva, in merito all'intervento in oggetto, il proprio **parere sia** ai sensi dell'art. 9 della LR 30/2006 che come "sentito" endoprocedimentale alla *valutazione d'incidenza, come segue:*

"Premesso che le attività di caratterizzazione di un sito utilizzato in passato come discarica RSU e le successive operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica sono sicuramente auspicabili e compatibili con le finalità istitutive del Parco, con particolare riferimento alla conservazione e recupero dei valori paesaggistici, degli equilibri ecologici, equilibri idraulici e idrogeologici superficiali sotterranei.

Ciò premesso si ritiene che l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione della ex discarica di Malepasso, in relazione alle descrizioni contenute negli elaborati di progetto, sia compatibile con le misure di salvaguardia della LR 30/2006.

Si prescrive in ogni caso che nell'allestimento del cantiere e nella realizzazione delle operazioni necessarie alla realizzazione dei piezometri e delle indagini in situ, al fine di garantire il rispetto delle finalità istitutive e dei divieti di cui alla LR 30/2006:

- ***i mezzi meccanici su ruote utilizzati per l'allestimento del cantiere transitino unicamente sulle strade esistenti;***
- ***nell'allestimento e realizzazione dei piezometri ed in particolare del piezometro PZ 1 si adottino tutte le misure necessarie alla tutela degli Habitat circostanti;***
- ***il prelievo di campioni di acqua di falda profonda, la cementazione dei fori di sondaggio, l'utilizzo di fanghi bentonici dovranno essere effettuati senza che ciò comporti modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici del sito."***

CONSIDERATO che si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dall'Ente di gestione del PNR "Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase" nel suddetto parere, secondo cui ***"le attività di caratterizzazione di un sito utilizzato in passato come discarica RSU e le successive operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica sono sicuramente auspicabili"***, previste altresì come Misure di Conservazione Trasversali di tipologia "Incentivi" di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) – attività 14 – RIFIUTI - del RR 6/2016.

CONSIDERATO altresì che le attività proposte, finalizzate alla caratterizzazione del sito in argomento hanno impatto reversibile e temporaneo e non comportano alcuna incidenza significativa diretta su superfici occupate da habitat, né degrado di habitat e/o perturbazione di specie connesse ai sistemi naturali.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione del Sito ZSC IT9150002 "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca", non determini

incidenza significativa ovvero non pregiudichi il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto “Esecuzione del Piano di caratterizzazione della ex discarica RSU sito in località Malepasso foglio di mappa n. 12 mappale n. 76”, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e fatte salve le condizioni espresse dal PNR “Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase” nel suddetto pare.

Di DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.R. 22/2006 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021.

Di NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente.

Di TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ente Gestore Costa Otranto- S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase, alla Sezione Ciclo e Rifiuti e Bonifiche responsabile della linea di finanziamento, ed ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Lecce).

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno

2023 e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 11 (undici) pagine, compresa la presente.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;

- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Coordinamento VINCA
Roberta Serini

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca
Vincenzo Lasorella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 322

ID_6275. Pratica S.U.A.P. n. 44317/2022. PSR Puglia 2014-2020 - M4/SM4.4B "intervento di salvaguardia e recupero conservativo della cisterna interrata, in pietra a secco". Proponente: Ditta TAFUNI Alma - Comune di Altamura (BA). Valutazione di incidenza ambientale, livello I "fase di screening" (fasc_3023).

Il Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA,

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 26/2022;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "*Autorizzazioni Ambientali*" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "*Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*" con cui è stata attribuita all'ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) "*Coordinamento VINCA*";

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22*";

VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto il "*Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22*" con cui l'arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente a.i della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*";

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018) e ssmmii;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il R.R. n. 28/2008 *“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”*
- RR n. 6/2016 così come modificato e integrato dal RR n. 12/2017 (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 *“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC *“Murgia Alta”* è stato designato ZSC;
- la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e relativo Regolamento;
- la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”*;
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*;
- l’art. 4 comma 8 della LR 26/2022 secondo cui *“La Regione è autorità competente per i procedimenti di valutazione di incidenza, di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale secondo le modalità del PAUR che ineriscono a progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, sia stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o dei suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche. Le eventuali successive istanze di modifica del provvedimento regionale di valutazione di incidenza, di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale emesso per il progetto oggetto di finanziamento, sono di competenza regionale sino a completa realizzazione del progetto”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”* articolo 6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*

PREMESSO che:

- a. con nota in atti al prot. di questa Sezione n. AOO/089/15827 del 06/12/2022, il SUAP del Sistema Murgiano comunicava l’avvio del procedimento ordinario ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 in relazione all’intervento in oggetto proposto dalla Ditta Tafuni Alma;
- b. con nota in atti al prot. n. AOO_089/2180 del 13/02/2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’Ente di gestione del Parco Nazionale Alta Murgia (P.N.A.M.), rilasciava il nulla osta n. 03/2023 comprensivo di parere di valutazione d’incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. in merito all’intervento in oggetto.

DATO ATTO che l'Az. Agr. Tafuni Alma ha presentato domanda di finanziamento a valere sulla M4/SM4.4 B del PSR Puglia 2014/2020, come si evince dalla documentazione agli atti, e pertanto, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della L.R. n. 26/2022, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening".

DATO ATTO altresì che la presente istruttoria è stata condotta con il supporto dell'esperta **dott. Agr. Breglia Maria Gemma** assegnata a questo servizio a seguito dell'incarico professionale di collaborazione conferito con Atto Dirigenziale n. 81 del 06/03/2023, avente ad oggetto "Investimento 2.2.: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR: assistenza tecnica per il supporto alla gestione delle procedure complesse. CUP B91B21005330006. DGR n. 2079 del 13 dicembre 2021 e determinazioni conseguenti. - Impegno di spesa e.f. 2023 e accertamento di entrata ed impegno di spesa e.f. 2024. Rinnovo contatti Esperti".

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

STATO DI FATTO. Secondo quanto riportato nella documentazione agli atti, l'intervento proposto concerne il recupero conservativo e funzionale di una cisterna in pietra a secco, semi interrata preesistente. Trattasi di manufatto edilizio tipico della tradizione locale ubicato nell'azienda agricola della Ditta proponente.

La cisterna verte in uno stato di abbandono ed è posta strategicamente in una zona di compluvio e servirà per la raccolta delle acque a servizio dell'azienda agricola.

LAVORI DA ESEGUIRE. Secondo quanto si evince nella relazione tecnica agli atti "VINCA_02_ELABORATI_GRAFICI_RELAZIONE", i lavori in progetto riguarderanno il solo ripristino del manufatto e pertanto non andranno a modificare la destinazione, la sagoma, le dimensioni e la tipologia della cisterna.

DESCRIZIONE DELLE OPERE A FARSI. Nella "Relazione Tecnica" si specifica che saranno eseguite le seguenti operazioni:

1. Svatamento cisterna,
2. Rimozione sedimenti fondo cisterna,
3. Manto di centina,
4. Ripristino intradosso volta a botte,
5. Rincocciatura,
6. Sbruffatura- rimozione intonaco,
7. Intonaco a stagnezza.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

L'immobile oggetto di intervento ricade in agro di Altamura (BA) alla C.da "Ceraso", riportato in catasto al foglio di mappa 11 p.la 37.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, si rileva la presenza dei seguenti beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP):

6.1.1 – Componenti geomorfologiche

- U.C.P. – doline

6.1.2 - Componenti Idrogeologiche

- U.C.P. – vincolo idrogeologico

6.2.2 – Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

- U.C.P. - Siti di rilevanza naturalistica: ZPS/ZSC Murgia Alta- SITO IT9120007
- B.P. - parchi nazionali;

6.3.1 – Componenti Culturali e Insediative

- U.C.P. stratificazione insediativa, siti storico culturali, cisterna Castelli;

L'area di intervento ricade all'interno del Sito Rete Natura 2000, in zona ZSC e ZPS, codice IT9120007, denominata "Murgia Alta", e nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, zona di particolare pregio ambientale e naturalistico, nello specifico in Zona C "Aree Aree di protezione" secondo il Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, l'area d'intervento risulta prossima ad aree coperte da vegetazione spontanea, classificate come *Praterie post-colturali*, secondo la Carta degli Habitat del Piano del Parco e come superfici a *pascolo naturale* secondo il PPTR per cui gli interventi a farsi dovranno garantire la relativa salvaguardia e conservazione.

Si richiamano i seguenti obiettivi di conservazione individuati per la ZPS in argomento così come riportati dal R.R. n. 12 del 2017:

- mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d'acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
- mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
- limitare la diffusione degli incendi boschivi;
- promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
- favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.

Si richiamano inoltre le seguenti pertinenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del R.R. n. 28 del 2008:

- trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione della ZPS;
- effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall'ente gestore della ZPS;
- distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;

PRESO ATTO che con nota in atti al prot. n. AOO_089/2180 del 13-02-2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia rilasciava il nulla-osta n. 03/2023 comprensivo di **parere favorevole** ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001, il tutto a condizione che:

1. **Tutti gli interventi edilizi a farsi siano realizzati nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali della**

- tradizione storica locale, preferendo tecniche, soluzioni e materiali della bioedilizia e nel rispetto delle linee guida per il recupero ed il riuso dell'architettura rurale di cui all'Allegato VII al Piano per il Parco, per le porzioni a secco non siano utilizzate malte;*
2. *Sia prevista la predisposizione di una canaletta interrata per le acque di deflusso della cisterna al fine di creare un habitat idoneo alle specie legate agli ambienti umidi, e sia mantenuto a dimora il nucleo vegetale arboreo-arbustivo intorno;*
 3. *Siano preservati le superfici censite come Praterie post-colturali, secondo la Carta degli Habitat del Piano del Parco, prossime al manufatto e gli elementi seminaturali di alta valenza ecologica presenti, non si creino inoltre cantieri temporanei ed aree di sosta dei mezzi o rifiuti sulle predette superfici;*
 4. *Siano conservati tutti i passaggi, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione della fauna;*
 5. *Non siano abbattuti alberi e/o arbusti di vegetazione spontanea, sui quali sono solo consentiti interventi di spalcatura e contenimento della chioma (potatura);*
 6. *Non si utilizzino diserbanti e pesticidi nelle operazioni di disinfezione delle pareti;*
 7. *In fase di cantiere siano utilizzati mezzi gommati, siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti presso il cantiere;*
 8. *I materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in apposite discariche autorizzate secondo la disciplina vigente in materia;*
 9. *A fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al manufatto in questione, sia ripristinato lo stato dei luoghi.*
 10. *Siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente, oltre che le norme richiamate nel presente provvedimento;*
 11. *Siano comunicate, a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di fine lavori.*

EVIDENZIATO che l'intervento proposto, relativo al ripristino di una cisterna condotto secondo le Linee guida del PPTR Puglia, rientra tra gli investimenti materiali finalizzati al recupero di strutture in pietra a secco locale con specifica funzione di habitat di specie di interesse comunitario, in conformità agli "interventi di ripristino o creazione di nuovi siti riproduttivi o per il ripristino o riqualificazione di strutture idonee alla riproduzione delle specie (cisterne, abbeveratoi, cutini, piscine ecc.), nonché per il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua" individuati quali misure di conservazione di tipologia "gestione attiva" che di tipologia "incentivi" dal RR 6/2016.

CONSIDERATO che si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dall'Ente di gestione del PNAM nel relativo nulla osta n. 03/2023, sopra riportato, secondo cui "pur collocandosi in un contesto ambientale di importanza naturalistica, in quanto a meno di 100 mt da superfici coperte da vegetazione spontanea, classificate come Praterie post-colturali, secondo la Carta degli Habitat del Piano del Parco e come superfici a pascolo naturale secondo il PPTR, gli interventi sono volti al recupero della sola cisterna, elemento di alta valenza ecologica ai sensi del predetto Regolamento. All'areale di riferimento sono tuttavia associate diverse specie avifaunistiche, tipiche degli ambienti steppici, rupestri, forestali e agricoli oltre che invertebrati terrestri, rettili e alcune specie di mammiferi (anche chiroteri), per cui dovranno essere rispettate tutte le misure di conservazione di cui al R.R. n. 06/2016 e R.R. n. 28/08 per le predette specie".

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS "Murgia Alta" (IT9120007), non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di “intervento di salvaguardia e recupero conservativo della cisterna interrata, in pietra a secco”, proposto dalla Ditta Tafuni Alma, nell'ambito del PSR Puglia 2014 – 2020 M4/SM. 4.4B in agro di Altamura (BA), per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa **e fatte salve le prescrizioni impartite dal PNAM nel relativo parere sopra riportato.**

Di DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla LR n. 26 del 7 Novembre 2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021.

Di NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al RUP del SUAP.

Di TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ditta proponente, **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti**, al responsabile della SM 4.4B della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura, al PNAM, ed ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all'Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Bari e Reparto CC Parco Nazionale dell'Alta Murgia), ed al Comune di Altamura (BA).

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023 e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 10 (dieci) pagine, compresa la presente.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
 - o in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - o in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;

- tramite il sistema CIFRA:
 - o sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - o sarà archiviato sui sistemi informatici

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Coordinamento VINCA
Roberta Serini

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca
Vincenzo Lasorella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 323

ID 6505- Fasc.3203 - PNRR M2C112.2 - Installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura fabbricato esistente nel Comune di Altamura in via della ferula, 46 int. 5 - identificato in catasto fabbricati al foglio 154, particella 644, sub 4- Proponente: Pinto Nicola - Proponente Sig. Pinto Nicola - Valutazione di Incidenza Fase I screening ex art. 5 del DPR 357/97 e smi.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30-09-2021 avente oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente *ad interim* della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) "Coordinamento VINCA";

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.";

VISTA la Determina n. 7 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale." Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;*

VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto la *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”* con cui l’arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio VIA VINCA;

VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ssmmii;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, *«Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;*
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 *“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC *“Murgia Alta”* è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia;
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: *“Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”*;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*;
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

PREMESSO che:

1. Il Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare su copertura di un fabbricato nel Comune di Altamura proposto dal Sig. Pinto Nicola è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR – M2C1I2.2 - e che ai sensi dell'art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall'art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening";
2. Con nota prot.1038 del 05.07.2023, il Proponente - per il tramite dell'ing. D. Pace tecnico incaricato - chiedeva di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) Fase I di *screening* per il progetto;
3. Con nota Prot.n. 10620 del 13.07.2023 questo Servizio richiedeva il previsto "sentito" all'Ente gestore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
4. Con nota prot.n.1437 del 02.08.2023 l'Ente gestore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia forniva il proprio parere;
5. risultava presente, dunque, tutta la documentazione necessaria all'avvio del procedimento compreso il "*format proponente*" nonché la documentazione utile alla comprensione della portata della proposta progettuale, che viene di seguito sinteticamente descritta.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il Progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite energia solare sfruttando la conversione fotovoltaica. L'impianto fotovoltaico (FV), della potenza di picco di 20,09 kWp, sarà installato sulla copertura dell'opificio, ubicato in Via della Ferula, 46 nel comune di Altamura, identificato in Catasto al foglio 154 alla p.lla 644, sub.4.

L'impianto sarà realizzato, nell'ambito dell'Avviso Pubblico Titolo II Capo 3 della Regione Puglia, e funzionerà in parallelo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di media tensione e provvederà a coprire parzialmente il fabbisogno energetico dei manufatti esistenti. L'impianto fotovoltaico sarà collocato sulla copertura esistente dell'opificio, mediante un sistema di montaggio idoneo per l'installazione di pannelli ad inclinazione variabile su lamiera grecate piane e curve.

Il sistema è dimensionato per avere una potenza attiva effettiva, ai morsetti lato corrente alternata nel punto di consegna, pari ad almeno l'85% della potenza nominale del campo fotovoltaico, riferita a particolari condizioni di irraggiamento e temperatura. Al fine di realizzare idonei sistemi di protezione per la sicurezza, di tenere elevata l'affidabilità del sistema, e di assicurare una elevata continuità dell'esercizio, si gestirà il campo fotovoltaico come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra. Il generatore fotovoltaico potrà essere gestito come sistema IT, indipendentemente dai circuiti in corrente alternata, solo in presenza di isolamento galvanico tra i circuiti in corrente continua del generatore fotovoltaico e la parte dei circuiti in corrente alternata. In tal caso la norma CEI 64-8, che detta le prescrizioni per la protezione contro i contatti indiretti, prescrive il controllo continuo dell'isolamento del sistema dc del tipo IT tramite un controllore continuo dell'isolamento, il quale avverte con un segnale acustico e visivo il verificarsi di un primo guasto a terra, interrompendo il circuito e quindi il servizio, dando la possibilità agli operatori di intervenire tempestivamente per la ricerca ed eliminazione del guasto. Il sistema sarà, altresì, dotato di controllo della componente continua sul lato ac che bloccherà l'inverter tramite intervento di opportuno dispositivo di interfaccia.

VALUTAZIONE

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento si rileva la presenza dei seguenti Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), in ambito "Alta Murgia":

6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti d rilevanza naturalistica

L'area oggetto degli interventi, come detto, ricade all'interno della ZSC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta", e risulta al di fuori del Parco Nazionale. Il controllo effettuato in ambito GIS individua la stessa area posta ai limiti del centro abitato di Altamura, a distanza di più di un centinaio di metri da un ambiente agricolo con prevalenza di seminativi e, al contempo, interessata da habitat della Direttiva omonima: ampie superfici contraddistinte da habitat prioritario codice 6620 Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, si trovano, come detto, in prossimità al sito di intervento. Considerata la tipologia di area, la zona è principalmente ricompresa in quella di potenziale habitat per specie di avifauna (es. *Falco naumanni*) o di mammiferi (es. *Pipistrellus pipistrellus*), oltre che da invertebrati terrestri. (da cartografia allegata alla D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018).

Incidenza su habitat e specie: La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata eseguita sulla base dei dati riportati nei Formulario standard relativi alla ZSC interessata e aggiornati con la D.G.R. n. 218/2020. Gli interventi, oltre a essere auspicabili in quanto tesi all'efficientamento energetico per autoconsumo di un opificio, non hanno interferenze dirette con habitat tutelati. Analoghe valutazioni sono state condotte per lo stato di conservazione delle specie elencate nel Formulario standard. In questo caso si rileva uno stato di conservazione eccellente per *Falco naumanni*. La tipologia di intervento (sul tetto di un edificio esistente) e l'ambito in cui questo si realizza dovrebbero consentire di escludere impatti significativi su habitat e specie. In considerazione della vicinanza di habitat tutelati (comunque da ritenersi a rischio) nonché della presenza di specie anch'esse tutelate, si dovrà tuttavia prestare particolare attenzione all'osservanza di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 28/2008 e dal Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e s.m.i. L'Ente gestore Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ritenendo la proposta progettuale realizzabile, ha fornito le seguenti indicazioni/prescrizioni:

l'intervento sia realizzato nel pieno rispetto del Regolamento Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e ss.mm.ii. , con particolare riguardo a quelle relative alle specie associate all'areale di riferimento. In particolare:

- *Siano preservate e conservate tutte le superfici a pascolo permanente contermini all'area d'intervento, che a tal fine non dovranno essere dissodate e /o convertite ad altri usi;*
- *Sia preventivamente accertata l'assenza di nidi presso l'area d'intervento, in assenza i lavori non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile-30 luglio;*
- *Siano rispettate le misure di conservazione relative agli interventi di manutenzione degli edifici per il *Falco naumanni*, avendo cura di conservare tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione;*
- *Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 16 – Indirizzi gestionali e misure di tutela delle specie e degli habitat, in particolare:*
 - *Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi;*
 - *Divieto del taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità;*
 - *Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 9 – Emissioni sonore e luminose;*
 - *È fatto divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti;*
 - *È fatto divieto di eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.*

Inoltre è opportuno che:

- *i pannelli siano del tipo "non riflettente";*
- *in fase di cantiere siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto il tempo di stazionamento dei materiali di risulta/rifiuti, presso l'area di intervento.*

TUTTO CIÒ PREMESSO

TENUTO CONTO della tipologia di opere proposte, delle forme di mitigazione suggerite, del parere dell'Ente Gestore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e che qui si intendono integralmente riportate;

RILEVATO che il progetto proposto insiste su edifici esistenti e che lo stesso è finalizzato all'efficientamento energetico in autoconsumo di un opificio;

CONSIDERATO che l'intervento proposto non incide in modo significativo su habitat tutelati e che gli impatti sulle specie vengono valutati non significativi.

Esaminati gli atti e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta", non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI."
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di NON RICHIEDERE l'attivazione della proceduradi valutazione appropriata** per il progetto proposto dal Sig. Pinto Nicola nel Comune di Altamura nell'ambito del PNNR M2.C1 I 2.2. "Installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura fabbricato esistente nel Comune di Altamura in via della ferula, 46 int. 5 – identificato in catasto fabbricati al foglio 154, particella 644, sub 4", per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di DARE ATTO** che il presente provvedimento:
- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- **di NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente, Sig. Pinto Nicola;
- **di TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Altamura, al Parco Nazionale dell'Alta Murgia e, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale,

alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all'Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Bari);

- **di FAR PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di TRASMETTERE** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n.9 (nove) pagine compresa la presente.

Il presente provvedimento,

è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

- a. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- b. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- c. sarà pubblicato sul BURP, sezione 1, in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023..

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore

Vincenzo Moretti

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca

Vincenzo Lasorella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 324

ID 6501- Fasc.3272 - PNRR M1C3I2.2 - “ Restauro e risanamento conservativo dell’edificio rurale (ex Varrata) sito in Corato presso la Contrada San Magno Km. 9.7, Corato (BA), individuato in N.C.E.U. al foglio 93 p.IIa 126 sub. 1-2.” - Proponente Loiodice Vincenzo - Valutazione di Incidenza Fase I screening ex art. 5 del DPR 357/97 e smi.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30-09-2021 avente oggetto “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22*” con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente *ad interim* della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “*Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*” con cui è stata attribuita all’Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “*Coordinamento VINCA*”;

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.*”;

VISTA la Determina n. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “*Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio*”;

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;*

VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto la *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”* con cui l’arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio VIA VINCA;

VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ssmmii;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, *«Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;*
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 *“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC *“Murgia Alta”* è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia;
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: *“Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”*;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*;
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

PREMESSO che:

1. Il Progetto per il “ Restauro e risanamento conservativo dell’edificio rurale (ex Varrata) sito in Corato presso la Contrada San Magno Km. 9.7, Corato (BA), individuato in N.C.E.U. al foglio 93 p.IIa 126 sub. 1-2.- proposto dal Sig. Loiodice Vincenzo è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del PNRR – M2C1I2.2 - e che ai sensi dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”;
2. Con nota acquisita al prot. n.10057 del 29/06/2023 di questo Servizio, il Sig. Loiodice Vincenzo, per il tramite dell’ing. M.Maldera, chiedeva di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) Fase I di *screening* per il progetto;
3. Con nota Prot. n. 10276/2023 del 07.07.2023 questo Servizio richiedeva il previsto “sentito” all’Ente gestore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che confermasse il proprio precedente nulla osta n.22/2021;
4. Con nota prot.n.4530 del 01.08.2023 l’Ente gestore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia forniva il proprio parere, confermando la validità del proprio nullaosta;
5. risultava presente, dunque, tutta la documentazione necessaria all’avvio del procedimento compreso il “*format proponente*” nonché la documentazione utile alla comprensione della portata della proposta progettuale, che viene di seguito sinteticamente descritta.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento riguarda opere di risanamento conservativo dell’immobile in oggetto, ubicato nell’area individuata dalla figura “Murgia Alta” appartenente al Parco Nazionale dell’Alta Murgia e rientra nella rete “Natura 2000” individuato da una zona ZSC/ZPS con codice IT9120007. Tale organismo edilizio, insiste su una superficie appartenente al Parco Nazionale dell’Alta Murgia e, da una prima analisi visiva è possibile collocarlo all’interno della famiglia del morfotipo delle Masserie Pugliesi, come definite dalle “Linee Guida per il recupero, manutenzione e riuso dell’edilizia e dei beni rurali “. Si tratta di una struttura in tufo inserita nell’ambito della stratificazione insediativa preesistente nel parco. Allo stato di fatto, l’immobile si presenta deteriorato dal tempo e dagli agenti atmosferici che hanno contribuito alla del fabbricato.

L’intervento consiste nel ripristino dell’edificio con lavorazioni che riguardano:

- Risarcitura di giunti delle murature in tufo esistenti;
- Scialbatura delle stesse;
- Sostituzione delle travi di copertura con nuovi elementi lignei dello stesso tipo e dimensione e nella stessa posizione di quella preesistente;
- Sostituzione di tavolato con nuovi elementi della stessa tipologia e completamento della copertura;
- Rimozione di tegole marsigliesi esistenti e posa di nuove tegole (embrici e coppi);
- Ripristino/rifacimento della pavimentazione.

VALUTAZIONE

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento si rileva la presenza dei seguenti Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), in ambito “Alta Murgia”:

6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e Aree protette
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica

6.3.1 Componenti culturali e insediative

- UCP Testimonianze della stratificazione insediativa
- UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative

L'area oggetto degli interventi, come detto, ricade all'interno della ZSC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta", e risulta interna al Parco Nazionale. Il controllo effettuato in ambito GIS individua la stessa area inserita in un ambiente agricolo con prevalenza di seminativi e, al contempo, interessata da habitat della Direttiva omonima: ampie superfici contraddistinte da habitat prioritario 62A0 *Formazioni erbose secche della regione subMediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)*, e 6220* *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*; si trovano, come detto, in prossimità del sito di intervento. Considerata la tipologia di area, la zona è principalmente ricompresa in quella di potenziale habitat per specie di avifauna (es. *Falco naumanni*) o di mammiferi (es. *Pipistrellus pipistrellus*), oltre che da invertebrati terrestri. (da cartografia allegata alla D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018).

Incidenza su habitat e specie: La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata eseguita sulla base dei dati riportati nei Formulario standard relativi alla ZSC interessata e aggiornati con la D.G.R. n. 218/2020. Gli interventi, auspicabili in quanto tesi al recupero di edifici rurali tipici del Parco, non hanno interferenze dirette con habitat tutelati. L'habitat prioritario codice 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*) viene valutato in buono stato di conservazione, anche se proprio queste praterie rischiano di scomparire o comunque di essere fortemente ridotte (si pensi ad esempio alla nota problematica dello "spietramento" della Murgia). Analoghe valutazioni sono state condotte per lo stato di conservazione delle specie elencate nel Formulario standard. In questo caso si rileva uno stato di conservazione eccellente per *Falco naumanni*. Il Proponente non ha suggerito alcuna forma di mitigazione. Tenuto conto che la tipologia di intervento (su edifici esistenti) e l'ambiente dovrebbero consentire di escludere impatti significativi sulle specie (impatti legati sostanzialmente alla fase di cantiere – rumori e polveri), si ritiene che il rispetto delle misure di conservazione di cui al Regolamento Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e ss.mm.ii., e le condizioni poste dall'Ente gestore del Parco dell'Alta Murgia nel proprio nulla osta siano sufficienti a garantire la assenza di impatti significativi su habitat e soprattutto su specie tutelate. Queste condizioni, unite a quelle di questo Servizio, che riportano espressioni più recenti dell'Ente Parco, sono:

- *Sia preventivamente accertata l'assenza di nidi presso l'area d'intervento, in assenza i lavori non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile-30 luglio;*
- *Siano rispettate le misure di conservazione relative agli interventi di manutenzione degli edifici per il Falco naumanni e per altre specie di avifauna, avendo cura di conservare tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione;*
- *Per il rifacimento dei tetti è necessario prevedere la presenza di tegole di ventilazione che consentano comunque l'accesso al Grillaio negli spazi sotto i coppi nella misura di 1 tegola ogni 20 mq, in alternativa sia rivestita con tegole tipo coppo poste in opera a due file, senza l'utilizzo di sottocoppi o malte, secondo l'uso della tradizione;*
- *Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 16 - Indirizzi gestionali e misure di tutela delle specie e degli habitat, in particolare:*
 - *Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi;*
 - *Divieto del taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità;*
- *Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 9 – Emissioni sonore e luminose;*
- *È fatto divieto di impermeabilizzare il fondo del cortile interno, le strade rurali esistenti oltre che le alberature ivi presenti;*
- *È fatto divieto di eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.*
- *Siano preservate e conservate tutte le superfici a pascolo permanente che a tal fine non dovranno essere dissodate e /o convertite ad altri usi;*

- *E' fatto divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e le superfici esterne ai manufatti;*
- 2. *Tutti gli interventi edilizi a farsi siano realizzati nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali della tradizione storica locale, preferendo tecniche, soluzioni e materiali della bioedilizia e nel rispetto delle linee guida per il recupero ed il riuso dell'architettura rurale di cui all'Allegato VII al Piano per il Parco, ed in particolare:*
 - *Sia conservata l'integrità dei paramenti murari degli antichi corpi di fabbrica;*
 - *Per le coperture siano utilizzate tegole tipo coppo poste in opera a due file, secondo l'uso della tradizione;*
 - *Gli infissi siano in legno;*
 - *la scialbatura dei paramenti murari in tufo avvenga con colorazioni tenui e in analogia a quelle originarie e siano conservate le orditure murarie in pietra vista;*
- 3. *L'uso e la destinazione del manufatto siano connessi all'attività primaria;*
- 4. *Siano preservate e conservate tutte le superfici a pascolo permanente, che a tal fine non dovranno essere dissodate e /o convertite ad altri usi, oltre che la vegetazione arbustiva autoctona presente, ovvero, quella su cui si accerti la presenza di siti di nidificazione;*
- 5. *In fase di cantiere siano utilizzati mezzi manuali o gommati di piccole dimensioni, siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti di demolizione presso il cantiere, in ogni caso non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea e sulle superfici ad habitat;*
- 6. *i materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in apposite discariche autorizzate;*
- 7. *a fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al manufatto in questione, sia ripristinato lo stato dei luoghi.*
- 8. *siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente Parco, oltre che le norme richiamate nel presente provvedimento;*
- 9. *siano comunicate, a questo Ente Parco, la data di inizio lavori e la data di fine lavori.*

TUTTO CIÒ PREMESSO

TENUTO CONTO della tipologia di opere proposte, delle forme di mitigazione suggerite, del parere e delle condizioni poste dall'Ente gestore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e che qui si intendono integralmente riportate;

RILEVATO che il progetto proposto insiste su edifici esistenti e che lo stesso è finalizzato al recupero di una struttura tipica del Parco;

CONSIDERATO che l'intervento proposto non incide in modo significativo su habitat tutelati e che gli impatti sulle specie vengono valutati non significativi.

Esaminati gli atti e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta", non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI."
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA**

CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di NON RICHIEDERE l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto proposto dal Sig.Loiodice Vincenzo – per il tramite del tecnico incaricato ing.M.Maldera - nel Comune di Corato nell'ambito del PNNR M1.C3 I 2.2. “ Restauro e risanamento conservativo dell'edificio rurale (ex Varrata) sito in Corato presso la Contrada San Magno Km. 9.7, Corato (BA), individuato in N.C.E.U. al foglio 93 p.lla 126 sub. 1-2.-”, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di DARE ATTO** che il presente provvedimento:
 1. è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 2. non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 3. ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 4. fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 5. è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- **di NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente, Sig. Loiodice Vincenzo;
- **di TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Corato, al Parco Nazionale dell'Alta Murgia e, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all'Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Bari);
- **di FAR PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di TRASMETTERE** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n.10 (dieci) pagine compresa la presente.

Il presente provvedimento,

è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

- a. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- b. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;

c. sarà pubblicato sul BURP, sezione 1, in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023..

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Vincenzo Moretti

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca
Vincenzo Lasorella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2023, n. 325

ID 6406- Fasc.2947 - PNRR M1C3I2.2. - "Progetto di restauro e risanamento conservativo di alcuni ambienti della masseria Colombato e di recupero dell'antico tracciato dell'acqua" - Comune di Massafra - Proponente: Sig. Mappa Vito Antonio - Valutazione di Incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e smi. (Fase I screening) -.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; **VISTO** il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30-09-2021 avente oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente *ad interim* della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) "Coordinamento VINCA";

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.";

VISTA la Determina n. 7 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:" Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio

2021 n. 22;

VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto la *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”* con cui l’arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio VIA VINCA;

VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ssmmii;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, *«Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;*
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 *“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”*, con cui il SIC *“Area delle gravine”* è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la Legge regionale 20 dicembre 2005, n.18 e smi di *“Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’”*;
- la dgr 15 dicembre 2009, n. 2435 con cui è stato approvato il Piano di gestione della ZCS/ZPS *“Area delle gravine”*;
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: *“Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”*;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*;
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*

PREMESSO che:

1. Il Progetto per il *“restauro e risanamento conservativo di alcuni ambienti della masseria Colombato e di recupero dell’antico tracciato dell’acqua”* nel territorio di Massafra – proposto dal Sig. Mappa

Vito Antonio per il tramite del tecnico incaricato arch. Bosco - - è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR – M1C3I4.2 - e che ai sensi dell'art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall'art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening";

2. Con nota acquisita agli atti di questo Servizio al prot.n. 4974 del 23/03/2023, il Sig. Mappa ha chiesto di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) Fase I di *screening* per il progetto, allegando la documentazione utile allo scopo;
3. Con nota prot.n. 7846 del 16.05.2023, questo Servizio chiedeva integrazioni documentali e di acquisire e il cosiddetto "sentito" dell'Ente gestore del Parco Regionale "Terra delle Gravine", Provincia di Taranto, area protetta parzialmente coincidente con la ZSC/ZPS "Area delle Gravine", sito Rete Natura 2000 interferito dall'intervento;
4. Con pec del 03.08.2023, la Provincia di Taranto rilasciava il nulla osta e il cosiddetto "sentito" utile alla procedura di competenza di questo Servizio;
5. risultava quindi presente tutta la documentazione necessaria all'avvio del procedimento compreso il "*format proponente*" nonché la documentazione utile alla comprensione della portata della proposta progettuale, che viene di seguito sinteticamente descritta.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto riguarda alcuni interventi di restauro conservativo della "Masseria Colombato" e il recupero dell'antico percorso dell'acqua, interventi che si intende effettuare con finanziamento ai sensi dell'Avviso pubblico per la selezione di interventi di recupero e valorizzazione PNRR - M1C3 Turismo e Cultura.

La masseria, databile agli inizi del XVII secolo, è suddivisa in diverse proprietà. La parte di proprietà del sig. Mappa è costituita dall'ala nord della masseria originaria. Tramite una stradina sterrata si accede al cortile, pavimentato a secco e da qui si intravedono gli ambienti al piano terra, una vecchia stalla, un pollaio, una stanza camino e gli ingressi a due locali al piano seminterrato: tutti questi ambiente guardano il cortile.

Dalle scale si può accedere alla casa padronale che costituisce il piano primo della masseria. Allo stato di degrado si trovano attualmente gli ambienti del piano terra oggetto del presente progetto, adibiti attualmente tutti a deposito di attrezzi agricoli. Tali ambienti versano in condizioni di degrado materico perché interessati da umidità di risalita e di infiltrazione. Nell'area di pertinenza della masseria è presente un'antica cisterna per la raccolta delle acque meteoriche con relativa rete di regimentazione delle acque interessate dal presente progetto con i lavori di pulizia e di ripristino del tracciato.

Gli interventi a farsi sono di tre tipologie come di seguito riportato.

INTERVENTO 1- Restauro ed il recupero di alcuni ambienti piano terra (N.C.E.U. Fg. 39 P.IIa 10 sub 1 e Fg. 39 P.IIa 116 sub 1);

trattasi del recupero dei 4 ambienti che si affacciano sul cortile, utilizzati tutt'oggi come depositi per l'attività agricola. In tali ambienti sono visibili fenomeni di umidità di risalita e d'infiltrazione. I lavori edili riguarderanno:

- la stonacatura totale interna delle pareti che presentano fenomeni di umidità di risalita e successiva posa in opera di nuovo intonaco deumidificante;
- eliminazione delle cause di umidità d'infiltrazione come rifacimento pluviali e verifica pendenze;
- rimozione di tutti gli intonaci ammalorati o in fase di distacco;
- ammodernamento ed integrazione dell'impianto elettrico esistente;
- intervento di pulitura e successiva scialbatura delle facciate della masseria;
- sostituzione di alcuni infissi

INTERVENTO 2- Ricognizione ed il restauro dell'antico percorso dell'acqua con la cisterna di raccolta dell'acqua (N.C.T.: Fg. 39 P.IIe 104 e 116);

trattasi del ripristino dell'antico tracciato idrico e del recupero delle cisterne di raccolta delle acque. Morfologicamente il territorio del Comune di Massafra degrada in modo uniforme da Nord a Sud verso il

mare con la presenza di incisioni superficiali evidenti (gravine e lame). La gravina di Colombato rappresenta uno dei reticoli idrografici più importanti del territorio massafrese. Nelle aree di proprietà del sig. Mappa sono evidenti gli antichi percorsi dell'acqua che venivano naturalmente convogliati in cisterne per poi ripartire ed essere destinate all'irrigazione dei campi e degli orti e/o all'abbeveramento degli animali.

Le cisterne normalmente sono disposte in corrispondenza di depressioni del suolo, nel mezzo di campi agricoli o, a ridosso di masserie, per raccogliere le acque piovane. L'acqua convogliata attraverso percorsi nel banco di roccia affiorante arrivava alla cisterna dopo essere passata dalla vasca di decantazione, dove ad una quota più bassa si depositavano i residui, e l'acqua più pulita passava nella cisterna vera e propria. Nei periodi delle piogge più persistenti, parte dell'acqua era canalizzata nei terreni limitrofi, attraversando una finestrella del troppo pieno e parte veniva convogliata nelle vasche per abbeverare gli animali.

I lavori edili riguarderanno:

- Pulitura dell'antico percorso dell'acqua rappresentato tavola attraverso estirpazione della vegetazione infestante
- Pulitura della cisterna di decantazione attraverso l'estirpazione della vegetazione infestante
- Restauro della cisterna previo svuotamento della stessa e impermeabilizzazione con intonaco idraulico
- Restauro delle falde spioventi ricoperte a "chiancarelle"
- Ripristino dei muri a secco parzialmente crollati

INTERVENTO 3- Ripristino di alcuni muri a secco (N.C.T.: Fg. 39 P.ile 12 e 27); trattasi del restauro dei "parietoni" ed in alcuni tratti la ricostruzione di alcuni muri a secco, attraverso tecniche e l'utilizzo di materiali tradizionali e secondo la cultura materiale della costruzione in pietra a secco, intesa come un momento di conservazione anche dei caratteri tipologici e architettonici del manufatto. Si provvederà inoltre all'adeguamento e al ripristino di una vasca a tenuta esistente.

Nel progetto di restauro si seguiranno le Linee guida 4.4.6. dei Manufatti rurali garantendo:

- conservazione dell'identità morfotipologica del manufatto e del morfotipo rurale ;
- conservazione dell'identità tipologica-costruttiva dell'edificio;
- conservazione dell'identità materica e geometrica del manufatto;
- eliminazione dei detrattori che ne alterino l'identità originaria;
- sostenibilità ambientale e culturale dell'intervento;
- reversibilità degli interventi di progetto senza alterazioni permanenti del morfotipo edilizio e rurale;
- adeguamento tecnologico, prestazionale ed igienico sanitario che non alteri l'identità del morfotipo edilizio.

VALUTAZIONE

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento si rileva la presenza dei seguenti Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), in ambito "Arco Jonico tarantino":

6.1.1 Componenti geomorfologiche

- UCP Lame e gravine
- UCP Versanti

6.1.1 Componenti idrologiche

- BP Fiumi, torrenti, corsi d'acqua
- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 Componenti botanico vegetazionali

- UCP – Aree di rispetto dei boschi
- UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale

6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve
- UCP – Siti di rilevanza naturalistica
- **6.3.1 Componenti culturali e insediative**
- UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

L'area oggetto degli interventi ricade nel territorio di Massafra, all'interno della ZSC/ZPS IT 9130007 "Area delle Gravine", situandosi nell'area del Parco regionale "Terre delle Gravine". Il controllo effettuato in ambito GIS individua l'edificio oggetto di intervento al di fuori di aree interessate da habitat della Direttiva omonima, segnate dalla dgr n.2442/2018.. La Carta Natura 2000 dell'ISPRA centra l'area di intervento tra boschi di conifere, uliveti e agrumeti. La zona è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Bombina pachipus*; per le seguenti specie di rettili: *Elaphe quatuorlineata*, *Elaphe situla*; per le seguenti specie di uccelli: *Falco biarmicus*, *falco naumanni*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Calandrella brachydactyla*, *Milvus milvus*, *Hirundo daurica*, *Alcedo atthis*; per le seguenti specie di mammiferi: *Pipistrellus kuhlii*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis myotis*, *Lutra lutra*, *Muscardinus avellanarius*, *Canis lupus*.

Incidenza su habitat e specie: La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata eseguita sulla base dei dati riportati nei Formulario standard relativi alla ZSC interessata e aggiornati con la D.G.R. n. 218/2020. Dalla visione della scheda Formulario Standard l'habitat codice 9540: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, posto in vicinanza dell'area di intervento viene censito in uno stato di conservazione eccellente. Analoghe valutazioni sono state condotte per lo stato di conservazione delle specie elencate nel Formulario standard. In questo caso si rileva uno stato di conservazione buono per quasi tutte le specie. Come detto, nessun tipo di habitat viene direttamente interessato dai lavori che verranno eseguiti su aree già edificate: tuttavia, come può evincersi dall'analisi dei vincoli PPTR, l'area di intervento incide e si colloca in un ambiente quanto mai significativo per le importanti caratteristiche naturalistiche. A tale proposito, ed in particolare per quanto attiene all'UCP "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" si chiede di meglio verificare la necessità di acquisizione di specifico parere dell'Autorità competente. Si ritiene, inoltre, che il parere di compatibilità al PAI, redatto dall'ingegnere incaricato R.Vinci, debba essere oggetto di presa d'atto da parte del Comune di Massafra, per manifestare tutta la sua validità. Per quanto attiene alle specie animali, dovrà essere prestata particolare attenzione alle specie legate alla presenza di acqua (si auspica il ripristino di abbeveratoi e simili) e all'avifauna: tuttavia, la tipologia di impatti sulle specie ascrivibili alla realizzazione dell'intervento può sicuramente definirsi non significativa in quanto a breve termine, temporaneo e strettamente locale, poichè legata alla sola fase in corso d'opera e su aree già trasformate. In ogni caso l'intervento sarà realizzato nel rispetto delle misure di mitigazione indicate dal Regolamento Regionale n. 28/2008 e dal Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e s.m.i ed in particolare:

- *Obbligo di adottare misure volte a mantenere idonee alla riproduzione della specie le strutture di origine antropica (cisterne, pozzi, fontanili, abbeveratoi, cutini, piscine ecc.) che siano oggetto di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i lavori di messa in sicurezza degli stessi. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata delle specie, all'interno della vasca deve essere realizzata una rampa di risalita in pietrame cementato larga 20 cm e inclinata di 30. Si deve prevedere la predisposizione di una canaletta interrata per le acque di deflusso del fontanile e, per creare l'habitat idoneo alle specie, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo- arbustivo laterale al fontanile e intorno alle vasche;*

- *Siano rispettate le misure di conservazione relative agli interventi di manutenzione degli edifici per il Falco naumanni o altra avifauna, avendo cura di conservare tutti i passaggi, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione.*

- Sia preventivamente accertata l'assenza di nidi presso l'area d'intervento, in assenza i lavori non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile-30 luglio;
 - Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 16 - Indirizzi gestionali e misure di tutela delle specie e degli habitat, in particolare:
 - Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi;
 - Divieto del taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità;
 - Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 9 – Emissioni sonore e luminose;
 - È fatto divieto di eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.
 - E' fatto divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti, oltre che le superfici esterne al manufatto;
- Inoltre è opportuno che:
- siano garantite per le sistemazioni esterne tutte le misure di tutela per l'U.C.P. "formazioni arbustive in evoluzione naturale;
 - in fase di cantiere siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto il tempo di stazionamento dei materiali di risulta/rifiuti, presso l'area di intervento.

Si riportano di seguito, infine, le condizioni poste al proprio nulla osta dall'Ente gestore del Parco regionale "Terre delle Gravine":

- Nella realizzazione delle opere non si dovranno in alcun modo interessare le superfici coperte da vegetazione spontanea, neanche in fase di cantiere come aree di deposito.
- Gli interventi dovranno essere effettuati in conformità alle Linee guida di cui al PPTR della Regione Puglia, con particolare riferimento alle "Linee guida n. 4.4.4 per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia" e alle "Linee guida n. 4.4.6 per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali".

TUTTO CIÒ PREMESSO

TENUTO CONTO che è stato acquisito il nulla osta e il cosiddetto "sentito" del Parco Regionale Terra delle Gravine;

RILEVATO che il progetto proposto insiste su fabbricato esistente e che lo stesso è finalizzato al suo recupero;

CONSIDERATO che l'intervento proposto non incide direttamente su habitat tutelati e che gli impatti sulle specie vengono valutati non significativi.

VALUTATE idonee e sufficienti tutte le forme di mitigazione proposte, riportate nella sezione "Valutazione" e che qui si intendono integralmente riportate.

Esaminati gli atti e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS IT 9130007 "Area delle Gravine", non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente

richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di NON RICHIEDERE l’attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto proposto dal Sig. Mappa Antonio – tramite il tecnico incaricato arch.M.Bosco - nell’ambito del PNRR M1C3I2.2: per il “restauro e risanamento conservativo di alcuni ambienti della masseria Colombato e di recupero dell’antico tracciato dell’acqua” nel territorio di Massafra - per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, nonché nel rispetto di tutte le forme di mitigazione che qui si intendono integralmente riportate;
- **di DARE ATTO** che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- **di NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente, Sig. Mappa Antonio e al tecnico incaricato arch.M.Bosco;
- **di TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Massafra e, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Taranto);
- **di FAR PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente;
- **di TRASMETTERE** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n.11 (undici) pagine compresa la presente.

Il presente provvedimento,

è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

- a. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- b. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- c. sarà pubblicato sul BURP, sezione 1, in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Vincenzo Moretti

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca
Vincenzo Lasorella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 agosto 2023, n. 329

ID_6371_ Piano della Mobilità Ciclistica (PMC) del Comune di Ginosa - Primo stralcio del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) - Istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e verifica screening VINCA. Autorità Procedente: Comune di Ginosa. Valutazione di Incidenza Ambientale - livello I - fase di screening.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30-09-2021 avente oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente *ad interim* della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) "VINCA nel Settore del patrimonio forestale" al dott. Giovanni Zaccaria;

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.";

VISTA la Determina n. 7 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale." Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;*

VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto la *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”* con cui l’arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio VIA VINCA;

VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ssmmii;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, *«Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;*
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Piano di Gestione del SIC/ZPS *“Area delle gravine”* approvato con DGR n. 2435 del 15 dicembre 2009;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 *“Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Puglia.”* (G.U. Serie Generale 09/04/2018 n. 82), con cui il SIC/ZPS IT9130007 *“Area delle Gravine”* è stato designato come ZSC;
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: *“Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”*;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*;
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 37357 del 03/08/2022 acquisita al protocollo di questo Servizio con il numero AOO_089/9447 del 19/06/2023, il Comune di Ginosola ha presentato istanza di richiesta parere di VINCA per il Piano in oggetto;

- con nota AOO_089/9592 del 21/06/2023 lo scrivente Servizio ha richiesto il “sentito” endoprocedimentale alla valutazione di incidenza all’Ente Parco Regionale Terra delle Gravine e al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Martina Franca, come previsto dalla D.G.R. 1515/2021;

EVIDENZIATO che:

il Servizio VIA e Vinca della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e s.m.i., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;

ai sensi dell’art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. “La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;

l’Autorità competente per la VAS, ai sensi dell’ art. 4 comma 2 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. è la Sezione Autorizzazioni Ambientali presso il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio.

CONSIDERATO che

in base all’art. 5 comma 1 del DPR n. 357/97, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti d’importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, al fine, evidentemente, di assicurare, in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell’azione ambientale, un adeguato equilibrio tra la conservazione dei siti Rete Natura 2000 (d’ora in poi RN2000) ed un uso sostenibile del territorio.

Il Piano per la mobilità ciclistica, come primo stralcio del PUMS del Comune di Ginosa adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 08/07/2019, si propone i seguenti obiettivi che derivano principalmente dalla necessità di soddisfare i fabbisogni di mobilità dei cittadini, di aumentare i livelli di sicurezza, di incrementare le capacità di trasporto, di ridurre i fenomeni di congestione del traffico, le emissioni atmosferiche inquinanti dovute ai trasporti, ad esempio PM10, PM2,5, ossidi di azoto e precursori dell’ozono, nonché gli inquinanti locali legati al “traffico di prossimità”, e, non ultimo, di migliorare la qualità del paesaggio urbano, il contenimento del consumo di suolo la valorizzazione delle peculiarità del territorio per favorirne la fruizione e aumentarne l’attrattività turistica.

La strategia del Piano della Mobilità Ciclistica è finalizzata a considerare gli spostamenti ciclo-pedonali come parte integrante e fondamentale della mobilità urbana e non come quota residuale.

In coerenza con gli obiettivi indicati dal D.M. n. 233 del 5 ottobre 2017, per la redazione dei Piani di Mobilità Urbana Sostenibile relativamente alla mobilità ciclistica, il Piano della Mobilità Ciclistica di Ginosa persegue i seguenti obiettivi specifici:

- migliorare l’attrattività del trasporto ciclopedonale;
- ridurre la congestione stradale;
- promuovere l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante;
- garantire l’accessibilità alle persone con mobilità ridotta;
- garantire la mobilità alle persone a basso reddito;
- migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti;
- aumentare le alternative di scelta modale per i cittadini;
- miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclistici verso i principali luoghi di interesse pubblico (scuole, uffici pubblici, servizi primari) - bike-sharing dedicati, servizi su gomma, percorsi dedicati (da stazioni a mete di pubblico interesse);
- utilizzare la viabilità esistente con basso traffico;
- minor numero possibile di strade nuove da costruire;
- buona fruibilità per tutta la variegata utenza di ciclisti;
- Incentivazione del cicloturismo;
- implementazione di servizi di bike sharing anche per turisti ed utenti occasionali;

- dare valenza trasportistica, ricreativa, turistica, ambientale e di sicurezza stradale al Piano;
- Incentivare la pratica sportiva del ciclismo (hand-bikers, ciclo-cross) attraverso la creazione di un circuito lungo le strade già interessate da ciclovie (zona P.I.P.);
- realizzare il percorso ciclabile attraverso interventi di segnaletica e di adeguamento della disciplina di traffico e della viabilità esistente, riqualificando le parti degradate del tracciato urbano interessato dall'itinerario, attraverso la manutenzione delle componenti dello spazio urbano esistenti quali: marciapiedi, alberature, segnaletica, elementi di arredo;
- diffusione di servizi per i ciclisti, quali: servizi di riparazione e deposito, pompe pubbliche, la realizzazione di posteggi per le biciclette, custoditi ed attrezzati (...), presso le stazioni/fermate del TPL e parcheggi pubblici di scambio;
- creazione di percorsi casa -scuola per le biciclette e a piedi e promozione di forme di mobilità pedonale collettiva;
- implementazione di azioni di promozione, sensibilizzazione e marketing;

Al fine di poter perseguire gli obiettivi individuati dal Piano della Mobilità ciclistica in linea con Linee guida ministeriali sono state definite le azioni, suddivise in tre tipologie in funzione dei tempi di attuazione: Breve periodo (2-3 anni), Medio Periodo (5-7 anni), Lungo periodo (10-15 anni).

Interventi di medio e breve periodo

Gli obiettivi primari del breve termine sono:

- la risoluzione delle criticità identificate nei punti maggiormente incidentati e l'eliminazione delle incongruenze di segnaletica che rendono difficile la riconoscibilità dei percorsi ciclo pedonale;
- la revisione e il riassetto dei percorsi ciclabili o ciclo-pedonali esistenti che risultano "carenti" per funzionalità, caratteristiche geometriche o strutturali (Ginosa e Marina di Ginosa).
- completamento della Bicitalia N.14 (ciclovie Magna Grecia)
- la posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, interventi puntuali di traffic calming sui percorsi extraurbani;
- l'incremento delle "zone 30"
- servizi alla ciclabilità (posti bici, mappe, capagne, etc.);
- realizzazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel nucleo storico di Ginosa e sul lungomare di Marina di Ginosa
- il potenziamento dell'intermodalità (Bici+Bus per Ginosa e Bici+Bus+ Treno per Marina di Ginosa)

Interventi di lungo periodo

Il Piano della Mobilità Ciclistica deve fornire anche indicazioni sugli indirizzi di lungo termine per individuare una programmazione di interventi coerenti e correlati da una visione territoriale complessiva.

In particolare i grandi temi che l'Amministrazione si pone di attuare nei prossimi 15 anni riguardano:

- il completamento dei tratti esistenti e lo sviluppo di nuovi tratti di infrastruttura ciclopedonale dedicata
- l'incremento delle "zone 30"
- ampliamento dei servizi alla ciclabilità;
- il potenziamento dell'intermodalità (Bici+Bus per Ginosa e Bici+Bus+ Treno per Marina di Ginosa)
- realizzazione della Velostazione a Ginosa Marina e di parcheggi di scambio nel nuovo Nodo intermodale previsto per Ginosa.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, il territorio comunale di Ginosa ricade nell'Ambito "Arco Ionico Tarantino".

Il territorio comunale, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013, è interessato dalle seguenti componenti:

- **Componenti geomorfologiche**

UCP - Versanti

UCP - Lame e Gravine

UCP - Grotte (100m)
UCP - Cordoni dunari

- **Componenti idrologiche**

BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
BP - Territori Costieri
UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)
UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
UCP - Sorgenti

- **Componenti botaniche-vegetazionali**

BP - Boschi
UCP - Prati e pascoli naturali
UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
UCP - Aree di rispetto dei boschi

- **Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici**

BP - Parchi e riserve (Parco Regionale Terra delle Gravine)
UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC IT9130007 "Area delle Gravine" e ZSC IT9130006 "Pinete dell'Arco Jonico")

- **Componenti culturali e insediativ**

BP - Zone gravate da usi civici
BP - Zone di interesse archeologico
UCP - Città Consolidata
UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa (segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche e aree appartenenti alla rete dei tratturi)
UCP - Area di rispetto delle componenti culturali_e insediative (100m - 30m)
UCP - Tratturi
UCP - Strade a valenza paesaggistica
UCP - Coni visuali

Il Piano ha previsto un'attività di monitoraggio sulle azioni di piano che hanno come obiettivo ridurre gli impatti sulla biodiversità e limitare il consumo di suolo.

VALUTATO che

il PMC è un piano strutturale e strategico di lungo periodo (10-15 anni) che definisce scenari dello sviluppo urbano e extraurbano per il miglioramento della qualità della vita. La proposta di PMC di Ginosa, in linea con i macro obiettivi delineati dalle Linee Guida Regionali per la mobilità ciclistica è coerente con i requisiti definiti dalle Linee Guida Regionali.

Si richiamano di seguito gli obiettivi di conservazione individuati dal RR 6/2016 e ss.mm.ii per i siti RN2000 in argomento e il Piano di gestione della ZSC/ZPS IT9130007 "Area delle Gravine";

- Mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d'acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
- Mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi
- Limitare la diffusione degli incendi boschivi

- Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario
- Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.

E le relative misure di conservazione trasversali e sito-specifiche per la ZSC/ZPS IT9130007 "Area delle Gravine", nonché le misure previste per la ZSC IT9130006 "Pinete dell'Arco Jonico"

- Divieto di realizzazione di nuova viabilità negli habitat: 1310, 1410, 1420, 1430, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250*, 2260, 3120, 3140, 3150, 3170*, 4090, 5210, 5230*, 5320, 5330, 5420, 6210*, 6220*, 62A0, 6420, 7210*;
- Per progetti di nuova realizzazione e adeguamento delle infrastrutture esistenti, obbligo di individuazione di misure di mitigazione quali:
 - sottopassaggi,
 - ecodotti o altre misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare per la fauna;
 - collocazione di dissuasori adeguati e sistemi di mitigazione (catadiottri, sistemi acustici e/o olfattivi, barriere, sottopassi e sovrappassi) per la fauna;
 - nel caso di realizzazione di barriere fonoassorbenti trasparenti, posa in opera di sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna (strisce adesive di colore giallo poste verticalmente a 12 cm l'una dall'altra).

In base al combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «VAS» e dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «Habitat», "è richiesta una valutazione per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma in grado di avere incidenze significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti".

Le piste ciclabili extraurbane anche su strade esistenti, ma che prevedono allargamenti e sistemazioni di banchine e cunette potrebbero potenzialmente interessare habitat o porzioni di habitat presenti, e la loro realizzazione potrebbe comportare sottrazione diretta di habitat, oltre che, durante le fasi di cantiere, comportare disturbo per le specie presenti, pertanto si ritiene necessario che nel dettaglio della progettazione queste infrastrutture debbano comunque essere sottoposte a Valutazione di Incidenza Ambientale specifica e puntuale.

PRESO ATTO che:

con nota AOO_089/9592 del 21/06/2023 lo scrivente Servizio ha richiesto il "sentito" endoprocedimentale alla valutazione di incidenza all'Ente Parco Regionale Terra delle Gravine e al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Martina Franca, come previsto dalla D.G.R. 1515/2021; i quali enti quale dopo venti giorni non hanno espresso parere di competenza.

CONSIDERATO che:

la pianificazione e gli interventi previsti dal piano, garantiscono a grandi linee e in generale l'applicazione delle Misure e degli obiettivi di conservazione di cui al RR n. 6/2016 e dei relativi piani di gestione consentono di escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sulle ZSC/ZPS interessate;

Pertanto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e alla luce delle motivazioni sopra esposte, ritenendo che il Piano in esame non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità delle ZSC presenti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione delle stesse, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/97, e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata, con l'obbligo che i singoli interventi da realizzarsi, nel dettaglio della progettazione, debbano comunque essere sottoposte a Valutazione di Incidenza Ambientale specifica e puntuale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/97, parere favorevole di valutazione di incidenza per il Piano per la Mobilità Ciclistica del Comune di Ginosa, oggetto di Verifica di Assoggettabilità a VAS,

- di precisare che il presente provvedimento:
- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (nove) pagine, compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- è trasmesso al Comune di Ginosa, per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex LR 44/2012 e ss.mm.ii.;
- è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,

Provvedimenti dirigenti;

- sarà pubblicato sul BURP

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Valutazione Incidenza Ambientali nel Settore del Patrimonio Forestale
Giovanni Zaccaria

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca
Vincenzo Lasorella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 agosto 2023, n. 330

D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 717 ex art. 27 - bis del TUA per il progetto Misura 8 -Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.4 - Sostegno al delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, sito in agro di VICO DEL GARGANO, Località TORRIONE, Prov. FOGGIA. Proponente: DITTA MATTEO TOTARO.

IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VInca

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: *“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”*;

VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: *“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”*;

VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”*;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”*;

RICHIAMATI:

- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
- l’art. 2 della L.241/1990.

DATO ATTO che il Servizio VIA e VInca della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del

procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ALTRESI' ATTO che il procedimento è stato istruito dalla Funzionaria arch. Lidia Alifano, trasferita ad altro servizio con Determinazione dirigenziale n. 96 del 11.08.2023 e che lo stesso, con disposizione dirigenziale (mail del 07.08.2023), è stato assegnato alla sottoscritta dott.ssa Fabiana Luparelli.

PREMESSO che:

- con pec del 27/11/2021 (prot. uff. AOO_089/17458 del 30/11/2021) la ditta Totaro Matteo ha trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali istanza di avvio del procedimento di PAUR per il progetto in oggetto;
- con nota prot. AOO_089/18371 del 16/12/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, ai fini della procedibilità dell'istanza, ha invitato il proponente a trasmettere la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie di cui all'art. 9 ed Allegato 1 della L.R. 14 giugno 2007 n.17;
- con pec del 27/12/2021 (prot. uff. AOO_089/18769 del 28/12/2021) il proponente ha regolarizzato l'istanza trasmettendo quanto richiesto;
- con nota prot. n. AOO_089/273 del 13/01/2022 è stata avviata la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal proponente;
- con nota prot. AOO_089/1812 del 15/02/2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli esiti della fase di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni;
- con nota prot. 3351 del 08/02/2022 (prot. uff. AOO_089/2145 del 21/02/2022) l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio contributo prot. 21670 del 11/11/2020;
- con nota prot. 1467 del 15/02/2022 (prot. uff. AOO_089/2106 del 21/02/2022) la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha richiesto integrazioni;
- con nota prot. 4352 del 09/03/2022 (prot. uff. AOO_089/4409 del 04/04/2022) il Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;
- con nota prot. 2373 del 15/03/2022 (prot. uff. AOO_089/3875 del 23/03/2022) la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;
- con nota prot. 19471 del 21/03/2022 (prot. uff. AOO_089/3764 del 21/03/2022) ARPA Puglia ha richiesto integrazioni;
- nella seduta del 22/03/2022 il Comitato Regionale per la VIA ha esaminato il progetto e ha richiesto documentazione integrativa con parere prot. AOO_089/3815 del 22/03/2022;
- con nota prot. AOO_089/5395 del 21/04/2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha sollecitato il proponente a trasmettere le integrazioni documentali richieste entro un termine di 10 giorni, decorsi i quali si sarebbe provveduto all'archiviazione della pratica;
- con pec del 22/04/2022 (prot. uff. AOO_089/5720 del 02/05/2022) il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- con pec del 02/05/2022 (prot. uff. AOO_089/5882 del 03/05/2022) il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione;
- con nota prot. AOO_089/6593 del 18/05/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla fase di pubblicazione e ha anticipato al proponente i contributi degli Enti già pervenuti;
- al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/8796 del 14/07/2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente le richieste di integrazioni pervenute da parte del Comitato VIA con il parere prot. AOO_089/3815 del 22/03/2022 e i contributi/richieste integrazioni dei seguenti Enti:
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Risorse Idriche;

◦ ARPA Puglia

assegnando un termine di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta.

- con pec del 09/08/2022 (prot. Uff. AOO_089/9908 del 09/08/2022) la ditta Totaro ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
 - Relazione PAUR Totaro Matteo;
 - Shapefiles intervento.
- con nota prot. AOO_089/11180 del 07/09/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse e ha convocato seduta di Conferenza di Servizi Decisoria ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi per il giorno 05/10/2022.
- Con nota prot. n. 8035 del 29/09/2022 (prot. Uff. AOO_089/12086 del 29/10/2022) la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere con il quale ha rappresentato *che la documentazione richiesta non risulta agli atti*;
- Con nota prot. n. 66774 del 03/10/2022 (prot. Uff. AOO_089/12235 del 03/10/2022) ARPA Puglia ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;
- Nella seduta del 03/10/2022 il Comitato Reg. VIA ha espresso parere prot. AOO_089/12253 del 03/10/2022, con il quale ha ritenuto *che per il progetto in epigrafe non siano stati forniti elementi necessari per escludere la produzione di effetti significativi e negativi e pertanto esprime parere non favorevole di compatibilità ambientale*;
- In data 05/10/2022 la prima seduta di Conferenza di Servizi Decisoria non si è tenuta in quanto sono risultati presenti esclusivamente i referenti della Sezione Autorizzazioni Ambientali. Con nota prot. AOO_089/12457 del 07/10/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso i contributi pervenuti, incluso il parere negativo del Comitato VIA;
- Con pec del 09/11/2022, acquisite al prot. uff AOO_089/13905, 13907, 13908, 14002, 14003 del 9/11/2022 e 10/11/2022, la ditta proponente ha trasmesso documentazione integrativa per il Comitato VIA e la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- con nota prot. AOO_089/15963 del 20/12/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato seduta di Conferenza di Servizi Decisoria ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi per il giorno 13/01/2023;
- Con nota prot. n. 295 del 10/01/2023 (prot. Uff. AOO_089/451 del 12/01/2023) la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha rappresentato che *dall'analisi della documentazione progettuale disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchiProcedure+VIA>, nonché delle integrazioni progettuali prodotte dal proponente, non risulta agli atti la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi della L.R. n. 20/2009.*
- Con nota prot. 11004 del 10/10/2022 (prot. uff. AOO_089/12689 del 13/10/2022) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG ha comunicato che *questa Soprintendenza (...) è in attesa di ricevere l'istruttoria paesaggistica di competenza della Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione.*
- In data 13/01/2023 si è tenuta la seduta di Cds decisoria, che, viste le posizioni degli Enti si è conclusa rappresentando *l'impossibilità di poter rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto.* La decisione assunta il 13/01/2023 è stata comunicata con nota prot. n. AOO_089/611 del 18/01/2023 avente valore di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- con pec del 28/01/2023 (prot. uff. AOO_089/2056 del 09/02/2023) il proponente ha trasmesso la seguente documentazione in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90:
 - Studio VINCA Appropriata;
 - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- con parere prot 5067 del 23/03/2023 il Comitato Reg.le VIA ha espresso la propria valutazione tecnica sulle controdeduzioni trasmesse;

- con nota prot 3296 del 18/04/2023 (prot. uff. AOO_089/6963 del 28/04/2023) la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso Relazione Illustrativa e Proposta di accoglimento della domanda.
- Con nota AOO_089/8040 del 19/05/2023 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 12/06/2023 *“al fine di confermare o rivedere la decisione conclusiva assunta nella seduta del 13.01.2023 alla luce della corrispondenza intercorsa successivamente a tale data nella fase di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.”*
- Con nota prot. 8896 del 30/05/2023 (prot. uff. AOO_089/9066 del 09/06/2023) la REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Territoriale FG ha trasmesso il proprio parere.
- In data 12/06/2023 si è tenuta la seduta di Cds decisoria, che, preso atto del parere favorevole del Comitato VIA e della sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio si è conclusa ritenendo i motivi di diniego alla base della decisione assunta il 13/01/2023 fossero superati e concludendo pertanto favorevolmente il procedimento di PAUR. La Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi è stata trasmessa con nota prot. 9241 del 13/06/2023.
- Con nota prot. 5303 del 21/06/2023 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 20/06/2023.

CONSIDERATO che:

- Nella seduta del 23/03/2023 il Comitato Regionale VIA ha esaminato le controdeduzioni trasmesse e ha rilasciato il parere prot 5067 del 23/03/2023 che si conclude testualmente:

“Premesso che, con le integrazioni documentali inviate a valle della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria, il soggetto proponente ha chiarito le carenze in precedenza rilevate:

- *per quanto riguarda la Valutazione d’Incidenza, verificando le interferenze del progetto con gli habitat e con le specie vegetali e animali di interesse comunitario presenti nell’area d’intervento ai sensi della D.G.R 2442/2018;*
- *per quanto concerne il riutilizzo dei materiali di scavo in loco, inquadrando gli interventi in progetto in funzione degli obblighi previsti dal D.P.R. 120/2017 e redigendo il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, ai sensi dell’art. 24 co.3 della suddetta norma.*

Tanto premesso, esaminata tutta la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente, comprese le ultime integrazioni effettuate a valle della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria del 13/01/2023, ai fini della VIA dell’intervento proposto, tenuto conto dei pareri fin qui pervenuti ed in considerazione di quanto sopra esposto e rilevato, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che per il progetto in epigrafe si possa escludere la produzione di effetti significativi e negativi e pertanto esprime parere favorevole di compatibilità ambientale , con le prescrizioni, riportate nel quadro prescrittivo dell’intervento - Allegato 1 alla presente Determinazione;

- con nota prot. AOO_089/8040 del 19/05/2023 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato per il 12/06/2023, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. *“al fine di confermare o rivedere la decisione conclusiva assunta nella seduta del 13/01/2023 alla luce della corrispondenza intercorsa successivamente a tale data nella fase di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.”*
- Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 12/06/2023 è stata data lettura del

parere favorevole di compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA nella seduta del 23/03/2023 (AOO_089/5067 del 23/03/2023), e del Quadro delle Condizioni Ambientali.

DATO ATTO che:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 3 del TUA *"Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri"* sono stati *"tempestivamente pubblicati"* sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia", come da date ivi riportate;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 1 del TUA, della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 è stato dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" - Sezione "Avviso al Pubblico", come evincibile dal medesimo sito.

Valutata la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.

VISTI:

- lo studio di impatto ambientale e le informazioni supplementari fornite dal proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
- i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte e le osservazioni e i pareri ricevuti a norma dell'art. 24 del TUA.

Preso atto:

- dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 comma 4 del TUA;
- del parere di Arpa Puglia- Dap Foggia prot. n. 66774 del 03/10/2022, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/12235 del 03/10/2022;
- del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui alla nota prot. 3351 del 08/02/2022 acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/2145 del 21/02/2022;
- del parere definitivo espresso dal Comitato regionale VIA nella seduta del 23/03/2023, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/5067 del 23/03/2023;
- degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. del 12/06/2023 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/8040 del 19/05/2023;
- del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 20/06/2023;

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in epigrafe;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 co.4 del R.R.07/2018 *"I rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia, dell'Autorità di Bacino Distrettuale, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell'Ente dal quale sono designati, formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest'ultimo, saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di Servizi"*;

**Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
come modificato dal D.lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di prendere atto** delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si intendono quale parte integrante del presente provvedimento;
- **di esprimere**, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla Ditta Matteo Totaro, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedurali compendiate e per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nel "Quadro delle condizioni ambientali"** per il *Misura 8 -Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.4 - Sostegno al delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, sito in agro di VICO DEL GARGANO, Località TORRIONE, Prov. FOGGIA*, presentato con pec del 27/11/2021 (prot. uff. AOO_089/17458 del 30/11/2021), identificato dall' ID VIA 717;
- **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento di VIA al rispetto:
 - delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 - delle condizioni ambientali riportate nell'allegato "*Quadro delle Condizioni Ambientali*", la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
- **di porre** a carico del proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
- **di stabilire** che il proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento.
- **di stabilire** che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche

che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.

- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento.
 - fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- **di dare atto** che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
 - Allegato 1: *Quadro delle Condizioni Ambientali*
 - Allegato 2: *Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/5067 del 23/03/2023;*
 - Allegato 3: *Parere di Arpa Puglia-Dap Foggia prot. n. 66774 del 03/10/2022;*
 - Allegato 4: *Parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 3351 del 08/02/2022;*
 - Allegato 5: *Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 20/06/2023;*

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Supporto alla Integrazione Ambientale nelle Procedure di Incentivazione delle Imprese
Fabiana Luparelli

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca
Vincenzo Lasorella



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 1

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Procedimento:	IDVIA 717: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	progetto Misura 8 -Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.4 - Sostegno al delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, sito in agro di VICO DEL GARGANO, Località TORRIONE, Prov. FOGGIA
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o) L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. – Elenco B, Punto B2. bb)
Autorità Competente	Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia
Proponente:	DITTA MATTEO TOTARO

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto Ambientale, relativo al procedimento **IDVIA 717**, contiene le condizioni ambientali che dovranno essere ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in considerazione delle scansioni procedurali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte direttamente dall'Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all'autorità competente, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza: è, infatti, in capo al Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA**

allegato.

Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, Autorità Competente.

n.	CONDIZIONI Servizio VIA/VinCA	fase
1	siano applicate le misure di mitigazione descritte dal proponente al paragrafo 8 del documento "VINCA appropriata.pdf";	Fase di cantiere
2	siano esclusi interventi di infoltimento nelle zone di habitat 6210*;	Fase progettuale
3	siano esclusi eventuali interventi che possano generare una riduzione di superficie boschiva;	Fase progettuale
4	in riferimento ai percorsi dei mezzi meccanici, sia limitata l'occupazione di suolo nella fase di cantiere;	Fase di cantiere
5	in riferimento ai disturbi ed alle interferenze di tipo visivo dovute alle interazioni con l'uomo, siano ridotte al minimo, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle lavorazioni in progetto;	Fase di cantiere
6	siano rispettate le misure di conservazione relative agli habitat presenti nell'area di progetto riportate nell'Allegato 1 bis allo Schema di Regolamento di cui alla D.G.R. 262/2016 e s.m.i.	Fase di cantiere
7	tutto il materiale di scavo non idoneo e non utilizzato dovrà essere trattato come rifiuto e quindi sottoposto a quanto previsto al Titolo IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;	Fase di cantiere

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA
Arch. Vincenzo Lasorella



Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 23/03/2023-Valutazione tecnica nuovi elaborati

ai sensi del R.R. 22 giugno 2018, n. 7, pubblicato sul BURP n. 86 suppl. del 28/06/2018

Procedimento:	IDVIA 717PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. VincA: <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI Zona ZSC "Foresta Umbra" (IT9110004)
	Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI
Oggetto:	Progetto per la realizzazione di microinterventi di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica presso un canale in Comune di Vico del Gargano, località Torrione
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV 7.o-Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - allegato B - elenco B.2 - B.2.ae bis) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.
Autorità competente:	Regione Puglia, ex art. 52 della L.R. 67/2017 (in quanto per il progetto in argomento è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche)
Proponente:	Totaro Matteo - via Don Biagio Mucci,12 -71018 Vico del Gargano (FG)

INQUADRAMENTO DEL PROGETTO NELL'AMBITO DELL'ITER PROCEDURALE

Il progetto in questione, per tipologia d'intervento, rientra tra quelli soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni ex D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- Parte II - All. IV 7.o - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - allegato B - elenco B.2 - B.2.ae bis) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di



bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.

In ogni caso, essendo l'intervento ricompreso nella Zona Sic "Foresta Umbra" (IT9110004), il soggetto proponente lo ha sottoposto alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 4, comma 3 della stessa legge regionale.

[...]

In data **03/10/2022**, il Comitato VIA ha reso il proprio parere finale, esprimendo parere non favorevole di compatibilità ambientale, ritenendo che non siano stati forniti gli elementi necessari per escludere la produzione di effetti significativi e negativi del progetto in questione. Di seguito, si riporta lo stralcio relativo alle carenze rilevate.

In particolare, il soggetto proponente:

- per quanto riguarda la Valutazione d'Incidenza, non ha verificato le interferenze del progetto con gli habitat e con le specie vegetali e animali di interesse comunitario presenti nell'area d'intervento ai sensi della D.G.R. 2442/2018;
- per quanto concerne il riutilizzo dei materiali di scavo in loco, non ha inquadrato gli interventi in progetto in funzione degli obblighi previsti dal D.P.R. 120/2017 e non ha redatto il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", ai sensi dell'art. 24 co.3 della suddetta norma;
- per quanto riguarda gli interventi sottoposti a parere di Autorità di Bacino, si prende atto del riscontro della medesima A.d.B., del 11/11/2020, come citato esplicitamente "Relativamente agli interventi previsti per il drenaggio (canalette, briglie, scogliera), per quanto esposto ai punti richiamati nel rilevato, inoltre, che, mancando informazioni univoche riguardanti gli interventi da eseguire e il loro dimensionamento, mancando elementi utili alla valutazione tecnica della loro funzionalità e degli effetti apportati al regime idraulico degli stessi corsi d'acqua, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale essendo impossibilitata alla relativa valutazione, rappresenta che per gli interventi in parola, qualora siano trasmessi elaborati scritto-grafici finalizzati a testimoniare i benefici che la loro realizzazione determina in relazione alla regimazione dei deflussi superficiali e alla messa in sicurezza delle aree in dissesto, potrà proseguire l'istruttoria [...]"; e, pertanto, al momento non risultano agli atti di questo comitato, ulteriori documenti pervenuti al fine di dirimere le perplessità;
- per quanto riguarda gli interventi dettagliati nell'elaborato "Relazione PAUR", mentre a pagina 42 viene indicato "380 m3 di soglia in massi ciclopici ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele sfalsate fra loro", a pagina 48 viene descritto un intervento differente tecnicamente "3. Soglia di massi ciclopici Realizzazione di una soglia in massi ciclopici ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa. I massi della fila a monte vanno legati tra loro, mentre quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente a delle putrelle in acciaio



del tipo HEB (altezza= mm 100, larghezza= mm 100, spessore anima= mm 6, spessore ala= mm 10), poste a monte della soglia, infisse nell'alveo per m 1,5 - 2 con un interasse di m 2 ed emergenti dal piano di posa. La legatura viene eseguita tramite una fune di acciaio, (diametro= mm 16), passante attraverso un'asola di una barra di acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguati ai massi medesimi ed ancorata ai massi con malta cementizia antiritiro.”;

- per quanto concerne gli: “Interventi tesi ad eliminare i tratti rettificati dell'alveo che possono comportare un aumento dell'erosione a monte e del deposito a valle, con conseguente pericolo di esondazione e che comportano la perdita di habitat e la riduzione della biodiversità [...]” sempre citati dal proponente a pag. 42 dell'elaborato “Relazione PAUR”, non si presentano dettagli progettuali e, pertanto, non ci sono le condizioni per valutare i relativi interventi da realizzare.

In data **13/01/2023** è stata emessa determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria (chiusasi negativamente ed a cui è seguita trasmissione di formale preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. li.). Di seguito, se ne riporta stralcio relativo.

in particolare, vista la posizione di:

- **Servizio VIA/VInCA, autorità competente per la valutazione di impatto ambientale**, che conclusivamente, rappresentava la propria posizione NON favorevole per le motivazioni riportate nel parere del Comitato VIA prot. AOO_089/14969 del 01/12/2022;
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, che con note prot. n. 21679 del 11/11/2020 e prot. 22508 del 16/09/2021 ha espresso parere di NON compatibilità al PAI su parte degli interventi (*canalette in legname e pietrame per una lunghezza di 800 m, e posa in opera di scogliere con gabbioni rinverditi (massi ciclopici), lungo gli argini del canale*) e parere favorevole con prescrizioni sugli altri interventi;
- **ARPA Puglia**, che ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 66774 del 03/10/2022;
- **Regione Puglia- Sezione Lavori Pubblici e Servizio Autorità Idraulica**, che con nota prot. n. Nota prot. 4352 del 09/03/2022 ha rilasciato autorizzazione idraulica, con prescrizioni;
- **Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche**, che con nota prot. n. 2373 del 15/03/2022 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;

Rilevato altresì che la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con note prot. prot. 1467 del 15/02/2022, prot. 8035 del 29/09/2022 e, da ultimo, con nota prot. n. 295 del 10/10/2023 ha rilevato e ribadito carenze documentali nella documentazione trasmessa che non hanno consentito all'Ente di esprimere un parere sull'intervento in progetto;

rilevato che le posizioni espresse come favorevoli, o acquisibili come tali a valle della inerzia di espressa rappresentazione, come più volte sollecitata nei verbali in atti e della cui omessa espressione si assumono la correlata responsabilità gli enti rimasti silenti, non consentono di poter superare il complesso delle posizioni negative innanzi richiamate;

dichiara chiusi i lavori, rappresentando l'impossibilità di poter rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto per le motivazioni e valutazioni di cui al presente verbale e al complesso della documentazione in atti.



ELENCO ELABORATI ESAMINATI

Sono stati esaminati gli elaborati trasmessi dal soggetto proponente, pubblicati sul portale della Regione Puglia all'indirizzo <http://sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, di cui al seguente elenco.

	TITOLO ELABORATO	TIPO DOCUMENTO	NOME FILE	REV.	DATA
-	ELABORATO 1 - Inquadramento su I.G.M.	Tavola	Elaborato 1 Inquadramento su I.G.M..pdf	-	-
-	ELABORATO 2 - ORTOFOTO	Tavola	Elaborato 2 Ortofoto.pdf	-	-
-	ELABORATO 3 - ZONA SIC	Tavola	Elaborato 3 Zona SIC.pdf	-	-
-	ELABORATO 4 - ZONA ZPS	Tavola	Elaborato 4 Zona ZPS.pdf	-	-
-	FOTO	Tavola	Elaborato 5 foto.pdf	-	-
-	ELABORATO 5 - PARCO NAZIONALE DEL GARGANO	Tavola	Elaborato 5 Zona PNG.pdf	-	-
-	ELABORATO 6 - RETICOLO IDROGRAFICO E RELATIVO BUFFER	Tavola	Elaborato 6 RETICOLO E BUFFER.pdf	-	-
-	FORMAT PROPONENTE	Documento	Format_Proponente.pdf	-	-
-	RELAZIONE IDRO-GEOMORFOLOGICA	Relazione	RELAZIONE IDROGEOLOGICA TOTARO.pdf	-	19/12/2019
-	RELAZIONE TECNICA	Relazione	Relazione tecnica.pdf	-	16/01/2020
-	INTEGRAZIONE Relazione Idro- geomorfologica	Relazione	RELAZIONE IDRO TOTARO.pdf	-	26/07/2021
-	Studio di impatto ambientale	Relazione	Relazione PAUR Totaro Matteo.pdf	-	18/11/2021
-	Sintesi non Tecnica	Relazione	Sintesi non tecnica Totaro Matteo r.pdf	-	18/11/2021
-	Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata	Documento	ID_717_prot_273_2022-01-13.pdf	-	13/01/2022

Segue il contenuto della cartella particelle_SHP.

Nome	Ultima modifica
Particelle Totaro.cpg	07/12/2021 12:06
Particelle Totaro.dbf	07/12/2021 12:07
Particelle Totaro.prj	07/12/2021 12:06
Particelle Totaro.shp	07/12/2021 12:07
Particelle Totaro.shx	07/12/2021 12:07

Di seguito, si riporta l'elenco degli elaborati trasmessi dal soggetto proponente in risposta ai pareri degli Enti coinvolti:

(integrazioni del 22.04.2022)

- UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI - TAV. 01 (INTERVENTI TAVOLA 1.pdf);
- UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI - TAV. 02 (INTERVENTI TAVOLA 2.pdf);
- RELAZIONE ESPLICATIVA LOCALITÀ DEGLI INTERVENTI (RELAZIONE ESPLICATIVA LOCALITÀ DEGLI INTERVENTI.pdf);



- RELAZIONE IDRO-GEOMORFOLOGICA (RELAZIONE IDRAULICA TOTARO.pdf);
- STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (Relazione PAUR Totaro Matteo località esatte.pdf)

(integrazioni del 02.05.2022)

- Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico (Istanza Totaro Matteo.pdf);
- Certificato di destinazione d'uso rilasciato dal Comune di Vico del Gargano in data 08/11/2010;
- foglio 42_1.pdf;
- Foglio 42_2.pdf;
- foglio 42_3.pdf;
- foglio 42_4.pdf;
- Oneri Usi civici Giulio Totaro.pdf
- ricevuta pagamento 29 apr 2022, 19.17.pdf;
- PPTR - Componenti culturali ed insediative (Usi Civici PPTR.pdf).

(integrazioni del 10/08/2022)

- Shape files (interventi e area di stoccaggio);
- STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (Relazione PAUR Totaro Matteo rev 1.pdf).

(integrazioni del 09.11.2022) - elenco degli elaborati trasmessi dal soggetto proponente in esito alla Conferenza dei Servizi del 05/11/2022, all'interno della quale è stata data lettura del parere negativo del Comitato VIA e della richiesta della Sezione Paesaggio:

- Relazione Paesaggistica Totaro Matteo 8.4.pdf
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf
- Totaro Ubicazione interventi.pdf
- Totaro Ubicazione interventi 2.pdf
- Shape files (interventi e area di stoccaggio).

(integrazioni del 14.02.2023) data ricezione mail integrazioni

Infine, si riporta l'elenco degli elaborati trasmessi dal soggetto proponente successivamente alla determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi del 13/01/2023.

- Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti.pdf
- VINCA appropriata.pdf

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO



Come specificato dal proponente nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale", il progetto in questione prevede la realizzazione di piccoli interventi di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica presso un piccolo corso d'acqua in Comune di Vico del Gargano, località Torrione. Nello specifico, il progetto prevede nell'elaborato "STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE" la realizzazione delle seguenti opere di ingegneria naturalistica:

- n. 13 briglie in legname e pietrame, a sezione trapezia, con una savanella di 2 m di larghezza e 0,50 m di altezza, per un'altezza complessiva dal fondo alveo variabile da 1 ad 1,50 m. Tali briglie in legname sono state disposte lungo il fosso in esame posizionando le prime 3 a valle in modo più ravvicinato e le altre più distanziate;
- 800 m di canalette, in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali in legname di castagno;
- 380 mc di soglia in massi ciclopici ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele sfalsate fra loro;
- 800 m di una viminata costituita da paletti di legname di castagno posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe;
- 250 mc (pari circa a 160 metri lineari) di palificata viva a doppia parete in legname di castagno (H fuori terra pari a 1,5 - 2 m), finalizzata a contenere il dissesto alla base di una scarpata;
- 250 m di graticciata alta fuori terra 40 cm costituita da paletti di castagno di 1,20 m, diametro 8-10 cm, infissi nel terreno alla distanza di 50 cm, intrecciati con pertichette vive di salice, pioppo, nocciolo ecc. poste orizzontalmente e rinforzate da pertiche di castagno o altre specie idonee.




Figura 1: Inquadramento



Inoltre, nell'elaborato "Relazione Tecnica" il proponente descrive anche l'opera di "rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti con 3000 piantine di latifoglie".

L'area interessata dal progetto in esame ricade in località Torrione, identificata catastalmente come segue:

Comune	Foglio	Particella	Superficie	Azione	Intervento	Tipo di possesso	TOTALI
Vico del Gargano	42	220	40 000	AZIONE_3	1	Affitto	
Vico del Gargano	40	28	70 000	AZIONE_3	1	Comodato	
Vico del Gargano	40	35	20 000	AZIONE_3	1	Comodato	
Vico del Gargano	42	218	17 000	AZIONE_3	1	Affitto	
Vico del Gargano	42	219	1 400	AZIONE_3	1	Proprietà	
Vico del Gargano	42	206	200	AZIONE_3	1	Proprietà	
Vico del Gargano	47	709	900	AZIONE_3	1	Proprietà	
Vico del Gargano	42	207	3 200	AZIONE_3	1	Proprietà	
Vico del Gargano	42	203	30 000	AZIONE_3	1	Proprietà	
Vico del Gargano	42	205	8 000	AZIONE_3	1	Proprietà	
Vico del Gargano	42	374	4 000	AZIONE_3	1	Proprietà	
Vico del Gargano	42	467	160 000	AZIONE_3	1	Affitto	
Vico del Gargano	42	468	47 205	AZIONE_3	1	Affitto	
Vico del Gargano	47	1	17 000	AZIONE_3	1	Proprietà	
Vico del Gargano	47	8	39 000	AZIONE_3	1	Proprietà	
Vico del Gargano	47	15	12 000	AZIONE_3	1	Proprietà	469 805

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

PPTR(Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)

Le interferenze del progetto di riqualificazione integrata del paesaggio in questione con il PPTR sono analizzate nell'elaborato "STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE".

Dal punto di vista geografico-paesaggistico, il sito interessato dal progetto ricade nell'ambito paesaggistico "Gargano", figura territoriale "La foresta Umbra".

5	AMBITI PAESAGGISTICI (art. 36 delle N.T.A. del PPTR)		
ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI (art. 143 del Codice)	Ambiti di paesaggio	Figure territoriali paesaggistiche	
	Gargano	La foresta Umbra	SI
	Monti Dauni		
	Tavoliere		
	Ofanto		
	Puglia centrale		
	Alta Murgia		
	Murgia dei trulli		
	Arco Jonico Tarantino		
	La piana brindisina		
	Tavoliere Salentino		
	Salento delle Serre		
Le principali problematiche della figura "La foresta Umbra" sono localizzate sulla fascia costiera			



dove l'eccessiva pressione antropica che sta compromettendo i caratteri identitari e paesaggistici dell'area e aumenta il rischio di incendi.
 Nella parte interna sono presenti i consueti problemi legati all'abbandono delle attività agrosilvo-pastorali nelle parti private, mentre il sistema demaniale della foresta Umbra presenta un buon livello di conservazione paesaggistica e strutturale delle aree boscate.

Segue l'analisi delle interferenze del progetto con le componenti del PPTR.

6.1.1 COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE (art. 49 delle N.T.A. del PPTR)			
BENI PAESAGGISTICI (art. 134 del Codice)	IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 135 del Codice)		
	AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Codice)		
ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI (art. 143 del Codice)	Versanti		
	Lame e gravine		
	Doline		
	Geositi (fascia tutela)		
	Inghiottitoi		
	Cordoni dunari		
	Grotte		
Versanti			SI
Nell'area di progetto sono presenti ampie aree identificate come UCP "Versanti".			




Figura 2: COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

6.1.2 COMPONENTI IDROLOGICHE (art. 40 delle N.T.A. del PPTR)			
BENI PAESAGGISTICI (art. 134 del Codice)	IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 135 del Codice)		
	AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Codice)	Territori costieri	
		Territori contermini ai laghi Fiumi e torrenti, acque pubbliche	
ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI	Sorgenti		
	Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.		



(art. 143 del Codice)	Vincolo idrogeologico	SI
Per quanto riguarda le componenti idrologiche, Gli interventi ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico. Inoltre, interferiscono con il BP fiumi e torrenti, acque pubbliche. In particolare il Vallone della Chianca e di Umbria.		




Figura 3: COMPONENTI IDROLOGICHE

6.2.1 COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI (art. 57 delle N.T.A. del PPTR)			
BENI PAESAGGISTICI (art. 134 del Codice)	IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 135 del Codice)		
	AREE TUTELEATE PER LEGGE (art. 142 del Codice)	Boschi	SI
ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI (art. 143 del Codice)	Zone umide Ramsar		
	Aree umide		
	Prati e pascoli naturali		SI
	Formazioni arbustive in evoluzione naturale		SI
	Aree di rispetto dei boschi		SI
Nell'area di progetto sono presenti aree tipizzate come "Boschi" (BP), Prati e pascoli naturali" (UCP), "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" (UCP) e "Aree di rispetto boschi" (UCP).			




Figura 4: COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI

6.2.2 COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI (art. 67 delle N.T.A. del PPTR)			
BENI PAESAGGISTICI (art. 134 del Codice)	IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 135 del Codice)		
	AREE TUTELE PER LEGGE (art. 142 del Codice)	Parchi e Riserve	Aree e riserve naturali marine
			Parchi nazionali e riserve naturali statali
ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI (art. 143 del Codice)	Siti di rilevanza naturalistica		ZPS
			SIC/ZSC
			SIC MARE
	Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali		
Per quanto riguarda le componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica, nell'area di studio del presente progetto si segnala l'area ZSC "Foresta Umbra" (IT9110004). Esterna, ma molto vicino, il Parco Nazionale del Gargano.			




Figura 5: COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE



6.3.1 COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE (art. 74 delle N.T.A. del PPTR)			
BENI PAESAGGISTICI (art. 134 del Codice)	IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 135 del Codice)	PAE0036 (Vico del Gargano)	SI
	AREE TULATE PER LEGGE (art. 142 del Codice)	Immobili e aree di notevole interesse pubblico	SI
		Zone gravate da usi civici validate	
		Zone gravate da usi civici	
ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI (art. 143 del Codice)	Città consolidata		
	Testimonianze della stratificazione insediativa	a - Siti interessati da beni storico culturali	
		b - Aree appartenenti alla rete dei tratturi	
		c - Aree a rischio archeologico	
	Aree di Rispetto delle Componenti	Rete tratturi	
		Siti storico culturali	
	Zone di interesse archeologico		
Città consolidata			
Paesaggi rurali			
Per quanto riguarda le componenti culturali insediative, nell'area di studio del presente progetto si segnalano il vincolo paesaggistico diretto PAE0036 "DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA LOCALITA' SAN MENAIO NEL COMUNE DI VICO DEL GARGANO" (BP).			

6.3.2 COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI (art. 85, 86 e 87 delle N.T.A. del PPTR)			
ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI (art. 143 del Codice)	Luoghi panoramici		
	Luoghi panoramici (poligoni)		
	Strade a valenza paesaggistica		
	Strade a valenza paesaggistica (poligoni)		
	Strade panoramiche		
	Coni visuali		
Per quanto riguarda le componenti dei valori percettivi, non si rilevano interferenze dirette.			




Figura 6: COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

**PAI (Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico)**

L'area degli interventi in progetto non ricade in aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.), aree a media pericolosità idraulica (M.P.), aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.), aree PG1, PG2 e PG3 (Pericolosità Frane).

PARERI PERVENUTI

DATA RILASCIO	ENTE COMPETENTE	ENDOPROCEDIMENTO	ESITO	RIF.
11/11/2020	Autorità di bacino Distrettuale dell'appenino Meridionale	PARERE DI COMPETENZA	Parere di non compatibilità per quanto concerne le opere di ingegneria naturalistica (canalette, briglie, scogliera).	Prot. n. 2176/2020
16/09/2021	Autorità di bacino Distrettuale dell'appenino Meridionale	PARERE DI COMPETENZA	Parere negativo su parte degli interventi (canalette in legname e pietrame per una lunghezza di 800 m, e posa in opera di scogliere con gabbioni reinverditi (massi ciclopici), lungo gli argini del canale); parere favorevole con prescrizioni sugli altri interventi.	Prot. 22508/2021
10/01/2022	REGIONE PUGLIA Dipartimento ambiente, paesaggio e Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici	PARERE DI COMPETENZA	Richiesta integrazioni: attestazione di vincolo demaniale di uso civico	prot. n. AOO_079-10/01/2022/242
31/01/2022	REGIONE PUGLIA Sezione Autorizzazioni Ambientali	PARERE DI COMPETENZA	Richiesta integrazioni: - Verifica idraulica dei corsi d'acqua e/o reticoli interessati dagli interventi con simulazione ante e post intervento e con definizioni (riportandole in planimetria) delle aree eventualmente allagabili; - Documentazione particolareggiata con l'individuazione dei vari interventi lungo lo sviluppo dei corsi d'acqua, sia in pianta che nei profili; - Relazione con approfondimenti in merito alle precise località interessate agli	prot. n. 0001616



			interventi, individuandole su un nuovo documento da produrre	
08/02/2022	Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	PARERE DI COMPETENZA	Parere di compatibilità con prescrizioni.	prot. n. 3351/2022
15/02/2022	REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA	PARERE DI COMPETENZA	Richiesta integrazioni: - Elaborati progettuali idonei alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ed in particolare la Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 [...] - Versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.	prot. n. 1467
09/03/2022	REGIONE PUGLIA Dipartimento Bilancio, Affari Generali, Infrastrutture Sezione Autorità Idraulica	PARERE DI COMPETENZA	Parere favorevole con condizioni.	prot. n. 0004352
15/03/2022	REGIONE PUGLIA Dipartimento Bilancio, Affari Generali, Infrastrutture Sezione Risorse Idriche	PARERE DI COMPETENZA	Nulla osta con prescrizioni di carattere generale.	prot. n. AOO_075/PROT/02373
21/03/2022	ARPA PUGLIA Dipartimento Provinciale di Foggia Servizi Territoriali	PARERE DI COMPETENZA	Richiesta integrazioni: - restituzione in formato vettoriale degli interventi progettuali; - per l'intervento di piantumazione di n. 3000 piantine di latifoglie, specificare gli obiettivi dell'impianto tenendo conto della presenza di radure o di soluzioni di continuità riferibili all'habitat 6210*, le specie da utilizzare, nonché la loro provenienza; - valutazione delle potenziali interferenze dell'area di stoccaggio dei materiali e deposito dei mezzi di cantiere con l'habitat 6210*; - misure di mitigazione e progetto di monitoraggio ambientale considerando anche la componente vegetazione/habitat.	prot. 0019471 - 32



29/09/2022	DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA	PARERE DI COMPETENZA	Richiesta integrazioni al fine del rilascio deititoli abilitativi paesaggistici richiesti.	prot. AOO_145-29/09/2022/8035
03/10/2022	ARPA PUGLIA Dipartimento Provinciale di Foggia Servizi Territoriali	PARERE DI COMPETENZA	Parere favorevole con prescrizioni.	Prot. 0066774-32
10/10/2022	Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG	COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	Attesa parere Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio.	Prot. 1104
10/01/2023	Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG	COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	Richiesti oneri istruttori.	Prot. 295

VALUTAZIONI

Valutazione di Incidenza Ambientale

Per quanto riguarda la Valutazione d'Incidenza, con l'integrazione documentale del 14.02.2023, il proponente ha verificato le interferenze del progetto con gli habitat e con le specie vegetali e animali di interesse comunitario presenti nell'area d'intervento, con riferimento alla D.G.R. 2442/2018.

Dalla lettura del documento sopra citato, però, si rilevano le seguenti criticità:

- a pag. 11, si cita testualmente: "*Nella zona è presente l'habitat 6210 con non sarà minimamente interessato dal rinfoltimento.*"; successivamente si parla di infoltimento nelle zone di habitat 6210, ossia aree a pascolo in cui è vietato il rimboschimento;
- a pag. 30, si cita testualmente: "*Riguardo i disturbi e le interferenze di tipo visivo e le interazioni dirette con l'uomo, si può osservare come essi rappresentino problemi apprezzabili per la fauna selvatica e si può stimare come, in termini assoluti, entrambi gli impatti siano negativi e non trascurabili, ma in ogni caso parzialmente mitigabili e, comunque, reversibili*"; ma successivamente non si indicano le modalità di mitigazione e/o di reversibilità.



Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo

Per quanto concerne il riutilizzo dei materiali di scavo *in loco*, con l'integrazione documentale del 14.02.2023, il soggetto proponente ha inquadrato gli interventi in progetto in funzione degli obblighi previsti dal D.P.R. 120/2017 ed ha redatto il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", ai sensi dell'art. 24 co.3 della suddetta norma.

Dalla lettura del documento sopra citato, però, si rileva la seguente criticità:

- a pagina 9, nella tabella riepilogativa relativa al numero di punti d'indagine, la dimensione dell'area di progetto è indicata come pari a 150 mq (non corrispondente alla superficie riportata a pagina 11, pari a 14.028 mq) e sono evidenziate due quantità diverse di punti di indagine (3 e poi 12).

Dimensione dell'area	Punti di prelievo	Nel nostro caso
150 mq		
Inferiore a 2.500 metri quadri	3	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri	
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri	12 (arrotondato per eccesso)

Ipotizzandola prima quantità riportata in tabella come refuso e la seconda come corretta, in quanto congrua con la superficie dell'area di progetto, si ritiene che:

- il numero e le caratteristiche dei punti di indagine (non inferiore a tre e, in base all'area d'intervento, aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella sopra riportata) risultino in linea con le indicazioni di cui all'Allegato 2 (Procedure di campionamento in fase di progettazione) al D.P.R. 120/2017;
- siano state rispettate le procedure di caratterizzazione ambientale avendo avuto riguardo al "set analitico minimale" di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali) al D.P.R. 120/2017;
- risulti indicata la stima (circa 13 m³) del volume complessivo di scavo previsto;
- risultino indicate le modalità di utilizzo in sito o di smaltimento dei materiali da scavo.

Resta inteso che nella eventuale fase di progettazione esecutiva, prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi, dovranno essere rispettate le relative e specifiche prescrizioni di cui al D.P.R. 120/2017.



Valutazione di compatibilità ambientale

Premesso che, con le integrazioni documentali inviate a valle della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria, il soggetto proponente ha chiarito le carenze in precedenza rilevate:

- per quanto riguarda la Valutazione d'Incidenza, verificando le interferenze del progetto con gli habitat e con le specie vegetali e animali di interesse comunitario presenti nell'area d'intervento ai sensi della D.G.R. 2442/2018;
- per quanto concerne il riutilizzo dei materiali di scavo *in loco*, inquadrando gli interventi in progetto in funzione degli obblighi previsti dal D.P.R. 120/2017 e redigendo il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", ai sensi dell'art. 24 co.3 della suddetta norma.

Tanto premesso, esaminata tutta la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente, comprese le ultime integrazioni effettuate a valle della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria del 13/01/2023, ai fini della VIA dell'intervento proposto, tenuto conto dei pareri fin qui pervenuti ed in considerazione di quanto sopra esposto e rilevato, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che per il progetto in epigrafe si possa escludere la produzione di effetti significativi e negativi e pertanto esprime parere favorevole di compatibilità ambientale alle seguenti condizioni:

- siano applicate le misure di mitigazione descritte dal proponente al paragrafo 8 del documento "VINCA appropriata.pdf";
- siano esclusi interventi di infoltimento nelle zone di habitat 6210*;
- siano esclusi eventuali interventi che possano generare una riduzione di superficie boschiva;
- in riferimento ai percorsi dei mezzi meccanici, sia limitata l'occupazione di suolo nella fase di cantiere;
- in riferimento ai disturbi ed alle interferenze di tipo visivo dovute alle interazioni con l'uomo, siano ridotte al minimo, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle lavorazioni in progetto;
- siano rispettate le misure di conservazione relative agli habitat presenti nell'area di progetto riportate nell'Allegato 1 bis allo Schema di Regolamento di cui alla D.G.R. 262/2016 e s.m.i.
- tutto il materiale di scavo non idoneo e non utilizzato dovrà essere trattato come rifiuto e quindi sottoposto a quanto previsto al Titolo IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;



**REGIONE
PUGLIA**

- siano rispettati il numero e le caratteristiche dei punti di indagine di cui all'Allegato 2 (Procedure di campionamento in fase di progettazione) al D.P.R. 120/2017.



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna “**CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso**” della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione agli atti del procedimento.


n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Christian Botta	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
3	Difesa del suolo Dott. Fabrizio Panariello	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
4	Tutela delle risorse idriche Dott. Emiliano Pierelli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
6	Urbanistica	Assente
7	Infrastrutture per la mobilità Ing. Maristella Loi	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



**REGIONE
PUGLIA**

	ASSET Ing. Maria Giovanna Altieri	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	Assente
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	Assente
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	Assente
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	Assente
	Esperto in Architettura Arch. Giovanni Bellinvia	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Scienze Ambientali Dott. Leonardo Lorusso	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0066774 - 32 - 03/10/2022 - SAN / DS -, SDFG, STFG



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VinCA

Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comitato V.I.A./A.I.A – Parere ARPA Puglia nel procedimento ID VIA 717 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale PAUR, ai sensi dell'art 27 bis del D. L.gs. 152/2006 per il progetto "Misura 8 -Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.4 - Sostegno al delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", sito in agro di VICO DEL GARGANO, Località TORRIONE, Prov. FOGGIA. Società proponente: DITTA MATTEO TOTARO.

Convocazione seduta del Comitato VIA del 03/10/2022 prot. n. 11849 del 23/09/2022 acquisita al protocollo ARPA al n. 64646 del 23/09/2022.

I sottoscritti Direttori del Dipartimento di Foggia e dell'U.O.C. Ambienti Naturali della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, nella qualità di componenti del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR. 7/18, formalizzano il proprio contributo con la trasmissione del parere allegato.

Il Direttore dell'U.O.C. Ambienti Naturali
Dott. Nicola Ungaro

Il Direttore del Dipartimento di Foggia
Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosati 139 - FOGGIA
Tel. 0881 316200 -
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VIncA

Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 717 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale PAUR, ai sensi dell'art 27 bis del D. Lgs. 152/2006 per il progetto "Misura 8 -Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.4 - Sostegno al delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", sito in agro di VICO DEL GARGANO, Località TORRIONE, Prov. FOGGIA. Società proponente: DITTA MATTEO TOTARO

Premesso che:

- con nota PEC prot. n. 18788 del 29/12/2021 acquisita al protocollo ARPA n.87728 del 29/12/2021, codesta Autorità competente procedeva alla assegnazione pratica al gruppo di lavoro del Comitato VIA;
- per i lavori della seduta del Comitato V.I.A. del 22/03/2022 ARPA Puglia richiedeva integrazioni con nota prot. n.19471 del 21/03/2022;
- con nota prot. n. 11180 del 07/09/2022 acquisita al protocollo ARPA n. 60549 del 07/09/2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia comunicava la trasmissione delle integrazioni di merito e convocava la Conferenza di Servizi Decisoria (CdS) per il giorno 05/10/2022;
- con nota prot. n. 11849 del 23/09/2022 acquisita al protocollo ARPA al n. 64646 del 23/09/2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha convocato la seduta del Comitato VIA per il giorno 03/10/2022

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l'art. 27 del D.P.R. 380/2001

Valutata la documentazione progettuale integrativa pubblicata sul portale regionale¹, per quanto di competenza esclusivamente in relazione ai possibili impatti sull'ambiente, si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, in oggetto riportato, alle seguenti condizioni:

1. siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di allestimento e di gestione del cantiere e messe in atto tutte le misure di mitigazione proposte nella relazione PAUR per ridurre l'interferenza con

¹ https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/ricercaPerProcedura/3b6301c1-0ffa-481b-b419-ac4d425abcb6/#mains



l'habitat circostante, minimizzare le emissioni sonore, la dispersione di polveri e l'accumulo di materiale derivante dalle operazioni di scavo o di movimentazione del terreno;

2. sia posta grande attenzione all'organizzazione del cantiere e siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di sversamento accidentale di sostanze pericolose al fine di evitare fenomeni di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee;
3. sia utilizzata la viabilità forestale di accesso e di servizio già esistente, evitando l'apertura di nuove piste che possano favorire l'innescio di fenomeni di erosione lineare;
4. per la realizzazione delle opere di progetto si utilizzino mezzi a minore impatto e poco invasivi, ad esempio piccoli mezzi gommati, in modo tale da evitare fenomeni di compattazione dello strato superficiale del terreno ed eventuali danni alla vegetazione d'interesse forestale presente nel sito, in qualche modo correlabile al passaggio dei mezzi;
5. qualsiasi tipo d'intervento sulla vegetazione d'interesse forestale dovrà essere autorizzato ed effettuato tenendo conto della specifica normativa di riferimento;
6. durante lo svolgimento delle operazioni di eventuale contenimento degli elementi arbustivi nelle aree in cui verranno realizzate le opere progettuali, il taglio dovrà essere effettuato evitando di danneggiare i tessuti che possono favorire processi di "ricaccio", al fine di consentire il ripristino naturale della copertura arbustiva;
7. sia previsto, dove necessario, il reimpianto delle specie arboree/arbustive, estirpate durante la fase di realizzazione degli interventi, in altre aree idonee;
8. in caso di mancato attecchimento delle piantine, sia prevista la sostituzione delle fallanze utilizzando materiale vivaistico riferibile a specie autoctone (ecotipi locali), corredato da certificazione di origine;
9. a conclusione della realizzazione degli interventi previsti, sia ripristinato lo stato dei luoghi delle aree utilizzate per l'allestimento del cantiere.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione, il Proponente è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre Istituzioni eventualmente coinvolte e la titolarità dell'Autorità Competente per quanto attiene il rilascio del parere finale in merito al procedimento in esame.

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0066774 - 32 - 03/10/2022 - SAN / DS -, SDFG, STFG



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla **Regione Puglia**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Alla **Regione Puglia - Autorità di Gestione PSR 2014-2020**
c.a. *Responsabile Sottomisura 8.4.*
pec: patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Al **Comune di Vico del Gargano (FG)**
Ufficio Attività produttive/SUAP
pec: vicodelgargano@postecert.it

e, p.c. Al **Sig. Totaro Matteo**
pec: matteo.totaro@pec.agritel.it

Oggetto: ID_VIA: 717 Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto P.S.R. Puglia 2014-2020 Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste". Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici". Comune di Vico del Gargano (FG), località Torrione. Proponente: Totaro Matteo. [LF_16-22].
[da citare integralmente nella risposta].

Con riferimento alla nota prot. AOO_89-13/01/2022/273, della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, acquisita agli atti con n. 744 in data 14/01/2022, con la quale codesta Sezione ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità competente e richiesta la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, questa Autorità di Bacino Distrettuale, per il procedimento in oggetto, con propria nota n. 21679 del 11/11/2020 (in allegato alla presente) e con propria nota n. 22508 del 16/09/2021 (in allegato alla presente), per gli interventi proposti in progetto dalla suddetta ditta, esprimeva parere di compatibilità alle N.T.A. del P.A.I. con prescrizioni.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa *gest. Vera Corbelli*

Referente pratica:
dott. agr. *Floriana La Viola*

Allegato 1: Nota prot. n. 21679 del 11/11/2020
Allegato 2: Nota prot. n. 22508 del 16/09/2021



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla **Autorità di Gestione PSR 2014-2020 - Regione Puglia**
 pec: autorita_gestione_psr@pec.rupar.puglia.it
 c.a. *Responsabile Sottomisura 8.4*
 pec: patrimonioforestale_psr@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Alla **Regione Puglia**
Servizio Via e VInCA
 pec: servizio_ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Al **Comune di Vico del Gargano (FG)**
Ufficio Attività produttive/SUAP
 pec: vicodelgargano@postecert.it

e, p.c. Al **Sig. Totaro Matteo**
c/o Dott. For. Antonio Simone
 pec: a.simone@epap.conafpec.it

Oggetto: *P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste". Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici". Comune di Vico del Gargano (FG), Proponente: Totaro Matteo. [LF115-20].*

[da citare integralmente nella risposta].

Con riferimento alla richiesta di parere per gli interventi richiamati in oggetto, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta quanto segue.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, ha avuto piena operatività.

L'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Per quanto attiene il Piano di Gestione del rischio alluvioni (PGRA) si rappresenta che esso è lo strumento di riferimento nella pianificazione in ambito distrettuale della strategia per la gestione del rischio da alluvioni.

¹ *Piano di Gestione Rischio Alluvioni*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni e con Del. n. 2 del 20/12/2019 di adozione, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 152/2006, delle Misure di Salvaguardia per i territori individuati a diverso grado di Pericolosità nel PGRA e non nei PAI, entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020

² *Piano di Gestione Acque*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.

³ Territorio dell'UoM Puglia: *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Ciò premesso, si fa preliminarmente presente che ogni attività e ogni intervento da realizzare deve essere tale da:

- *non incrementare il rischio idrogeologico areale (considerando ininfluyente l'incremento del valore areale dei beni esposti conseguente alla realizzazione degli interventi, di cui al PSR in parola, tale condizione si ottiene se, con riferimento all'intera porzione di territorio il cui rischio potrebbe negativamente modificarsi proprio a seguito della realizzazione dell'intervento, il livello di pericolosità e di danno nella situazione susseguente la realizzazione dell'intervento è inferiore o uguale al livello di pericolosità e di danno precedente);*
- *migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo, nonché le condizioni di funzionalità idraulica;*
- *non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate senza compromettere la generale stabilità del territorio;*
- *non aggravare le condizioni di stabilità dei pendii;*
- *non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio e pericolosità esistenti;*
- *non pregiudicare le sistemazioni idrauliche e di messa in sicurezza dei versanti né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino e/o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;*
- *limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;*
- *rispondere a criteri di basso impatto ambientale.*

Tutto quanto sopra evidenziato, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale,

visto:

- l'istanza del Sig. Totaro Matteo, acquisita agli atti con n. 3446 in data 17/02/2020, trasmessa dal dott. for. Antonio Simone, in qualità di tecnico incaricato, e gli elaborati progettuali allegati;
- la nota prot. A000_001/PSR del 21/10/2019 - 0003004, dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, acquisita agli atti con n. 12270 del 25/10/2019, con la quale si chiedeva a quest'Autorità di Bacino Distrettuale la valutazione d'urgenza della compatibilità al PAI degli interventi della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020;
- la nota prot. 13026 del 12/11/2019 con la quale questa Autorità, in riscontro alla precedente nota prot. n. 3004/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR, esprime la coerenza degli interventi previsti per le sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 del PSR Puglia 2014-2020, con la Pianificazione di Bacino e di Distretto alla condizione che ciascun intervento risponda alle prescrizioni generiche riportate nella stessa nota e alle prescrizioni specifiche riportate nell'Allegato 1 - Tabella A, in relazione alla localizzazione degli interventi rispetto alle aree disciplinate dai P.A.I. e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), così come rappresentato nell'Allegato 2 - Tabella B, specificando che qualora

AUTORIZZAZIONE DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 AUTORIZZAZIONE DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 AUTOCERTIFICAZIONE DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 Doc. Principale - Copia Documento del 11-11-2020



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

l'intervento non è richiamato in quest'ultima tabella, il progetto è subordinato al procedimento autorizzativo previsto dalle vigenti N.T.A. del P.A.I.;

- la Determina Dirigenziale n. 391 del 20/11/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, con la quale è stato formalmente acquisito il parere di questa Autorità di Bacino Distrettuale;

rilevato che:

- l'intervento interessa terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vico del Gargano (FG) al Fg. 40 p.lle n. 28, 35, al Fg. 42 p.lle n. 203, 205, 206, 207, 209, 218, 219, 220, 374, 467, 468, al Fg. 47 p.lle n. 1, 8, 15;
- dalla Relazione tecnica e dalle informazioni desumibili dal computo metrico estimativo, a firma del dott. for. Antonio Simone, emerge che il progetto, per l'azione 3 della sottomisura 8.4 del PSR Puglia 2014/2020, prevede la realizzazione di opere per la messa in sicurezza dell'area, in quanto come riporta il tecnico: "omissis ... è stata colpita da eventi meteorici eccezionali di piogge alluvionali dal 2/09/2014 al 5/09/2014 come da Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 ottobre 2014, "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia" con fenomeni franosi e dissesto anche gravi ...", pertanto, dove sono presenti fenomeni di dissesto, causati dall'evento su menzionato si prevedono interventi di carattere selvicolturale e interventi basati sui criteri dell'ingegneria naturalistica. Si prevede in particolare di realizzare:
 1. interventi selvicolturali, consistenti nel rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti, mediante il reimpianto delle specie dei popolamenti forestali danneggiati, con la messa a dimora di piantine (n. 3.000) di specie autoctone, previa apertura delle buche a mano e sistemazione di protezioni individuali per ciascuna piantina;
 2. interventi di consolidamento dei versanti, consistenti in una graticciata per la sistemazione di piccole frane e smottamenti, per una lunghezza di 250 m; in viminate per la sistemazione degli argini del canale, per una lunghezza di 800 m; in palificate vive in legname a due pareti per la stabilizzazione di versanti, per un volume complessivo di 250 m³; in una grata in legname, per una superficie di 500 m² e posa in opera di una rete in fibra naturale a funzione antierosiva, per una superficie di 1.000 m²;
 3. interventi di drenaggio, consistenti in canalette in legname e pietrame, di forma trapezia, per una lunghezza di 800 m; briglie in legname e pietrame, per un volume totale di 260 m³; scogliere con gabbioni rinverditi (massi ciclopici), lungo gli argini del canale, per un volume di 380 m³;
- in rapporto all'interferenza delle particelle con il reticolo idrografico (l'insieme dei corsi d'acqua) rappresentato nella Carta IGM in scala 1:25.000 e con l'insieme dei corsi d'acqua riportati nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), si evince che queste sono interessate dalla presenza di rami di corsi d'acqua individuabili nei suddetti documenti e ricadono, pertanto, in aree classificate nel P.A.I. vigente in "Alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali" e "Fasce di pertinenza fluviale"; pertanto, gli interventi sono assoggettati, in parte, anche alle disposizioni normative generali e particolari degli art. 4, 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. vigente;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

rilevato, inoltre, che:

- dall'esame della Relazione tecnica, la descrizione degli interventi proposti e riportati nel par. 5.1 "Descrizione dell'azione interessata", nel par. 5.2 "Dettagli e dati tecnici degli interventi" e le informazioni desumibili dal par. 8 "Computo metrico estimativo", non forniscono una indicazione univoca per le opere a farsi e per il dimensionamento di alcune di queste;
- nell'elaborato cartografico (stralcio ortofoto) è riportata la localizzazione delle particelle e l'ubicazione di massima degli interventi, ma non sono indentificate le differenti opere a farsi;
- nello *shape-file* dell'ubicazione degli interventi, trasmesso, sebbene sia individuata la localizzazione degli interventi e alcune dimensioni, non risulta specificata la denominazione degli stessi, tanto che non è possibile distinguerli;
- nella Relazione tecnica, relativamente alle opere di drenaggio (canaletta, briglia e scogliera), non emerge una correlazione che sulla base dello studio idraulico, definisca il dimensionamento idraulico e la funzionalità idraulica delle opere a farsi e che analizzi gli effetti della realizzazione delle stesse sulle aree a monte e a valle;
- nella Relazione idro-geomorfologica, a firma del dott. geol. Giacinto Romondia, in cui sono stati illustrati gli aspetti geomorfologici, geologici e idrogeologici del territorio, è stato condotto uno studio idrologico e idraulico "omissis ... nel quale si è affrontato il calcolo della portata di piena per diversi tempi di ritorno e la verifica delle portate calcolate attraverso una sezione rappresentativa dell'alveo in esame" e sono state condotte verifiche per la stabilità dei versanti; lo stesso tecnico riferisce che: "Da uno studio dell'area in esame, anche in occasioni di intense piogge, si è constatato che all'interno del bacino imbrifero, non si sono verificati fenomeni di erosione, né si sono riscontrati ristagni di acqua.", omissis ... "Gli studi e i sopralluoghi effettuati nell'area, hanno rilevato che dal punto di vista idrogeologico, non esiste un reticolo superficiale vero e proprio, l'indagine geomorfologica, ha messo in evidenza caratteri geomorfologici, strutturali e litologici tali da assicurare la stabilità del versante, sono quindi escluse possibilità di scossonamenti litici, né si possono segnalare motivi di franamento in atto o potenziali";
- nella succitata Relazione idro-geomorfologica, dallo studio idrologico e idraulico, per i bacini idrografici dei rami di reticolo interessati dagli interventi, non emergono le aree di allagamento che si realizzano in occorrenza di un evento di piena con tempo di ritorno bicentenario;

considerato che:

- nel richiamato parere di quest'Autorità di Bacino Distrettuale prot. n. 13026/2019, sono già stati specificati, nella Tabella B, gli interventi consentiti/compatibili in aree classificate in "Alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali" e "Fasce di pertinenza fluviale", con le relative prescrizioni;
- alcuni interventi previsti in progetto (interventi di ingegneria naturalistica) non sono richiamati nella Tabella B della citata nota prot. n. 13026/2019; pertanto, è richiesta l'acquisizione del parere di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale secondo la disciplina delle N.T.A. del P.A.I.;
- gli interventi previsti, in generale, mirano alla mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico provocati essenzialmente dall'azione erosiva delle acque di ruscellamento superficiale ovvero da quella dei corsi d'acqua lungo le fasce spondali e a prevenire l'erosione dei suoli;

AUTORITY DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 PRODOTTO DA REGIONE PUGLIA N. 13026/2019 DEL 08/02/2020
 DOCUMENTO: parere ecologia - Documento del 11-11-2020
 Doc. Principale - Copia Documento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- ai sensi dell'art. 5 lett. b delle N.T.A. del P.A.I. sono consentiti "gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali..... la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona";

per quanto innanzi esposto, per quanto di propria competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale conferma, per gli interventi selvicolturali (rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti) e gli interventi di consolidamento dei versanti (realizzazione di graticciata, viminate, palificate, grata e posa in opera di rete in fibra naturale), le prescrizioni generali e specifiche richiamate nella nota prot. n. 13026/2019, demandando al Responsabile del procedimento autorizzativo finale l'inserimento delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- le attività connesse alla realizzazione degli interventi proposti siano rispettose dei dettami normativi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico vigente;
- gli interventi di consolidamento dei versanti, siano disposti al di fuori delle aree di allagamento che si realizzano in occorrenza di un evento di piena con tempo di ritorno bicentenario, da calcolare mediante un'analisi di propagazione della piena in moto permanente sulle aste fluviali interessate;
- gli interventi siano realizzati in modo da non determinare alterazioni morfologiche o funzionali alla topografia del sito a scala di versante;
- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque o che possa innescare fenomeni gravitativi;
- la profondità di infissione delle opere previste per il consolidamento dei versanti, sia comunque superiore allo spessore di terreno superficiale interessato da eventuali movimenti gravitativi non noti;
- per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali di carattere eccezionale e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;
- durante la permanenza dei cantieri dovranno essere garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali;
- sia effettuato il monitoraggio e la manutenzione periodica delle opere al fine di valutare e mantenere l'efficienza nel tempo.

Relativamente agli interventi previsti per il drenaggio (canalette, briglie, scogliera), per quanto esposto ai punti richiamati nel *rilevato*, inoltre, che, mancando informazioni univoche riguardanti gli interventi da eseguire e il loro dimensionamento, mancando elementi utili alla valutazione tecnica della loro funzionalità e degli effetti apportati al regime idraulico degli stessi corsi d'acqua, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale essendo impossibilitata alla relativa valutazione, rappresenta che per gli interventi in parola, qualora siano trasmessi elaborati scritto-grafici finalizzati a testimoniare i benefici che la loro realizzazione determina in relazione alla regimazione dei deflussi superficiali e alla messa in sicurezza delle aree in dissesto, potrà proseguire l'istruttoria e la valutazione della loro compatibilità



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

con le N.T.A. del P.A.I. e, quindi l'espressione del parere di competenza. In assenza di quanto richiesto, il parere per le opere di ingegneria naturalistica (canalette, briglie, scogliera) è da intendere, allo stato attuale degli atti acquisiti e valutati, di non compatibilità con le N.T.A. del P.A.I.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali trasmessi, in formato elettronico, e conservati agli atti di questa Autorità di Bacino Distrettuale.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente pratica:
dott. agr. *Floriana La Viola*
Geol. *Nicola Palumbo*

FL *EP*

VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario
Generale
10.11.2020
12:26:36 UTC

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
PACCOCCO TO PA#66488 NI:33551/2022 DEL 08/08/2022 MERIDIONALE
DOCUMENTO PA#66488 NI:33551/2022 DEL 11-11-2020
Doc. Principale - Copia Documento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla **Autorità di Gestione PSR 2014-2020 - Regione Puglia**
c.a. *Responsabile Sottomisura 8.4*
pec: patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Alla **Regione Puglia**
Servizio Via e VInCA
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Al **Comune di Vico del Gargano (FG)**
Ufficio Attività produttive/SUAP
pec: vicodelgargano@postecert.it

e, p.c. Al **Sig. Totaro Matteo**
c/o Dott. For. Antonio Simone
pec: a.simone@epap.conafpec.it

Oggetto: *P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste". Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici". Comune di Vico del Gargano (FG), Proponente: Totaro Matteo. [LF_105-21].*

[da citare integralmente nella risposta].

Con riferimento al progetto in oggetto, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale,

premette che:

- con nota n. 21679 del 11/11/2020 questa Autorità di Bacino Distrettuale, esprimeva parere di compatibilità alle N.T.A. del P.A.I. con prescrizioni, per alcuni interventi previsti in progetto, tra i quali: interventi selvicolturali (rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti) e gli interventi di consolidamento dei versanti (realizzazione di graticciata, vimate, palificate, grata e posa in opera di rete in fibra naturale); mentre, per gli interventi previsti per il drenaggio (canalette, briglie, scogliere), rappresentava che:
 - *"per gli interventi in parola, qualora siano trasmessi elaborati scritto-grafici finalizzati a testimoniare i benefici che la loro realizzazione determina in relazione alla regimazione dei deflussi superficiali e alla messa in sicurezza delle aree in dissesto, potrà proseguire l'istruttoria e la valutazione della loro compatibilità con le N.T.A. del P.A.I. e, quindi l'espressione del parere di competenza."*

visto:

- la Relazione idro-geomorfologica, trasmessa via pec in data 30/07/2021 e acquisita agli atti al n. 22064 in data 30/07/2021, pervenuta a integrazione di quanto richiesto con nota n. 21679 del 11/11/2020 di questa Autorità;

preso atto:

- dei contenuti della succitata Relazione idro-geomorfologica integrativa, a firma del dott. geol. ~~Giacinto Romondia~~, nella quale è stato effettuato il calcolo delle portate di massima piena per



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

eventi con tempo di ritorno di 10, 25, 50, 100 e 200 anni, per i bacini idrografici oggetto di studio (fosso 1 posto a Est e fosso 2 posto ad Ovest), nei quali ricadono gli interventi di sistemazione idraulico-forestale (briglie), definito il profilo delle velocità e condotte le verifiche idrauliche *ante* e *post operam*, mediante modellazione idraulica in condizioni di moto permanente tramite il programma HEC RAS; per la verifica *ante operam* procedendo con una simulazione su n. 6 sezioni trasversali per il fosso 1 e una simulazione su n. 7 sezioni trasversali per il fosso 2; per la verifica *post operam* la simulazione è stata condotta con l'ipotesi di realizzazione di n. 6 briglie per il fosso 1 e n. 7 briglie per il fosso 2; le briglie dimensionate con un'altezza massima dal fondo alveo di 2 m, una savanella larga 2 m posta ad un'altezza di 1,50 m dal fondo alveo e posizionate ad una distanza di circa 20 metri nella parte finale dei 2 corsi d'acqua;

- delle conclusioni a cui perviene il tecnico, il secondo il quale: *“Le simulazioni idrauliche in moto permanente hanno mostrato che la velocità della corrente viene ridotta di circa il 40%, anche se la corrente rimane quasi sempre supercritica (veloce) a parte nelle zone immediatamente a valle delle briglie (vedi immagine “altezza corrente”). Pertanto si può ritenere che le opere in progetto siano effettivamente valide allo scopo di contenere l'erosione ed il trasporto della corrente in occasione delle piene ...”*;

considerato che:

- la succitata Relazione idro-geomorfologica integrativa, approfondisce mediante le modellazioni idrauliche condotte, i benefici che la realizzazione delle briglie determinano sulla regimazione dei deflussi superficiali, rispettivamente per il fosso 1 e il fosso 2; tuttavia, non si evince dai contenuti della stessa, valutazioni in merito alla realizzazione delle canalette in legname e pietrame per una lunghezza di 800 m, e posa in opera di scogliere con gabbioni rinverditi (massi ciclopici), lungo gli argini del canale, per un volume di 380 m³;

questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di propria competenza, atteso che gli interventi di regimazione idraulica, realizzazione di n. 6 briglie nel fosso 1 e n. 7 briglie nel fosso 2, proposti in generale sono consentiti dalle norme di piano (P.A.I.) e dalle misure dei piani di gestione di distretto (P.G.A., P.G.R.A.), ritiene gli interventi in parola compatibili alle NTA del PAI, e demanda al Responsabile del procedimento autorizzativo finale, l'inserimento delle seguenti prescrizioni:

- le attività connesse alla realizzazione degli interventi proposti siano rispettose dei dettami normativi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico vigente;
- le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di deflusso idraulico delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
- per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali di carattere eccezionale e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
- durante la permanenza dei cantieri dovranno essere garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali;
- sia effettuata la manutenzione periodica delle opere al fine di mantenerne l'efficienza nel tempo.

Relativamente agli interventi previsti per il drenaggio (canalette, scogliere), per quanto esposto nel *considerato che*, il parere è da intendere, allo stato attuale degli atti acquisiti e valutati, di non compatibilità con le N.T.A. del P.A.I.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali trasmessi, in formato elettronico, e conservati agli atti di questa Autorità di Bacino Distrettuale.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Genaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente pratica:
dott. agr. *Floriana La Viola*

R



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	art. 23
Tipologia	Autorizzazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00084 del 20/06/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 145

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 145/DIR/2023/00085

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR) per il progetto - ID VIA 717 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.4 - Sostegno delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, sito in agro di VICO DEL GARGANO, Località TORRIONE, Prov. FOGGIA. Proponente: DITTA MATTEO TOTARO



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

Il giorno 20/06/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- l'art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
- il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
- le D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di nomina degli incarichi di Dirigente di Sezione;
- le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_175 N. 1875 del 28.05.2020;

VISTO, INOLTRE:

- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- la L.r. 07/10/2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l'art. 90 delle NTA del PPTR e successivi aggiornamenti e rettifiche;
- la Deliberazione n. 1514 del 27 luglio 2015 "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015".

CONSIDERATO CHE:



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

- con nota prot. n. AOO_089/273 del 13/01/2022, acquisita al prot. n. AOO_145/315 del 13/01/2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato, per il procedimento in oggetto, l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente;
- con nota prot. n. 145/1467 del 15/02/2022 è stato richiesto al proponente di produrre elaborati progettuali idonei alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ed in particolare la Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005;
- con nota prot. n. 145/8035 del 29/09/2022, nel rappresentare che la documentazione precedentemente richiesta non risultava agli atti, ha richiesto la documentazione necessaria all'eventuale rilascio dei titoli abilitativi paesaggistici richiesti;
- in data 09.11.2022 il proponente ha trasmesso le integrazioni;
- con nota prot. n. 145/295 del 10/01/2023, è stata reiterata la richiesta della certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi della L.R. n. 20/2009;
- con nota prot. n. AOO_089/611 del 18/01/2022, acquisita al prot. n. AOO_145/540 del 19/01/2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria (chiusasi negativamente a cui è seguita trasmissione di formale preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii.);
- in data 14.02.2023 il proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni;
- ai sensi dell'art.7 della L.R. 20/2009 *"la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità"*;

RILEVATO CHE la documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchiProcedure+VIA> è costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):

File MD5
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Elaborato 1 Inquadramento su I.G.M..pdf
 fdddce8e91da6be459316b2955c3e5fb
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Elaborato 2 Ortofoto.pdf



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica

79104674b53c0a61d5da2e282cd47dd8
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Elaborato 3 Zona SIC.pdf
 ab2eae31879c4f3a5f856357e38a63b
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Elaborato 4 Zona ZPS.pdf
 15afcc95c969ea6275678ff341dad5a1
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Elaborato 5 Zona PNG.pdf
 19191ecc3e3c16390e1b0df30700c746
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Elaborato 5 foto.pdf
 9022b679f0369947b1cce22eece7970
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Elaborato 6 RETICOLO E BUFFER.pdf
 df8d1b47d572dcb844a05e745f3878ea
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Format_Proponente.pdf
 2be2dacbb3090f40a8ff9bce77387e60
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_22_4_22\INTERVENTI
 1.pdf TAVOLA
 387c3c17cc1f75b8c0bc3661286dbacd
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_22_4_22\INTERVENTI
 2.pdf TAVOLA
 f2f55aa332d64daa7e90303fd1780aa8
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_22_4_22\RELAZIONE
 LOCALITA'€ DEGLI INTERVENTI.pdf ESPLICATIVA
 d3da900e47f03dfff7734b5f343dfc4f
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_22_4_22\RELAZIONE
 TOTARO.pdf IDRAULICA
 01c014fe5095b86561de0ff15de21647
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_22_4_22\Relazione PAUR Totaro Matteo
 localita'€ esatte.pdf
 77b23a0c3672cf44d4dd3e391d0de5b
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_22_4_22\dataticer.xml
 3cacc906065b26e881821ae6e804b07
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_22_4_22\postacert.eml
 c2e84750ef0c5ca0130ba430720047d0
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_2_5_22\Foglio 42_2.pdf
 fbfc6982f893e89f8aed3c284ff1c2a2
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_2_5_22\Istanza Totaro Matteo.pdf
 f40defa2ecaa264c3f918dd96182c3b
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_2_5_22\Oneri Usi civici Giulio
 Totaro.pdf
 075f0850b52b798592c27213d120b5bf
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_2_5_22\Usi Civici PPTR.pdf
 50e9b1643dac030ae646973ba6333704
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_2_5_22\attestazione usi civici comune Vico
 del Gargano.pdf
 ae45a3cb06bdb9cb537c36c44786a92
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_2_5_22\foglio 42_1.pdf
 d1b45804bf86f021fe0f85f392abcdf0
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_2_5_22\foglio 42_3.pdf
 c0e417904b5641d114750b1326686be6
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_2_5_22\foglio 42_4.pdf
 0e5af7cf55e55fff7e7b91e9498cda22
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\ID_717_INTEGRAZIONI_2_5_22\ricevuta pagamento 29 apr 2022,
 19.17.pdf
 b2f8eb654957720111e790f8e13f6418
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\RELAZIONE IDRO TOTARO.pdf
 01c014fe5095b86561de0ff15de21647
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\RELAZIONE IDROGEOLOGICA TOTARO.pdf
 8d01ae38e953bdc83c6fb60859ebe56b
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Relazione PAUR Totaro Matteo.pdf
 af1198dba5bbb8fad2b072e8ba0c619b
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Relazione tecnica.pdf
 7f5ab20aee4230493fd5461b9a22b9bf
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\Sintesi non tecnica Totaro Matteo r.pdf
 dc70ffaca5722550e8a663387069c08
 progetto\IDVIA_717_PAUR_TOTARO_PROGETTO\particelle_SHP.rar
 57368fc89177cc8fd71b6b940ad7328d
 progetto\INTEGRAZIONI PROPONENTE 9_11_2022\PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf
 bcac4f83ea967fae2cc7f49197bbf00f
 progetto\INTEGRAZIONI PROPONENTE 9_11_2022\Relazione Paesaggistica Totaro Matteo 8.4.pdf



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica

ea8f9c352c03394c1b36104e9b0f6fd6
 progetto\INTEGRAZIONI PROPONENTE 9_11_2022\Totaro Ubicazione interventi 2.pdf
 af3b3614905e7f51798d1fee7c928830
 progetto\INTEGRAZIONI PROPONENTE 9_11_2022\Totaro Ubicazione interventi.pdf
 85824f43c699e496989edacb96d0fb84
 progetto\INTEGRAZIONI PROPONENTE 9_11_2022\shape da inviare.zip
 04eda3a2bb48d1ce0438422bb5c40dbe

CONSIDERATO CHE:

con nota prot. n. AOO_145_3296 del 18/04/2023, è stata trasmessa alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda, concludendo che *“si propone di rilasciare, con le prescrizioni di seguito riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per il progetto Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.4 - Sostegno delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, sito in agro di VICO DEL GARGANO, Località TORRIONE, Prov. FOGGIA. Proponente: DITTA MATTEO TOTARO.*

Prescrizioni:

- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
- i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei luoghi;
- al fine di non compromettere la copertura vegetale sia posta notevole attenzione all’organizzazione del cantiere e, pertanto, siano utilizzati esclusivamente mezzi leggeri gommati su pista già esistente, con l’esclusione dell’utilizzo di mezzi meccanici all’interno delle aree boscate;
- le sezioni in cui posizionare le briglie siano individuate in modo tale che :
 - non riducano l’accessibilità del corso d’acqua;
 - non determinino trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile;
 - non apportino alcuna trasformazione profonda del suolo e la interruzione idraulica del vallone tantomeno determinando alterazioni del profilo del terreno;
- al termine delle attività, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi.

- con nota prot. n. 6161-P del 31.05.2023, acquisita al protocollo n. AOO_145_5133 del 15.06.2023 e allegata alla presente, la competente Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, ha rilasciato *“parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte, alle seguenti condizioni:*

1. sia conservata la vegetazione arborea e arbustiva esistente;
2. i movimenti di terra siano limitati per non compromettere la morfologia dei luoghi;
3. i mezzi meccanici non dovranno compromettere la copertura vegetale, con



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica

particolare riguardo alle aree boscate;

4. le aree in cui saranno posizionate le briglie non dovranno ridurre l'accessibilità del corso d'acqua, né trasformare in modo profondo i suoli;

5. al termine delle attività, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi".

CONSIDERATO CHE

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)

Dall'analisi della documentazione agli atti evince quanto di seguito esposto.

Come specificato dal proponente nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale", il progetto prevede la realizzazione di piccoli interventi di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica presso un piccolo corso d'acqua in località Torrione del Comune di Vico del Gargano. Nel dettaglio gli interventi di Ingegneria Naturalistica prevedono la realizzazione di:

- n. 13 briglie in legname e pietrame, a sezione trapezia, con una savanella di 2 m di larghezza e 0,50 m di altezza, per un'altezza complessiva dal fondo alveo variabile da 1 ad 1,50 m. Tali briglie in legname sono state disposte lungo il fosso in esame posizionando le prime 3 a valle in modo più ravvicinato e le altre più distanziate;
- 800 m di canalette, in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali in legname di castagno;
- 380 mc di soglia in massi ciclopici ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele sfalsate fra loro;
- 800 m di una viminata costituita da paletti di legname di castagno posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe;
- 250 mc (pari circa a 160 metri lineari) di palificata viva a doppia parete in legname di castagno (H fuori terra pari a 1,5 -2 m), finalizzata a contenere il dissesto alla base di una scarpata;
- 250 m di graticciata alta fuori terra 40 cm costituita da paletti di castagno di 1,20 m, diametro 8- 10 cm, infissi nel terreno alla distanza di 50 cm, intrecciati con pertichette vive di salice, pioppo, nocciolo ecc. poste orizzontalmente e rinforzate da pertiche di castagno o altre specie idonee.

Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e, in particolare, per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale del "**Gargano**" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "**La Foresta Umbra**".

La struttura della figura territoriale denominata "**La Foresta Umbra**" si sviluppa nella parte orientale dell'altopiano: qui i pascoli arborati cedono il passo a superfici sempre più vaste di boschi e il sistema di depressioni endoreiche modellate da processi di



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

origine carsica è sostituito da forme erosive di tipo fluviale o fluvio-carsico. Il paesaggio è dominato dai faggi nella parte più interna ed elevata, da cerri e roveri nella parte intermedia e da pini e lecci sulla costa. Un sistema fitto di valli incise e crinali di Pino d'Aleppo si diramano a mare sui promontori. Le coste alte e scoscese costituiscono una fascia costiera continua di pareti rocciose, intercalate da piccole cale e da singolari appezzamenti terrazzati di ulivo e mandorlo. Non ci sono in questa figura nuclei storici notevoli, e l'insediamento recente è concentrato sulla fascia costiera (Baia delle Zagare), a parte alcune torri costiere elevate sul mare e qualche episodio di edilizia rurale: il dominio è delle forme dell'altipiano carsico e del bosco.

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Dalla consultazione della serie VI degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e come successivamente aggiornato, gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici:* l'area oggetto di intervento è interessata da beni paesaggistici "**Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche**" ed in particolare dal corso d'acqua denominato **Vallone della Chianca e di Umbria** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 43 e dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica "**Aree soggette a vincolo idrogeologico**" e "**Versanti**" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 43 e 51, dalle direttive di cui all'art. 44 e 52 e dalle misure di salvaguardia di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR.

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici:* l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale "**Boschi**" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60 e dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di intervento ricade in uno dei "**Siti di rilevanza naturalistica**", e precisamente ZSC "Foresta Umbra" (IT9110004), disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR. Inoltre l'area d'intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale ed in particolare dall'UCP "**Area di rispetto dei boschi**" disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR. Inoltre l'area oggetto di intervento è interessata dalle componenti botanico – vegetazionali "**Prati e pascoli naturali**" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR. Infine l'area oggetto di intervento è interessata dalle componenti botanico – vegetazionali **“Formazioni arbustive in evoluzione naturale”** disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR.

Struttura antropica e storico – culturale

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale ed in particolare è all'interno di un'area vincolata come **“Immobili e aree di notevole interesse pubblico”** con D.M. 30-05-1980 *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Vico del Gargano”*, disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che per quanto riguarda la suddetta area di notevole interesse pubblico, gli elaborati serie 6.4 del PPTR riportano nelle relative Schede di identificazione e di definizione (PAE0036) delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d'uso del vincolo paesaggistico.
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area dell'intervento non è interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico – culturale.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in oggetto, dall'esame della documentazione progettuale agli atti, si rileva che l'area d'intervento è costituita quasi completamente da boschi di alto fusto e cedui e da pascoli.

In generale, gli interventi di manutenzione come quelli descritti in progetto devono essere orientati a garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali. Inoltre, tali interventi devono conseguire il miglioramento della qualità ambientale del territorio e aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, salvaguardando e migliorando la funzionalità ecologica, evitando trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica REB.

In merito alla ammissibilità degli interventi in oggetto con le Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i **“Versanti”** di cui all'art. 53 nonché con gli indirizzi per le **“Aree soggette a vincolo idrogeologico”** di cui all'art. 43 delle NTA del PPTR si rappresenta che gli interventi di trasformazione devono essere realizzati *“nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli”*.

In merito all'ammissibilità degli interventi in oggetto con l'art. 46 delle NTA del PPTR **“Prescrizioni per Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque**



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica

pubbliche” il comma 2 dello stesso articolo prevede che *“2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:*

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;

omissis...

a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno”.

In merito all'ammissibilità degli interventi in oggetto con l'art. 62 delle NTA del PPTR **“Prescrizioni per Boschi”** il comma 1 dello stesso articolo prevede che *“1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 58, punto 1) si applicano le seguenti prescrizioni.*

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone”.

In merito all'ammissibilità degli interventi in oggetto con l'art. 63 delle NTA del PPTR **“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi”** il comma 2 dello stesso articolo prevede che *“2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;”

In merito all'ammissibilità degli interventi in oggetto con l'art. 66 delle NTA del PPTR **“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli naturali” e**



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica

“Formazioni arbustive in evoluzione naturale”” comma 2 dello stesso articolo prevede che *“2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive”.

In merito all’ammissibilità degli interventi in oggetto con l’art. 73 delle NTA del PPTR **“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica”** il comma 4 dello stesso articolo prevede che *“4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, quelli che comportano:*

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive”.

Pertanto, si rappresenta che gli interventi previsti in progetto, nonché le operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione degli stessi, affinché non risultino in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione dei Beni Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti di Paesaggio del PPTR presenti nell’area, non dovranno comportare la rimozione della vegetazione esistente.

In merito alla compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda d’Ambito **“Gargano”**, con specifico riferimento alla struttura e alle componenti Idro-Geo-Morfologiche, il proponente afferma che *“In nessun caso verranno utilizzati e posati materiali impermeabili. Saranno impiegate le migliori tecniche costruttive relative all’ingegneria naturalistica, al fine di garantire la sicurezza delle strutture e la tutela degli elementi idro-geomorfologici caratterizzanti l’area.”* Inoltre il progetto prevede la realizzazione di interventi per il ripristino di aree localizzate che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di captazione e drenaggio acque superficiali, e piccole opere di consolidamento, tutte con tecniche di ingegneria naturalistica con la realizzazione di palizzate costituita da pali in legname, palificate vive spondali a parete doppia e alcune briglie e canalette in legname e pietrame. Le opere non incidono sulle lagune e sulle aree umide costiere. Pertanto l’intervento previsto è in linea con gli obiettivi di qualità, garantendo l’equilibrio geomorfologico, ma soprattutto la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica

In merito alla compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda d'Ambito "**Gargano**", con specifico riferimento alla struttura e alle componenti Ecosistemiche e Ambientali, il proponente afferma che *"gli interventi hanno lo scopo di migliorare la funzionalità ecologica della porzione di reticolo interessata e della vegetazione. Alcune piante arboree verranno interessate dall'intervento. La vegetazione presente in prossimità dell'area di intervento è composta soprattutto da specie arbustive. Le palizzate e le palificate in pali di castagno verranno realizzate laddove si sono verificate fenomeni franosi in seguito all'alluvione che andranno a ripristinate e a favorire il ritorno della vegetazione autoctona."*

In merito alla compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda d'Ambito "**Gargano**", con specifico riferimento alla struttura Antropica e Storico-Culturale si rappresenta che gli interventi proposti non compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali e simboliche delle figure territoriali. Si ritiene che il profilo degli orizzonti persistenti non subisca una importante trasformazione territoriale. Non si tratta tra l'altro di aree interessate dalla presenza di importanti con visuali o di punti belvedere.

Tutto ciò premesso, preso atto di quanto affermato dal proponente e considerate le caratteristiche degli interventi sopra descritti, si ritiene che il progetto in oggetto, **con le prescrizioni di seguito riportate**, non determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici degli stessi, sia ammissibile rispetto alle norme di tutela del PPTR e sia compatibile con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della Scheda d'Ambito.

(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)

Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per il **progetto Misura 8 -Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.4 - Sostegno delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, sito in agro di VICO DEL GARGANO, Località TORRIONE, Prov. FOGGIA - Proponente: DITTA MATTEO TOTARO**, in quanto lo stesso non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela del PPTR, **alle prescrizioni di seguito riportate:**

Prescrizioni:

- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
- i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei luoghi;
- al fine di non compromettere la copertura vegetale sia posta notevole



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica

attenzione all'organizzazione del cantiere e, pertanto, siano utilizzati esclusivamente mezzi leggeri gommati su pista già esistente, con l'esclusione dell'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree boscate;

- le sezioni in cui posizionare le briglie siano individuate in modo tale che :
 - non riducano l'accessibilità del corso d'acqua;
 - non determinino trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;
 - non apportino alcuna trasformazione profonda del suolo e la interruzione idraulica del vallone tantomeno determinando alterazioni del profilo del terreno;
- al termine delle attività, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 6161-P del 31.05.2023, acquisita al protocollo n. AOO_145_5133 del 15.06.2023, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:

- 1. sia conservata la vegetazione arborea e arbustiva esistente;*
- 2. i movimenti di terra siano limitati per non compromettere la morfologia dei luoghi;*
- 3. i mezzi meccanici non dovranno compromettere la copertura vegetale, con particolare riguardo alle aree boscate;*
- 4. le aree in cui saranno posizionate le briglie non dovranno ridurre l'accessibilità del corso d'acqua, né trasformare in modo profondo i suoli;*
- 5. al termine delle attività, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi".*

(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)

CONSIDERATO CHE la presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando nella competenza dell'Amministrazione Comunale l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dalla presente Autorizzazione Paesaggistica eventuali diritti di terzi; nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

RICHIAMATO l'art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: *"L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in*

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato".

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021.

ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 105,00 – reversale di incasso n. 3932 del 23.01.2023 – su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062130.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate nelle premesse, **L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, **per il progetto Misura 8 -Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.4 - Sostegno delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, sito in agro di VICO DEL GARGANO, Località TORRIONE, Prov. FOGGIA - Proponente: DITTA MATTEO TOTARO**, in quanto lo stesso non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela del PPTR, **alle prescrizioni di seguito riportate:**

Prescrizioni:



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica

- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
- i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei luoghi;
- al fine di non compromettere la copertura vegetale sia posta notevole attenzione all'organizzazione del cantiere e, pertanto, siano utilizzati esclusivamente mezzi leggeri gommati su pista già esistente, con l'esclusione dell'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree boscate;
- le sezioni in cui posizionare le briglie siano individuate in modo tale che :
 - non riducano l'accessibilità del corso d'acqua;
 - non determinino trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;
 - non apportino alcuna trasformazione profonda del suolo e la interruzione idraulica del vallone tantomeno determinando alterazioni del profilo del terreno;
- al termine delle attività, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 6161-P del 31.05.2023, acquisita al protocollo n. AOO_145_5133 del 15.06.2023, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:

- “1. sia conservata la vegetazione arborea e arbustiva esistente;*
- 2. i movimenti di terra siano limitati per non compromettere la morfologia dei luoghi;*
- 3. i mezzi meccanici non dovranno compromettere la copertura vegetale, con particolare riguardo alle aree boscate;*
- 4. le aree in cui saranno posizionate le briglie non dovranno ridurre l'accessibilità del corso d'acqua, né trasformare in modo profondo i suoli;*
- 5. al termine delle attività, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi”.*

DI DEMANDARE alla amministrazione comunale di **Vico del Gargano** il controllo della conformità dei lavori effettuati al presente parere.

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- alla Provincia di Foggia;
- al Comune di Vico del Gargano;
- alla Soprintendenza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- alla Ditta MATTEO TOTARO;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- è immediatamente esecutivo;
- è composto da n. 14 facciate più un allegato di 2 facciate;
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Qualità Paesaggio
Grazia Maggio

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Vincenzo Lasorella

MIC|MIC_SABAP-FG_UO9|31/05/2023|0006161-P| [34.43.04/12.189/2019]

MODULARIO
B. C. - 255

MOD. 304



Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Foggia,

Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

e, p.c.

Commissione Regionale Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Reg. MiC per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Prot. N.

Ch. 34.43.04/12.189

Rif.

Nota pec del 18/04/2023

(Ns. Prot. n. 4364 del 19/04/2023)

Oggetto: Vico del Gargano (FG) – PAUR PER IL PROGETTO MISURA 8 – INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' DELLE FORESTE SOTTOMISURA 8.4 – SOSTEGNO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI, SITO LOCALITA' TORRIONE

Dati catastali: FG. 40 - p.lle 28-35; FG. 42 - p.lle 203-205-206-207-209-218-219-220-374-467-468; FG. 47 - p.lle 1-8-15

Richiedente: Totaro Matteo

Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

PARERE FAVOREVOLE

A riscontro della nota in oggetto,

VISTE le norme in oggetto rubricate, ai sensi delle quali il progetto a sostegno delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici in oggetto ricade in area sottoposta alle disposizioni in materia di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'area in oggetto è interessata dalla presenza delle seguenti componenti paesaggistiche, ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia, e degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42:

- STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA
 - Componenti geomorfologiche - UCP - Versanti (art. 53 delle NTA del PPTR);
 - Componenti idrologiche – UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 43 delle NTA del PPTR);
- STRUTTURA ECOSISTEMICA - AMBIENTALE
 - Componenti botanico-vegetazionali - BP – Boschi (art. 62 delle NTA del PPTR);
 - Componenti botanico-vegetazionali: Prati e pascoli naturali (art. 66 delle NTA del PPTR);
 - Componenti botanico-vegetazionali: Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 66 delle NTA del PPTR);
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici - UCP – Siti di rilevanza naturalistica – ZSC “Foresta Umbra” Cod. IT9110004 (art. 73 delle NTA del PPTR);
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici – UCP – Area di rispetto dei boschi (art. 63 delle NTA del PPTR);



Via Alberto Valentini Alvarez, 8 - tel. 0881 723341
PEC: *sabap-fg@pec.cultura.gov.it*
PEO: *sabap-fg@cultura.gov.it*

- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici – *UCP – Parchi Nazionali* (art. 71 delle NTA del PPTR);
- STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE
 - Componenti culturali e insediative - *BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico – PAE0036* (art. 79 delle NTA del PPTR);

VISTO le norme in oggetto rubricate, ai sensi delle quali il progetto a sostegno delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici in oggetto ricade in area sottoposta alle disposizioni in materia di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

ESAMINATA la documentazione pervenuta, riguardante il progetto a sostegno delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto prevede la realizzazione di piccoli interventi di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica presso un piccolo corso d'acqua in località Torrione;

CONSIDERATO che nei gli interventi di ingegneria naturalistica prevedono la realizzazione di:

-n. 13 briglie in legname e pietrame, a sezione trapezia, con una savanella di 2 m di larghezza e 0,50 m di altezza, per un'altezza complessiva dal fondo alveo variabile da 1 ad 1,50 m. Tali briglie in legname sono state disposte lungo il fosso in esame posizionando le prima tre a valle in modo più ravvicinato e le altre più distanziate;

-800 m di canalette, in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali in legname di castagno;

-380 mc di soglia in massi ciclopici ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele sfalsate fra loro;

-800 m di una viminata costituita da paletti di legname di castagno posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe;

-250 mc (pari circa a 160 metri lineari) di palificata viva a doppia parete in legname di castagno (H fuori terra pari a 1,5 – 2 m), finalizzata a contenere il dissesto alla base di una scarpata;

-250 m di graticciata alta fuori terra 40 cm costituita da paletti di castagno di 1,20 m, diametro 8 – 10 cm, infissi nel terreno alla distanza di 50 cm, intrecciati con pertichette vive di salice, pioppo, nocciolo ecc. poste orizzontalmente e rinforzate da pertiche di castagno o altre specie idonee.

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia **parere favorevole** nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte, alle seguenti condizioni:

1. Sia conservata la vegetazione arborea e arbustiva esistente;
2. i movimenti di terra siano limitati per non compromettere la morfologia dei luoghi;
3. i mezzi meccanici non dovranno compromettere la copertura vegetale, con particolare riguardo alle aree boscate;
4. le aree in cui saranno posizionate le briglie non dovranno ridurre l'accessibilità del corso d'acqua, né trasformare in modo profondo i suoli;
5. al termine delle attività, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi.

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del citato decreto legislativo e alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista dall'art. 39 del regolamento di cui al D.P.C.M. n.171/2014, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis dell'art. 12 della legge n. 106 del 29-07-2014.

Si resta in attesa di acquisire copia del provvedimento autorizzatorio paesaggistico rilasciato in conformità al presente parere.

LA SOPRINTENDENTE
Arch. Anita GUARNIERI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giuseppe Francesco Rociola

LA COLLABORATRICE ALL'ISTRUTTORIA
Arch. Federica Carrieri



Via Alberto Valentini Alvarez, 8 - tel. 0881 723341
PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-fg@cultura.gov.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 22 agosto 2023, n. 1940/23/U

Avviso pubblico Apulia Film Fund - Approvazione degli esiti della valutazione della Commissione tecnica in relazione alle istanze pervenute dalla numero 60 alla numero 78

Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission (su delibera del CdA dell'8 marzo 2023), dott. Antonio Parente

Premesso che:

- la Fondazione Apulia Film Commission, istituita con L.R. n. 6/2004, nell'ambito dei propri obiettivi istituzionali mira a promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità la Puglia, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, creando le condizioni per attrarre in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere, oltre che promuovere in Puglia iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale;
- la Fondazione AFC, in linea con la propria mission, al fine di rafforzare il settore audiovisivo e la rete di stakeholder e operatori pugliesi operanti nel settore, mira a accrescere l'attrattività del territorio pugliese quale set di produzioni audiovisive, valorizzando la bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, da intendersi nel senso più ampio di "ambiente visibile", in cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura.

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale N. 934 del 18/06/2020, la Regione Puglia ha provveduto, tra l'altro, a individuare la Fondazione Apulia Film Commission quale Organismo Intermedio per l'implementazione della nuova misura di aiuti a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, del valore di € 5.000.000,00 a valere sull'Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- con determinazione Prot. N. 1915/U del 10/07/2020 il Direttore Generale dott. Antonio Parente ha adottato l'Avviso pubblico "Apulia Film Fund" redatto ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale recante disposizioni in materia di aiuti, con particolare riferimento al settore audiovisivo (Regolamento UE n. 651/2014, Regolamento UE n. 1303/2013, Regolamento UE n. 1084/2017, Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C332/1 del 15 novembre 2013, Legge n. 220 del 14 novembre 2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" e s.m.i., Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e n. 97 del 25 maggio 2016, Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 e Regolamento Regione Puglia n. 20/2009, Regolamento Regione Puglia n. 6 del 26 febbraio 2015, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 7 luglio 2016, Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016, Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1422 del 14 settembre 2017, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1533 del 2 agosto 2019, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1522 del 2 agosto 2019, Deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 30/03/2020, Deliberazione della Giunta Regionale n. 934 del 18/06/2020);
- l'Avviso pubblico "Apulia Film Fund", ed i relativi allegati, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia N. 101 dell'11/07/2020, così come le modifiche non sostanziali apportate allo stesso;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 764 del 10/05/2021, la Regione Puglia ha proceduto, tra l'altro, allo stanziamento di complessivi € 4.698.869,04 necessari all'ulteriore implementazione della misura Apulia Film Fund, nonché ad approvare lo schema di Addendum alla Convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission, in qualità di Organismo Intermedio;
- al fine di sostenere ulteriormente il comparto del cinema e dell'audiovisivo ed attrarre numerosi investitori, garantendo la continuità nell'azione di supporto alla filiera dell'audiovisivo la Regione Puglia ha previsto con propria con DGR n. 1330 del 04/08/2021 lo stanziamento di ulteriori risorse pari ad € 4.000.000,00 a

valere dell'Azione 3.4 del POC Puglia 2014-2020 e con DGR n. 1688 del 28/10/2021 ulteriori risorse pari ad € 4.000.000,00 a valere dell'Azione 3.4 del POC Puglia 2007-2013;

- con Deliberazione di Giunta Regionale del 19/06/2023, n. 863 la Regione Puglia ha approvato la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 27 del 24/01/2023, ai sensi dell'art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- a seguito di verifiche contabili sulla disponibilità residua di risorse stanziabili sull'azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, la Determinazione Dirigenziale del 16/05/2023, n. 99 ha disposto l'impegno e il trasferimento delle risorse in favore della Fondazione Apulia Film Commission, per la somma complessiva di € 1.539.650,00 al fine di finanziare le istanze non istruite dagli uffici della Fondazione a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione sul predetto Avviso;

Considerato che:

- dal 05/11/2021 al 31/03/2022 sono pervenute complessivamente 71 istanze di finanziamento a valere sull'avviso pubblico "Apulia Film Fund", elencate nell'allegato A alla predetta determinazione del Direttore Generale della Fondazione AFC prot. n. 0950/22/U del 1/4/2022;
- dal 1/04/2022 al 15/04/2022 sono pervenute ulteriori 7 istanze di finanziamento a valere sull'avviso pubblico "Apulia Film Fund", portando le istanze ad un numero complessivo pari a 78, così come elencate nel documento "Elenco delle domande pervenute dal 05/11/2021 al 15/04/2022" pubblicato sul sito della Fondazione AFC nella pagina dedicata all'Avviso pubblico "Apulia Film Fund" in data 26 aprile 2022;
- a seguito di rinunce da parte dei beneficiari, ovvero da revoche, decadenze o rimodulazioni dei contributi assegnati a valere sull'avviso "Apulia Film Fund", sono maturate economie che hanno permesso il prosieguo dell'istruttoria delle istanze successive alla n. 35;
- con determinazione del Direttore Generale della Fondazione AFC prot. n. 0336/23/U del 3/2/2023, si è proceduto alla approvazione dell'istruttoria di ammissibilità formale delle istanze pervenute dalla numero 36 alla numero 45;
- con determinazione del Direttore Generale della Fondazione AFC prot. n. 0876/23/U del 20/3/2023, si è proceduto alla approvazione degli esiti della valutazione della Commissione tecnica in relazione alle istanze pervenute dalla numero 36 alla numero 45;
- a seguito di rinunce da parte dei beneficiari, ovvero da revoche, decadenze o rimodulazioni dei contributi assegnati a valere sull'avviso "Apulia Film Fund", sono maturate economie che sono pertanto da ritenersi potenzialmente assegnabili alle istanze di finanziamento seguenti all'istanza di finanziamento n. 45;
- con determinazione del Direttore Generale della Fondazione AFC prot. n. 1255/23/U del 9/5/2023, si è proceduto alla approvazione dell'istruttoria di ammissibilità formale delle istanze pervenute dalla numero 46 alla numero 59;
- con determinazione del Direttore Generale della Fondazione AFC prot. n. 1481/23/U del 8/6/2023, si è proceduto alla approvazione degli esiti della valutazione della Commissione tecnica in relazione alle istanze pervenute dalla numero 46 alla numero 59;
- in ragione dell'ulteriore stanziamento operato con la già citata Deliberazione di Giunta Regionale del 19/06/2023, n. 863 e a seguito di rinunce da parte dei beneficiari, ovvero a seguito di revoche, decadenze o rimodulazioni dei contributi assegnati a valere sull'avviso "Apulia Film Fund", sono disponibili risorse ed economie che sono pertanto da ritenersi potenzialmente assegnabili alle istanze di finanziamento seguenti all'istanza di finanziamento n. 59;
- con determinazione del Direttore Generale della Fondazione AFC prot. n. 1645/23/U del 4 luglio 2023, si è dato avvio all'iter di istruttoria di ammissibilità formale, ai sensi dell'art.14 par. 2 dell'Avviso pubblico "Apulia Film Fund", per le istanze di finanziamento dalla numero 60 alla numero 78;
- con determinazione del Direttore Generale della Fondazione AFC prot. n. 1741/23/U del 18/07/2023, si è proceduto all'approvazione dell'istruttoria di ammissibilità formale delle istanze pervenute dalla numero 60 alla numero 78 e all'avvio dell'iter di istruttoria di ammissibilità sostanziale e di valutazione di merito dei progetti candidati, da parte della Commissione Tecnica di Valutazione, ai sensi dell'art. 14 par. 6 dell'Avviso pubblico "Apulia Film Fund";

- con determinazione del Direttore Generale della Fondazione AFC prot. n. 1742/23/U del 18/07/2023, è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione per lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale e di valutazione di merito delle istanze pervenute dalla numero 60 alla numero 78;
- ai sensi dell'art. 14 par. 1 dell'Avviso, l'iter del procedimento istruttorio delle domande è effettuato attraverso una procedura "a sportello", in ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- il par. 11 dell'art. 14 dell'Avviso prevede che "gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica saranno recepiti con apposito atto del Direttore Generale e pubblicati sul BURP, sul sito internet istituzionale della Fondazione nella apposita sezione, e comprende la lista dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, in base al totale del punteggio conseguito, nonché di quelli esclusi con le relative motivazioni";
- il par. 12 dell'art. 14 dell'Avviso prevede che "entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni adeguatamente documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all'indirizzo funding@pec.apuliafilmcommission.it. Se il termine scade in un giorno festivo, questo è automaticamente posticipato al primo giorno utile lavorativo successivo."

Ritenuto:

- ai sensi dell'art. 14 par. 11 dell'Avviso, di procedere all'approvazione degli esiti della valutazione della Commissione tecnica e alla pubblicazione dell'elenco dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, in base al totale del punteggio conseguito, nonché di quelli esclusi con le relative motivazioni.

Accertato che:

- la Commissione tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dell'art. 14 parr. 1, 6, 8 e 9 dell'Avviso, in data 31/07/2023 ha trasmesso agli uffici la documentazione prescritta dall'art. 14 par. 11 dell'Avviso, e a seguito di ulteriori approfondimenti in data 21/08/2023 ha confermato definitivamente gli esiti;

Per tutto quanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,

DETERMINA

1. di prendere atto degli esiti della valutazione della Commissione tecnica di valutazione, relativamente alle istanze pervenute dalla numero 60 alla numero 78 definiti nell'elenco (allegato A), così come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 par. 12 dell'Avviso, entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni adeguatamente documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all'indirizzo funding@pec.apuliafilmcommission.it
3. di provvedere all'espletamento delle istruttorie consequenziali all'adozione del presente provvedimento e all'adozione degli atti previsti dall'art.14 dell'Avviso;
4. di pubblicare il presente atto sul BURP e nel sito internet istituzionale della Fondazione AFC, nella pagina dedicata all'Avviso pubblico "Apulia Film Fund".

Fondazione Apulia Film Commission
Il Direttore Generale

Dott. Antonio Parente



Fondazione Apulia Film Commission
 P106631230726 - CF 93332290720
 +39.080.9731300 - email@apuliafilmcommission.it
 www.apuliafilmcommission.it

ALLEGATO A

Avviso pubblico Apulia Film Fund												
Elenco dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, dei progetti esclusi – istanze dalla n. 60 alla n. 78												
N. D.	Impresa istante	Titolo progetto	Categoria	Criterio A	Criterio B	Criterio C	Criterio D	Criterio E	Criterio F	Totale	Importo finanziabile	Motivazioni
60	QUALITYFILM SRL	HRAND NAZARIANTZ. UN ARMENO A BARI	A	35,60	5,00	19,96	12,00	2,70	2	77,26	115.120,00 €	
61	Eurofilm Srl	ODIO GLI INDIFFERENTI	E	35,60	5,00	16,50	11,50	4,70	0	73,30	40.915,00 €	
62	NOTORIOUS PICTURES SRL	PROMISED LAND	A	-	-	-	-	-	-	-	-	RITIRATO - Comunicazione pec del 19/06/23 prot. n. 1551/23/E
63	Travel Mind Srl	Mia Tra Sogno e Realtà	C	-	-	-	-	-	-	-	-	NON RICEVIBILE - Art. 6 par. 1.6 dell'Avviso;
64	FP PRODUZIONI	FOLIE (dialogo tra un vecchio pazzo e un bambino)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	NON RICEVIBILE - Art. 6 par. 3.1 e art. 9 par. 9 dell'Avviso;
65	TELEAUT PRODUZIONE SRL	Lacerazioni	C	-	-	-	-	-	-	-	-	NON RICEVIBILE - Art. 6 par. 1.3 dell'Avviso;
66	KRAKEN SRL	W MOUZZART!	A	27,60	3,49	17,28	11,00	2,40	4,40	66,17	320.000,00 €	
67	MAC film s.a.s. di Mairio Tani & C.	L'ULTIMA SFIDA	A	27,40	2,12	17,44	11,50	0,00	4,10	62,56	204.954,00 €	
68	Pharos Film Company Srl	Dear Mars	A	-	-	-	-	-	-	-	-	RITIRATO - Comunicazione pec del 18/08/23 prot. n. 1934/23/E
69	DRAKA PRODUCTION SRL	ARWEN	E	-	-	-	-	-	-	-	-	NON FINANZIABILE per punteggio insufficiente, ai sensi dell'art.13 par. 5 dell'Avviso



Fondazione Apulia Film Commission
 PI 06631230726 CF 93332290720
 +39.080.9731300 - email@apuliafilmcommission.it
 www.apuliafilmcommission.it

70	7TH ART INTERNATIONAL AGENCY SRL	IL SELENITA	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NON FINANZIABILE per punteggio insufficiente, ai sensi dell'art.13 par. 5 dell'Avviso
71	PACO CINEMATOGRAFICA	DOSTOEVSKIJ	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RITIRATO - Comunicazione pec del 14/06/23 prot. n. 1529/23/E
72	LOUIS NERO FILM SRL	L'ORA DI TUTTI	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RITIRATO - Comunicazione pec del 14/07/23 prot. n. 11723/23/E
73	BRAVO S.R.L.	PALAZZINA LAF	A	35,60	4,70	18,34	14,00	2,40	0,00	75,04	320.000,00 €					
74	NIKADA FILM SRL	IL GIARDINO DELL'EDEN	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NON RICEVIBILE - Mancato riscontro alla nota di integrazioni ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 14 parr. 2 e 3 dell'Avviso
75	Sempre SRL	PER UN RAGGIO DI SOLE	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NON RICEVIBILE - Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 1 par. 1 dell'Avviso
	DADO FILM SRL	IGUANA SONG	A	29,40	0,00	16,79	13,50	1,00	0,00	60,69	320.000,00 €					
77	8 Production S.r.l.	ABIG PARTY	E	30,70	5,00	17,81	10,00	1,80	0,00	65,31	22.897,81 €					
78	Nightswim Srl	SEA SISTERS	E	40,10	5,00	20,95	13,50	2,10	0,00	81,65	54.836,96 €					

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Estratto decreto 24 luglio 2023, n. 14
Esproprio.

C i t t à d i C A M P I S A L E N T I N A**PROVINCIA DI LECCE****SETTORE SVILUPPO LOCALE E GESTIONE DEL TERRITORIO****UFFICIO ESPROPRIAZIONI**

ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 14 DEL 24/07/2023, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.P.R. N. 327/2001, RELATIVAMENTE A PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni- finanziato da Unione Europea- NEXT GENERATION EU: "INTERVENTI RIVOLTI AD EVITARE RISCHI DI ALLAGAMENTO DEL QUARTIERE MAMMABELLA" – CUP J23H19000560001- DECRETO DI ESPROPRIO DEFINITIVO.

Il Responsabile dell'Ufficio competente in materia di espropriazione rende noto che con Decreto N. 14 del 24/07/2023 è stata disposta a favore del COMUNE DI CAMPI SALENTINA (CF 80008850754), per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, l'espropriazione in via definitiva degli immobili di seguito descritti per l'importo complessivo dell'indennità di esproprio di **€ 185.770,51:**

F.	Part.IIIa	DITTA INTESTATARIA
35	839	PAGANO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 08/08/1988 C.F.omissis... - proprietà per 1/1- Residente in ...omissis.....
35	1555	PAGANO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 08/08/1988 C.F.omissis... - proprietà per 1/1- Residente in ...omissis.....
35	1610	PAGANO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 08/08/1988 C.F.omissis... - proprietà per 1/1- Residente in ...omissis.....
35	1688	PAGANO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 08/08/1988 C.F.omissis... - proprietà per 1/1- Residente in ...omissis.....
35	1690	PAGANO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 08/08/1988 C.F.omissis... - proprietà per 1/1- Residente in ...omissis.....
35	1692	PAGANO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 08/08/1988 C.F.omissis... - proprietà per 1/1- Residente in ...omissis.....
35	1687	MONTINARO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 01/03/1934 C.F. ...omissis.....- proprietà per 1/1- Residente inomissis.....
35	1689	MONTINARO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 01/03/1934 C.F. ...omissis.....- proprietà per 1/1- Residente inomissis.....
35	1797	MONTINARO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 01/03/1934 C.F. ...omissis.....- proprietà per 1/1- Residente inomissis.....
35	1795	MONTINARO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 01/03/1934 C.F. ...omissis.....- proprietà per 1/1- Residente inomissis.....

35	1793	MONTINARO POMPILIO nato a Campi Salentina (LE) il 01/03/1934 C.F. ...omissis.....- proprietà per 1/1- Residente inomissis.....
35	1791	CALABRESE ALFREDO nato a Genova (GE) il 09/09/1930 C.F. ...omissis.....- proprietà per 1/1- Residente in ...omissis.....

Il decreto di esproprio in oggetto determina inoltre:

- di disporre senza indugio la trascrizione, a cura e spese del Comune di Campi Salentina, del decreto presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce;
- di disporre senza indugio le operazioni di trascrizione e voltura del decreto, a cura e spese del Comune di Campi Salentina, nel catasto e nei libri censuari;
- di disporre che estratto del decreto venga trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che l'eventuale opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per i terzi l'indennità resta fissata nella somma come sopra, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01;
- di dare atto che avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti al TAR di Lecce nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;
- di dare atto che il decreto di esproprio è esente da bollo ai sensi dell'art.22, tabella B), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e che si chiedono inoltre le agevolazioni fiscali per l'imposta di registro, in applicazione all'art. 1 della tariffa, parte prima, del DPR n. 131 del 26/04/86, e le agevolazioni per gli emolumenti ipotecari, in applicazione dell'art. 7 della tariffa allegata al DPR 26/10/72 n. 635;

IL RESPONSABILE UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Arch. Riccardo Taurino

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi**Concorsi**

ASL BR

AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA.

In esecuzione della deliberazione C.S. n. 2063/23/GC del 09/08/2023 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di **INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA.**

Ai sensi dell'art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.

Trattamento economico

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Sanitaria.

1) - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**A) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:**

Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

ovvero

cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;

ovvero

cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

B) idoneità fisica all'impiego:

- l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest'Azienda Sanitaria prima dell'immissione in servizio;

C) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.

D) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;

E) non essere stato destituito o dispensato dall' impiego presso pubbliche amministrazioni **o licenziato da precedente impiego** presso pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare.

F) non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto dell'avviso

2) - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- A. laurea in medicina e chirurgia;
- B. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in disciplina equipollente o affine. Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell' 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
- C. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente all'ultimo anno e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
- D. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi con dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi identificativi (sede dell'ordine, nr. iscrizione e decorrenza). L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.

Art. 3) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL Commissario Straordinario ASL BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, **devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia:**

- **a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it**

La validità dell'istanza è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l'identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso, **pena esclusione**; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:

- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. **La ricevuta di consegna viene inviata automaticamente dal gestore PEC.**

Nel caso di invio dell'istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell'amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo Aziendale.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.

L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) **l'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente l'avviso;**
- f) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero di altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- h) **di non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali relativi a reati contro la pubblica amministrazione** o che si riferiscano al profilo oggetto dell'avviso;
- i) **non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione** per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
- j) **non essere stato destituito o dispensato** dall' impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziato da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
- k) **diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;**
- l) **diploma di specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o disciplina equipollente o affine; ovvero essere iscritto all'ultimo o penultimo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina oggetto dell'avviso;**
- m) **iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale dei medici-chirurghi;**
- n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- o) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l'indicazione del profilo professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
- p) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall'art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
- q) **di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e precisazione del bando di avviso;**
- r) **di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;**
- s) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti l'avviso pubblico;

L'aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente l'avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.

Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda i candidati devono allegare :

- 1) idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
- 2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;

- 3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Dichiarazioni sostitutive

Qualora il candidato intenda avvalersi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L'Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall'interessato in presenza del dipendente dell'Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo anche a valutazione, l'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.

In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l'interessato è tenuto a specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o determinato o a convenzione con l'indicazione dell'impegno orario; posizione funzionale e disciplina d'inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto di cui all'art.46 del D.P.R. 761/79.

Per l'autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall'art.18 del D.P.R. 445/2000.

Art. 4) - ESCLUSIONE DALL'AVVISO

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- b) trasmissione della domanda non con PEC;
- c) la mancata sottoscrizione della domanda;
- d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- e) la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
- f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione all'Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
- g) l'inoltro della domanda di partecipazione all'Avviso prima del giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia o oltre il termine di scadenza del bando;
- h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
- i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.

n.445/00, contestuale e/o allegata all'istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;

- j) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzionale e disciplina oggetto dell'Avviso.

Art. 5) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

I punti per valutazione dei titoli (punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così ripartiti:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • titoli di carriera | massimo punti 10 |
| • titoli accademici e di studio | massimo punti 3 |
| • pubblicazioni e titoli scientifici | massimo punti 3 |
| • curriculum formativo/professionale | massimo punti 4 |

Art. 6) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE

La graduatoria finale è formata secondo l'ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell'ASL BR e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all'utilizzazione della graduatoria, anche per il conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da inesatta indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata o tardiva comunicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall'Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Potranno essere acquisite d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).

La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell'adempimento di un obbligo legale, nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte o nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare (es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l'adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l'Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.

I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.

Art. 8) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall'Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Potranno essere acquisite d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).

La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell'adempimento di un obbligo legale, nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte o nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare (es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l'adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l'Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.

I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.

I dati personali forniti all'Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).

Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di

- ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
- ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l'interesse legittimo del Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
- opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO :

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;

Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Art. 9) – DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione all'avviso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l'attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10) - INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Mail areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(*Dr. Giovanni Gorgoni*)

ALLEGATO - Schema di domanda (Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA)

**Al Commissario Straordinario
dell'Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi**

Il/la sottoscritto/a (cognome) _____ (nome) _____

chiede di poter partecipare all'AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA, pubblicato sul B.U.R. Puglia n. _____ del _____, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- di essere nato/a a _____ prov. _____ il _____;
- codice fiscale _____ Tel. _____ Cell. _____;
- di risiedere a:
- Località _____ prov. _____ c.a.p. _____
 - Via _____ n. _____
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione relativa all' avviso pubblico ed all'utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a tempo determinato) _____ (1);
- di possedere la cittadinanza ovvero _____;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2) _____
_____;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso _____
_____;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 ovvero di _____;
- non essere stato destituito o dispensato dall' impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziato da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero _____;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il _____ presso l'Università degli Studi _____ di _____;
- di essere in possesso della Specializzazione in _____ conseguita il _____ presso l'Università degli Studi di _____ durata anni _____

ovvero

- di essere iscritto al (ultimo/penultimo) _____ anno della Scuola di Specializzazione in _____ presso l'Università degli Studi di _____ durata anni _____;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _____;
- di essere iscritto all'albo dell'ordine professionale dei medici chirurghi di _____;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione _____ dal _____ al _____ con il seguente profilo professionale _____ il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi _____;
- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione ;**
- di non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali relativi a reati contro la pubblica amministrazione** o che si riferiscano al profilo oggetto dell'avviso;
- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94: _____;
- di aver preso visione del presente bando e di accettare senza riserve ogni prescrizione e precisazione dello stesso;**
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni inerente la presente procedura;**
- dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente del bando;**

Data,.....

Firma

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

1) curriculum formativo e professionale autocertificato;

2) elenco dei documenti e titoli presentati;

3) copia documento d'identità in corso di validità

4) _____

5) _____

 (1) la mancata indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.

(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso.

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 72 del 21 agosto 2023

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA

MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"

AZIONE 2 "RECUPERO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE A SERVIZIO DEL TURISMO LENTO"

INTERVENTO 2.1 "Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell'Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza"

Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412".

VISTE le Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09/05/2019.

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.34 del 11/10/19 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con cui si è provveduto ad approvare l'Avviso Pubblico relativo all'Intervento 2.1 "Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell'Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza", pubblicato sul BURP 25 del 27/02/2020.

VISTA la riapertura dei termini dell'Avviso pubblico, avvenuta con Determina Dir. n. 61 del 26/07/22, pubblicata sul BURP n.87 del 04/08/2022 con scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 15/09/2022 sul portale SIAN e al 19/09/2022 per la presentazione della documentazione cartacea al GAL.

VISTA la successiva riapertura dei termini dell'Avviso pubblico, avvenuta con Determina Dir. n. 98 del 08/11/22, pubblicata sul BURP n. 123 del 10/11/2022, con scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 20/12/2022 sul portale SIAN e al 23/12/2022 per la presentazione della documentazione cartacea al GAL e la proroga dei termini avvenuta con Determina Dir. n. 04, del 10/01/2023, pubblicata sul BURP n.4 del 12/01/2023, che stabiliva il termine di operatività del portale SIAN il 10/01/2023, fissando come seconda scadenza il 12/01/2023 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo.

VISTA la riapertura dei termini dell'Avviso pubblico, avvenuta con Determina Dir. n. 08 del 20/01/23, pubblicata sul BURP n.11 del 26/01/2023 con scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 31/03/2023 sul portale SIAN e al 04/04/2023 per la presentazione della documentazione cartacea al GAL.

VISTA la Delibera del CdA n.84 del 19/05/2023 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute.

PRESO ATTO che alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 04/04/2023 a valere sul predetto bando sono pervenute al GAL Alto Salento 2020, N. 3 DdS

N.	DdS	Denominazione
1	34250242244	COMUNE DI VILLA CASTELLI
2	34250242343	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
3	34250242426	COMUNE DI OSTUNI

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione effettuata dalla CTV, con Determina del RUP n. 43 del 16/06/23 è stato approvato l'elenco delle DdS ricevibili e non ricevibili, con la quale tutte le DdS presentate sono state dichiarate ricevibili.

SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, Dott.ssa Lucrezia Marseglia.

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- di approvare gli esiti della valutazione effettuata dalla CTV delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento;
- di approvare la Graduatoria delle Domande ammissibili di finanziamento, riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito web del GAL www.galaltosalento2020.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2**

**STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.**

**Azione 2 “Recupero di elementi del patrimonio storico e culturale a servizio del turismo lento”
Intervento 2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli
itinerari di lunga percorrenza”**

*Bando approvato con delibera del CdA n.34 del 11/10/2019, pubblicato sul BURP n.25 del 27/02/2020.
Riapertura dei termini con Determinazione Dir. n.08 del 20/01/23, pubblicata sul BURP n.11 del 26/01/23.*

ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 72 del 21/08/2023

“Graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”

Beneficiario	Domanda di Sostegno	CUAA	Punteggio	Investimento dichiarato	Spesa ammissibile	Contributo pubblico ammissibile
COMUNE DI VILLA CASTELLI	34250242244	00205780745	80	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
COMUNE DI OSTUNI	34250242426	81000090746	60	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
COMUNE DI CEGLIE M.CA	34250242343	81000180745	50	€ 78.342,30	€ 66.923,01	€ 66.923,01
TOTALE				€ 238.342,30	€ 226.923,01	€ 226.923,01

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. CIOLA GIANFRANCO a



G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.

Sede legale e Operativa: C.da Li Cuti sn – 72017 Ostuni (Br) Tel +0831 305055
www.galaltosalento2020.it mail info@galaltosalento2020; galaltosalento2020sr@pec.it
Part.IVA 02514280748 - R.E.A. BR-151765 - Capitale Sociale: € 20.000,00 i.v.

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 73 del 21 agosto 2023

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA

MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"

AZIONE 2 "RECUPERO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE A SERVIZIO DEL TURISMO LENTO"

INTERVENTO 2.2 "Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche"

Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.

Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412".

VISTE le Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09/05/2019.

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.34 del 11/10/19 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con la quale si è provveduto ad approvare l'Avviso Pubblico relativo all'Intervento 2.2 "Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche", pubblicato sul BURP n.148 del 19/12/19 e prorogato nei termini di scadenza con Determina del Direttore n.11 del 18/04/2020 pubblicata su BURP n.58 del 23/04/2020.

VISTA la riapertura dei termini dell'Avviso pubblico, avvenuta con Determina Dir. n. 62 del 26/07/22, pubblicata sul BURP n.87 del 07/08/2022 con scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 15/09/2022 sul portale SIAN e al 19/09/2022 per la presentazione della documentazione cartacea al GAL.

VISTA la successiva riapertura dei termini dell'Avviso pubblico, avvenuta con Determina Dir. n. 99 del 08/11/22, pubblicata sul BURP n. 123 del 10/11/2022, con scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 20/12/2022 sul portale SIAN e al 23/12/2022 per la presentazione della documentazione cartacea al GAL e la proroga dei termini avvenuta con Determina Dir. n. 113, del 19/12/2022, pubblicata sul BURP n.137 del 22/12/2022, che stabiliva il termine di operatività del portale SIAN il 10/01/2023, fissando come seconda scadenza il 12/01/2023 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo.

VISTA la riapertura dei termini dell'Avviso pubblico, avvenuta con Determina Dir. n. 07 del 13/01/23, pubblicata sul BURP n.07 del 19/01/2023 con scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 31/03/2023 sul portale SIAN e al 04/04/2023 per la presentazione della documentazione cartacea al GAL.

VISTA la Delibera del CdA n.84 del 19/05/2023 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute.

PRESO ATTO che alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 04/04/2023 a valere sul predetto bando sono pervenute al GAL Alto Salento 2020, N. 3 DdS.

N.	DdS	Denominazione
1	34250242616	COMUNE DI VILLA CASTELLI
2	34250242392	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
3	34250242434	COMUNE DI OSTUNI

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione effettuata dalla CTV, con Determina del RUP n. 44 del 16/06/23 è stato approvato l'elenco delle DdS ricevibili e non ricevibili, con la quale tutte le DdS sono state dichiarate ricevibili.

SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, Dott.ssa Lucrezia Marseglia.

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- di approvare gli esiti della valutazione effettuata dalla CTV delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento;
- di approvare la Graduatoria delle Domande ammissibili di finanziamento, riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito web del GAL www.galaltosalento2020.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2**

**STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.**

**Azione 2 “Recupero di elementi del patrimonio storico e culturale a servizio del turismo lento”
Intervento 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle
emergenze storico-culturali e naturalistiche”**

*Bando approvato con delibera del CdA n.34 del 11/10/2019, pubblicato sul BURP n.148 del 19/12/2019.
Riapertura dei termini con Determinazione Dir. n.07 del 13/01/23, pubblicata sul BURP n.07 del 19/01/23.*

ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 73 del 21/08/2023

“Graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”

Beneficiario	Domanda di Sostegno	CUAA	Punteggio	Investimento dichiarato	Spesa ammissibile	Contributo pubblico ammissibile
COMUNE DI CEGLIE M.CA	34250242392	81000180745	50	€ 47.730,41	€ 41.958,12	€ 41.958,12
COMUNE DI VILLA CASTELLI	34250242616	00205780745	50	€ 49.497,66	€ 49.497,66	€ 49.497,66
COMUNE DI OSTUNI	34250242434	81000090746	50	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE				€ 147.228,07	€ 141.455,78	€ 141.455,78

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. CIOLA GIANFRANCO
2023.08.22 10:07:01
CI=CIOLA GIANFRANCO
C=IT N. 159
O=OSTUNI
2.5.4.11 EN 1807.159
DOTTORATO AGRONOMO
GIANFRANCO
RSA/2018/015
CIOLA

G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.

Sede legale e Operativa: C.da Li Cuti sn – 72017 Ostuni (Br) Tel +0831 305055
www.galaltosalento2020.it mail info@galaltosalento2020; galaltosalento2020sril@pec.it
Part.IVA 02514280748 - R.E.A. BR-151765 - Capitale Sociale: € 20.000,00 i.v.

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine" - Bando pubblico Intervento 4.1 - 8^ scadenza (15/06/2023)

DETERMINA DEL RUP prot.n. 1308/2023 del 14 agosto 2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08 novembre 2017 e trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 277;

VISTO il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 4.1, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;

VISTO il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato modificato e integrato l'Allegato A "Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007 aggiungendo i codici ATECO: 10.85.09 - 23.70.10 - 47.29.90;

VISTO il verbale del CdA del 30/06/2022, pubblicato sul BURP n. n. 75 del 07/07/2022 con il quale è stato modificato l'art. 17 del bando medesimo stabilendo che *"Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno"*;

VISTO il verbale del CdA del 24/02/2023 con il quale è stato riaperto il bando pubblico relativo all'intervento 4.1 "Valorizzazione delle produzioni tipiche locali" – 8° scadenza pubblicato sul BURP n. 27 del 23/03/2023;

VISTA la determina del RUP del 19/05/2023, prot.n. 744/23, pubblicata su BURP n. 48 del 25/05/2023 con la quale è stata prorogata al 15/06/2023 la scadenza dei termini per la presentazione delle DDS a valere sul bando pubblico int. 4.1;

VISTA la determina del RUP di nomina dei Componenti della Commissione di valutazione per la verifica di ricevibilità delle domande di sostegno e per la verifica di ammissibilità delle stesse;

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l'investimento ammissibile a finanziamento a valere sull'Intervento 4.1 e il contributo concedibile, giusto Verbale della CTV del 14/08/2023;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 2 domande di sostegno e che le stesse sono risultate ricevibili;

PRESO ATTO che le domande di sostegno di cui al punto precedente sono risultate ammissibili a finanziamento;

VISTA la dotazione finanziaria disponibile alla riapertura del bando pubblico intervento 4.1 era pari ad euro 113.012,00 (euro centotredicimilaedodici//00);

RILEVATO che tale dotazione finanziaria disponibile per il Bando in oggetto consente di ammettere a sostegno le domande di aiuto collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- ✓ di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita da n. 2 domande di sostegno riportate nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico intervento 4.1 approvato con verbali del CdA del 29/05/2019 (pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019) e modificato con verbali del CdA del 02/07/2019 (pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019) e del 30/06/2022 (pubblicato sul BURP n. 75 del 07/07/2022);
- ✓ che tale graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti in merito alla documentazione suddetta;
- ✓ di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.galcapodileuca.it e sul BURP;
- ✓ di stabilire che la pubblicazione della graduatoria provvisoria e del presente provvedimento sul sito assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS.

Tricase, 14/08/2023

Il R.U.P.
Dr Giosuè Olla Atzeni



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Allegato A)

G.A.L. CAPO DI LEUCA S.C. A R.L.



PSR PUGLIA 2014-2020 – PAL “IL CAPO DI LEUCA E LE SERRE SALENTINE”
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

GRADUATORIA PROVVISORIA

DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO INTERVENTO 4.1

“Valorizzazione delle produzioni tipiche locali”

VIII scadenza: 15/06/2023

N.	DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO PUBBLICO AMMISSIBILE
1	S.C. ITALY SRL	60	€ 47.570,00	€ 23.785,00
2	SFILO' DI FILOGRANA VINCENZO	35	€ 35.113,25	€ 17.556,63

Tricase, 14 agosto 2023

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine" - Bando pubblico Intervento 5.1 - 2^ scadenza (15/06/2023)

DETERMINA DEL RUP prot.n. 1309/2023 del 14 agosto 2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08 novembre 2017 e trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 277;

VISTO il verbale del CdA del 07/11/2022 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 5.1, pubblicato sul BURP n. 131 del 01/12/2022;

VISTO il verbale del CdA del 24/02/2023 con il quale è stato riaperto il bando pubblico relativo all'intervento 5.1 "Agricoltura sociale" – 2a scadenza pubblicato sul BURP n. 27 del 23/03/2023;

VISTA la determina del RUP del 19/05/2023, prot.n. 744/23, pubblicata su BURP n. 48 del 25/05/2023 con la quale è stata prorogata al 15/06/2023 la scadenza dei termini per la presentazione delle DDS a valere sul bando pubblico int. 5.1;

VISTA la determina del RUP di nomina dei Componenti della Commissione di valutazione per la verifica di ricevibilità delle domande di sostegno e per la verifica di ammissibilità delle stesse;

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l'investimento ammissibile a finanziamento a valere sull'Intervento 5.1 e il contributo concedibile, giusto Verbale della CTV del 14/08/2023;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 2 domande di sostegno e che le stesse sono risultate ricevibili;

PRESO ATTO che la ditta COOPERATIVA SOCIALE TERRAROSSA ha trasmesso formale rinuncia alla domanda di sostegno presentata a valere sul bando pubblico in oggetto, mentre la seconda DdS è risultata ammissibile a finanziamento;

VISTO il verbale del CdA del 24/02/2023 con il quale è stata deliberata la riapertura della 2a scadenza del bando pubblico int. 5.1 con una dotazione finanziaria disponibile pari ad € 80.022,42 (euro ottantamilaeventidue//42), tenendo cautelativamente da parte l'importo di € 39.977,58 relativo alla domanda di sostegno presentate a valere sulla prima scadenza del medesimo bando pubblico;

CONSIDERATO che la domanda di sostegno in istruttoria a valere sulla prima scadenza del bando pubblico int. 5.1 ha presentato formale rinuncia e che pertanto si sono liberate le risorse tenute cautelativamente da parte pari ad € 39.977,58;

VISTE le risorse finanziarie rese disponibili complessivamente sono pari ad € 120.000,00 (euro centoventimila//00);

RILEVATO che tale dotazione finanziaria disponibile per il Bando in oggetto consente di ammettere a sostegno la domanda di aiuto collocata in graduatoria, secondo quanto contemplato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- ✓ di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita da n. 1 domanda come riportata nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico intervento 5.1 approvato con verbali del CdA del 07/11/2022 (pubblicato sul BURP n. 131 del 01/12/2022);
- ✓ che tale graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti in merito alla documentazione suddetta;
- ✓ di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.galcapodileuca.it e sul BURP;
- ✓ di stabilire che la pubblicazione della graduatoria provvisoria e del presente provvedimento sul sito assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS.

Tricase, 14/08/2023

Il R.U.P.

Dr Giosuè Olla Atzeni



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Allegato A)

G.A.L. CAPO DI LEUCA S.C. A R.L.



PSR PUGLIA 2014-2020 – PAL “IL CAPO DI LEUCA E LE SERRE SALENTINE”
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

GRADUATORIA PROVVISORIA

DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO INTERVENTO 5.1

“Agricoltura sociale”

Il scadenza: 15/06/2023

N.	DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO PUBBLICO AMMISSIBILE
1	REHO MARCO SALVATORE	55	€ 36.363,64	€ 36.363,64

Tricase, 14 agosto 2023

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine" - Bando pubblico Intervento 3.3 "Servizi ambientali e di manutenzione del territorio e del paesaggio" - 2^ scadenza (15/06/2023)

DETERMINA DEL RUP prot.n. 1310/2023 del 14 agosto 2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08 novembre 2017 e trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 277;

VISTO il verbale del CdA del 22/09/2022 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 3.3 "Servizi ambientali e di manutenzione del territorio e del paesaggio", pubblicato sul BURP n. 110 del 13/10/2022;

VISTO il verbale del CdA del 24/02/2023 con il quale è stato riaperto il bando pubblico relativo all'intervento 3.3 "Servizi ambientali e di manutenzione del territorio e del paesaggio" – 2a scadenza pubblicato sul BURP n. 27 del 23/03/2023;

VISTA la determina del RUP del 19/05/2023, prot.n. 744/23, pubblicata su BURP n. 48 del 25/05/2023 con

la quale è stata prorogata al 15/06/2023 la scadenza dei termini per la presentazione delle DDS a valere sul bando pubblico int. 3.3;

VISTA la determina del RUP di nomina dei Componenti della Commissione di valutazione per la verifica di ricevibilità delle domande di sostegno e per la verifica di ammissibilità delle stesse;

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l'investimento ammissibile a finanziamento a valere sull'Intervento 3.3 e il contributo concedibile, giusto Verbale della CTV del 14/08/2023;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 3 domande di sostegno e che le stesse sono risultate ricevibili;

PRESO ATTO che la ditta COOPERATIVA SOCIALE TERRAROSSA ha trasmesso formale rinuncia alla domanda di sostegno presentata a valere sul bando in oggetto, mentre le altre due domande di sostegno sono risultate ammissibili a finanziamento;

VISTO il verbale del CdA del 24/02/2023 con il quale è stata deliberata la riapertura della 2a scadenza del bando pubblico int. 3.3 con una dotazione finanziaria disponibile pari ad € 21.486,00 tenendo cautelativamente da parte l'importo di € 20.964,00 relativo alla domanda di sostegno presentata a valere sulla prima scadenza del medesimo bando pubblico;

CONSIDERATO che la domanda di sostegno in istruttoria a valere sulla prima scadenza del bando pubblico int. 3.3 ha presentato formale rinuncia e che pertanto si sono liberate le risorse tenute cautelativamente da parte;

VISTE le risorse finanziarie rese disponibili complessivamente sono pari ad € 42.450,00 (euro quarantaduemilaquattrocentocinquanta//00);

RILEVATO che tale dotazione finanziaria disponibile per il Bando in oggetto consente di ammettere a sostegno le n. 2 domande di aiuto collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- ✓ di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita da n. 2 domande come riportate nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico intervento 3.3 approvato con verbale del CdA del 22/09/2022 (pubblicato sul BURP n. 110 del 13/10/2022);
- ✓ che tale graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti in merito alla documentazione suddetta;
- ✓ di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.galcapodileuca.it e sul BURP;
- ✓ di stabilire che la pubblicazione della graduatoria provvisoria e del presente provvedimento sul sito assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS.

Tricase, 14/08/2023

Il R.U.P.
Dr Giosuè Olla Atzeni



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Allegato A)

G.A.L. CAPO DI LEUCA S.C. A R.L.



PSR PUGLIA 2014-2020 – PAL “IL CAPO DI LEUCA E LE SERRE SALENTINE”
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

GRADUATORIA PROVVISORIA

DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO INTERVENTO 3.3

“SERVIZI AMBIENTALI E DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO”

Il scadenza: 15/06/2023

N.	DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO PUBBLICO AMMISSIBILE
1	MANU MANU RIFORESTA/ APS ETS	25	€ 21.180,20	€ 21.180,20
2	PROTEZIONE CIVILE FALCHI DEL SALENTO ODV	20	€ 14.954,07	€ 14.954,07

Tricase, 14 agosto 2023

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine" - Bando pubblico Intervento 4.2 - 8^ scadenza (15/06/2023)

DETERMINA DEL RUP prot.n. 1311/2023 del 14 agosto 2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019 e aggiornate nelle sedute successive;

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08 novembre 2017 e trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 277;

VISTO il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 4.2, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;

VISTO il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato modificato e integrato l'Allegato A "Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007 aggiungendo i codici ATECO: 49.32.20 - 50.10.00 - 50.30.00 - 77.21.02 - 79.11.00 - 79.12.00 - 91.01.00 - 93.11.30 ed inserendo tutte le aziende agricole appartenenti alla sezione A divisioni 01 e 02 della classificazione ATECO per la realizzazione di attività e servizi turistici multifunzionali;

VISTO il verbale del CdA del 30/06/2022, pubblicato sul BURP n. n. 75 del 07/07/2022 con il quale è stato

modificato l'art. 17 del bando medesimo stabilendo *che "Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno"*;

VISTO il verbale del CdA del 24/02/2023 con il quale è stato riaperto il bando pubblico relativo all'intervento 4.2 "Servizi al turismo rurale" – 8a scadenza - pubblicato sul BURP n. 27 del 23/03/2023;

VISTA la determina del RUP del 19/05/2023, prot.n. 744/23, pubblicata su BURP n. 48 del 25/05/2023 con la quale è stata prorogata al 15/06/2023 la scadenza dei termini per la presentazione delle DDS a valere sul bando pubblico int. 4.2;

VISTA la determina del RUP di nomina dei Componenti della Commissione di valutazione per la verifica di ricevibilità delle domande di sostegno e per la verifica di ammissibilità delle stesse;

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l'investimento ammissibile a finanziamento a valere sull'Intervento 4.2 e il contributo concedibile, giusto Verbale della CTV del 14/08/2023;

PRESO ATTO che sono pervenute 3 domande di sostegno e che le medesime sono risultate ricevibili;

PRESO ATTO che tutte e 3 domande di sostegno sono risultate ammissibili a finanziamento;

VISTO il verbale del CdA del 24/02/2023 con il quale è stata deliberata la riapertura della 8a scadenza del bando pubblico int. 4.2 con una dotazione finanziaria disponibile pari ad € 86.029,00 (euro ottantaseimilaeventinove/00), tenendo cautelativamente da parte l'importo di € 178.556,79 relativo alle n. 7 domande di sostegno presentate a valere sulla settima scadenza del medesimo bando pubblico;

VISTE le risorse finanziarie rese disponibili in seguito alla chiusura dell'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando int. 4.2 – 7a scadenza pari ad € € 92.014,07 (euro novantaduemilaquattordici//07);

PRESO ATTO che le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le domande di sostegno ammissibili presentate a valere sul bando pubblico int. 4.2 – 8a scadenza sono pari ad € 178.043,07 (euro centosessantottomilaquarantetre//07);

RILEVATO che tale dotazione finanziaria disponibile per il bando pubblico in oggetto consente di ammettere a sostegno le domande di aiuto collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- ✓ di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento costituita da n. 3 domande di sostegno riportate nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico intervento 4.2 approvato con verbali del CdA del 29/05/2019 (pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019) e modificato con verbali del CdA del 02/07/2019 (pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019) e del 30/06/2022 (pubblicato sul BURP n. 75 del 07/07/2022), la cui riapertura, deliberata con verbale del CdA del 24/02/2023, è stata pubblicata sul BURP n. 27 del 23/03/2023 ;
- ✓ che tale graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti in merito alla documentazione suddetta;
- ✓ di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.galcapodileuca.it e sul BURP;
- ✓ di stabilire che la pubblicazione della graduatoria provvisoria e del presente provvedimento sul sito assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS.

Tricase, 14/08/2023

Il R.U.P.
Dr Giosuè Olla Atzeni



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Allegato A)

G.A.L. CAPO DI LEUCA S.C. A R.L.



PSR PUGLIA 2014-2020 – PAL “IL CAPO DI LEUCA E LE SERRE SALENTINE”
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

GRADUATORIA PROVVISORIA

DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO INTERVENTO 4.2

“Servizi al turismo rurale”

VIII scadenza: 15/06/2023

N.	DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO PUBBLICO AMMISSIBILE
1	TERRA DEL SALENTO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	48	€ 40.483,60	€ 20.241,80
2	STIFANISERENA MARIA ANTONIETTA	40	€ 46.590,83	€ 23.295,42
3	MALAGNINO VERONICA	35	€ 44.381,37	€ 22.190,68

Tricase, 14/08/2023

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine" - Bando pubblico Intervento 4.3 - 4a scadenza (15/06/2023)

DETERMINA DEL RUP prot.n. 1312/2023 del 14 agosto 2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019 e aggiornate nella seduta del 05/11/2020;

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08 novembre 2017 e trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 277;

VISTO il verbale del CdA del 25/02/2022, pubblicato sul BURP n. 25 del 03/03/2022, con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 4.3;

VISTO il verbale del CdA del 24/02/2023, pubblicato sul BURP n. 27 del 23/03/2023, con il quale è stata approvata la riapertura del Bando pubblico relativo all'Intervento 4.3 – 4a scadenza;

VISTA la determina del RUP con la quale sono stati nominati i Componenti della Commissione di valutazione per la verifica di ricevibilità delle domande di sostegno e per la verifica di ammissibilità delle stesse;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 12 domande di sostegno e che le medesime sono risultate ricevibili;

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l'investimento ammissibile a finanziamento a valere sull'Intervento 4.3 e il contributo concedibile, giusto Verbale della CTV del 14/08/2023;

PRESO ATTO che le n. 12 domande di sostegno ricevibili sono tutte risultate ammissibili a finanziamento;

VISTO il verbale del CdA del 24/02/2023 con il quale è stata deliberata la riapertura della 4a scadenza del bando pubblico int. 4.3 con una dotazione finanziaria disponibile pari ad € 99.956,00 (euro novantanovemilanovecentocinquantesi//00), tenendo cautelativamente da parte l'importo di € 250.208,39 relativo alle n. 15 domande di sostegno presentate a valere sulla terza scadenza del medesimo bando pubblico;

VISTE le risorse finanziarie rese disponibili in seguito alla chiusura dell'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando int. 4.3 – 3a scadenza pari ad € 66.217,52 (euro sessantaseimiladucentodiciassette/52) ;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le domande di sostegno ammissibili a finanziamento presentate a valere sul bando pubblico int. 4.3 – 4a scadenza sono pari ad € 166.173,52 (euro centosessantaseimilacentosettantatre//52);

RILEVATO che in base alla dotazione finanziaria disponibile per la 4a scadenza del bando medesimo, pari ad € 166.173,52 sono collocate in posizione utile in graduatoria solo le prime 10 domande di sostegno, secondo quanto contemplato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- ✓ di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento costituita complessivamente da n. 12 domande di sostegno, riportate nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e che in base alle risorse finanziarie disponibili solo le prime 10 domande si trovano collocate in posizione utile per l'ammissione a finanziamento;
- ✓ di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico intervento 4.3 approvato con verbale del CdA del 25/02/2022 e pubblicato sul BURP n. 25 del 03/03/2022;
- ✓ che tale graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti in merito alla documentazione suddetta;
- ✓ di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.galcapodileuca.it e sul BURP;
- ✓ di stabilire che la pubblicazione della graduatoria provvisoria e del presente provvedimento sul sito assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS.

Tricase, 14/08/2023

Il R.U.P.
Dr Giosuè Olla Atzeni



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Allegato A)

G.A.L. CAPO DI LEUCA S.C. A R.L.



PSR PUGLIA 2014-2020 – PAL “IL CAPO DI LEUCA E LE SERRE SALENTINE”
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

GRADUATORIA PROVVISORIA

DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO INTERVENTO 4.3
“SPERIMENTAZIONE DI VARIETÀ COLTURALI ARBOREE”

IV scadenza: 15/06/2023

N.	DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO PUBBLICO AMMISSIBILE
1	DE GIORGI DAVIDE	75	€ 14.199,00	€ 9.939,30
2	MUDONI FRANCESCO *	70	€ 12.067,57	€ 8.447,30
3	CONGEDI FABRIZIO *	70	€ 29.988,36	€ 20.991,85
4	CIARDO MARCO *	70	€ 19.010,00	€ 13.307,00
5	TERRE SALENTINE SOC. AGR.SEMPLICE *	65	€ 28.081,22	€ 19.656,85
6	BRAMATO GIOVANNI *	65	€ 27.489,00	€19.242,30
7	COLUCCIA MARIA ROSARIA *	65	€ 26.531,00	€ 18.571,70
8	LUCA DAVIDE *	60	€ 22.298,20	€ 15.608,74
9	BELLISARIO ANTONIETTA *	60	€ 20.972,53	€ 14.680,77
10	GRECUCCI VINCENZO *	50	€ 24.462,00	€ 17.123,40
11	ACHIARDI ELISABETTA *	50	€ 21.608,61	€ 15.126,03
12	TUMA SALVATORE	45	€ 10.001,72	€ 7.001,20

() Ai sensi dell'art. 15 del bando pubblico intervento 4.3 “A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli più giovani”.*

Le domande di sostegno collocate in posizione utile in graduatoria per l'ammissione al finanziamento sono quelle posizionate dal n. 1 al n. 10.

Le domande di sostegno posizionate al n. 11 e 12 risultano ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Tricase, 14 agosto 2023

Avvisi

COMUNE DI CASARANO

“Piano del Colore e del decoro urbano centro antico” Controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione definitiva.

**Città di CASARANO
Provincia di Lecce**

V SETTORE

Assetto del Territorio

“Piano del Colore e del decoro urbano centro antico” Controdeduzioni alle osservazioni – Approvazione definitiva

SI RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13.07.2023 si è proceduto all’approvazione definitiva del Piano del Colore del Comune di Casarano.

il Responsabile del V Settore
arch. Andrea CARROZZO

SOCIETA' DAUNIA WORK 1

Pubblicazione D.D. n. 627 del 9 agosto 2023 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche.

Soggetto proponente: Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma (RM) alla Via Savoia, 82. Lavori di realizzazione di un collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle", la SE a 150 kV "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" e relative opere di collegamento presso le SE. Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con A.D. n. 176 del 24.09.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi del D.Lgs. 387 del 29 dicembre 2003. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DPR n.327/2001 e s.m., da corrispondere in favore delle ditte concordatarie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Ing. Rosa Tedeschi, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Funzionario istruttore Ing. Simona Matera, espone quanto segue.

Vista la L.R. n. 7/97, artt. 4 e 5 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;

Visto il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la L.R. n. 3 del 22.02.2005 art. 3 comma 6;

Visto l'art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 "*Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo*";

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante l'Adozione del Modello Organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA 2.0*" Approvazione atto Alta Organizzazione;

Visto il DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di *Alta Organizzazione* relativo all'adozione del modello denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale-MAIA 2.0*"; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 13.03.2023 con la quale è stato disposto il comando dell'ing. Rosa Tedeschi, presso la Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, d'incarico di direzione del Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Premesso che:

- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 12 del D. Lgs. n.387 del 29.12.2003.
- Con determinazione n. 176 del 24.09.2021 della Sezione Transizione Energetica, prima Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, è stata rilasciata alla Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma alla Piazza Cavour n.10, l'Autorizzazione Unica per la realizzazione di "*Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n.4 aerogeneratori, denominato*

“Gubitosi-Topparusso-Stingeta”, di potenza nominale complessiva pari a 15,6MWe, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), località Gubitosi-Topparusso-Stingeta, un cavidotto interrato MT di utenza, con collegamento a 30 kV presso la SE ubicata nel Comune di Ascoli Satriano, già esistente e un collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle”, la SE a 150 kV “Camerelle” e la SE RTN a 380/150 kV denominata “Deliceto” e relative opere di collegamento presso le SSE su richiamate”.

- Con il succitato provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità dell’impianto di cui trattasi e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, dunque, ai sensi dell’art.13 comma 4 del D.P.R. 327/2001, deve intendersi di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della predetta autorizzazione unica.
- Dalla lettura del provvedimento n. 176/2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali, si evince che l’Autorizzazione Unica avrà *“durata massima di anni 20, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, per le opere a carico della Società, durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN e, laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso”.*
- Con nota del 16.04.2022, acquisita con prot. n.7410 del 21.04.2022, e nota integrativa del 06.05.2022, acquisita con prot. n. 8672 del 10.05.2022, il legale rappresentante della Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma alla Piazza Cavour n. 10, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del D.Lgs. 327/2001, l’occupazione anticipata d’urgenza con contestuale determinazione in via provvisoria delle indennità di esproprio, asservimento, di sorvolo e di occupazione temporanea degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere per le ditte catastali interessate, trasmettendo gli avvisi ex art. 17 DPR 327/2001, gli elenchi di cui uno denominato “A” completo dei dati personali e l’altro denominato “B” con omissione dei dati personali nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali in cui sono riportate le ditte e le superfici dei beni immobili da asservire permanentemente, la visura camerale e la dichiarazione di manleva a favore della Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito ad eventuali rideterminazioni delle indennità depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l’opera di che trattasi si configura non come “opera pubblica”, bensì come “opera di interesse pubblico”, cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/promotore dell’espropriazione e Beneficiario della stessa la Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma alla Piazza Cavour n. 10, (soggetto privato) e, pertanto, il soggetto Attuatore/promotore e beneficiario dell’espropriazione deve garantire la copertura finanziaria degli immobili da asservire e/o acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie.
- Con determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 290 del 13.05.2022 sono state disposte, ai sensi dell’art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001 l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio e all’asservimento, e l’occupazione temporanea non preordinata all’asservimento ai sensi degli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001, con determinazione urgente delle relative indennità in favore della predetta Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma alla Piazza Cavour n. 10, sugli immobili siti in agro del Comune di Ascoli Satriano (FG), indicati negli allegati elenchi A e B, occorrenti per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 4 aerogeneratori, denominato “Gubitosi- Topparusso-Stingeta”, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG) località “Gubitosi-Topparusso-Stingeta” e relative opere di connessione e infrastrutture indispensabili costituite da cavidotto interrato Mt, con collegamento a 30KV presso la SE ubicata nel Comune di Ascoli Satriano, già esistente, giusta Autorizzazione Unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 176 del 24.09.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- Con nota del 31.12.2022, quivi introitata con prot. n. 66 del 03.01.2023, e successiva nota integrativa del 09.01.2023, acquisita con prot. n. 255 del 10.01.2023, il legale rappresentante della Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia, 82 al fine di assicurare la regolare esecuzione

delle opere in parola, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.Lgs. 327/2001, l'ulteriore occupazione anticipata d'urgenza con contestuale determinazione in via provvisoria delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea degli immobili occorrenti per la realizzazione del restante intervento costituito da *"Un collegamento RTN in cavo a 150 k V tra la SE "Valle", la SE a 150 kV "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" e relative opere di collegamento presso le SSE"* di cui all'A.D. n. 176 del 24.09.2021, per le ditte catastali interessate, trasmettendo gli avvisi ex art. 17 DPR 327/2001, gli elenchi di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali in cui sono riportate le ditte e le superfici dei beni immobili da asservire permanentemente, la visura camerale e la dichiarazione di manleva a favore della Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito ad eventuali rideterminazioni delle indennità depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l'opera di che trattasi si configura non come "opera pubblica", bensì come "opera di interesse pubblico", cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/Promotore dell'espropriazione e Beneficiario della stessa, la Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia, 82, (soggetto privato) e, pertanto, il soggetto Attuatore/promotore e beneficiario dell'espropriazione deve garantire la copertura finanziaria degli immobili da asservire e/o acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie.

- Con determinazione dell'Autorità Espropriante regionale n. 190 del 17.03.2023 è stata disposta, ai sensi dell'art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001 l'occupazione anticipata d'urgenza, con contestuale determinazione in via provvisoria delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea degli immobili ubicati nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e di Deliceto (FG), indicati negli allegati elenchi A e B, occorrenti per la realizzazione di un *collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle", la SE a 150 kV "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" e relative opere di collegamento presso le SE su richiamate*, giusta Autorizzazione Unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 176 del 24.09.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;

Considerato che:

- Con nota del 07.07.2023, quivi introitata in data 10.07.2023 prot. n.11903, il legale rappresentante della Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia, 82 al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, ha l'emissione del provvedimento regionale di autorizzazione al pagamento diretto trasmettendo gli elenchi completi, allegati al presente atto nella loro forma integrale, di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione, e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, facenti parte integrante del presente provvedimento.
- Per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al pagamento diretto delle indennità provvisorie in favore delle ditte concordatarie proprietarie degli immobili, di cui agli elenchi A e B allegati al presente provvedimento, interessati dalla procedura in oggetto.

**Verifica ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003 c
ome modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.

Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all'adozione del presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di disporre che la Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia n. 82 P.IVA 16292481005, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, deve provvedere al pagamento diretto delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, condivise, in favore della ditte concordatarie, di cui agli allegati elenchi facenti parte integrante del presente provvedimento nella loro forma integrale uno denominato "A" completo dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, per la proprietà degli immobili ubicati in agro del Comune di Ascoli Satriano (FG) occorsi per la realizzazione dell'intervento *"collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle", la SE a 150 kV "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" e relative opere di collegamento presso le SE"*, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con determinazione dirigenziale n. 176/2021.

Di disporre che il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Daunia Work 1 s.r.l. con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia n. 82, alle ditte catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.26, 7° comma del DPR n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 pagine e due allegati, "A" e "B":

- è immediatamente esecutivo;
- è formato in unico originale informatico e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi di archiviazione documentale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua esecutività, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner "pubblicità legale" dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it;

- sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente", sottosezione di Il livello "Provvedimenti", sottosezione di Il livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;

Sarà, inoltre, notificato alla Società Daunia Work 1 s.r.l. con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia n. 82 e alla Sezione Transizione Energetica.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Simona Matera

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Rosa Tedeschi

PARCO EOLICO ASCOLI SATRIANO (FG) - DAUNA WORK 1 SRL - LOCALITÀ "CUBRIGGI-TORBUSSO-STINGETA" ELENCO PARTICELLE DI SERVITU' ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA - CAVIDOTTO AT-DITTE CONCORDATARIE																
NUMERO DI ELENCO	FOGLIO	MAPPALE	NATURA DELLA PROPRIETA'	CLASSE	SUPERFICIE			V.E.M.	(V.E.M.) Servitu' per strade e cavidotti €/mq	(V.E.M.) Occupazione temporanea per 24 mesi €/mq	Servitu' per strade e cavidotti mq	Occupazione temporanea per 24 mesi mq	Indennità occupazione di urgenza 24 mesi €	Servitu' per strade e cavidotti €	Occupazione temporanea €	TOTALE INDENNITA' CONDIVISE €
					ha	ar	ca									
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO																
Cavo A.T.																
41	58	10	SEMINATIVO	3	4	27	92	110,50 €	1,50 €	0,50 €	143,00	1682,00	35,75	71,50 €	420,50 €	527,75 €
42	58	17	SEMINATIVO	4	2	49	30	57,94 €	1,50 €	0,50 €	610,00	2000,00	152,50	305,00 €	500,00 €	957,50 €
45	58	20	SEMINATIVO	4	1	50	3,60 €	1,50 €	0,50 €	250,00	450,00	62,50	125,00 €	112,50 €	300,00 €	
52	59	29	SEMINATIVO	2	2	34	40	72,63 €	1,50 €	0,50 €	400,00	1100,00	100,00	200,00 €	275,00 €	575,00 €
46	58	170	SEMINATIVO	4	9	5	42	22,18 €	1,50 €	0,50 €	650,00	1900,00	162,50	325,00 €	475,00 €	962,50 €
72	78	88	SEMINATIVO	3	1	62	18	41,88 €	1,50 €	0,50 €	1000,00	1200,00	250,00	500,00 €	300,00 €	1050,00 €
73	78	89	SEMINATIVO	3	2	62	62	7,39 €	1,50 €	0,50 €	700,00	750,00	175,00	350,00 €	187,50 €	712,50 €
74	78	12	SEMINATIVO	3	1	37	4,49 €	1,50 €	0,50 €	650,00	1500,00	162,50	325,00 €	375,00 €	862,50 €	
105	80	15	SEMINATIVO	3	1	21	58	470,38 €	1,50 €	0,50 €	4100,00	4400,00	1025,00	2.050,00 €	1100,00 €	4175,00 €
106	80	47	SEMINATIVO	4	4	44	00	10,23 €	1,50 €	0,50 €	250,00	250,00	62,50	125,00 €	62,50 €	250,00 €
107	89	56	SEMINATIVO	4	00	81	0,19 €	1,50 €	0,50 €	70,00	11,00	17,50	35,00 €	2,75 €	58,25 €	
108	89	128	SEMINATIVO	2	27	82	8,62 €	1,50 €	0,50 €	500,00	950,00	125,00	250,00 €	237,50 €	612,50 €	
109	89	67	SEMINATIVO	3	06	20	1,60 €	1,50 €	0,50 €	155,00	50,00	38,75	77,50 €	12,50 €	128,75 €	
110	89	84	SEMINATIVO	3	4	38	60	9,50 €	1,50 €	0,50 €	650,00	1300,00	162,50	325,00 €	325,00 €	812,50 €

98	CARRILLO Cerardo Proprietà per 1000/1000	80	14	SEMINATIVO	5	7	45	65	154,04 €	1,50 €	0,50 €	0,25 €	1600,00	1550,00	400,00	800,00 €	387,50 €	1587,50 €	
100	D'EMILIO Carmine Proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni	89	52	SEMINATIVO	4	5	22	24	121,37 €	1,50 €	0,50 €	0,25 €	750,00	1550,00	187,50	375,00 €	387,50 €	950,00 €	
100	BOTTICELLA Rachele Proprietà per 1000/1000	89	53	SEMINATIVO LUVETO	4	5	31	13	123,44 €	1,50 €	0,50 €	0,25 €	1050,00	2050,00	262,50	525,00 €	512,50 €	1300,00 €	
104	MARINACCIO Carmela Proprietà per 1000/1000	89	55	SEMINATIVO	4	2	36	76	55,02 €	1,50 €	0,50 €	0,25 €	1000,00	2000,00	250,00	500,00 €	500,00 €	1250,00 €	
113	1 SPADAVECCHIA Giuseppina Proprietà per 10/20	89	65	SEMINATIVO LUVETO	3	00	09	02	1,50 €	1,50 €	0,50 €	0,25 €			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
115	2 ZARRA Francesca Proprietà per 5/20	89	142	SEMINATIVO	3	48	00	12,39 €	1,50 €	0,50 €	0,25 €	50,00	200,00	12,50	25,00 €	50,00 €	87,50 €		
117	3 ZARRA Lucia Proprietà pe 5/20	89	20	SEMINATIVO LUVETO	1	03	40	1,14 €	1,50 €	0,50 €	0,25 €	220,00	600,00	55,00	110,00 €	150,00 €	315,00 €		
119	DI MARZIO Antonio Proprietà per 1/1	89	90	SEMINATIVO	3	3	81	51	98,52 €	1,50 €	0,50 €	0,25 €	1950,00	2000,00	487,50	975,00 €	500,00 €	1962,50 €	
120		89	74	SEMINATIVO	4	3	57	64	83,12 €	1,50 €	0,50 €	0,25 €	1000,00	1100,00	250,00	500,00 €	275,00 €	1025,00 €	
121		89	170	SEMINATIVO FABB DIRUTO	3	07	64	1,97 €	1,50 €	0,50 €	0,25 €	420,00	1550,00	375,00	750,00 €	387,50 €	1512,50 €		
I dati contenuti nel seguente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo facente parte del progetto definitivo ad eccezione della particella n. 29 del foglio 89 e della pila 170 del foglio 88 nel Comune di Ascoli Satriano, oggetto di aggiornamenti catastali. Per il calcolo delle indennità è stato usato il Valore Economico di Mercato come da perizia giurata in attuazione dell'art. 10 della Legge n. 458 del 28/12/1997 e della Circolare Ministeriale n. 181/2011.																TOTALE OCCUPAZIONE DI RICEVITA' Per 24 mesi	TOTALE SERVITU' (Euro)	TOTALE O.T per 24 mesi (Euro)	TOTALE COMPENSO (Euro)
																4728,75	9.457,50 €	6.619,25 €	20.081,50 €

SOCIETA' DAUNIA WORK 1

Pubblicazione D.D. n. 628 del 9 agosto 2023 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche.

Soggetto proponente: Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma (RM) alla Via Savoia, 82. Lavori di realizzazione di un collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle", la SE a 150 kV "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" e relative opere di collegamento presso le SE. Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con A.D. n. 176 del 24.09.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi del D.Lgs. 387 del 29 dicembre 2003. Ordinanza di deposito delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DPR n.327/2001 e s.m., da corrispondere in favore delle ditte non concordatarie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Ing. Rosa Tedeschi, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Funzionario istruttore Ing. Simona Matera, espone quanto segue.

Vista la L.R. n. 7/97, artt. 4 e 5 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;

Visto il D.P.R. n. 327 del 8.6.2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la L.R. n.3 del 22.02.2005 art. 3 –comma 6;

Visto l'art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 "*Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo*";

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante l'Adozione del Modello Organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA 2.0*" Approvazione atto Alta Organizzazione;

Visto il DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di *Alta Organizzazione* relativo all'adozione del modello denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale-MAIA 2.0*"; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 13.03.2023 con la quale è stato disposto il comando dell'ing. Rosa Tedeschi, presso la Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, d'incarico di direzione del Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Premesso che:

- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 12 del D. Lgs. n.387 del 29.12.2003.
- Con determinazione n. 176 del 24.09.2021 della Sezione Transizione Energetica, prima Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, è stata rilasciata alla Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale

in Roma alla Piazza Cavour n.10, l'Autorizzazione Unica per la realizzazione di *“Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n.4 aerogeneratori, denominato “Gubitosi-Topparusso-Stingeta”, di potenza nominale complessiva pari a 15,6MWe, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), località Gubitosi-Topparusso-Stingeta, un cavidotto interrato MT di utenza, con collegamento a 30 kV presso la SE ubicata nel Comune di Ascoli Satriano, già esistente e un collegamento RTN in cavo a 150 k V tra la SE “Valle”, la SE a 150 kV “Camerelle” e la SE RTN a 380/150 kV denominata “Deliceto” e relative opere di collegamento presso le SSE su richiamate”.*

- Con il succitato provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità dell'impianto di cui trattasi e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, dunque, ai sensi dell'art.13 comma 4 del D.P.R. 327/2001, deve intendersi di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della predetta autorizzazione unica.
- Dalla lettura del provvedimento n. 176/2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali, si evince che l'Autorizzazione Unica avrà *“durata massima di anni 20, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, per le opere a carico della Società, durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN e, laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso”.*
- Con nota del 16.04.2022, acquisita con prot. n.7410 del 21.04.2022, e nota integrativa del 06.05.2022, acquisita con prot. n. 8672 del 10.05.2022, il legale rappresentante della Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma alla Piazza Cavour n. 10, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.Lgs. 327/2001, l'occupazione anticipata d'urgenza con contestuale determinazione in via provvisoria delle indennità di esproprio, asservimento, di sorvolo e di occupazione temporanea degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere per le ditte catastali interessate, trasmettendo gli avvisi ex art. 17 DPR 327/2001, gli elenchi di cui uno denominato “A” completo dei dati personali e l'altro denominato “B” con omissione dei dati personali nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali in cui sono riportate le ditte e le superfici dei beni immobili da asservire permanentemente, la visura camerale e la dichiarazione di manleva a favore della Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito ad eventuali rideterminazioni delle indennità depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l'opera di che trattasi si configura non come “opera pubblica”, bensì come “opera di interesse pubblico”, cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/promotore dell'espropriazione e Beneficiario della stessa la Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma alla Piazza Cavour n. 10, (soggetto privato) e, pertanto, il soggetto Attuatore/promotore e beneficiario dell'espropriazione deve garantire la copertura finanziaria degli immobili da asservire e/o acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie.
- Con determinazione dell'Autorità Espropriante regionale n. 290 del 13.05.2022 sono state disposte, ai sensi dell'art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001 l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'esproprio e all'asservimento, e l'occupazione temporanea non preordinata all'asservimento ai sensi degli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001, con determinazione urgente delle relative indennità in favore della predetta Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale in Roma alla Piazza Cavour n. 10, sugli immobili siti in agro del Comune di Ascoli Satriano (FG), indicati negli allegati elenchi A e B, occorrenti per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 4 aerogeneratori, denominato “Gubitosi- Topparusso-Stingeta”, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG) località “Gubitosi-Topparusso-Stingeta” e relative opere di connessione e infrastrutture indispensabili costituite da cavidotto interrato Mt, con collegamento a 30KV presso la SE ubicata nel Comune di Ascoli Satriano, già esistente, giusta Autorizzazione Unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 176 del 24.09.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- Con nota del 31.12.2022, quivi introitata con prot. n. 66 del 03.01.2023, e successiva nota integrativa

del 09.01.2023, acquisita con prot. n. 255 del 10.01.2023, il legale rappresentante della Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia, 82 al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.Lgs. 327/2001, l'ulteriore occupazione anticipata d'urgenza con contestuale determinazione in via provvisoria delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea degli immobili occorrenti per la realizzazione del restante intervento costituito da *"Un collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle", la SE a 150 kV "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" e relative opere di collegamento presso le SSE"* di cui all'A.D. n. 176 del 24.09.2021, per le ditte catastali interessate, trasmettendo gli avvisi ex art. 17 DPR 327/2001, gli elenchi di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali in cui sono riportate le ditte e le superfici dei beni immobili da asservire permanentemente, la visura camerale e la dichiarazione di manleva a favore della Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito ad eventuali rideterminazioni delle indennità depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l'opera di che trattasi si configura non come "opera pubblica", bensì come "opera di interesse pubblico", cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/Promotore dell'espropriazione e Beneficiario della stessa, la Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia, 82, (soggetto privato) e, pertanto, il soggetto Attuatore/promotore e beneficiario dell'espropriazione deve garantire la copertura finanziaria degli immobili da asservire e/o acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie.

- Con determinazione dell'Autorità Espropriante regionale n. 190 del 17.03.2023 sono state disposte, ai sensi dell'art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001 l'occupazione anticipata d'urgenza, con contestuale determinazione in via provvisoria delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea degli immobili ubicati nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e di Deliceto (FG), di cui agli allegati elenchi A e B, occorrenti per la realizzazione di un *collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle", la SE a 150 kV "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" e relative opere di collegamento presso la SE*, giusta Autorizzazione Unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere, rilasciata con determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 176 del 24.09.2021;

Considerato che:

- Con nota del 30.06.2023, quivi introitata in data 10.07.2023 prot. n.11860, il legale rappresentante della Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia, 82 al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, ha chiesto l'emissione dell'ordinanza di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità provvisorie per le ditte non concordatarie, trasmettendo gli elenchi di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali in cui sono riportate le ditte e le superfici dei beni immobili da asservire e le indennità da depositare;
- per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DPR 327/2001 e ss.mm. ii., al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti Ragioneria Territoriale dello Stato Bari/BAT in favore delle ditte catastali non concordatarie delle indennità provvisorie di cui agli elenchi A e B, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante che comprendono i proprietari catastali, le superfici da asservire e da occupare temporaneamente con le relative indennità.

**Verifica ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all'adozione del presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di disporre che la Società Daunia Work 1 s.r.l., con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia n. 82 P.IVA 16292481005, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, deve provvedere al deposito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT, delle indennità di asservimento e di occupazione in favore delle ditte non concordatarie, presenti negli elenchi allegati facenti parte integrante del presente provvedimento nella loro forma integrale di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, per la proprietà degli immobili ubicati in agro dei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG) ed occorsi per la realizzazione di un *"Un collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle", la SE a 150 kV "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" e relative opere di collegamento presso le SE su richiamate"*, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con determinazione dirigenziale n. 176/2021.

Di disporre che il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Daunia Work 1 s.r.l. con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia n. 82, alle ditte catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.26, 7° comma del DPR n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 pagine e due allegati "A" e "B":

- è immediatamente esecutivo;
- è formato in unico originale informatico e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi di archiviazione documentale dell'Amministrazione Regionale;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua esecutività, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner "pubblicità legale" dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente", sottosezione di Il livello "Provvedimenti", sottosezione di Il livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020 ;

Sarà, inoltre, notificato alla Società Daunia Work 1 s.r.l. con sede legale Roma (RM) alla Via Savoia n. 82 e alla Sezione Transizione Energetica.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:


Il Funzionario Istruttore
Simona Matera

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Rosa Tedeschi

PARCO EOLICO ASCOLISATRIANO (EG) - DAUNIA WORK 1 SRL. Località "GUBITOSI-TOPPORUSSO-STINGETA"																	
ELENCO PARTICELLARE - INDENNITA' DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA - CAVIDOTTO AT																	
NUMERO DI ELENCO	COGNOME e NOME dei proprietari (ditta entitale)	FOGLIO	MAPPALE	NATURA DELLA PROPRIETA'	CLASSE	SUPERFICIE			V.E.M.	V.E.M. (Servizi per strade e cavidotti) mq	V.E.M. (Occupazione temporanea per 24 mesi) mq	Servizi per strade e cavidotti mq	Occupazione temporanea per 24 mesi mq	Indennità Occupazione di urgenza per 24 mesi €	Indennità Servizi per strade e cavidotti €	Indennità Occupazione temporanea €	TOTALE INDENNITA' €
						ha	ca	mq									
COMUNE DI DELICETO																	
1	1 MARGHERITA S.R.L. Proprietà per 4/5 2 TOZZI GREEN S.P.A. Proprietà per 1/5	42	523	SEMINATIVO	3	28	57	7,38	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €	25,00 €
2	1 NATALE Antonella Comproprietario 2 NATALE Antonietta Comproprietario 3 NATALE Domenico di Giuseppe Comproprietario 4 NATALE Lana Comproprietario	42	2	SEMINATIVO	1	89	12	27,63	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	87,50 €	87,50 €
3	1 DI STEFANO Eleonora Proprietà per 1/2 bene personale 2 RACIOPPO Domenico Proprietà per 1/2 bene personale	42	382	SEMINATIVO	3	82	20	21,23	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	1900,00 €	0,00 €	0,00 €	475,00 €	475,00 €
4	1 DELSIS S.R.L. Proprietà per 1/1	42	580	SEMINATIVO	3	21	02	5,43	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
COMUNE DI ASCOLISATRIANO																	
5	2 NATALE Antonietta Proprietà 1/1	57	2	SEMINATIVO	4	6	42	149,20	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	2600,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	650,00 €
6	NATALE Antonella (1) Proprietà per 1/1 bene personale	57	60	SEMINATIVO	4	3	01	65	70,11	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	1200,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
			59	SEMINATIVO	4	3	01	65	70,11	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	1100,00 €	0,00 €	0,00 €	275,00 €	275,00 €
7	1 CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI ASCOLI SATRIANO Diritto del concedente per 1/1 2 DI MISCHIO Maria Teresa Oneri LIVELLARIA 1/1	57	15	SEMINATIVO	4	22	15	5,15	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	110,00 €	0,00 €	0,00 €	27,50 €	27,50 €
8	1 FLAMIA MICHELA Proprietà 1/1	58	113	SEMINATIVO	4	3	46	80	80,60	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	2750,00 €	0,00 €	0,00 €	687,50 €	687,50 €
9	1 FLAMIA Domenico Proprietà per 1/1	58	439	SEMINATIVO	4	3	44	95	80,17	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	2750,00 €	0,00 €	0,00 €	687,50 €	687,50 €
10	1 MAZZEO GIUSEPPE Proprietà 1/1	58	463	SEMINATIVO	4	1	95	77	45,50	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	1400,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €
		58	4	SEMINATIVO	4	4	36	02	101,33	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	2800,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €
11	1 COMUNE DI ASCOLI SATRIANO Diritto del concedente per 1/1 bene personale 2 DIRIENZO Domenico Enfiteusi per 1/1 bene personale	58	158	SEMINATIVO	4	47	32	11,00	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	1000,00 €	175,00 €	0,00 €	250,00 €	512,50 €
		58	154	SEMINATIVO	4	41	40	9,62	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
		58	342	SEMINATIVO	3	2	96	00	76,44	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	4100,00 €	0,00 €	0,00 €	1025,00 €	1025,00 €
12	1 DIRIENZO Rocco Proprietà per 1/1	71	233	SEMINATIVO	3	56	32	66,19	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	410,00 €	0,00 €	0,00 €	102,50 €	102,50 €
		71	232	SEMINATIVO	3	51	68	13,35	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	410,00 €	0,00 €	0,00 €	102,50 €	102,50 €
		71	189	SEMINATIVO	3	87	08	26,98	1,50 € 0,50 € 0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	1400,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €

13	71	186	SEMINATIVO	3	1	68	00	43.38	1,50 €	0,50 €	0,25 €		2800,00	0,00	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
14	71	198	SEMINATIVO	2	12	31	80	381,70	1,50 €	0,50 €	0,25 €		9000,00	0,00	0,00 €	2250,00 €	2250,00 €	2250,00 €
15	80	69	SEMINATIVO	3	16	89	4,36	1,50 €	0,50 €	0,25 €		60,00	0,00	0,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
16	80	23	SEMINATIVO	5	4	31	11	100,19	1,50 €	0,50 €	0,25 €	60,00	60,00	15,00	30,00 €	15,00 €	60,00 €	60,00 €
17	89	135	SEMINATIVO	2	17	85	5,53	1,50 €	0,50 €	0,25 €		210,00	210,00	52,50	105,00 €	52,50 €	210,00 €	210,00 €
	89	54	SEMINATIVO	4	5	21	05	121,09	1,50 €	0,50 €	0,25 €	800,00	1600,00	200,00	400,00 €	400,00 €	1000,00 €	1000,00 €
18	75	69	SEMINATIVO	3	6	01	30	155,27	1,50 €	0,50 €	0,25 €		1050,00	0,00	0,00 €	262,50 €	262,50 €	262,50 €
19	87	54	SEMINATIVO	3	06	30	1,63	1,50 €	0,50 €	0,25 €		170,00	130,00	42,50	85,00 €	32,50 €	160,00 €	160,00 €
20	90	3	SEMINATIVO	3	10	12	20	261,35	1,50 €	0,50 €	0,25 €	2750,00	3000,00	687,50	1.375,00 €	750,00 €	2812,50 €	2812,50 €
21	89	227	SEMINATIVO	4	3	49	23	81,16	1,50 €	0,50 €	0,25 €	1050,00	1080,00	262,50	525,00 €	270,00 €	1057,50 €	1057,50 €
	89	140	FABBRICATO			03	69	- €	- €	- €				0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			SEMINATIVO	3		13	76	3,55	1,50 €	0,50 €	0,25 €	440,00		110,00	220,00 €	0,00 €	330,00 €	330,00 €

89	226	SEMINATIVO	4	1	88	55	43,82	1,50	0,50	0,25	680,00	700,00	170,00	340,00	175,00	685,00
89	139	SEMINATIVO	2	47	60	14,75	1,50	0,50	0,25	700,00	710,00	175,00	350,00	177,50	702,50	
89	72	SEMINATIVO	4	5	53	88	128,72	1,50	0,50	0,25	160,00	160,00	40,00	80,00	40,00	160,00
89	164	SEMINATIVO	2	34	00	10,54	1,50	0,50	0,25	1400,00	2100,00	350,00	700,00	525,00	1575,00	
89	165	SEMINATIVO	2	11	43	2,66	1,50	0,50	0,25	485,00		121,25	242,50	0,00	363,75	
		FABBRICATO			01	70	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
89	209	SEMINATIVO	2	01	12	0,35	1,50	0,50	0,25	50,00	90,00	12,50	25,00	22,50	60,00	
<p>I dati contenuti nel seguente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo facente parte del progetto definitivo ad eccezione della particella n. 2 del foglio 57, della p.la n. 463 (già 210) del Fig. 58 e delle particelle nn.227 - 140-226 - 139 -72 -164 -165 -209 del Fig.89 nel Comune di Ascoli Satriano, oggetto di aggiornamenti catastali. Per il calcolo delle indennità è stato usato il Valore Economico di Mercato come da perizia giurata in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.181/2011</p> <p>Il legale rappresentante della DAUNIA WORK 1 srl - Franco Di Muzio.</p>													TOTALE OCCUPAZIONE DI BRENDA Per 24 mesi	TOTALE SERVIZI* (Euro)	TOTALE O.T per 24 mesi (Euro)	TOTALE COMPLESSIVO (Euro)
													23.302,25	4.652,50	11.985,50	18.960,25



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)